

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 11 dicembre 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Decisione (UE) 2017/1861 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull'aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG) [notificata con il numero C(2016) 4862] (17CE2486)</u> .....	Pag. 1
<i>Publicato nel n. L 268 del 18 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1862 della Commissione, del 16 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (17CE2487)</u> .....	Pag. 80
<i>Publicato nel n. L 266 del 17 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1863 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Almansa (DOP)] (17CE2488)</u> .....	Pag. 82
<i>Publicato nel n. L 266 del 16 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1864 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Rosé des Riceys (DOP)] (17CE2489)</u> .....	Pag. 83
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1865 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Vacqueyras(DOP)] (17CE2490)</u> .....	Pag. 84
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1866 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'avvio nella Repubblica ceca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (17CE2491)</u> .....	Pag. 85
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1867 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (17CE2492)</u> .....	Pag. 87




<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1868 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (17CE2493).....</u>	Pag. 89
<i>Publicati nel n. L 266 del 17 ottobre 2017</i>	
<u>Decisione (PESC) 2017/1869 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (17CE2494).....</u>	Pag. 91
<i>Publicato nel n. L 266 del 17 novembre 2017</i>	
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE2495).....</u>	Pag. 98
<i>Publicato nel n. L 266 del 17 ottobre 2017</i>	
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1871] (17CE2496).....</u>	Pag. 101
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1872] (17CE2497).....</u>	Pag. 103
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1873] (17CE2498).....</u>	Pag. 105
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1874] (17CE2499).....</u>	Pag. 107
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1875] (17CE2500).....</u>	Pag. 109
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1876] (17CE2501).....</u>	Pag. 111
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1877] (17CE2502).....</u>	Pag. 113
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1878] (17CE2503).....</u>	Pag. 115
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1879] (17CE2504).....</u>	Pag. 116
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1880] (17CE2505).....</u>	Pag. 117
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1881] (17CE2506).....</u>	Pag. 119
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1882] (17CE2507).....</u>	Pag. 120



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/1883] (17CE2508).....</u>	<i>Pag.</i> 122
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1884] (17CE2509).....</u>	<i>Pag.</i> 123
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1885] (17CE2510).....</u>	<i>Pag.</i> 125
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1886] (17CE2511).....</u>	<i>Pag.</i> 126
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1887] (17CE2512).....</u>	<i>Pag.</i> 127
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1888] (17CE2513).....</u>	<i>Pag.</i> 128
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1889] (17CE2514).....</u>	<i>Pag.</i> 129
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1890] (17CE2515).....</u>	<i>Pag.</i> 131
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1891] (17CE2516).....</u>	<i>Pag.</i> 132
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2016, del 18 marzo 2016, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1892] (17CE2517).....</u>	<i>Pag.</i> 133
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2016, del 18 marzo 2016, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1893] (17CE2518).....</u>	<i>Pag.</i> 134
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2016, del 18 marzo 2016, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1894] (17CE2519).....</u>	<i>Pag.</i> 135
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2016, del 18 marzo 2016, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1895] (17CE2520).....</u>	<i>Pag.</i> 136
<i>Publicati nel n. L 270 del 19 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della Commissione, del 17 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, suini da ingrasso, specie avicole minori e specie suine minori da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 e abroga il regolamento (CE) n. 668/2003 (titolare dell'autorizzazione Andrés Pinaluba SA) (17CE2521).....</u>	<i>Pag.</i> 137
<i>Publicato nel n. L 267 del 18 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1897 del Consiglio, del 18 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/150 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE2522).....</u>	<i>Pag.</i> 138



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1898 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Półtorak staropolski tradycyjny (STG), Dwójniak staropolski tradycyjny (STG), Trójniak staropolski tradycyjny (STG), Czwórniak staropolski tradycyjny (STG), Kielbasa jałowcowa staropolska (STG), Kielbasa myśliwska staropolska (STG) e Olej rydzowy tradycyjny (STG)] (17CE2523)</u> .....	Pag. 140
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1899 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (STG) e Tradiční Spekáčky/Tradičné Spekačky (STG)] (17CE2524)</u> .....	Pag. 142
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1900 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Varaždinsko zelje (DOP)] (17CE2525)</u> .....	Pag. 144
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1901 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Danbo (IGP)] (17CE2526)</u> .....	Pag. 147
<u>Regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito (17CE2527)</u> .....	Pag. 150
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione dei preparati di <i>Pediococcus parvulus</i> DSM 28875, <i>Lactobacillus casei</i> DSM 28872 e <i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 29226 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE2528)</u> .....	Pag. 159
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1904 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di <i>Bacillus licheniformis</i> DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (17CE2529)</u> .....	Pag. 164
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (17CE2530)</u> .....	Pag. 167
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (17CE2531)</u> .....	Pag. 170
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1907 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (KKP/593/p e KKP/788/p) e <i>Lactobacillus buchneri</i> (KKP/907/p) come additivo per mangimi destinati a bovini e ovini (17CE2532)</u> .....	Pag. 173
<u>Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (17CE2533)</u> .....	Pag. 176
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1909 del Consiglio, del 18 ottobre 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE2534)</u> ..	Pag. 181
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1910 della Commissione, del 17 ottobre 2017, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di indenni da brucellosi (<i>B. melitensis</i>) di alcune regioni della Spagna, la decisione (17CE2535)</u> .....	Pag. 183
<u>Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 081/17/COL, del 26 aprile 2017, che chiude l'indagine formale in merito ai presunti aiuti di Stato concessi sotto forma di locazione di un terreno e di un bene immobile nella zona di Gufunes (Islanda) [2017/1911] (17CE2536)</u> .....	Pag. 190



*Publicati nel n. L 269 del 19 ottobre 2017*

**RETTIFICHE**

Rettifica del regolamento (UE) n. 696/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico negli oli e nei grassi vegetali nonché nei prodotti alimentari contenenti oli e grassi vegetali (GU L 184 del 25.6.2014) (17CE2537).....

*Pag. 203*

*Publicato nel n. L 267 del 18 ottobre 2017*



AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE (UE) 2017/1861 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

sull'aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG)

[notificata con il numero C(2016) 4862]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 30 novembre 2011 l'Italia ha notificato un regime di compensazione di obblighi di servizio pubblico (in appresso «OSP») a favore delle società di gestione aeroportuale della Sardegna, ai fini del potenziamento e dello sviluppo del trasporto aereo. La comunicazione è stata effettuata attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione.
- (2) La Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire informazioni supplementari sulla notifica con lettere del 30 gennaio 2012, 24 aprile 2012 e 12 luglio 2012. L'Italia ha risposto alle richieste con lettere del 24 febbraio 2012, 30 maggio 2012 e 9 agosto 2012.
- (3) A seguito delle informazioni ricevute sul fatto che l'Italia avrebbe potuto dare esecuzione alla misura prima che la Commissione adottasse la decisione di autorizzarla, la Commissione ha deciso di sottoporre a indagine la misura ai sensi del capo 3 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio <sup>(2)</sup> relativo agli aiuti di Stato illegali.
- (4) Il 30 novembre 2012 l'Italia ha chiesto alla Commissione di indicare i tempi della decisione e di fornire chiarimenti procedurali. La Commissione ha risposto con lettera trasmessa all'Italia il 7 dicembre 2012.
- (5) Con lettera del 23 gennaio 2013, la Commissione ha informato l'Italia in merito alla propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del trattato («decisione di avvio») riguardo al regime notificato.

<sup>(1)</sup> GU C 152 del 30.5.2013, pag. 30.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).




- (6) L'Italia ha trasmesso i propri commenti sulla decisione di avvio il 21 marzo 2013 (con allegati pervenuti il 22 marzo 2013).
- (7) Il 30 maggio 2013 la decisione di avvio è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle presunte misure di aiuto.
- (8) Il 10 aprile 2013, la Commissione ha ricevuto le osservazioni sul caso da Ryanair Ltd., in quanto parte interessata. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni all'Italia con lettera del 3 maggio 2013. L'Italia non ha presentato commenti sulle osservazioni di Ryanair.
- (9) Successivamente, la Commissione ha ricevuto le osservazioni dei seguenti soggetti interessati:
- a) Ryanair e una società di consulenza che agisce per suo conto, il 28 giugno 2013;
  - b) GEASAR SpA, la società di gestione dell'aeroporto di Olbia, il 1° luglio 2013;
  - c) SOGEAAL SpA, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero, il 29 luglio 2013;
  - d) SOGAER SpA, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, il 30 luglio 2013 e il 2 agosto 2013;
  - e) easyJet, il 30 luglio 2013.
- (10) Il 31 luglio 2013, la Commissione ha trasmesso le versioni non riservate delle osservazioni di GEASAR e SOGEAAL all'Italia, affinché quest'ultima potesse replicare. La Commissione ha poi trasmesso all'Italia le osservazioni di SOGAER e Ryanair il 2 agosto e quelle di easyJet il 7 agosto 2013.
- (11) Il 27 settembre 2013 l'Italia ha informato la Commissione di non avere nulla da commentare sulle osservazioni delle tre società di gestione aeroportuale. Il 20 e 21 novembre 2013 l'Italia ha trasmesso alla Commissione i propri commenti sulle osservazioni di Ryanair. L'Italia non ha fornito commenti sulle osservazioni di easyJet.
- (12) Il 20 dicembre 2013, Ryanair ha presentato ulteriori osservazioni, che sono state trasmesse all'Italia il 9 gennaio 2014. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
- (13) Il 17 gennaio 2014 e il 31 gennaio 2014, Ryanair ha presentato ulteriori osservazioni, che sono state trasmesse all'Italia il 12 gennaio 2015. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
- (14) Con lettera del 25 febbraio 2014, la Commissione ha informato l'Italia in merito all'adozione, il 20 febbraio 2014, degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 <sup>(3)</sup> e in merito al fatto che sarebbero stati applicabili al caso in esame dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. La Commissione ha dato all'Italia l'opportunità di presentare osservazioni sugli orientamenti e sulla loro applicazione entro 20 giorni lavorativi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
- (15) Con lettere del 24 febbraio 2014, la Commissione ha informato anche gli interessati in merito all'adozione degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 e in merito al fatto che sarebbero stati applicabili al caso in esame dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. La Commissione ha dato agli interessati l'opportunità di presentare osservazioni sugli orientamenti e sulla loro applicazione entro 20 giorni lavorativi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
- (16) Gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* il 4 aprile 2014. Hanno sostituito gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 1994 <sup>(4)</sup> e del 2005 <sup>(5)</sup>.
- (17) Il 15 aprile 2014 è stato pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale* in cui si invitavano gli Stati membri e i soggetti interessati a presentare osservazioni sull'applicazione degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 al caso di specie entro un mese dalla loro pubblicazione <sup>(6)</sup>.

<sup>(3)</sup> Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).

<sup>(5)</sup> Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU C 113 del 15.4.2014, pag. 30.




- (18) Il 13 giugno 2014, SOGAER ha presentato osservazioni sul caso nel contesto dell'adozione dei nuovi orientamenti. GEASAR e SOGEAAL hanno inviato le loro osservazioni il 16 giugno 2014 e easyJet il 4 luglio 2014. La Commissione ha trasmesso all'Italia le osservazioni di SOGAER, GEASAR, SOGEAAL e easyJet il 9 luglio 2014. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
- (19) Il 12 e 26 settembre 2014, Ryanair ha presentato ulteriori osservazioni sul caso. Il 28 ottobre 2014 la Commissione le ha trasmesse all'Italia. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
- (20) Il 26 gennaio 2015, Ryanair e una società di consulenza che agisce per suo conto hanno presentato ulteriori osservazioni, che sono state trasmesse all'Italia il 4 febbraio 2015. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
- (21) Il 27 febbraio 2015 e il 2 marzo 2015, Ryanair e una società di consulenza che agisce per suo conto hanno presentato ulteriori osservazioni, che sono state trasmesse all'Italia il 24 marzo 2015. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
- (22) Il 18 marzo 2015, la Commissione ha chiesto all'Italia di fornire informazioni supplementari sul caso. L'Italia ha risposto l'11, il 18 e il 19 maggio 2015.
- (23) Il 31 marzo 2015, easyJet ha presentato ulteriori osservazioni a completamento della sua comunicazione iniziale del 30 luglio 2013. Il 1° e il 14 maggio 2015, easyJet e una società di consulenza che agisce per suo conto hanno presentato ulteriori osservazioni sul caso. Il 1° giugno 2015, easyJet ha trasmesso ulteriori osservazioni sul caso. Tutte queste osservazioni sono state inoltrate all'Italia il 6 luglio 2015. Il 17 settembre 2015 l'Italia ha trasmesso i propri commenti sulle osservazioni di easyJet e della società di consulenza che agisce per suo conto.
- (24) Il 29 giugno 2015, la Commissione ha chiesto all'Italia informazioni supplementari. L'Italia ha risposto parzialmente il 14 luglio 2015 e ha inviato gli allegati alla sua risposta il 10 settembre 2015.
- (25) Il 17 luglio 2015, la Commissione ha chiesto all'Italia informazioni supplementari. L'Italia ha risposto l'11 settembre 2015.
- (26) L'8 e il 14 ottobre 2015, la Commissione ha chiesto all'Italia informazioni supplementari. L'Italia ha risposto l'5 novembre 2015.
- (27) Il 24 novembre 2015, l'Italia ha fornito ulteriori informazioni sul caso.
- (28) Il 24 novembre 2015, la Commissione ha chiesto all'Italia ulteriori chiarimenti. L'Italia ha risposto l'27 novembre 2015.
- (29) Il 4 dicembre 2015, Ryanair e una società di consulenza che agisce per suo conto hanno fornito ulteriori informazioni sul caso, che sono state trasmesse all'Italia l'8 dicembre 2015. L'Italia ha risposto il 16 dicembre 2015, precisando di non avere nulla da commentare su tali documenti.
- (30) L'11, il 16 e il 17 dicembre 2015 l'Italia ha presentato ulteriori commenti sul caso.

## 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AUIUTO

### 2.1. TITOLO E OBIETTIVI DELLA MISURA

- (31) Il regime notificato prevede una compensazione di obblighi di servizio pubblico a favore di società di gestione di aeroporti ubicati in Sardegna, ai fini del potenziamento e dello sviluppo del trasporto aereo. L'Italia sostiene che tali obblighi di servizio pubblico si riferiscono a un servizio di interesse economico generale (in appresso «SIEG»). Il regime è stato istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale della Sardegna del 13 aprile 2010, n. 10 (<sup>(7)</sup>), (in appresso «legge 10/2010»).
- (32) Tale articolo definisce lo scopo del regime, che consiste nel potenziamento del trasporto aereo da e verso la Sardegna con l'aumento dell'operatività dei voli, in termini di frequenza nei periodi invernali e di numero di nuove destinazioni servite. A tale scopo, gli aeroporti sardi erano tenuti a convogliare i finanziamenti pubblici alle compagnie aeree a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

(<sup>7</sup>) Legge Regionale 13 aprile 2010, n. 10 — Misure per lo sviluppo del trasporto aereo — Articolo 3: Incentivi alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani.



- (33) L'obiettivo più generale del regime consiste nel rafforzare l'economia regionale grazie all'aumento dei flussi turistici, in particolare al di fuori della stagione estiva.

## 2.2. AUTORITÀ CHE CONCEDE L'AUTO

- (34) La Regione Sardegna (in appresso «la Regione») è l'autorità che concede l'aiuto. La Regione gode dello status speciale di regione autonoma in Italia.

## 2.3. QUADRO GIURIDICO

- (35) L'articolo 3 della legge 10/2010 prevede finanziamenti a titolo di compensazione di obblighi di servizio pubblico a favore di società di gestione aeroportuale della Sardegna per il periodo 2010-2013. La legge 10/2010 è attuata mediante deliberazioni adottate dalla Giunta regionale.
- (36) Il decreto regionale n. 122/347 del 17 maggio 2010 <sup>(8)</sup> stabilisce che gli importi definiti dalla legge 10/2010 sono a carico del bilancio regionale.
- (37) La Giunta regionale della Sardegna ha approvato numerosi atti di esecuzione che definiscono le condizioni e le modalità per l'accesso al finanziamento ai sensi della legge 10/2010, come segue:
- la deliberazione della Regione Sardegna n. 29/36 del 29 luglio 2010 <sup>(9)</sup> definisce i criteri, la natura e la durata del servizio di trasporto che può beneficiare del finanziamento e stabilisce le direttive per l'elaborazione e la valutazione dei «programmi di attività» degli aeroporti;
  - la deliberazione della Regione Sardegna n. 43/37 del 6 dicembre 2010 <sup>(10)</sup> approva i programmi di attività presentati dalle società di gestione aeroportuale per il 2010 e l'importo specifico da concedere a ciascuna di esse per il 2010;
  - la deliberazione della Regione Sardegna n. 52/117 del 23 dicembre 2011 <sup>(11)</sup> stabilisce gli importi annuali che la Regione deve concedere alle società di gestione aeroportuale per il periodo 2011-2013 sulla base dei programmi di attività presentati dalle stesse nel 2011.
- (38) La legge regionale del 19 gennaio 2011, n. 1 <sup>(12)</sup> ha ridotto i contributi che la Regione è tenuta a erogare agli aeroporti in virtù della legge 10/2010, a 21 100 000 EUR per il 2011 e a 21 500 000 EUR per il 2012 e il 2013.
- (39) La legge regionale del 30 giugno 2011, n. 12 <sup>(13)</sup> istituisce un meccanismo di anticipazioni finanziarie da gestire mediante la costituzione di un fondo *ad hoc* presso SFIRS <sup>(14)</sup>. SFIRS è la società finanziaria interna della Regione Sardegna che, in quanto intermediario finanziario e filiale operativa della Regione, ha ricevuto da quest'ultima l'incarico di istituire e gestire il fondo regionale inteso a concedere anticipazioni finanziarie a titolo di finanziamento soci oneroso <sup>(15)</sup>. SFIRS è gestita dalla Regione e opera sotto il suo diretto controllo. Il suo ruolo è quello di gestire piani, politiche e programmi della Regione Sardegna ai fini dello sviluppo economico e sociale del territorio. Il suo consiglio di amministrazione è nominato dalla Regione. In virtù dell'atto di affidamento n. 15 del 9 agosto 2011 <sup>(16)</sup> SFIRS è incaricata di costituire e gestire il «fondo regionale aeroporti» <sup>(17)</sup> («il fondo regionale») inteso a concedere anticipazioni finanziarie sui contributi della Regione. La determinazione n. 500 del 9 agosto 2011 <sup>(18)</sup> approva il regolamento di attuazione dettagliato del fondo regionale. La determinazione n. 22 del 30 gennaio 2012 <sup>(19)</sup> completa le norme contenute nella determinazione n. 500 del 9 agosto 2011.

<sup>(8)</sup> Decreto Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 122 del 17.5.2010.

<sup>(9)</sup> Deliberazione della Giunta regionale n. 29/36 del 29.7.2010 — Attuazione dell'articolo 3 della L.R. 13 aprile 2010, n. 10. Misure per lo sviluppo del trasporto aereo.

<sup>(10)</sup> Deliberazione della Giunta regionale n. 43/37 del 6.12.2010 — Legge regionale 13 aprile 2010, n. 10, articolo 3. Misure per lo sviluppo del trasporto aereo. Programmi di attività degli aeroporti.

<sup>(11)</sup> Deliberazione n. 52/117 del 23.12.2011 — Legge regionale 13 aprile 2010, n. 10. Misure per lo sviluppo del trasporto aereo. Programmi di attività triennio 2011-2013.

<sup>(12)</sup> Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2011).

<sup>(13)</sup> Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12, articolo 4, commi 32 e 33.

<sup>(14)</sup> Società Finanziaria Industriale Regione Sardegna SpA — [www.sfirs.it](http://www.sfirs.it) — Intermediario finanziario ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385.


<sup>(15)</sup> «Anticipazioni finanziarie a titolo di finanziamento soci oneroso».

<sup>(16)</sup> Atto di affidamento a SFIRS, rep. 15 del 9 agosto 2011.

<sup>(17)</sup> Fondo regionale aeroporti.

<sup>(18)</sup> Determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione e Programmazione Sistemi di trasporto n. 694 del 2 ottobre 2012 di integrazione del regolamento di attuazione del Fondo aeroporti a seguito della legge regionale n. 15/2012.

<sup>(19)</sup> Determinazione n. 22 del 30.1.2012 — Legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 — Articolo 4, commi 32 e 33 — Fondo regionale per anticipazioni finanziarie — Regolamento attuativo.



- (40) La legge regionale del 7 agosto 2012, n. 15 <sup>(20)</sup> modifica la legge regionale del 30 giugno 2011. La determinazione n. 694 del 2 ottobre 2012 <sup>(21)</sup> attua la legge regionale del 7 agosto 2012 e integra e modifica il regolamento di attuazione del fondo regionale, estendendo l'applicazione della legge del 30 giugno 2011 agli anni 2012 e 2013.
- (41) La deliberazione n. 4/34 del 5 febbraio 2014 <sup>(22)</sup> modifica la ripartizione dei contributi regionali per l'anno 2013, tenendo conto della riduzione dei contributi regionali decisa nel contesto del bilancio della Regione destinato al finanziamento delle attività ai sensi della legge 10/2010 e degli effettivi costi sostenuti dalle tre società di gestione aeroportuale.

#### 2.4. IL REGIME


- (42) Il regime notificato è finalizzato al potenziamento del trasporto aereo e alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei da e verso la Sardegna, per contribuire all'obiettivo generale di attrarre il turismo e rafforzare l'economia regionale. A tal fine, la legge 10/2010 prevede finanziamenti a titolo di compensazione di obblighi di servizio pubblico a favore di società di gestione aeroportuale della Sardegna per il periodo 2010-2013.
- (43) Le deliberazioni di esecuzione chiariscono che l'obiettivo della destagionalizzazione perseguito dalla legge 10/2010 consiste nell'estendere il periodo di operatività dei voli. Questo comporta un aumento della frequenza dei voli durante la cosiddetta media stagione (vale a dire i mesi di spalla alla stagione estiva — aprile, maggio, settembre e ottobre) o la stagione invernale, e anche l'apertura di nuove rotte da e verso destinazioni non ancora collegate alla Sardegna. La motivazione alla base del regime è quella di promuovere una politica regionale del trasporto aereo intesa a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale delle comunità interessate affrontando i problemi di accessibilità che affliggono la Sardegna in quanto isola.
- (44) Le deliberazioni menzionate nella sezione 2.3 stabiliscono le tre attività che seguono:
- a) *aumento del traffico aereo per compagnia aerea («attività 1»)*. Le compagnie aeree e le società di gestione aeroportuale devono formulare, nell'ambito di dettagliati «programmi di attività», le strategie per aumentare il traffico aereo e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la definizione di rotte di interesse strategico, frequenze, offerta di capacità e conseguenti obiettivi di traffico. La compensazione finanziaria è subordinata al conseguimento degli obiettivi; in caso contrario, si applica un sistema di sanzioni;
  - b) *promozione della Sardegna come destinazione turistica da parte delle compagnie aeree («attività 2»)*. Nei «programmi di attività» di cui sopra, le compagnie aeree e le società di gestione aeroportuale dovrebbero anche definire specifiche attività pubblicitarie e di marketing mirate ad aumentare il numero di passeggeri e a promuovere il bacino d'utenza dell'aeroporto;
  - c) *altre attività promozionali affidate dalle società di gestione aeroportuale a fornitori terzi di servizi diversi dalle compagnie aeree <sup>(23)</sup> per conto della Regione («attività 3»)*.
- (45) Una volta approvati i programmi di attività, valutando le proposte ivi contenute sulla base del rispettivo impatto sull'aeroporto e sull'economia della Sardegna nel suo complesso, la Regione distribuisce di conseguenza le risorse finanziarie disponibili per ciascun anno e ciascun aeroporto.
- (46) La compensazione alle società di gestione aeroportuale è calcolata sulla base della stima dei costi sostenuti dalle compagnie aeree per operare sulle rotte strategiche, nazionali o internazionali, e per rispettare gli obiettivi di traffico passeggeri previsti per ciascun anno. Una volta definiti gli obiettivi in termini di passeggeri, le società di gestione aeroportuale selezionano le compagnie aeree incaricate di prestare i servizi in questione. I vettori selezionati ricevono la compensazione che copre la differenza fra i rispettivi costi operativi e i ricavi effettivi o presunti derivanti dalla vendita dei biglietti passeggeri.
- (47) Nel documento di notifica trasmesso dall'Italia si legge che la Regione dovrebbe approvare le procedure di gara organizzate dalle società di gestione aeroportuale per selezionare le compagnie aeree interessate. La Commissione

<sup>(20)</sup> Legge Regionale 7 agosto 2012, n. 15, articolo 2.

<sup>(21)</sup> Determinazione Prot. n. 7641 Rep. n. 694 del 2 ottobre 2012 — Legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 — Articolo 4, commi 32 e 33, modificata e integrata dalla legge regionale 7 agosto 2012, n. 15, articolo 2 — Fondo regionale per anticipazioni finanziarie — Rimodulazione e integrazione Regolamento attuativo.

<sup>(22)</sup> Deliberazione n. 4/34 del 5.2.2014 — Legge regionale 13 aprile 2010, n. 10. Misure per lo sviluppo del trasporto aereo. Riparto risorse annualità 2013.

<sup>(23)</sup> A titolo di esempio, agenzie pubblicitarie o turistiche.



non ha ricevuto comunicazioni in merito a gare d'appalto organizzate dalle società di gestione aeroportuale. Secondo le autorità italiane, le compagnie aeree sono state selezionate sulla base delle offerte commerciali più interessanti presentate alle società di gestione aeroportuale a seguito della pubblicazione di avvisi sui loro siti Internet. Per quanto concerne gli aeroporti, il regime di aiuti è concepito per coordinare lo sviluppo del sistema aeroportuale regionale, collocando gli aeroporti regionali in una posizione di complementarietà gli uni con gli altri <sup>(24)</sup>.

#### 2.5. ATTIVITÀ DI MARKETING INTRAPRESE DALLE COMPAGNIE AEREE

- (48) La legge 10/2010 prevede che, nel contesto dell'attività 2, le società di gestione aeroportuale sono tenute a concludere accordi di marketing con le compagnie aeree nell'intento di promuovere la Sardegna come destinazione turistica. I programmi di attività devono quindi definire specifiche strategie pubblicitarie e di marketing mirate ad aumentare il numero di passeggeri e a promuovere il bacino d'utenza dell'aeroporto.
- (49) Le società di gestione aeroportuale hanno stipulato due diversi tipi di accordi, a seconda della compagnia aerea: un unico accordo comprensivo di servizi aeroportuali e di marketing, o due contratti separati, come nel caso di Ryanair, con la stipulazione di un accordo di servizi aeroportuali con Ryanair e un accordo di servizi di marketing con AMS (Airport Marketing Services), la società di marketing controllata al 100 % da Ryanair. Gli accordi combinano e collegano misure per l'aumento del traffico e iniziative di marketing e si basano su un sistema di premi correlato al successo delle misure di aumento del traffico. Ai sensi degli accordi, il vettore deve operare un programma di voli definito e nel contempo formulare un piano di marketing e pubblicità.
- (50) Il marketing si basa su una pagina dedicata alla destinazione aeroportuale sul sito Internet del vettore, che a volte comprende una guida di viaggio. L'attività di marketing è mirata a promuovere le attrazioni turistiche e commerciali nella regione e a massimizzare la quota di viaggiatori stranieri in entrata.

#### 2.6. AEROPORTI INTERESSATI

- (51) Nel 2010, la Sardegna contava cinque aeroporti:
- Alghero, la cui società di gestione è SO.GE.A.AL SpA («SOGEAAL»)
  - Cagliari-Elmas, la cui società di gestione è So.G.Aer. SpA («SOGAER»)
  - Olbia, la cui società di gestione è GEASAR SpA («GEASAR»)
  - Tortolì, la cui società di gestione è GE.AR.TO. SpA («GEARTO»)
  - Oristano, la cui società di gestione è SO.GE.A.OR. SpA («SOGEAOR»).
- (52) Tutte queste società sono società per azioni. SOGEAAL e SOGAER sono di proprietà pubblica. GEASAR è controllata dalla compagnia aerea Meridiana.
- (53) L'Italia ha confermato che, benché la legge 10/2010 si riferisca a tutti gli aeroporti sardi, i due aeroporti minori dell'isola, ossia Oristano e Tortolì-Arbatax (con meno di 200 000 passeggeri all'anno <sup>(25)</sup>), non hanno percepito finanziamenti ai sensi della legge 10/2010.
- (54) Alghero si trova nella zona nord-occidentale della Sardegna, Olbia nella zona nord-orientale e Cagliari nella zona meridionale. Seguono le distanze e i tempi di percorrenza su strada tra questi aeroporti <sup>(26)</sup>:

Cagliari-Alghero 247 km — 2h40


Cagliari-Olbia 273 km — 2h51

Olbia-Alghero 136 km — 1h53

<sup>(24)</sup> Deliberazione n. 29/36 del 29 luglio 2010, pag. 1.

<sup>(25)</sup> L'aeroporto di Oristano, che ha sospeso le attività nel 2011, ha registrato un traffico di circa 7 000 passeggeri nel 2010 e circa 1 300 passeggeri nel 2011. L'aeroporto di Tortolì-Arbatax ha registrato un traffico di circa 13 500 passeggeri nel 2010 e circa 2 800 passeggeri nel 2011.

<sup>(26)</sup> Fonte: Google Maps.



## 2.6.1. AEROPORTO DI CAGLIARI

- (55) La società di gestione aeroportuale SOGAER è di proprietà pubblica, poiché la Camera di commercio di Cagliari (C.C.I.A. Cagliari) detiene la maggioranza delle azioni, come indicato nella tabella 1. La Regione non controlla la Camera di commercio di Cagliari <sup>(27)</sup>, che si finanzia autonomamente grazie a una tassa annuale pagata dalle imprese iscritte. La Camera di commercio è un ente pubblico autonomo incaricato di fornire servizi di vario genere alle imprese iscritte <sup>(28)</sup>.

Tabella 1

Struttura azionaria di SOGAER <sup>(1)</sup>

	(%)
C.C.I.A. Cagliari	94,35
S.F.I.R.S. SpA	3,43
Banco di Sardegna SpA	1,05
Regione Autonoma Sardegna	0,72
Meridiana SpA	0,21
C.C.I.A.A. Oristano	0,10
Consorzio Sardegna Costa Sud	0,06
Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale	0,04
CONFAPI Sardegna	0,03
Editorial Airon	0,01
Fima SpA	0,01

<sup>(1)</sup> Il principale azionista dell'aeroporto ha intenzione di vendere il 40 % delle sue azioni in un futuro molto prossimo (fonte: relazione annuale 2013).

- (56) Nel 2014, l'aeroporto ha gestito un traffico di 3 639 627 passeggeri <sup>(29)</sup>. È ubicato nella parte meridionale dell'isola e costituisce il suo aeroporto principale in termini di traffico. Dal 2007 SOGAER è titolare dell'intera concessione per la gestione dell'aeroporto. L'aeroporto gestisce voli nazionali e internazionali e le principali compagnie aeree presenti nello stesso sono Ryanair, Meridiana fly, Alitalia CAI, Air One, easyJet, Volotea e Air Berlin. Durante il periodo 2007-2009, il 69 % del traffico di passeggeri dell'aeroporto si è registrato tra aprile e ottobre.
- (57) Al 31 dicembre 2013, il fatturato di SOGAER ammontava a 26,8 milioni di EUR, con un risultato positivo netto di 1,7 milioni di EUR. Le attività totali ammontavano a 125,5 milioni di EUR.

## 2.6.2. AEROPORTO DI ALGHERO

- (58) La società di gestione dell'aeroporto di Alghero, SOGEAAL, è di proprietà della Regione Sardegna per l'80,20 % e di SFIRS SpA (società interna di proprietà della Regione) <sup>(30)</sup> per il 19,80 %. SOGEAAL ha cominciato a operare nel 1995 in virtù di una concessione parziale e temporanea, che nel 2007 si è trasformata in una concessione totale <sup>(31)</sup>.


<sup>(27)</sup> Fonte: Italia, nella sua comunicazione del 5 maggio 2016 alla Commissione.

<sup>(28)</sup> La legge n. 580 del 29 dicembre 1993 disciplina lo status delle Camere di commercio in Italia.

<sup>(29)</sup> Fonte: Wikipedia.

<sup>(30)</sup> La struttura azionaria di SOGEAAL riflette i cambiamenti che si sono verificati nel corso del 2010. L'aeroporto è in corso di privatizzazione.

<sup>(31)</sup> Concessione di gestione totale.



- (59) L'aeroporto è situato nella parte nord-occidentale dell'isola. Secondo le autorità italiane, il suo bacino d'utenza copre all'incirca il 35 % dell'isola e comprende 450 000-600 000 abitanti delle province di Sassari, Oristano e Nuoro. In termini di traffico commerciale di passeggeri, Alghero è il terzo aeroporto della Sardegna, con un totale di 1 639 374 passeggeri nel 2014 <sup>(32)</sup>.
- (60) Presso l'aeroporto operano tre tipi di compagnie aeree: tradizionali, come Alitalia, Meridiana, Iberia e Lufthansa, low cost, come easyjet e Ryanair, e charter come Tui Fly e JET Time. Durante il periodo 2007-2009, il 75 % del traffico di passeggeri dell'aeroporto si è registrato tra aprile e ottobre.
- (61) Al 31 dicembre 2013, il fatturato di SOGEAAL ammontava a 15,9 milioni di EUR, con un risultato negativo netto di 1,5 milioni di EUR. Le attività totali ammontavano a 42,0 milioni di EUR.

### 2.6.3. AEROPORTO DI OLBIA

- (62) La società di gestione dell'aeroporto di Olbia, GEASAR, presenta una maggioranza di azionisti privati <sup>(33)</sup>, come indicato nella tabella 2.

Tabella 2

#### Struttura azionaria di GEASAR

	(%)
Meridiana SpA	79,79
C.C.I.A.A. di Sassari (Camera di Commercio)	10,00
C.C.I.A.A. di Nuoro (Camera di Commercio)	8,42
Regione Sardegna	1,59
Consorzio Costa Smeralda	0,20

- (63) GEASAR ha cominciato a operare nel 1989 in virtù di una concessione parziale per la gestione dell'aeroporto di Olbia. Olbia si trova nella parte nord-orientale della Sardegna. L'aeroporto ospita compagnie aeree tradizionali, come Alitalia e Lufthansa, vettori low cost, come easyjet e Vueling e compagnie charter come Smartwings e Mistral Air.
- (64) Nel 2014 l'aeroporto ha registrato 2 127 718 passeggeri <sup>(34)</sup>. È dedicato prevalentemente al traffico commerciale di passeggeri, nazionale e internazionale. L'aeroporto ha una vocazione turistica, in quanto serve la zona altamente turistica della Costa Smeralda. Di conseguenza, il traffico si concentra per lo più tra maggio e ottobre: nel periodo 2007-2009, l'84 % del traffico di passeggeri dell'aeroporto si è registrato tra aprile e ottobre.
- (65) Al 31 dicembre 2013, il fatturato di GEASAR ammontava a 27,0 milioni di EUR, con un risultato positivo netto di 2,8 milioni di EUR. Le attività totali ammontavano a 57,3 milioni di EUR.

### 2.7. MECCANISMO E STRUTTURA DEL FINANZIAMENTO ISTITUITO DALLA REGIONE SARDEGNA


#### 2.7.1. AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI STANZIATI DALLA REGIONE SARDEGNA

- (66) Inizialmente, l'articolo 3 della legge n. 10/2010 autorizzava la Regione a erogare alle società di gestione aeroportuale 19 700 000 EUR per il 2010 e 24 500 000 EUR per ciascuno degli anni successivi (2011, 2012 e 2013).

<sup>(32)</sup> Fonte: sito Internet ufficiale dell'aeroporto.

<sup>(33)</sup> Società per azioni costituita nel 1985.

<sup>(34)</sup> Fonte: Wikipedia.



- (67) Nel corso del periodo, tenendo conto delle proprie risorse e dei programmi di attività presentati dagli aeroporti, la Regione ha progressivamente ridotto gli importi impegnati inizialmente per il finanziamento del regime, come indicato nella tabella 3.

Tabella 3

**Compensazioni stanziati a favore degli aeroporti sardi — 2010-2013**

(in EUR)

	2010	2011	2012	2013	Totale
<b>Alghero</b>	9 960 000	10 559 913,00	9 094 919,77	8 029 737,87	37 644 570,64
<b>Cagliari</b>	5 000 000	4 777 320,33	8 405 080,23	9 261 925,37	27 444 325,93
<b>Olbia</b>	4 000 000	3 057 654,00	4 000 000,00	4 208 336,76	15 265 990,76
<b>Oristano</b>	300 000	—	—	—	300 000
<b>Totale</b>	19 260 000	18 394 887,33	21 500 000	21 500 000	<b>80 654 887,33</b>

- (68) La deliberazione n. 4/34 del 5 febbraio 2014 ha modificato il contributo regionale per il 2013 e prevede un importo complessivo di 17 500 000 EUR per le tre società di gestione aeroportuale, come indicato nella tabella 4.

Tabella 4

**Compensazioni stanziati a favore degli aeroporti sardi — 2013 (secondo la deliberazione n. 4/34 del 5 febbraio 2014)**

(in EUR)

	Anno 2013
Alghero	8 235 603
Cagliari	5 264 397
Olbia	4 000 000
<b>Totale</b>	<b>17 500 000</b>

- (69) I contributi finali risultanti dalle varie modifiche, effettivamente concessi ai tre aeroporti dalla Regione Sardegna, sono indicati nella tabella 5 <sup>(35)</sup>.


Tabella 5

**Compensazione finale stanziata a favore degli aeroporti sardi — 2010-2013**

(in EUR)

	2010	2011	2012	2013	Totale
<b>Alghero</b>	9 960 000	10 559 913	9 094 920	8 235 603	37 850 436
<b>Cagliari</b>	5 000 000	4 777 320	8 405 080	5 264 397	23 446 797
<b>Olbia</b>	4 000 000	3 057 654	4 000 000	4 000 000	15 057 654
<b>Oristano</b>	300 000	—	—	—	300 000
<b>Totale</b>	19 260 000	18 394 887	21 500 000	17 500 000	<b>76 654 887</b>

<sup>(35)</sup> Come spiegato al punto 53, inizialmente la compensazione finanziaria era prevista a favore di tutti gli aeroporti sardi, compreso quello di Oristano, che in seguito è stato escluso.



- (70) La misura assume la forma di sovvenzioni dirette erogate dalla Regione alle società di gestione degli aeroporti sardi, che successivamente trasferiscono le somme in questione alle compagnie aeree e ad altre entità interessate. Le sovvenzioni sono finanziate direttamente dal bilancio regionale. Le società di gestione aeroportuale devono gestire conti separati per tenere traccia degli importi ricevuti.

#### 2.7.2. I PROGRAMMI DI ATTIVITÀ E LE ROTTE DI INTERESSE STRATEGICO

- (71) Le società di gestione degli aeroporti sardi sono tenute a preparare programmi di attività da sottoporre all'approvazione della Regione. Tali programmi di attività devono comprendere lo sviluppo di collegamenti aerei *point-to-point* con destinazioni nazionali ed europee da e per gli aeroporti della Sardegna, da realizzare in virtù di accordi con le compagnie aeree. A tale scopo, lo stesso programma deve indicare quali iniziative, tra quelle elencate <sup>(36)</sup>, sono considerate fattibili dai gestori aeroportuali con riferimento agli obiettivi di potenziamento e destagionalizzazione del trasporto aereo indicati dalla legge 10/2010.
- (72) I programmi devono individuare le rotte di interesse strategico (nazionali e internazionali) e gli obiettivi per ciascun anno in relazione alla frequenza dei voli, al coefficiente di riempimento, alle nuove rotte, al numero di passeggeri e all'attività di marketing.
- (73) I programmi di attività devono rispettare i seguenti principi:
- a) le rotte di interesse strategico non possono sovrapporsi a rotte già gravate da OSP <sup>(37)</sup> ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(38)</sup>;
  - b) il contributo finanziario per ciascuna delle rotte sovvenzionate dovrebbe diminuire nel corso del tempo;
  - c) l'accordo finanziario concluso con le compagnie aeree dovrebbe comprendere un piano per la promozione del territorio locale che sia coerente con la strategia di comunicazione turistica della Regione;
  - d) laddove la compensazione complessiva richiesta dagli aeroporti sia superiore all'importo totale autorizzato dal bilancio regionale, si privilegiano i collegamenti internazionali rispetto alle rotte nazionali (tranne per le destinazioni che servono più di 3 milioni di abitanti), le rotte che collegano i principali *hub*, le rotte con un notevole potenziale di traffico, le rotte che richiedono la prestazione di servizi per tutto l'anno e non su base stagionale e le compagnie che decidono di creare una base operativa presso l'aeroporto locale.
- (74) La gestione delle rotte di interesse strategico rappresenta il SIEG che le compagnie aeree dovrebbero fornire in cambio della compensazione (purché siano rispettati gli obiettivi di traffico passeggeri stabiliti). I programmi di attività dovrebbero essere sostenuti da adeguate previsioni economiche e finanziarie che illustrino le prospettive di redditività delle iniziative in questione e indichino i requisiti finanziari associati a tali attività per ciascun anno interessato. I requisiti comprendono l'indicazione del livello di risorse proprie investite dal gestore aeroportuale, così come il livello di investimento di terzi che beneficiano dell'aumento del traffico.
- (75) Gli effettivi «programmi di attività» presentati dall'Italia durante il procedimento formale sono conformi ai requisiti indicati al punto 73. Contengono le informazioni obbligatorie richieste dalla Regione, come la presentazione delle offerte di trasporto sovvenzionate, un calcolo dettagliato della compensazione da concedere e i vantaggi economici attesi del sostegno pubblico.
- (76) Una volta approvati i programmi di attività, la Regione decide di assegnare di conseguenza le risorse finanziarie annuali a ciascun aeroporto, valutando le attività intraprese sulla base del rispettivo impatto sull'economia della Sardegna.

<sup>(36)</sup> Cfr. punto 44.

<sup>(37)</sup> A partire dal 2000 sono stati imposti OSP su 16 rotte nazionali di collegamento fra scali aeroportuali della Sardegna e dell'Italia continentale ai sensi della normativa dell'Unione sul trasporto aereo.

<sup>(38)</sup> Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GUL 293 del 31.10.2008, pag. 3).




- (77) Il finanziamento dei programmi avviene come segue:
- a) il gestore aeroportuale beneficiario riceve una prima rata a titolo di acconto pari al 20 % dell'importo complessivo previsto nei programmi;
  - b) il 60 % del finanziamento complessivo è versato a titolo di pagamento intermedio dietro presentazione di una relazione trimestrale;
  - c) il pagamento dell'ultima rata avviene entro 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione, dopo che la Regione ha verificato l'attività svolta, i risultati ottenuti e i costi sostenuti.
- (78) I programmi di attività sono stati approvati con due deliberazioni della Regione:
- a) la deliberazione della Regione Sardegna n. 43/37 del 6 dicembre 2010 ha approvato i programmi di attività per il 2010 presentati dalle società di gestione aeroportuale di Cagliari, Olbia, Alghero e Oristano e l'importo specifico da concedere a ciascuna di esse <sup>(39)</sup>;
  - b) la deliberazione della Regione Sardegna n. 52/117 del 23 dicembre 2011 ha approvato i programmi di attività presentati dalle società di gestione aeroportuale di Cagliari, Olbia e Alghero per il periodo 2011-2013. Sono specificati gli obiettivi di traffico passeggeri previsti annualmente per ciascun aeroporto e la ripartizione della compensazione fra i tre aeroporti. La deliberazione chiarisce inoltre che i programmi per il 2011 devono considerarsi definitivi in quanto riguardano attività già svolte, mentre i programmi riferiti al biennio successivo, 2012 e 2013, sono soggetti a modifiche.

### 2.7.3. LA PROCEDURA DI CONTROLLO

- (79) Spetta alle società di gestione aeroportuale preparare i programmi di attività conformemente alle disposizioni della legge 10/2010 e ai suoi vari atti di esecuzione. Nel corso della preparazione devono interagire con le compagnie aeree e il programma definitivo deve essere approvato dalla Regione. Qualora non sia d'accordo o rilevi incongruenze con le disposizioni della legge 10/2010, la Regione può richiedere che siano apportate modifiche ai programmi di attività.
- (80) La Regione richiede alle società di gestione aeroportuale di monitorare le prestazioni delle compagnie aeree e di applicare sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi definiti ex ante, in particolare in termini di frequenze e passeggeri. Questo sistema di sanzioni deve essere previsto negli accordi conclusi con le compagnie aeree.
- (81) Ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale in esecuzione della legge 10/2010, la Regione deve istituire un meccanismo di monitoraggio, onde evitare sovracompensazioni per i costi annuali previsti per le attività in questione. La Regione definisce a priori azioni di controllo, verifica e recupero di eventuali sovracompensazioni, in particolare monitorando il numero effettivo di voli e passeggeri.
- (82) La Regione controlla i costi reali sostenuti dalle società di gestione aeroportuale per l'esecuzione delle attività in questione, verificando l'apposita documentazione e i rendiconti dei costi annuali (fatture inviate dalle compagnie aeree alle società di gestione aeroportuale). Le società di gestione aeroportuale sono tenute a fornire alla Regione un rendiconto del finanziamento delle attività, sulla base delle fatture pervenute dai contraenti (compagnie aeree per le attività 1 e 2 e altre società per l'attività 3). Inoltre, verificano che la rotta oggetto di compensazione non sia gravata da OSP a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008.
- (83) Il finanziamento regionale ai sensi della legge 10/2010 può essere concesso esclusivamente nel contesto dei programmi di attività sopra citati, che devono essere approvati dalla Regione. Poiché tali programmi sono stati elaborati prima dello svolgimento delle attività previste dalla legge 10/2010, sono possibili variazioni nella fase di esecuzione. Di conseguenza, nel meccanismo istituito dalla Regione è previsto un adeguamento del contributo finale a variazioni nell'esecuzione delle attività o nei costi sostenuti dagli aeroporti <sup>(40)</sup>. Il contributo finale

<sup>(39)</sup> Quanto a Tortoli-Arbatax, dall'atto risulta che la società di gestione aeroportuale ha presentato un programma di attività soltanto per il triennio (non per il 2010).

<sup>(40)</sup> Nella sua comunicazione alla Commissione dell'11 settembre 2015 (punto 14), l'Italia fornisce l'esempio di GEASAR, che nel 2013 ha ridotto le attività di marketing rispetto alle previsioni iniziali (nell'ambito dell'attività 2 finanziata dalla Regione). La Regione ha ridotto di conseguenza il proprio contributo finale.



stabilito dalla Regione pertanto tiene conto dell'effettiva attuazione dei programmi di attività e della coerenza delle attività per le quali è richiesto il finanziamento con gli obiettivi della legge 10/2010 e con il piano di marketing turistico della Regione. Laddove si riscontrino discrepanze, la Regione provvede all'adeguamento del contributo finale <sup>(41)</sup>.

- (84) Dalla documentazione presentata dall'Italia risulta che le società di gestione aeroportuale hanno effettivamente informato la Regione in merito ai finanziamenti pubblici percepiti (anche con documenti giustificativi quali fatture relative ai costi sostenuti) e hanno fornito prove delle iniziative di marketing e promozione. La Regione ha verificato tali informazioni e ha versato la rata residua alle società di gestione aeroportuale.

#### 2.7.4. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE E RUOLO DEL FONDO REGIONALE

- (85) Come già accennato nella sezione 2.3, la legge regionale del 30 giugno 2011 istituisce il fondo regionale <sup>(42)</sup> gestito da SFIRS e finanziato dalla Regione.
- (86) Il meccanismo finanziario istituito dalla Regione ai sensi della legge 10/2010 è il seguente:
- a) le risorse finanziarie relative all'esecuzione delle tre attività sono anticipate dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree presso gli aeroporti interessati (nel caso delle attività 1 e 2) e agli altri fornitori di servizi interessati (nel caso dell'attività 3);
  - b) ogni anno, a seguito di richieste di prefinanziamento delle società di gestione aeroportuale, la Regione decide che SFIRS — tramite il fondo regionale — provveda a concedere anticipazioni finanziarie agli aeroporti. A quel punto il fondo regionale concede alle società di gestione aeroportuale, su richiesta, un finanziamento a titolo oneroso (commissioni e interessi) quale anticipazione dell'importo assegnato ai sensi della legge 10/2010. L'anticipazione dovrebbe corrispondere a un massimo dell'85 % <sup>(43)</sup> del contributo stanziato dalla Regione a favore delle società di gestione aeroportuale. L'anticipazione finanziaria è soggetta a interessi (Euribor a 6 mesi +2 % per il 2010 ed Euribor a 6 mesi +1,5 % per il periodo 2011-2013) e a commissioni (1 % per il 2010 e 0,50 % per il periodo 2011-2013), versati a SFIRS dalle società di gestione aeroportuale;
  - c) la Regione successivamente conferma gli importi definitivi da concedere alle società di gestione aeroportuale («il contributo» della Regione), nei limiti delle risorse disponibili e tenendo conto degli importi effettivamente pagati dai gestori aeroportuali nel contesto dello svolgimento delle tre attività. A tale scopo, le società di gestione aeroportuale presentano adeguate relazioni che: i) indicano i risultati ottenuti e comprendono un'analisi di impatto; ii) specificano nel dettaglio i costi effettivamente sostenuti dall'aeroporto per le iniziative attuate, fornendo anche i necessari documenti giustificativi (fatture o simili);
  - d) dall'importo del contributo regionale, il fondo regionale deduce una ritenuta del 4 %, che viene restituita alla Regione. Una volta stabilito il contributo finale, il fondo regionale concede la parte restante del finanziamento <sup>(44)</sup> alla società di gestione aeroportuale. Il fondo dovrebbe provvedere a versare l'importo residuo alla società di gestione aeroportuale entro un massimo di sei mesi dalla conclusione dei programmi di attività.

### 2.8. FLUSSI FINANZIARI

#### 2.8.1. FLUSSI FINANZIARI DALLA REGIONE ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE

- (87) Pur essendosi impegnata a concedere un contributo complessivo di 76 654 887 EUR nel periodo 2010-2013 (cfr. tabella 5), la Regione ha effettivamente trasferito 68 510 256 EUR alle società di gestione aeroportuale per il finanziamento delle tre attività ai sensi della legge 10/2010 <sup>(45)</sup> (cfr. tabella 6, colonna A): 35 516 988 EUR a favore di SOGEAAL, 19 250 617 EUR a favore di SOGAER e 13 742 651 EUR a favore di GEASAR.


<sup>(41)</sup> A tale proposito, l'Italia fornisce l'esempio dell'aeroporto di Oristano, per il quale la Regione ha rifiutato una rotta specifica prevista nel programma di attività dell'aeroporto — Comunicazione dell'Italia alla Commissione del 5 maggio 2015, pagg. 5-6.

<sup>(42)</sup> Fondo regionale per anticipazioni finanziarie — Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12 articolo 4, commi 32 e 33.

<sup>(43)</sup> Fino a un massimo del 90 % per il 2011 — Cfr. Determinazione prot. n. 7641 rep. n. 694 del 2.10.2012.

<sup>(44)</sup> Questo importo equivale al contributo deciso dalla Regione, meno la ritenuta del 4 % e l'anticipazione finanziaria già concessa alla società di gestione aeroportuale.

<sup>(45)</sup> L'Italia ha fornito alla Commissione tabelle recanti l'importo finale impegnato dalla Regione.



- (88) Le anticipazioni finanziarie trasferite dal fondo regionale alle società di gestione aeroportuale ammontano in totale a 42 987 645 EUR (tabella 6, colonna B). Gli oneri per commissioni e interessi, calcolati sull'anticipazione finanziaria, sono dedotti dal fondo all'atto della sua erogazione alla società di gestione aeroportuale. La ritenuta, corrispondente al 4 % del contributo stanziato dalla Regione, è dedotta dall'importo del contributo all'atto dell'erogazione della parte restante della somma concessa dalla Regione all'aeroporto (dopo che sono state pagate le anticipazioni finanziarie) <sup>(46)</sup>.
- (89) Di conseguenza, l'importo netto spettante alle società di gestione aeroportuale (tabella 6, colonna C) si può calcolare sottraendo dal contributo della Regione i tre oneri finanziari (commissione, interessi e ritenuta). Gli importi che l'Italia ha indicato come importi netti effettivamente ricevuti dalle società di gestione aeroportuale (tabella 6, colonna D) sono leggermente diversi dagli importi calcolati in via teorica:
- a) nel caso di SOGEAAL, l'Italia spiega che la società di gestione dovrebbe ancora ricevere dalla Regione 167 661 EUR con riferimento al contributo del 2013;
  - b) i contributi regionali a SOGAER e GEASAR per il 2013 (rispettivamente 4 946 576 EUR e 3 795 930 EUR) sono stati disposti dalla Regione rispettivamente il 19 giugno 2014 e il 10 giugno 2014, ma non sono mai stati pagati <sup>(47)</sup>. L'Italia riconosce che le deliberazioni regionali costituiscono un impegno legalmente vincolante a pagare gli importi in questione, che può essere invocato dinanzi a un tribunale nazionale; ciononostante, ha deciso di attendere fino alla conclusione dei procedimenti in corso in materia di aiuti di Stato.

<sup>(46)</sup> La Commissione rileva che le autorità italiane non spiegano il motivo per cui le anticipazioni finanziarie riportate nelle tabelle talvolta superano il contributo stabilito dalla Regione. Tuttavia, queste differenze non sono rilevanti ai fini della valutazione delle misure di aiuto, poiché la Commissione considera esclusivamente l'impegno di bilancio (colonna A) e l'importo effettivamente ricevuto dalle società di gestione aeroportuale (colonna D) — cfr. tabella 14.

<sup>(47)</sup> «Disposti ma non erogati».




Tabella 6  
Flussi finanziari effettivi dalla Regione alle società di gestione aeroportuale


SOGEAAL — ALGHERO

Periodo di riferimento dell'attività	Contributo stabilito dalla Regione (A)		Anticipazione finanziaria (B)		Oneri finanziari			Importo spettante al gestore aeroportuale (C)	Importo netto effettivamente ricevuto dal gestore aeroportuale (D)	Differenza (C)-(D)
	Importo	Data dell'impegno	Importo	Data di pagamento	Ritenuta del 4 %	Oneri finanziari				
						Commissioni	Interessi			
2010	8 517 963	7.11.2012	[...]*	20.9.2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2011	9 041 162	12.11.2012	[...]	8.2.2012 e 23.8.2012	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2012	9 062 413	3.6.2013	[...]	22.10.2012	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2013	8 895 449	27.10.2014	[...]	17.10.2013	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Totale</b>	<b>35 516 988</b>		[...]		[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

(\*) Segreto commerciale.

SOGAER — CAGLIARI

Periodo di riferimento dell'attività	Contributo stabilito dalla Regione (A)		Anticipazione finanziaria (B)		Oneri finanziari			Importo spettante al gestore aeroportuale (C)	Importo netto effettivamente ricevuto dal gestore aeroportuale (D)	Differenza (C)-(D)
	Importo	Data dell'impegno	Importo	Data di pagamento	Ritenuta del 4 %	Oneri finanziari				
						Commissioni	Interessi			
2010	4 657 311	07.11.2012	[...]	10.9.2012	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2011	4 777 320	07.11.2012	[...]	15.6.2012	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2012	4 869 410	13.6.2013	—	—	[...]	—	—	[...]	[...]	[...]
2013	4 946 576	19.6.2014	—	—	[...]	—	—	[...]	[...]	[...]
<b>Totale</b>	<b>19 250 617</b>		[...]		[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]



GEASAR — OLBIA

(in EUR)

Periodo di riferimento dell'attività	Contributo stabilito dalla Regione (A)		Anticipazione finanziaria (B)		Oneri finanziari			Importo spettante al gestore aeroportuale (C)	Importo netto effettivamente ricevuto dal gestore aeroportuale (D)	Differenza (C)-(D)
	Importo	Data dell'impegno	Importo	Data di pagamento	Ritenuta del 4 %	Commissioni	Interessi			
2010	3 972 223	7.11.2012	[...]	19.9.2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	0
2011	2 945 363	7.11.2012	[...]	1.6.2012	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	0
2012	3 029 135	12.6.2013	—	—	[...]	—	—	[...]	[...]	0
2013	3 795 930	10.6.2014	—	—	[...]	—	—	[...]	[...]	[...]
<b>Totale</b>	<b>13 742 651</b>		[...]	—	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]



2.8.2. FLUSSI FINANZIARI DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE ALLE COMPAGNIE AEREE E A FORNITORI TERZI DI SERVIZI PER IL FINANZIAMENTO DELLE TRE ATTIVITÀ

- (90) Le società di gestione aeroportuale di Alghero, Cagliari e Olbia hanno finanziato le compagnie aeree e i fornitori terzi di servizi per lo svolgimento delle attività 1, 2 e 3 nel periodo 2010-2013. Secondo l'Italia, la compensazione erogata dalla Regione alle società di gestione aeroportuale nel periodo 2010-2013 per il finanziamento delle attività 1, 2 e 3 è stata trasferita alle compagnie aeree e ai fornitori terzi di servizi. Le compagnie aeree hanno ricevuto finanziamenti per le attività 1 e 2 e sono state selezionate sulla base delle «proposte commerciali più interessanti»<sup>(48)</sup>. I fornitori terzi di servizi incaricati di iniziative di marketing, quali agenzie pubblicitarie o turistiche, hanno ricevuto finanziamenti per l'attività 3.
- (91) Nella tabella 7 sono sintetizzati i flussi finanziari dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree e a fornitori terzi di servizi per il finanziamento delle attività 1, 2 e 3.

Tabella 7

**Flussi finanziari dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree e a fornitori terzi di servizi per il finanziamento delle attività 1, 2 e 3**

SOGEAAL — ALGHERO

(in EUR)


Periodo di riferimento dell'attività	Finanziamento delle attività		
	Attività 1 e 2	Attività 3	Totale (A)
2010	[...]	[...]	8 517 963
2011	[...]	[...]	9 041 162
2012	[...]	[...]	9 062 413
2013	[...]	[...]	8 895 449
<b>Totale</b>	[...]	[...]	<b>35 516 987</b> <b>(100 %)</b>

SOGAER — CAGLIARI

(in EUR)

Periodo di riferimento dell'attività	Finanziamento delle attività		
	Attività 1 e 2	Attività 3	Totale (A)
2010	[...]	[...]	4 657 311
2011	[...]	[...]	4 977 946
2012	[...]	[...]	4 869 410
2013	[...]	[...]	4 946 576
<b>Totale</b>	[...]	[...]	<b>19 451 243</b> <b>(100 %)</b>

<sup>(48)</sup> Cfr. punto 47: per la selezione delle compagnie aeree non sono state indette gare d'appalto, benché fossero previste nel quadro giuridico della Regione Sardegna.



GEASAR — OLBIA

(in EUR)

Periodo di riferimento dell'attività	Finanziamento delle attività		
	Attività 1 e 2	Attività 3	Totale (A)
2010	[...]	[...]	3 972 223
2011	[...]	[...] <sup>(1)</sup>	2 945 500
2012	[...]	[...]	3 029 160
2013	[...]	[...]	3 795 935
<b>Totale</b>	[...]	[...]	<b>13 742 818</b> <b>(100 %)</b>

(1) Nella sua comunicazione dell'11 settembre 2015, l'Italia dichiara un importo di [...] EUR per il finanziamento dell'attività 3 nel 2011. Nella sua comunicazione del 16 dicembre 2015 (relazione di Deloitte Financial Advisory S.r.l.), l'Italia indica un importo di [...] EUR invece di [...] EUR senza motivare la differenza.

- (92) La tabella 8 fornisce una sintesi dei pagamenti effettuati dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree per il finanziamento delle attività 1 e 2.

Tabella 8

**Flussi finanziari dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree per il finanziamento delle attività 1 e 2**

SOGAAL — ALGHERO

(in EUR)

	2010	2011	2012	2013	Totale
Ryanair	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
AMS	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
easyJet	—	—	[...]	[...]	[...]
Volotea	—	—	—	[...]	[...]
Alitalia	[...]	—	—	—	[...]
Meridiana	[...]	—	[...]	—	[...]
Wizzair	—	—	[...]	[...]	[...]
<b>Totale</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	<b>35 221 513</b>

SOGAER — CAGLIARI

(in EUR)

	2010	2011	2012	2013	Totale
Ryanair	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
AMS	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
easyJet	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Germanwings	—	—	[...]	—	[...]
Tourparade	—	—	[...]	—	[...]



(in EUR)

	2010	2011	2012	2013	Totale
Air Berlin	—	—	—	[...]	[...]
Vueling	—	—	—	[...]	[...]
Volotea	—	—	[...]	[...]	[...]
<b>Totale</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	<b>19 018 170</b>

GEASAR — OLBIA

(in EUR)

	2010	2011	2012	2013	Totale
Meridiana fly	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Air Italy	[...]	[...]	—	—	[...]
Air Berlin	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
easyJet	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Norwegian	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Jet2.com	—	[...]	[...]	[...]	[...]
NIKI	—	—	[...]	—	[...]
Vueling	—	—	—	[...]	[...]
Air Baltic	—	—	—	[...]	[...]
Volotea	—	—	[...]	[...]	[...]
<b>Totale</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	<b>12 683 623</b>

## 2.8.3. CONCLUSIONI


- (93) Come indicato nella tabella 6, il finanziamento erogato dalla Regione è stato trasferito integralmente alle società di gestione aeroportuale, che a loro volta hanno addirittura fornito un importo di finanziamenti superiore a quello ricevuto dalla Regione per l'esecuzione delle attività 1, 2 e 3 ai sensi dei rispettivi programmi di attività. (La differenza tra il finanziamento effettivamente fornito per l'esecuzione delle attività 1, 2, 3 (colonna B della tabella 9) e l'importo effettivamente erogato dalla Regione alle società di gestione aeroportuale per lo svolgimento delle attività (colonna C della tabella 9) ammonta a 12 733 760 EUR).

Tabella 9

**Confronto tra il finanziamento erogato dalla Regione e gli importi finanziati dalle società di gestione aeroportuale per l'esecuzione delle tre attività ai sensi della legge 10/2010**

(in EUR)

	Contributo stabilito dalla Regione (A)	Importo totale finanziato dagli aeroporti per le tre attività (B)	Differenza (A) — (B)	Importo netto effettivamente erogato dalla Regione ai gestori aeroportuali (C)	Differenza (B) — (C)
Alghero	35 516 988	35 516 987	1	33 028 346	2 488 641
Cagliari	19 250 617	19 451 243	- 200 625	13 607 197	5 844 045



(in EUR)

	Contributo stabilito dalla Regione (A)	Importo totale finanziato dagli aeroporti per le tre attività (B)	Differenza (A) — (B)	Importo netto effettivamente erogato dalla Regione ai gestori aeroportuali (C)	Differenza (B) — (C)
Olbia	13 742 651	13 742 818	- 167	9 341 744	4 401 074
<b>TOTALE</b>	<b>68 510 256</b>	<b>68 711 048</b>	<b>- 200 792</b>	<b>55 977 287</b>	<b>12 733 760</b>

(94) Inoltre, per quanto concerne le compagnie aeree, come indicato nella tabella 8 il finanziamento fornito dalla Regione tramite le società di gestione aeroportuale per le attività 1 e 2 è stato trasferito ai seguenti vettori:

- (1) Ryanair
- (2) AMS
- (3) Meridiana fly
- (4) Air Italy
- (5) Air Berlin
- (6) easyJet
- (7) Norwegian
- (8) Jet2.com
- (9) NIKI
- (10) Vueling
- (11) Air Baltic
- (12) Volotea
- (13) Tourparade
- (14) Alitalia
- (15) Wizzair
- (16) Germanwings.

### 3. MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E VALUTAZIONE INIZIALE DELLA COMMISSIONE

(95) Secondo la decisione di avvio, l'ambito del procedimento di indagine formale comprende le seguenti attività:

- a) compensazione finanziaria erogata dalla Regione alle tre società di gestione aeroportuale (SOGEAAL, GEASAR e SOGAER) nel periodo 2010-2013 per il finanziamento delle attività 1, 2 e 3;
- b) compensazioni finanziarie fornite dalle tre società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree per il finanziamento delle attività 1 e 2 nel periodo 2010-2013 <sup>(49)</sup>.

(96) Nella decisione di avvio si fa presente che, essendo in corso un procedimento di indagine della Commissione su possibili aiuti illegali concessi dalla società di gestione dell'aeroporto di Alghero nel caso SA.23098 <sup>(50)</sup>, il caso in esame riguarda esclusivamente misure di aiuto non considerate nel suddetto procedimento <sup>(51)</sup>.

<sup>(49)</sup> L'ambito della decisione di avvio non comprendeva i potenziali aiuti concessi dai gestori aeroportuali a fornitori di servizi diversi dalle compagnie aeree per l'attività 3. Di conseguenza, la Commissione non può prendere una posizione su questo aspetto.

<sup>(50)</sup> Decisione (UE) 2015/1584 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.GE.A.AL SpA e di vari vettori aerei operanti sull'aeroporto di Alghero (GUL 250 del 25.9.2015, pag. 38).

<sup>(51)</sup> Cfr. punti da 48 a 52.



- (97) Per quanto concerne la compensazione finanziaria dalla Regione alle tre società di gestione aeroportuale, la Commissione ha concluso in via preliminare che la compensazione riconosciuta agli aeroporti sardi costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che l'Italia non ha rispettato l'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato rispetto a tale compensazione.
- (98) La Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità con il mercato interno del regime di compensazione a favore dei gestori aeroportuali. In particolare, la Commissione ha concluso in via preliminare che la compensazione in questione non si potesse considerare una compensazione per un effettivo SIEG affidato ai gestori aeroportuali.
- (99) Per quanto concerne la compensazione finanziaria fornita dai tre gestori aeroportuali alle compagnie aeree per il finanziamento delle attività 1 e 2, la Commissione ha ritenuto che potesse comportare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che si potesse considerare illegale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, in quanto concessa presumibilmente ai beneficiari in violazione dell'obbligo di sospensione. In particolare, la Commissione ha osservato che la Regione Sardegna ha esercitato costantemente un controllo sulle risorse in esame, che erano state espressamente stanziare nel bilancio regionale con la precisa finalità, fra le altre, di incentivare collegamenti aerei da e verso gli aeroporti. La Commissione ha ritenuto pertanto che i fondi trasferiti dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree fossero imputabili allo Stato e costituiti da risorse statali. La Commissione ha osservato inoltre che i finanziamenti ricevuti dalle compagnie aeree riducono i costi che le stesse dovrebbero altrimenti sostenere attingendo a risorse proprie per gestire lo stesso programma di voli e ha concluso che esisteva un vantaggio economico per le compagnie aeree.
- (100) Inoltre, la Commissione dubitava che la compensazione finanziaria erogata alle compagnie aeree operanti presso gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia si potesse considerare compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. In particolare, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità ai sensi della decisione SIEG del 2011 <sup>(52)</sup> in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1008/2008, la disciplina SIEG 2011 <sup>(53)</sup> in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1008/2008, e gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005.

#### 4. COMMENTI DELL'ITALIA SULLA DECISIONE DI AVVIO


##### 4.1. LA LEGGE 10/2010

- (101) L'Italia giustifica l'intervento finanziario in base alla legge 10/2010 per il periodo 2010-2013 con il potenziamento del trasporto aereo tra la Sardegna e altre destinazioni nazionali ed europee nell'intento di promuovere i flussi turistici, in particolare al di fuori della stagione estiva, di grande importanza per l'economia dell'isola.
- (102) La legge attribuisce alle società di gestione aeroportuale la responsabilità specifica di conseguire il suo obiettivo, definendone le condizioni e i criteri. In particolare, le società di gestione aeroportuale devono elaborare «programmi di attività», soggetti all'approvazione della Regione, che specifichino le azioni da intraprendere per favorire la destagionalizzazione e l'aumento del trasporto aereo. I «programmi di attività» comprendono un piano economico-finanziario, che presenta i risultati attesi e le risorse finanziarie necessarie per raggiungere l'obiettivo.
- (103) I programmi di attività devono rispettare le seguenti condizioni:
- a) le rotte coperte dal programma devono essere diverse da quelle già coperte da altre compensazioni di obblighi di servizio pubblico,
  - b) occorre prevedere un'adeguata promozione dell'isola nel caso di nuove rotte o dell'estensione del periodo di operatività dei voli.
- (104) Qualora le risorse finanziarie necessarie superino la dotazione di bilancio della Regione, i fondi richiesti dovrebbero essere ripartiti in base ai criteri definiti nella deliberazione della Regione Sardegna n. 29/36 del 29 luglio 2010 <sup>(54)</sup> (premierità alle rotte internazionali, collegamenti con hub importanti, destagionalizzazione, massima frequenza di voli ecc.).

<sup>(52)</sup> Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

<sup>(53)</sup> Comunicazione della Commissione «Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico» (2011), (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

<sup>(54)</sup> Cfr. nota 4.



- (105) La legge 10/2010 prevede tre categorie di attività che devono essere finanziate dalla Regione, come indicato ai punti 44 e seguenti.
- (106) Le varie attività organizzate dalle società di gestione aeroportuale sono descritte in dettaglio nei programmi di attività di ciascun aeroporto e l'Italia ha fornito alla Commissione tabelle contenenti una sintesi delle attività svolte e del finanziamento regionale pertinente. L'Italia sostiene che le attività hanno esercitato un impatto positivo per la Regione, poiché nel periodo in questione il traffico aereo e i relativi flussi di passeggeri in entrata sono aumentati.
- (107) L'Italia specifica che i principali beneficiari del finanziamento regionale ai sensi della legge 10/2010 sono le compagnie aeree: in effetti, la legge 10/2010 prevede il finanziamento, in tutti gli aeroporti sardi, delle compagnie aeree disposte ad attivare nuove rotte o ad aumentarle e prevede la destagionalizzazione delle rotte esistenti nel periodo 2010-2013.

#### 4.2. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- (108) La legge regionale del 30 giugno 2011, n. 12 <sup>(55)</sup> stabilisce che le anticipazioni finanziarie previste dalla legge 10/2010 producano interessi. A tale scopo, il 9 agosto 2011 <sup>(56)</sup>, la Regione ha incaricato SFIRS di istituire e gestire un fondo regionale per la gestione delle anticipazioni finanziarie.
- (109) L'Italia sostiene che le anticipazioni corrispondono a prestiti forniti a condizioni di mercato: secondo le regole che disciplinano il fondo, l'interesse sui prestiti finanziari è calcolato in base al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di un margine del 2 % per il 2010 e di un margine dell'1,50 % per il 2011 e il 2012. Inoltre, le società di gestione aeroportuale sono tenute a pagare un canone di gestione pari all'1 % dell'anticipazione finanziaria per il 2010 e allo 0,5 % per il 2011. L'Italia ritiene che le condizioni di mercato delle anticipazioni finanziarie si debbano valutare con riferimento all'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) <sup>(57)</sup>, che tiene conto di tutti i costi connessi ai prestiti da imputare all'aeroporto. L'Italia ha fornito alla Commissione una tabella contenente i dettagli dell'ISC per ciascuna anticipazione finanziaria concessa. L'ISC relativo all'anticipazione finanziaria a favore di SOGAER è più elevato rispetto agli altri e anche rispetto alle condizioni di mercato, poiché l'anticipazione è stata concessa nel settembre 2012, mentre il calcolo dell'ISC riguarda l'intero anno 2012.
- (110) L'Italia ha fornito le informazioni contenute nella tabella 10 concernenti le anticipazioni finanziarie concesse alle tre società di gestione aeroportuale per il biennio 2010-2011 e conclude che le anticipazioni finanziarie sono state erogate a condizioni conformi a quelle di operazioni analoghe sul mercato. L'Italia specifica che, per il biennio 2010-2011, i prestiti erano intesi a fornire una compensazione alle società di gestione aeroportuale per gli importi che avevano già trasferito alle compagnie aeree per lo svolgimento delle attività 1 e 2.

Tabella 10


#### Anticipazioni finanziarie concesse alle tre società di gestione aeroportuale per il biennio 2010-2011

Anticipazioni annualità 2010							
Società di gestione	Sede	Importo erogato	Data di erogazione	Interessi addebitati sino al 2012	Commissioni addebitate	Costo complessivo	ISC al 2012
SOGAAL SpA	Alghero	[...]	1.7.2011	[...]	[...]	[...]	[...]
SOGAER SpA	Cagliari	[...]	25.9.2012	[...]	[...]	[...]	[...]
GEASAR SpA	Olbia	[...]	27.9.2011	[...]	[...]	[...]	[...]
Anticipazioni annualità 2011							
Società di gestione	Sede	Importo erogato	Data di erogazione	Interessi addebitati sino al 2012	Commissioni addebitate	Costo complessivo	ISC al 2012
SOGAAL SpA	Alghero	[...]	2.1.2012	[...]	[...]	[...]	[...]
SOGAER SpA	Cagliari	[...]	5.7.2012	[...]	[...]	[...]	[...]
GEASAR SpA	Olbia	[...]	20.7.2012	[...]	[...]	[...]	[...]

<sup>(55)</sup> Cfr. nota 8.

<sup>(56)</sup> Atto di affidamento a SFIRS, rep. 15 del 9 agosto 2011.

<sup>(57)</sup> ISC — Indicatore Sintetico di Costo.



## 4.3. ALTRE INFORMAZIONI

- (111) L'Italia fa presente che il decreto regionale n. 122/347 del 17 maggio 2010 <sup>(58)</sup> è lo strumento amministrativo che consente l'effettiva registrazione nel bilancio regionale dei fondi stanziati ai sensi della legge 10/2010.
- (112) L'Italia precisa che, benché la legge 10/2010 si riferisca a tutti gli aeroporti sardi, le società di gestione aeroportuale interessate a beneficiare delle attività sono i gestori di Alghero, Olbia e Cagliari. Il 22 settembre 2010, la società di gestione aeroportuale di Oristano ha presentato un programma di attività e la Regione ha approvato un finanziamento di 300 000 EUR per il 2010. Tuttavia, la società di gestione aeroportuale di Oristano è entrata in liquidazione nel maggio 2011 e attualmente l'aeroporto è chiuso.
- (113) L'Italia ha fornito alla Commissione tabelle contenenti una sintesi delle attività intraprese e del relativo finanziamento regionale, nonché i contratti conclusi tra SFIRS e le società di gestione aeroportuale.
- (114) L'Italia afferma <sup>(59)</sup> che l'intervento dello Stato era necessario, in quanto gli aeroporti non sarebbero stati in grado di coprire i costi sostenuti per il finanziamento delle attività ai sensi della legge 10/2010. Le tre società di gestione aeroportuale non sarebbero state in grado di svolgere e finanziare le attività previste dalla legge 10/2010, né attingendo a risorse proprie né tramite finanziamenti bancari.
- a) Aeroporto di Cagliari: la società ha registrato risultati economici negativi nel periodo 2007-2009 e, nonostante un EBITDA positivo <sup>(60)</sup>, l'attività commerciale non ha coperto i costi di ammortamento, con il risultato di un EBIT negativo <sup>(61)</sup>. All'epoca la società era caratterizzata da un costante squilibrio economico e finanziario, che ha minato la sua solvibilità. Nel 2008, si è reso necessario un aumento di capitale di 4,4 milioni di EUR per coprire le perdite accumulate. A causa di questa difficile situazione finanziaria, il gestore aeroportuale non era in grado di coprire con risorse proprie i costi sostenuti per l'esecuzione delle attività ai sensi della legge 10/2010. Il gestore aeroportuale non era in grado nemmeno di ottenere ulteriori finanziamenti esterni da istituzioni finanziarie, che non avrebbe potuto rimborsare a causa dei flussi di cassa finanziari insufficienti. Nel periodo 2010-2013, il margine operativo del gestore aeroportuale si è leggermente ridotto del 40 % in termini di EBIT e la relazione finanziaria annuale del 2013 rileva la sottocapitalizzazione della società e una situazione finanziaria che diventerebbe critica in assenza del finanziamento anticipato erogato dalla Regione per il 2014 <sup>(62)</sup>.
- b) Aeroporto di Alghero: il periodo 2007-2009 ha evidenziato gravi difficoltà finanziarie ed economiche con un risultato netto negativo superiore al capitale proprio, per cui si è resa necessaria una ricapitalizzazione della società nel 2009. Il sistema delle anticipazioni finanziarie gestito dalla Regione era mirato in primo luogo a SOGEAAL, nell'intento di attuare le attività previste dalla legge 10/2010 senza imporre ulteriori oneri alla società. L'EBITDA dell'aeroporto è stato positivo solo nel 2007, mentre l'EBIT è stato negativo per l'intero periodo, in peggioramento fino a un livello di - 11,3 milioni di EUR nel 2009. Nel periodo interessato, il capitale netto è stato in costante diminuzione, fino a raggiungere l'importo negativo di - 4,8 milioni di EUR nel 2009. Di conseguenza, la società non era in grado di finanziare le attività in questione con risorse proprie, né di ricorrere a ulteriori finanziamenti esterni da banche, a causa della sua incapacità di rimborsare il potenziale debito contratto. Il periodo 2010-2013 ha evidenziato un margine operativo costantemente negativo in termini di EBIT, che è passato da - 3,6 milioni di EUR nel 2010 a - 1,5 milioni di EUR nel 2013. Nello stesso periodo la struttura del capitale si è deteriorata, in quanto il capitale proprio si è ridotto di oltre la metà, fino a un livello di 2,4 milioni di EUR nel 2013, su un attivo complessivo di 41,9 milioni di EUR <sup>(63)</sup>.
- c) Aeroporto di Olbia: nel periodo 2007-2009, il gestore aeroportuale ha registrato un consistente rallentamento economico, dovuto principalmente alla riduzione del numero di passeggeri. Nell'arco del periodo, l'EBITDA è diminuito del 22,8 % e l'EBIT del 41,3 %. Malgrado i risultati netti positivi, la società non ha generato flussi di cassa netti positivi, a causa di un aumento del capitale operativo e di un consistente programma di investimenti nel periodo 2007-2009 (13,2 milioni di EUR). Nello stesso periodo, l'indebitamento complessivo è aumentato di 2 milioni di EUR e un ulteriore indebitamento nei confronti di istituzioni finanziarie era

<sup>(58)</sup> Cfr. nota 3.

<sup>(59)</sup> L'Italia ha fornito alla Commissione tre relazioni che presentano un'analisi economica e finanziaria degli aeroporti con riferimento alle misure previste dalla legge 10/2010. La Commissione basa la propria analisi su queste relazioni.

<sup>(60)</sup> Utili al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni.

<sup>(61)</sup> Utili al lordo di interessi, imposte e tasse.

<sup>(62)</sup> Fonte: relazioni finanziarie annuali di SOGAER per il periodo 2010-2013.

<sup>(63)</sup> Fonte: relazioni finanziarie annuali di SOGEAAL per il periodo 2010-2013.



altamente improbabile perché avrebbe potuto pregiudicare l'equilibrio finanziario della società <sup>(64)</sup>. Inoltre, data la sua situazione finanziaria, il gestore aeroportuale non era in grado di finanziare le attività mediante risorse proprie, poiché la generazione di flussi di cassa finanziari non era sufficiente per coprire gli investimenti in capitale circolante e attività fisse. Una terza opzione avrebbe potuto essere un aumento di capitale mediante conferimenti degli azionisti, al fine di garantire la liquidità necessaria per finanziare le tre attività previste dalla legge 10/2010. Per valutare se questa sarebbe stata un'opzione vantaggiosa, l'investimento richiesto è stato analizzato dal punto di vista di un investitore in un'economia di mercato. Dall'analisi effettuata da GEASAR <sup>(65)</sup> in base a una metodologia standard per la valutazione della redditività di un investimento emerge che il valore attuale netto (VAN) e il tasso di rendimento interno (TRI) calcolati con riferimento agli accordi conclusi tra il gestore aeroportuale e le compagnie aeree erano negativi, il che esclude un qualsiasi interesse degli azionisti in un potenziale aumento di capitale. Il periodo 2010-2013 ha evidenziato una relativa stagnazione in termini di EBITDA, a un livello di 5,9 milioni di EUR. Benché il margine EBIT e il risultato netto fossero leggermente migliorati nel periodo, la società aveva ancora difficoltà a generare flussi di cassa netti positivi a causa degli incrementi nel capitale circolante e negli investimenti <sup>(66)</sup>.

## 5. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

### 5.1. OSSERVAZIONI PERVENUTE DA RYANAIR

#### 5.1.1. OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE DI AVVIO

##### 5.1.1.1. *Considerazioni generali*


- (115) Ryanair precisa di operare solo sulle rotte per Alghero e Cagliari e non verso altri aeroporti sardi. La compagnia sottolinea che il suo diritto a presentare osservazioni è limitato dall'assenza di una descrizione ragionevolmente dettagliata del presunto aiuto a Ryanair, in particolare per quanto concerne l'aeroporto di Cagliari. AMS e Ryanair non sono pertanto in grado di presentare osservazioni che affrontino in modo esauriente gli accordi tra Ryanair, AMS e l'aeroporto di Cagliari.
- (116) Ryanair ha incaricato una società di consulenza di preparare una dettagliata analisi comparata in base al MEIP <sup>(67)</sup> a dimostrazione del fatto che le spese pagate da Ryanair presso l'aeroporto di Cagliari sono uguali o superiori a quelle pagate da Ryanair presso aeroporti comparabili, privati o pubblici-privati, e pertanto sono conformi al MEIP.
- (117) Ryanair sostiene che non era a conoscenza dell'esistenza della legge 10/2010 della Regione Sardegna quando ha stipulato gli accordi con Cagliari e Alghero. Ryanair afferma altresì che AMS ha negoziato con le società di gestione aeroportuale su una base commerciale, facendo riferimento alle condizioni applicabili ad aeroporti comparabili di tutta Europa (nel caso di Ryanair) e tenendo conto del tariffario di AMS applicabile in quel momento (nel caso di AMS).
- (118) Ryanair sostiene che i diretti beneficiari dei presunti aiuti erano gli aeroporti sardi, mentre le compagnie aeree ne beneficiavano indirettamente. Secondo Ryanair, la Commissione presume che l'aiuto sia stato fornito agli aeroporti seguendo una certa formula; tuttavia nella decisione di avvio sono indicati solo i singoli elementi che la compongono, mentre la formula non è riportata. Questa mancanza di informazioni priva Ryanair del suo diritto di formulare osservazioni in proposito.
- (119) Inoltre, anche se gli aeroporti hanno beneficiato di aiuti, la Commissione non può semplicemente concludere che gli stessi sono stati trasferiti alle compagnie aeree, senza prove specifiche che lo dimostrino. Ryanair precisa che nei contratti tra l'aeroporto di Cagliari e Ryanair/AMS la Commissione non ha individuato elementi che potrebbero configurare aiuti di Stato.
- (120) Infine, Ryanair contesta l'uso degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 nella decisione di avvio per stabilire se siano stati concessi aiuti agli aeroporti. Di fatto, gli orientamenti del 2005 non forniscono un quadro di riferimento affidabile per la valutazione di presunti aiuti di Stato a favore di aeroporti e compagnie aeree low cost.

<sup>(64)</sup> A tale proposito, GEASAR fornisce alla Commissione una simulazione finanziaria che ipotizza l'assunzione di un nuovo debito per finanziare le misure ai sensi della legge 10/2010 e indica in conclusione una tendenza al peggioramento dei principali indicatori finanziari della società.

<sup>(65)</sup> Valutazione economica degli accordi tra GEASAR SpA e i vettori aerei stipulati nell'ambito della legge regionale n. 10/2010 — Deloitte Financial Advisory S.r.l. — 15/12/2015.

<sup>(66)</sup> Fonte: relazioni finanziarie annuali di GEASAR per il periodo 2010-2013.

<sup>(67)</sup> Principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.




**5.1.1.2. Accordi tra Ryanair e gli aeroporti**

- (121) Per quanto concerne gli accordi con gli aeroporti, Ryanair sottolinea che i suoi negoziati con gli aeroporti sono condotti su una reale base commerciale, il che spiega perché l'esito varia da aeroporto ad aeroporto. Ryanair rileva che, nel valutare gli accordi della compagnia aerea con gli aeroporti, la Commissione deve:
- a) prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti per una simile valutazione, tenendo conto delle implicazioni dei ricavi non aeronautici e delle esternalità di rete;
  - b) basarsi su aeroporti di comparazione;
  - c) tenere conto della posizione di mercato degli aeroporti regionali in Europa, che rimangono maggiormente esposti alla forte concorrenza degli aeroporti vicini, ma non sono se non in minima misura concepiti e gestiti su base commerciale;
  - d) considerare la pianificazione a lungo termine degli aeroporti: per gli aeroporti regionali non vale l'applicazione di un normale piano industriale quinquennale;
  - e) applicare il cosiddetto approccio «single till», tenendo conto dei ricavi generati da attività aeronautiche e non aeronautiche;
  - f) integrare le esternalità di rete: un aeroporto con un maggior numero di utenti risulta più apprezzabile per altri potenziali utenti, con un conseguente aumento del suo valore complessivo;
  - g) considerare che gli accordi di Ryanair con gli aeroporti non sono su base esclusiva: di solito, gli aeroporti oggetto dell'indagine dispongono di ampia capacità per ospitare altre compagnie aeree.
- (122) Nel valutare gli oneri pagati da Ryanair agli aeroporti per i vari servizi che riceve, occorre prendere in considerazione le esigenze notevolmente ridotte di Ryanair rispetto ad altri vettori, in virtù del suo modello aziendale, oltre ai consistenti ricavi non aeronautici generati dagli aeroporti grazie a Ryanair.

**5.1.1.3. Accordi di marketing**

- (123) Ryanair ribadisce che gli accordi di marketing stipulati da AMS con gli aeroporti sono negoziati e conclusi separatamente dagli accordi di Ryanair con gli stessi aeroporti. In particolare, Ryanair e AMS precisano che AMS non gode di alcun vantaggio, in quanto conclude accordi di marketing con aeroporti pubblici e privati. Quindi, soggetti pubblici e privati competono per lo spazio limitato disponibile per la pubblicità su ryanair.com. AMS non beneficia pertanto di alcun vantaggio ai fini delle norme sugli aiuti di Stato, poiché il principio dell'investitore in un'economia di mercato è sempre rispettato nella conclusione degli accordi.
- (124) Inoltre, Ryanair sostiene che la Commissione non ha fornito basi giuridiche o fattuali per mettere in discussione la motivazione commerciale della decisione delle società di gestione degli aeroporti di Alghero e Cagliari di acquistare pubblicità su ryanair.com, in circostanze nelle quali AMS offre i propri servizi a un prezzo di mercato. Ne consegue che AMS non è nella posizione di esercitare il proprio diritto di difesa.
- (125) Ryanair ha presentato altri due studi sull'evoluzione dell'andamento dei ricavi degli aeroporti. Nel corso degli anni, le entrate derivanti da servizi non aeronautici sono aumentate in misura significativa. Secondo Ryanair, la pubblicità sul suo sito Internet fa aumentare la percentuale di passeggeri in entrata e di conseguenza i ricavi non aeronautici.
- (126) Ryanair afferma che i servizi di marketing e pubblicità sui siti Internet di tutte le compagnie aeree sono ormai una prassi diffusa; questo vale in particolare per le società di gestione aeroportuale, che hanno cominciato a promuovere il proprio marchio su Internet soprattutto attraverso i siti delle compagnie aeree.
- (127) Ryanair precisa che AMS non discrimina tra aeroporti, autorità pubbliche e altri clienti non aeroportuali. Gli aeroporti posseduti o controllati da privati e altri soggetti privati hanno concluso accordi con AMS sulla base di analoghe condizioni non discriminatorie.



#### 5.1.1.4. *Questioni in materia di aiuti di Stato*

- (128) Ryanair è del parere che la misura in questione non sia imputabile allo Stato: la semplice approvazione dei programmi di attività dell'aeroporto da parte delle autorità sarde non è sufficiente per imputare una misura allo Stato.
- (129) Ryanair sottolinea che la selezione delle compagnie aeree sulla base di offerte commerciali, presentate alle società di gestione aeroportuale a seguito della pubblicazione di avvisi sui rispettivi siti Internet, rappresenta di per sé una procedura di gara. Inoltre, non occorre indire una gara quando l'accordo tra aeroporto e compagnia aerea soddisfa il principio dell'investitore in un'economia di mercato e non esistono SIEG/OSP applicabili alla compagnia aerea, come nella fattispecie.
- (130) Ryanair solleva dubbi anche sui criteri selettivi contestati dalla Commissione, in quanto qualsiasi compagnia aerea che intendesse concludere accordi con l'aeroporto di Alghero o di Cagliari avrebbe potuto farlo.
- (131) Ryanair conclude affermando che la situazione presente in Sardegna deriva dall'inadeguatezza delle norme che disciplinano le rotte soggette a obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e la loro applicazione da parte delle autorità italiane. Di conseguenza, gli aeroporti italiani si trovano di fronte alle seguenti alternative: i) servire rotte soggette a obblighi di servizio pubblico operate da compagnie aeree tradizionali, che utilizzano aeromobili di piccole dimensioni e trasportano un numero limitato di passeggeri al costo di forti sovvenzioni (che comunque non sarebbero sufficienti a garantire biglietti a prezzi bassi); o ii) instaurare rapporti commerciali con vettori low cost, che offrono garanzie riguardo a volumi di traffico passeggeri, uso di aeromobili di grandi dimensioni, trasporto di un numero elevato di passeggeri, assenza di sovvenzioni e biglietti a prezzi bassi. Di fronte a una simile scelta, qualsiasi investitore in un'economia di mercato avrebbe selezionato la seconda opzione.
- (132) Alla luce di queste osservazioni, Ryanair conclude che né Ryanair né AMS hanno beneficiato di aiuti di Stato e che gli aeroporti sardi hanno agito conformemente al MEIP.

#### 5.1.2. VALUTAZIONE ECONOMICA SECONDO IL MEIP CONCERNENTE L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI CAGLIARI <sup>(68)</sup>

- (133) Ryanair ha incaricato una società di consulenza di preparare una dettagliata analisi comparata in base al MEIP, a dimostrazione del fatto che le spese pagate da Ryanair presso l'aeroporto di Cagliari sono uguali o superiori a quelle pagate da Ryanair presso aeroporti comparabili, privati o pubblici-privati, e pertanto sono conformi al MEIP. La società di consulenza che agisce per conto di Ryanair ha inviato la versione strettamente riservata della relazione direttamente alla Commissione.
- (134) Dall'analisi emerge che, nel complesso, il livello delle spese pagate da Ryanair all'aeroporto di Cagliari in media è più elevato rispetto al livello di spese comparabili pagate dalla compagnia aerea nello stesso periodo presso aeroporti di comparazione. Nello specifico, in media i diritti corrisposti da Ryanair all'aeroporto di Cagliari, per passeggero e per rotazione, sono di 2,3-2,4 volte superiori a quelli pagati da Ryanair presso aeroporti di comparazione nel periodo tra il 2006-2007 e il 2012-2013.
- (135) Lo studio conclude che i vari accordi presi in esame nel procedimento erano compatibili con un livello di diritti che sarebbe stato offerto a Ryanair da un investitore in un'economia di mercato proprietario di un aeroporto in circostanze analoghe.

#### 5.1.3. IDENTIFICAZIONE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DEL MERCATO NELLE ANALISI COMPARATE SECONDO IL MEIP <sup>(69)</sup>

- (136) Secondo la società di consulenza che agisce per conto di Ryanair, l'approccio della Commissione, che ha ritenuto accettabili soltanto gli aeroporti di comparazione situati nello stesso bacino d'utenza dell'aeroporto oggetto di indagine, è infondato.
- (137) La società di consulenza sostiene che i prezzi di riferimento del mercato indicati dagli aeroporti di comparazione non sono inquinati da aiuti di Stato concessi ad aeroporti vicini; pertanto, è possibile stimare secondo criteri di robustezza parametri di riferimento del mercato ai fini del MEIP, come i seguenti:
- a) le analisi comparate sono ampiamente utilizzate ai fini del MEIP in ambiti diversi dagli aiuti di Stato;

<sup>(68)</sup> Relazione Oxera del 28 giugno 2013.

<sup>(69)</sup> Casi relativi ad aiuti di Stato a Ryanair, nota preparata per conto di Ryanair da Oxera, 9 aprile 2013.



- b) le società si influenzano vicendevolmente nelle decisioni sui prezzi soltanto nella misura in cui i loro prodotti sono sostituibili o complementari;
- c) gli aeroporti che insistono sullo stesso bacino d'utenza non sono necessariamente in concorrenza l'uno con l'altro e gli aeroporti di comparazione utilizzati nelle relazioni presentate sono esposti a una concorrenza limitata da parte degli aeroporti di proprietà dello Stato presenti nel loro bacino d'utenza (meno di un terzo degli aeroporti commerciali presenti nel bacino d'utenza degli aeroporti di comparazione è interamente di proprietà dello Stato e nessuno degli aeroporti presenti nello stesso bacino d'utenza degli aeroporti di comparazione è sotto osservazione per possibili aiuti di Stato (dati aggiornati all'aprile 2013));
- d) anche quando gli aeroporti di comparazione sono esposti alla concorrenza di aeroporti di proprietà dello Stato presenti nello stesso bacino d'utenza, vi sono motivi per ritenere che essi agiscano in conformità al MEIP (ad esempio, quando l'assetto proprietario è caratterizzato da una partecipazione privata rilevante o quando l'aeroporto è a gestione privata);
- e) gli aeroporti che rispettano il principio dell'investitore in un'economia di mercato non fissano i prezzi al di sotto del costo incrementale.

#### 5.1.4. PRINCIPI ALLA BASE DELL'ANALISI DELLA REDDITIVITÀ SECONDO IL MEIP <sup>(70)</sup>

- (138) Secondo la società di consulenza che agisce per conto di Ryanair, la sua analisi della redditività presentata alla Commissione segue i principi che sarebbero adottati da un investitore razionale operante nel settore privato e riflette l'approccio evidenziato nei precedenti della Commissione. Il *terminal value*, o valore terminale (ossia il valore residuale successivo al periodo di valutazione esplicita), può essere adeguato secondo un'ipotesi prudentiale circa la probabilità che l'accordo con Ryanair sia rinnovato o che accordi con condizioni simili siano conclusi con altre compagnie aeree. La redditività incrementale ottenuta dagli aeroporti in virtù degli accordi con Ryanair dovrebbe essere valutata sulla base di stime del valore attuale netto (VAN) o del tasso di rendimento interno (TRI).

#### 5.1.5. COSTRUZIONE DEL MARCHIO: PERCHÉ E COME I PICCOLI MARCHI DOVREBBERO INVESTIRE IN MARKETING <sup>(71)</sup>


- (139) Lo studio è inteso a definire la logica commerciale soggiacente alle decisioni degli aeroporti regionali di acquistare pubblicità su ryanair.com da AMS.
- (140) Poiché esiste un gran numero di aeroporti rinomati e utilizzati per abitudine, i concorrenti più deboli devono riuscire a contrastare la staticità dei comportamenti d'acquisto dei consumatori, individuando una modalità per comunicare in modo coerente il messaggio legato al loro marchio a un pubblico ampio. In ogni caso, le forme di comunicazione di marketing tradizionali richiedono spese superiori alle loro risorse.
- (141) Per contro, la pubblicità attraverso AMS:
- i) offre l'opportunità di raggiungere un pubblico significativo, costituito da consumatori che stanno già considerando l'acquisto di un viaggio;
  - ii) comporta costi relativamente bassi (tariffario basato sulle tariffe commerciali per le comunicazioni online);
  - iii) consente di comunicare durante la fase di acquisto;
  - iv) offre la possibilità di una pubblicità creativa.

#### 5.1.6. DOCUMENTO PRESENTATO DA RYANAIR IL 20 DICEMBRE 2013

- (142) Il 20 dicembre 2013 Ryanair ha presentato un documento di osservazioni concernenti i pagamenti a favore di AMS, la sua controllata al 100 % per la pubblicità su Internet.
- (143) Ryanair non concorda con la valutazione della Commissione, che considera i pagamenti ad AMS come costi per l'aeroporto, poiché questo approccio non tiene conto del valore dei servizi di AMS per l'aeroporto stesso. Ryanair ricorda inoltre che, ai fini dell'analisi in base al criterio dell'operatore in un'economia di mercato, l'acquisto di preziosi servizi di marketing a prezzi di mercato dovrebbe essere considerato separatamente da qualsiasi accordo contrattuale correlato tra l'aeroporto e la compagnia aerea.
- (144) A sostegno di questa tesi, Ryanair presenta un'analisi elaborata da una società di consulenza che agisce per suo conto, che confronta i prezzi applicati da AMS con i prezzi di servizi comparabili offerti da altri siti di viaggi. L'analisi conclude che i prezzi applicati da AMS erano inferiori alla media o comunque nella fascia media dei prezzi applicati da siti di comparazione.

<sup>(70)</sup> Principles underlying profitability analysis for MEIP tests. Ryanair State aid cases (Principi alla base dell'analisi della redditività secondo il MEIP. Casi relativi ad aiuti di Stato a Ryanair), nota preparata per conto di Ryanair da Oxera, 9 aprile 2013.


<sup>(71)</sup> Analisi elaborata per Ryanair dal Professor D.P. McLoughlin, 10 aprile 2013.



- (145) Secondo Ryanair, questo dimostra che i prezzi di AMS sono allineati ai prezzi di mercato. La decisione di un aeroporto pubblico di acquistare i servizi di AMS è pertanto conforme al criterio dell'operatore in un'economia di mercato.
- (146) Ryanair chiede alla Commissione di rivedere l'approccio adottato per l'analisi dei contratti di AMS. Ryanair ritiene che gli accordi con AMS si dovrebbero considerare separatamente dagli accordi per servizi aeroportuali stipulati da Ryanair, applicando quindi separatamente il criterio dell'operatore in un'economia di mercato. Se anche la Commissione dovesse insistere sul fatto di applicare congiuntamente ai contratti di AMS e agli accordi per servizi aeroportuali di Ryanair il criterio dell'operatore in un'economia di mercato, per lo meno non si dovrebbe ignorare il valore dei servizi di AMS per l'aeroporto.
- (147) La relazione del 20 dicembre 2013 sui prezzi di AMS elaborata dalla società di consulenza che agisce per conto di Ryanair fa riferimento alle conclusioni tratte in precedenti relazioni presentate dai consulenti di marketing Mindshare (2004) e Zenobie Conseil (2011), e alla relazione del Professor McLoughlin (2012) sull'importanza della pubblicità per i piccoli marchi. Queste relazioni confermano che Ryanair possiede un forte marchio paneuropeo, in grado di applicare un prezzo maggiorato per i servizi pubblicitari.
- (148) Nell'analisi, le tariffe di AMS sono confrontate con i prezzi per la pubblicità applicati da un campione di siti di comparazione nel periodo 2004-2005, quando è stato introdotto per la prima volta il tariffario di AMS, e nel 2013. I risultati dimostrano che i visitatori mensili di ryanair.com sono più del doppio rispetto al secondo sito di viaggi più popolare, e hanno maggiori probabilità di effettuare altre operazioni di e-commerce. Queste caratteristiche uniche, combinate con una elevata consapevolezza del marchio, consentono a Ryanair di applicare un sovrapprezzo.
- (149) In conclusione, per entrambi i periodi e in tutti i settori, si è riscontrato che le tariffe di AMS erano inferiori o comunque nella fascia di prezzo dei siti di comparazione.
- (150) A sostegno della sua argomentazione, Ryanair ha presentato i dati relativi al traffico sulla sua pagina web nel Regno Unito tra novembre 2012 e novembre 2013 e nel periodo 2009-2012, oltre ai dati sui servizi di AMS acquistati da numerosi aeroporti e sugli accordi stipulati da AMS con gli stessi.
- (151) L'allegato B.4 al documento presentato da Ryanair il 20 dicembre 2013 contiene il contratto di AMS del 27 marzo 2009. In particolare, nel contratto si afferma che Airport Marketing Services fornirà un pacchetto di servizi di marketing per il periodo dal 29 marzo 2009 al 28 marzo 2010 per un valore di 1 600 000,00 EUR. Per il periodo dal 29 marzo 2010 al 28 marzo 2014, il valore dei servizi Internet ammonterà a 2 000 000,00 EUR all'anno e si baserà sul tariffario corrente di Airport Marketing Services [...].

#### 5.1.7. DOCUMENTO PRESENTATO DA RYANAIR IL 17 GENNAIO 2014

- (152) Ryanair ha presentato una relazione preparata da una società di consulenza concernente i principi che ritiene si debbano applicare in un'analisi della redditività secondo il criterio dell'operatore in un'economia di mercato, che comprenda sia gli accordi per servizi aeroportuali tra Ryanair e gli aeroporti, sia gli accordi di marketing tra AMS e gli stessi aeroporti. Ryanair sottolinea che questo non pregiudica la sua opinione che il criterio dell'operatore in un'economia di mercato dovrebbe essere applicato separatamente agli accordi con AMS e agli accordi per i servizi aeroportuali.
- (153) Nella relazione si afferma che, in un'analisi congiunta della redditività, il reddito associato ad AMS dovrebbe essere inserito nella colonna dei ricavi, mentre le spese relative ad AMS sono indicate nella colonna dei costi. A questo scopo, la relazione propone una metodologia basata sui flussi di cassa, che permette di trattare le spese sostenute per AMS come spese di esercizio incrementali.
- (154) Nella relazione si rileva che le attività di marketing contribuiscono a creare e ad accrescere il valore del marchio, con la probabile conseguenza di promuovere l'attività e generare utili nel periodo di validità degli accordi di marketing e anche dopo la loro scadenza. In virtù di un accordo con Ryanair, è più probabile che altre compagnie aeree siano attratte verso l'aeroporto, aumentando il flusso di operatori commerciali e i ricavi non aeronautici dell'aeroporto. Se la Commissione dovesse decidere di effettuare un'analisi congiunta della redditività, dovrebbe tenere conto di tali benefici, assimilando le spese per AMS a spese di esercizio incrementali, con gli utili incrementali calcolati al netto dei pagamenti destinati ad AMS. Inoltre, negli utili incrementali previsti si potrebbe includere un *terminal value* per considerare anche il valore che matura dopo la scadenza del termine.



- (155) A supporto di questo approccio, la relazione presenta una sintesi dei risultati di studi che dimostrano in che modo la pubblicità può incrementare il valore del marchio e promuovere la fedeltà della clientela. In particolare, la pubblicità su ryanair.com accresce l'esposizione del marchio per un aeroporto. Nello specifico, aeroporti regionali più piccoli che intendono aumentare il proprio volume di traffico possono promuovere il valore del proprio marchio stipulando accordi pubblicitari con AMS.
- (156) Infine, si afferma che l'approccio basato sul flusso di cassa è conforme a decisioni della Commissione in materia di concorrenza, concernenti o meno aiuti di Stato, in particolare il caso di BayernLB, nel quale la Commissione ha indicato di ricorrere a un modello di attualizzazione dei dividendi per stimare i flussi di cassa e assegnare un *terminal value* sulla base della crescita prevista dei dividendi e il caso della compressione dei margini relativo a Telefónica, nel quale la Commissione ha incluso un *terminal value* nell'analisi del flusso di cassa attualizzato.

5.1.8. RELAZIONE OXERA DEL 31 GENNAIO 2014: HOW SHOULD AMS AGREEMENTS BE TREATED WITHIN THE PROFITABILITY ANALYSIS AS PART OF THE MARKET ECONOMY OPERATOR TEST? PRACTICAL APPLICATION (QUALE APPROCCIO È OPPORTUNO ADOTTARE PER GLI ACCORDI CON AMS NELL'ANALISI DELLA REDDITIVITÀ SECONDO IL CRITERIO DELL'OPERATORE IN UN'ECONOMIA DI MERCATO? APPLICAZIONE PRATICA)

- (157) Il 31 gennaio 2014 Ryanair ha presentato una comunicazione sui procedimenti di indagine in materia di aiuti di Stato della Commissione che la riguardano. Sulla base di studi commissionati a una società di consulenza, Ryanair discute gli aspetti pratici dell'inserimento di AMS in un'analisi congiunta della redditività degli accordi con AMS e degli accordi di servizi aeroportuali (ASA) <sup>(72)</sup> <sup>(73)</sup> e sostiene che, in linea di principio, secondo la sua interpretazione dell'approccio della Commissione, gli accordi con AMS possono essere inseriti in un'analisi congiunta della redditività degli accordi con AMS e degli accordi di servizi aeroportuali.
- (158) L'approccio adottato tiene conto del potenziale degli ASA e degli accordi con AMS in termini di sostegno dei profitti di un aeroporto oltre la data di scadenza prestabilita degli ASA.
- (159) Secondo Ryanair, la sua presenza presso un aeroporto potrebbe indurre altri passeggeri o compagnie aeree a utilizzarlo. La pubblicità e la promozione derivanti dagli accordi conclusi con AMS potrebbero favorire un aumento del traffico di passeggeri di Ryanair o di altri vettori, dopo la scadenza prestabilita degli ASA con Ryanair. Inoltre, potrebbe anche incrementare i ricavi non aeronautici dell'aeroporto. Secondo Ryanair, si tratta di un risultato intuitivo, poiché quasi tutte le imprese investiranno in marketing per migliorare la redditività grazie alla differenziazione del prodotto. Considerati i benefici tipici del marketing e gli effetti di rete associati alla crescita all'interno degli aeroporti, sarebbe sbagliato ipotizzare che gli unici ricavi incrementali associati alle attività di marketing di AMS saranno i passeggeri di Ryanair che utilizzano l'aeroporto durante il periodo di validità degli ASA.

5.1.9. OSSERVAZIONI DI RYANAIR DEL 12 SETTEMBRE 2014

- (160) Ryanair fa osservare che l'esame dell'accordo aeroporto-compagnia aerea deve comprendere un'analisi secondo il criterio dell'operatore nell'economia di mercato, come riconosciuto al punto 3.5 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014.
- (161) Inoltre, Ryanair sostiene che «l'approccio basato sulla capacità» all'attribuzione dei costi di investimento è corretto ai sensi dell'analisi della redditività ex ante, e anche in base a un ragionamento economico. In effetti, «l'approccio basato sull'uso effettivo» non considera il fatto che l'analisi della redditività secondo il criterio dell'operatore in un'economia di mercato deve essere effettuata ex ante.

5.1.10. ATTRIBUZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO <sup>(74)</sup>

- (162) La relazione della società di consulenza che agisce per conto di Ryanair fa riferimento al punto 64 dei nuovi orientamenti per il settore dell'aviazione e afferma che, di fatto, il nuovo terminal o altre strutture ipotetiche non sono necessarie solo per una specifica compagnia aerea, ma anche altre compagnie possono trarne vantaggio. Rileva inoltre che non è corretto attribuire il 100 % dei costi a una sola compagnia, anche se è l'unica ad operare nell'aeroporto, mentre il calcolo dei costi basato sull'utilizzo della capacità creata dagli investimenti potrebbe essere un metodo valido.

<sup>(72)</sup> Accordi per servizi aeroportuali.

<sup>(73)</sup> L'analisi congiunta della redditività di AMS-ASA è stata effettuata per tutti gli aeroporti per i quali la società di consulenza è stata in grado di ottenere i dati necessari.

<sup>(74)</sup> Relazione Oxera del 12 settembre 2014.



- (163) Ryanair sottolinea la differenza fondamentale tra la misurazione basata sull'utilizzo della capacità, piuttosto che sulla quota di traffico. A titolo di esempio, presso l'aeroporto di Angoulême Ryanair contribuiva al 95-97 % del traffico, ma solo al 25-28 % dell'utilizzo della capacità.
- (164) La società di consulenza fornisce diversi esempi alla Commissione, compreso il caso di Alghero <sup>(75)</sup>. Nel 2004 l'aeroporto di Alghero ha aperto un nuovo terminal passeggeri, che ha aumentato in misura significativa la capacità dell'aeroporto in termini di traffico passeggeri, da circa 0,8 milioni di pax a 2,5 milioni di pax. Questo aumento della capacità del terminal ha trovato riscontro nei piani industriali di SOGEAAL, con l'aumento delle rotazioni e delle partenze a partire dal 2004.
- (165) In conclusione, secondo la nota il modo appropriato per attribuire i costi di investimento è in relazione alla quota attesa di capacità rappresentata da un dato accordo con una compagnia aerea.

#### 5.1.11. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO GENERALE DEGLI ACCORDI CON AMS SUL TRAFFICO AEROPORTUALE <sup>(76)</sup>

- (166) La società di consulenza che agisce per conto di Ryanair ha esaminato la redditività incrementale attesa degli accordi dalla prospettiva dell'aeroporto, analizzando oltre ai costi dei pagamenti ad AMS anche i vantaggi in termini di maggiore attrattiva dell'aeroporto e il potenziale aumento sia del traffico di passeggeri non Ryanair, sia di conseguenza dei ricavi non aeronautici.
- (167) Al fine di dimostrare l'impatto generale degli accordi con AMS, la società di consulenza ha trattato l'aeroporto di Alghero come un caso di studio. I risultati dell'analisi indicano un impatto positivo su SOGEAAL grazie agli accordi di marketing stipulati con AMS. In particolare, l'aeroporto ha beneficiato di i) un possibile aumento dell'attrattiva per altre compagnie aeree, ii) un calo limitato del numero di passeggeri a causa della crisi finanziaria e iii) un potenziale pubblico per la pubblicità di AMS superiore di oltre 50 volte rispetto ad accordi analoghi con Alitalia.
- (168) Infine, la relazione sostiene che, in assenza di un'analisi empirica dell'impatto della pubblicità su ryanair.com, non è corretto concludere che l'unico vantaggio della pubblicità su ryanair.com sia l'aumento dei livelli di traffico di Ryanair, e che i benefici degli accordi con AMS non si protragano anche oltre la loro data di scadenza.

#### 5.1.12. IL RUOLO DELL'ANALISI COMPARATA NELLE VALUTAZIONI SECONDO IL MEOP <sup>(77)</sup> <sup>(78)</sup>

- (169) Ryanair sostiene che la Commissione non ha effettuato una valutazione dell'efficienza dei costi degli aeroporti nell'ambito delle analisi della redditività. Di conseguenza, queste ultime sottolineano il fatto che Ryanair non è in grado di sapere se si prevede che l'accordo sia redditizio per l'aeroporto.
- (170) L'analisi condotta dalla società di consulenza che agisce per conto di Ryanair mette in evidenza l'importanza di un'analisi comparata per comprendere i costi reali di un aeroporto. Presenta diversi esempi di analisi comparate utilizzate dalla Commissione negli ultimi anni e sottolinea il fatto che la stessa Commissione afferma che questo tipo di analisi riveste una grande importanza nelle valutazioni secondo il MEOP.
- (171) In conclusione, Ryanair suggerisce di utilizzare l'analisi comparata almeno come controllo incrociato sui risultati dell'analisi di redditività.

#### 5.1.13. VALUTAZIONI ECONOMICHE IN BASE AL MEOP: ANALISI COMPARATA CHE COMPRENDE AMS <sup>(79)</sup>

- (172) Lo studio fornito da Ryanair dimostra che i risultati degli aeroporti di Lubecca e Cagliari per il 2012 e 2013 non sono cambiati a seguito dell'inserimento dei pagamenti ad AMS nell'analisi comparata.

<sup>(75)</sup> Cfr. nota 52.

<sup>(76)</sup> Relazione Oxera del 26 settembre 2014.

<sup>(77)</sup> Principio dell'operatore in un'economia di mercato.

<sup>(78)</sup> Comunicazione di Ryanair del 26 gennaio 2015.

<sup>(79)</sup> Comunicazione di Ryanair del 27 febbraio 2015.



- (173) Conclude che nel periodo in esame (2007-2013), gli oneri netti pagati da Ryanair all'aeroporto di Cagliari in media sono stati superiori alla media degli aeroporti di comparazione. Ne consegue che un operatore in un'economia di mercato con tutta probabilità avrebbe proposto accordi analoghi a Ryanair. In particolare, si sostiene che il risultato non è sensibile al trattamento dei pagamenti ad AMS e si dimostra solido rispetto a varie verifiche di sensibilità.

5.1.14. VALUTAZIONE ECONOMICA IN BASE AL MEOP: AEROPORTO DI CAGLIARI, ANALISI DELLA REDDITIVITÀ <sup>(80)</sup>

- (174) Lo studio è inteso a dimostrare, attraverso un'analisi ex ante, che gli accordi ASA di gennaio 2007, dicembre 2007 e dicembre 2009 erano ritenuti redditizi da SOGAER SpA (società di gestione dell'aeroporto di Cagliari) e sarebbero stati considerati redditizi anche da qualsiasi altra società di gestione, conformemente agli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014.
- (175) In particolare, l'analisi di redditività basata sul calcolo del VAN evidenzia un risultato positivo dell'indice per l'intero periodo (2007 e 2009). Di conseguenza, gli accordi presso l'aeroporto di Cagliari sembrano allineati alle condizioni di mercato.
- (176) Le evidenze indicano che in circostanze analoghe un operatore in un'economia di mercato dell'aeroporto di Cagliari avrebbe considerato redditizia un'offerta di accordi analoghi a quelli stipulati tra Ryanair e l'aeroporto di Cagliari.

5.1.15. L'IMPATTO DELLE ATTIVITÀ DI RYANAIR SUI RICAVI NON AERONAUTICI DEGLI AEROPORTI <sup>(81)</sup>

- (177) Secondo la società di consulenza che agisce per conto di Ryanair, l'avvio delle attività di Ryanair ha avuto un impatto positivo sul livello dei ricavi non aeronautici per passeggero dell'aeroporto. Su questa base, la relazione afferma che finora l'analisi di redditività secondo il MEOP e l'analisi della Commissione <sup>(82)</sup> hanno adottato un approccio prudenziale, poiché non hanno considerato questo aumento nelle entrate dell'aeroporto.
- (178) La relazione effettua un'analisi empirica su un campione di 57 aeroporti europei ritenuti il più possibile simili agli aeroporti oggetto della presente indagine. Il risultato è che l'avvio delle attività di Ryanair <sup>(83)</sup> in 29 degli aeroporti del campione ha determinato un aumento di circa 12,0-13,7 % nei ricavi non aeronautici per passeggero in partenza in termini reali (al di là dell'inflazione) evidenziando un effetto statisticamente significativo. Probabilmente, questo risultato è dovuto al fatto che i passeggeri di Ryanair spendono di più rispetto ai passeggeri di altre compagnie aeree, in parte a causa dei limitati servizi di ristorazione forniti a bordo dei vettori low cost e grazie allo sviluppo del terminal a seguito dell'avvio delle attività di Ryanair, ad esempio con l'apertura di nuovi punti vendita al dettaglio.
- (179) La relazione rileva inoltre che questo effetto vale più in generale per i vettori low cost. A causa della crescita del settore dei vettori low cost con marchi forti e livelli significativi di traffico passeggeri, l'avvio delle attività di un vettore low cost presso un aeroporto potrebbe determinare un notevole sviluppo dell'aeroporto stesso e ricavi non aeronautici più elevati per passeggero. Sulla base del campione di aeroporti considerato, l'avvio delle attività dei vettori a tariffa piena, per contro, non esercita un impatto significativo sui ricavi non aeronautici per passeggero degli aeroporti.

<sup>(80)</sup> Relazione Oxera del 2 marzo 2015.


<sup>(81)</sup> Relazione Oxera preparata per Ryanair del 4 dicembre 2015.

<sup>(82)</sup> La società di consulenza fa riferimento all'approccio adottato dalla Commissione nelle decisioni relative agli aeroporti di Pau e Nîmes, nelle quali la Commissione ha calcolato i ricavi non aeronautici attesi per passeggero in partenza sulla base dei dati osservati presso l'aeroporto prima della firma degli accordi, con un adeguamento per l'inflazione.

Decisione (UE) 2015/1227 della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa all'aiuto di stato SA.22614 (C 53/07) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Pau-Béarn, di Ryanair, di Airport Marketing Services e di Transavia (GU L 201 del 30.7.2015, pag. 109, in particolare punto 414).

Decisione (UE) 2016/633 della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa all'aiuto di stato SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Nîmes-Uzès-Le Vigan, di Veolia Transport Aéroport de Nîmes, di Ryanair Limited e di Airport Marketing Services Limited (GU L 113 del 27.4.2016, pag. 32), in particolare punto 436.

<sup>(83)</sup> Secondo la società di consulenza, l'avvio delle attività di Ryanair coincide con l'anno nel quale Ryanair ha avviato attività «significative» presso un aeroporto, ossia il primo anno in cui i passeggeri in partenza di Ryanair hanno superato il 50 % del numero massimo complessivo di passeggeri in partenza di Ryanair in un anno presso lo stesso aeroporto nel periodo 1994-2012.



- (180) Secondo la relazione, i risultati evidenziano il carattere prudenziale dell'approccio utilizzato finora nell'analisi della redditività secondo il MEOP e nell'analisi della Commissione. Entrambe le analisi non ipotizzano la crescita accelerata dei ricavi non aeronautici degli aeroporti per passeggero e quindi non colgono i benefici generali della presenza di Ryanair negli aeroporti, bensì considerano solo le stime dei ricavi non aeronautici per passeggero in partenza, corrette in considerazione del tasso di inflazione molto più basso. Quindi, secondo la società di consulenza era prevedibile che nella sua analisi secondo il MEOP e nell'analisi della Commissione la redditività attesa degli accordi di Ryanair presso l'aeroporto fosse sottostimata.

## 5.2. OSSERVAZIONI DI EASYJET

### 5.2.1. OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE DI AVVIO

#### 5.2.1.1. Attività di easyJet in Sardegna

- (181) Durante il periodo 2010-2013, easyJet operava dagli aeroporti di Cagliari e Olbia.

#### Il contratto con l'aeroporto di Cagliari


- (182) Il contratto con la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, firmato il 14 dicembre 2010, è stato in vigore dal 29 marzo 2010 al 28 marzo 2013 <sup>(84)</sup>. Il valore complessivo del contratto con Cagliari ammonta a [...] EUR: il contratto prevede che la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari versi a easyJet [...] EUR per il primo anno, [...] EUR per il secondo anno e [...] EUR per il terzo.
- (183) Il contratto con l'aeroporto di Cagliari chiarisce che, nell'intento di promuovere l'economia della regione e ottenere un rendimento economico adeguato, la Regione ha deciso di aumentare i propri investimenti di marketing nel settore del turismo, fornendo quindi ai gestori aeroportuali, di anno in anno, un importo da spendere a tale scopo. easyJet si è impegnata a svolgere attività di marketing, a operare voli *point-to-point* e a raggiungere gli obiettivi di traffico passeggeri indicati nel contratto.
- (184) Il contratto comprende un piano industriale e pubblicitario triennale preparato da easyJet e obiettivi di traffico passeggeri che la compagnia aerea è tenuta a conseguire. Al contratto è allegato uno studio dell'impatto economico commissionato a un consulente esterno, che valuta la redditività dell'investimento derivante dalle attività di marketing.
- (185) Qualora easyJet non rispetti l'impegno di operare le rotte e le frequenze concordate, SOGAER sarebbe autorizzata a non versare l'importo corrispondente. easyJet ha assunto l'impegno di pagare a SOGAER tutti i relativi diritti e le tasse aeroportuali standard. Il mancato pagamento dei diritti e delle tasse aeroportuali di cui sopra è considerato una violazione dei suoi obblighi nei confronti di SOGAER, che avrebbe il diritto di risolvere il contratto.
- (186) L'articolo 5 del contratto con l'aeroporto di Cagliari specifica che il sostegno finanziario è condizionato alla concessione dei relativi fondi da parte della Regione.

#### Contratti con l'aeroporto di Olbia

- (187) Il primo contratto con GEASAR, sottoscritto il 17 marzo 2011, copriva il periodo compreso tra il 28 marzo 2010 e il 27 marzo 2011 (pagamento una tantum di [...] EUR). Il secondo contratto, sottoscritto il 25 gennaio 2012, copriva il periodo dal 27 marzo 2011 al 30 marzo 2013 <sup>(85)</sup> (fino a [...] EUR per la stagione estiva 2011-stagione invernale 2011-2012 e fino a [...] EUR per la stagione estiva 2012- stagione invernale 2012-2013). L'ultimo contratto con GEASAR, sottoscritto il 1° marzo 2013, copriva il periodo dal 27 marzo 2013 al 30 marzo 2014 (fino a [...] EUR).
- (188) I contratti non menzionano il fatto che i fondi pubblici concessi per lo sviluppo del trasporto aereo sono della Regione.

<sup>(84)</sup> Il contratto con l'aeroporto di Cagliari riguarda la gestione delle seguenti rotte: Stansted, Ginevra, Basilea, Schoenefeld.

<sup>(85)</sup> Il contratto con l'aeroporto di Olbia riguarda la gestione delle seguenti rotte: Bristol, Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Milano Malpensa, Schoenefeld, Lione, Orly e Madrid-Barajas.



- (189) easyJet afferma che l'obiettivo del contratto sottoscritto il 25 gennaio 2012 era l'ulteriore incremento delle sue attività presso l'aeroporto con i) l'apertura di un nuovo collegamento tra Olbia e Madrid durante la stagione estiva 2012, ii) l'aumento della frequenza dei trasporti settimanali da e verso Berlino durante la stagione invernale 2012-2013, e iii) lo sviluppo dei flussi di traffico in transito, in particolare nei mercati internazionali, durante la media e bassa stagione. Il contratto aveva lo scopo di mettere a punto un programma di marketing e pubblicità con la partecipazione finanziaria di GEASAR.
- (190) easyJet ha preparato un piano industriale, soggetto all'esame di GEASAR, che a sua volta ha elaborato un piano industriale allo scopo di verificare la sostenibilità finanziaria del contratto. La società di gestione aeroportuale ha verificato il valore dell'investimento sulla base dell'esito del proprio piano industriale <sup>(86)</sup>.

#### 5.2.1.2. *Elementi dell'aiuto di Stato*

- (191) Al fine di comprendere se la misura in questione si debba intendere come un aiuto di Stato, easyJet prende in esame ciascuno dei criteri indicati nell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

#### **Risorse statali**

- (192) easyJet afferma che, benché il contratto con SOGAER contenga un riferimento specifico alla legge regionale sarda 10/2010, ai sensi della quale la Regione concederebbe tali fondi alla società di gestione aeroportuale, non è comprovato che i fondi erogati a easyJet da SOGAER e GEASAR corrispondano a quelli concessi direttamente dalla Regione alle società di gestione aeroportuale.
- (193) In primis, easyJet sostiene che il riferimento alla legge regionale nel contratto stipulato tra SOGAER e easyJet di per sé non dimostra l'esistenza di un collegamento diretto tra i fondi regionali sardi e easyJet. Inoltre, il riferimento non è contenuto nel contratto stipulato tra GEASAR e easyJet, a ulteriore dimostrazione del fatto che la legge 10/2010 citata nell'altro contratto non è sostanziale nel rapporto tra le società di gestione aeroportuale e easyJet.
- (194) Secondo easyJet, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione specifica concernente i contratti di easyJet, al fine di verificare se i fondi erogati a easyJet dalle società di gestione aeroportuale provenissero effettivamente dalla Regione, prima di giungere alla conclusione che la misura in questione configura un aiuto di Stato.


#### **Distorsione della concorrenza nel mercato interno**

- (195) easyJet afferma che la compensazione ricevuta non è sufficiente per influire negativamente sulla concorrenza. Questa affermazione si basa su due fattori principali: l'importo relativamente basso della compensazione e l'assenza di compagnie aeree operanti sulle stesse rotte indicate nei contratti.
- (196) easyJet è l'unica compagnia aerea operante su tutte le rotte citate nel contratto con SOGAER e su quasi tutte le rotte citate nel contratto con GEASAR. Le società di gestione aeroportuale avevano invitato altre compagnie aeree a operare sulle stesse rotte, pubblicando sui rispettivi siti Internet l'invito a presentare piani industriali per operare sulle rotte da/verso Cagliari e Olbia, ma solo easyJet ha colto questa opportunità.
- (197) Poiché easyJet è l'unico vettore operante sulle rotte pertinenti, nessun concorrente può essere danneggiato dal presunto aiuto. Quindi, secondo easyJet non esiste alcuna distorsione della concorrenza.

#### **Assenza di un vantaggio economico**

- (198) easyJet afferma che la misura non comporta alcun vantaggio economico a suo favore, basando la propria argomentazione sul principio dell'investitore privato.
- (199) Secondo easyJet, SOGAER e GEASAR erano in grado di valutare ex ante il rendimento economico positivo dei contratti. Il ritorno economico si basa su due fattori: i) easyJet si è impegnata a svolgere attività di marketing,

<sup>(86)</sup> Nessuno dei due piani industriali è stato trasmesso alla Commissione.



operare voli *point-to-point* e raggiungere gli obiettivi di traffico passeggeri previsti nei contratti; ii) easyJet ha fornito alla società di gestione aeroportuale piani industriali che coprono il periodo di validità di contratti e piani pubblicitari, per consentire alla società di gestione aeroportuale di verificare la redditività; e iii) la società di gestione aeroportuale ha confermato la redditività dell'investimento risultante dalle attività di marketing.

- (200) Per quanto concerne il primo punto, easyJet chiarisce che nei contratti stipulati sia con l'aeroporto di Cagliari sia con quello di Olbia la stessa easyJet si è impegnata a operare un numero minimo di collegamenti di linea e frequenze per le rotte pertinenti.
- (201) Per quanto concerne il secondo punto, i piani industriali forniti da easyJet descrivono la sua offerta nel dettaglio, per consentire alle società di gestione aeroportuale di valutare la redditività degli investimenti. easyJet chiarisce che, sulla base delle informazioni disponibili all'epoca, entrambe le società di gestione aeroportuale avevano concluso che gli investimenti producessero un rendimento economico significativo per gli aeroporti.
- (202) SOGAER ha basato la sua decisione di operare con easyJet sul risultato di uno studio di impatto economico certificato da un consulente esterno, che a seguito della verifica della redditività dell'investimento concludeva che molto probabilmente avrebbe prodotto un rendimento economico notevole e promosso lo sviluppo dell'aeroporto. GEASAR ha dichiarato nel contratto di aver esaminato il piano industriale di easyJet, valutato le ipotesi e i risultati attesi e formulato un proprio piano industriale che confermava l'interesse economico di operare con easyJet.
- (203) I contratti stipulati con SOGAER e GEASAR hanno determinato un notevole aumento del numero di passeggeri presso gli aeroporti di Cagliari e Olbia, garantendo ricavi stabili e crescenti da attività aeronautiche e non aeronautiche.
- (204) easyJet ritiene che i contratti con SOGAER e GEASAR si basino su termini puramente commerciali. La misura in esame non si può quindi considerare un aiuto di Stato, in quanto SOGAER e GEASAR hanno agito come investitori privati che perseguono un vantaggio economico.

#### 5.2.1.3. *Conformità ai criteri Altmark e/o all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato*

- (205) easyJet afferma che la compensazione ricevuta non configura un aiuto di Stato illegale in quanto soddisfa i quattro criteri definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Altmark* <sup>(87)</sup> per stabilire se le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato.
- (206) La misura costituisce una compensazione per l'impegno a operare su specifiche rotte internazionali strategiche da/verso gli aeroporti di Cagliari e Olbia e garantire i relativi servizi di marketing e pubblicità, in particolare durante la stagione non di punta, poco redditizia. Inoltre, il finanziamento ai sensi del regime è limitato a una compensazione (parziale) per i costi effettivamente sostenuti da easyJet nell'adempiere alla propria missione di servizio pubblico, e infine consente a easyJet di ottenere un utile ragionevole.
- (207) easyJet ritiene che la prima condizione Altmark (conferimento di un obbligo di servizio pubblico ben definito) sia soddisfatta, poiché il compito di operare su rotte strategiche internazionali è stato conferito a easyJet dallo Stato, e tale compito di servizio pubblico è stato definito con precisione. easyJet ha stipulato contratti vincolanti con SOGAER e GEASAR in conseguenza della legge 10/2010 della Regione Sardegna e successivi atti di esecuzione. Tali contratti impongono a easyJet l'obbligo specifico di garantire che il principio della continuità territoriale sia confermato e che sia fornito un numero di voli sufficiente per trasportare i passeggeri da/verso la Sardegna anche durante la bassa stagione. La compensazione in esame si riferisce a SIEG assegnati a easyJet dalla Regione tramite SOGAER e GEASAR.
- (208) Nell'analisi della seconda condizione (i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente), easyJet afferma che i contratti che conferiscono a easyJet il compito di fornire servizi di trasporto aereo sulle rotte strategiche specificano in misura sufficiente, e in anticipo, la compensazione per l'adempimento del compito, poiché indicano un importo fisso annuale, riferito in modo specifico alla gestione delle rotte interessate per tutto l'arco dell'anno.

<sup>(87)</sup> Sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.



- (209) Con riferimento alla terza condizione (la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi e realizzare un utile ragionevole), easyjet afferma che la fornitura dei servizi di trasporto aereo specificati nei contratti conclusi con SOGAER e GEASAR comporta notevoli costi fissi e di esercizio per easyjet. [...] easyjet conferma che in assenza del sostegno ricevuto dagli aeroporti, non avrebbe mai gestito rotte dagli aeroporti sardi, se non durante la stagione di punta.
- (210) easyJet dichiara che anche la quarta condizione Altmank è soddisfatta (la compensazione ricevuta non supera i costi di un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari per fornire il servizio pubblico). easyjet afferma di potersi considerare una tipica impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari per fornire il servizio pubblico. Quello che easyjet intende sottolineare è il fatto di essere una delle compagnie aeree europee meglio gestite, in grado di offrire ai clienti tariffe basse grazie alla sua attenzione per l'efficienza, all'elevato utilizzo della flotta e all'uso intensivo delle tecnologie dell'informazione, tutti fattori che fanno scendere il costo per passeggero.
- (211) Se la Commissione dovesse valutare che le condizioni Altmank non sono soddisfatte, easyjet ritiene che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato e che le attività fossero necessarie per l'adempimento di servizi di interesse economico generale. Le attività si possono pertanto considerare comunque compatibili in virtù dell'eccezione di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

#### 5.2.1.4. *Test comparativo*

- (212) Secondo easyjet, benché il regime non rientri nell'ambito di applicazione di norme e orientamenti, l'esito positivo del test comparativo lo rende pienamente legale, a prescindere dall'ammontare dell'aiuto o dalla dimensione del beneficiario. Si ritiene che un aiuto comporti effetti negativi indebiti quando:
- a) è concesso a imprese inefficienti o dominanti in settori in declino;
  - b) trasferisce investimenti privati o attività di ricerca;
  - c) è discriminatorio nei confronti di determinate imprese o tecnologie.
- (213) Nella fattispecie non si riscontra nessuna delle distorsioni della concorrenza comunemente associate ad aiuti di Stato problematici: i) i beneficiari non hanno acquisito quote di mercato a discapito di concorrenti potenzialmente più efficienti; ii) non si sono operate discriminazioni nei confronti di concorrenti stranieri a vantaggio di «campioni nazionali»; iii) i consumatori non sono stati penalizzati per il mancato accesso a prodotti migliori o più economici.
- (214) easyjet afferma che il regime in questione soddisfa i requisiti di necessità e proporzionalità. Il regime è necessario perché altrimenti easyjet non opererebbe sulle rotte interessate per tutto l'arco dell'anno. Il regime è proporzionato, perché il contributo rappresenta solo una frazione dei costi di esercizio di easyjet.

#### 5.2.1.5. *Conclusione*


- (215) easyjet conclude che non ha ricevuto aiuti di Stato illegali dagli aeroporti sardi né dalle autorità della Sardegna durante il periodo oggetto dell'indagine.

#### 5.2.2. OSSERVAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI PER IL SETTORE DELL'AVIAZIONE DEL 2014 ALLE MISURE IN ESAME

- (216) easyjet asserisce di aver già dimostrato di non aver beneficiato di aiuti di Stato illegali per una serie di ragioni che i nuovi orientamenti lasciano impregiudicate. easyjet sottolinea che al titolo 3.5 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 sono indicati due metodi per stabilire se gli accordi stipulati tra aeroporti e compagnie aeree soddisfano il criterio dell'operatore in un'economia di mercato e pertanto non comportano aiuti di Stato.
- (217) Il primo è il metodo del parametro di riferimento, ma la Commissione lo esclude a causa della consistente presenza di sovvenzioni statali nel mercato aeroportuale.



- (218) Il metodo alternativo proposto consiste nell'appurare se l'accordo commerciale in questione contribuisca in maniera apprezzabile alla redditività dell'aeroporto da una prospettiva ex ante (titolo 3.5.2 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014). easyJet specifica che «la Commissione ritiene che le analisi di aumento di redditività ex ante costituiscano il criterio più pertinente per valutare gli accordi conclusi da aeroporti con singole compagnie aeree». Secondo la compagnia aerea, in linea di principio l'analisi si dovrebbe basare su un piano industriale che tenga conto delle informazioni disponibili e di sviluppi prevedibili al momento della conclusione dell'accordo.
- (219) easyJet sottolinea che, come spiegato nelle osservazioni presentate il 30 luglio 2013, SOGAER e GEASAR erano in grado di valutare ex ante il rendimento economico positivo dei contratti.
- (220) easyJet rileva che il rendimento economico positivo si basa sui seguenti fattori: i) easyJet si è impegnata a svolgere attività di marketing, gestire voli *point-to-point* e raggiungere gli obiettivi di traffico passeggeri previsti nei contratti; ii) easyJet ha fornito alla società di gestione aeroportuale piani industriali che coprono il periodo di validità di contratti e piani pubblicitari, per consentire alla società di gestione aeroportuale di verificare la redditività; e iii) la società di gestione aeroportuale ha confermato la redditività dell'investimento risultante dalle attività di marketing. easyJet rileva che, in base alle informazioni disponibili all'epoca, entrambi i gestori aeroportuali avevano concluso che gli investimenti producessero un rendimento economico significativo per gli aeroporti. Di fatto, la decisione di SOGAER di concludere il contratto con easyJet si è basata sul risultato di uno studio di impatto economico.
- (221) easyJet rileva inoltre che le sue attività di pubblicità e marketing hanno aumentato in misura significativa la visibilità degli aeroporti di Cagliari e Olbia e quindi anche il flusso di passeggeri sulle rotte verso tali aeroporti.
- (222) Per quanto concerne il punto 5.2. degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, easyJet rileva alcuni cambiamenti apportati alle condizioni alle quali le compagnie aeree possono ricevere aiuti per il lancio di nuove rotte. easyJet afferma che, nella fattispecie, ai sensi dei nuovi orientamenti potrebbero essere giustificati accordi più flessibili in termini di dimensioni degli aeroporti e destinazioni ammissibili, per gli aeroporti ubicati in regioni remote come nel caso di un'isola. easyJet afferma che i nuovi criteri per l'ammissibilità dell'aiuto all'avviamento sono sostanzialmente soddisfatti.
- (223) La compagnia aerea fa osservare che, ai sensi del punto 5.2. degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, un aiuto all'avviamento a favore di compagnie aeree contribuisce al conseguimento di un obiettivo di interesse comune se: i) migliora la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni aprendo nuove rotte, oppure ii) facilita lo sviluppo regionale di regioni remote. Secondo il punto 2.2. degli orientamenti, per «regioni remote» si intendono «regioni ultraperiferiche quali Malta, Cipro, Ceuta, Melilla, le isole che sono parte del territorio di uno Stato membro e le aree scarsamente popolate». easyJet sostiene che questi criteri sono entrambi soddisfatti. Inoltre, appare soddisfatto anche il requisito di una effettiva necessità di trasporto, in ragione dell'assenza di effettivi mezzi di trasporto alternativi.
- (224) easyJet ricorda che l'aiuto all'avviamento può essere concesso alle compagnie aeree operanti da aeroporti con meno di 3 milioni di passeggeri all'anno (punto 142 degli orientamenti per il settore dell'aviazione), e, caso per caso, anche a quelle operanti da aeroporti con più di 3 milioni e meno di 5 milioni di passeggeri all'anno (punto 144). Per quanto riguarda l'aeroporto di Olbia, il cui contratto con easyJet è stato firmato nel 2011, i volumi di traffico registrati nel 2009 e nel 2010 ammontavano rispettivamente a 1 621 945 e 1 591 821 passeggeri. Per quanto riguarda l'aeroporto di Cagliari, il cui contratto con easyJet è stato firmato nel 2010, i volumi di traffico registrati nel 2008 e nel 2009 ammontavano rispettivamente a 2 924 805 e 3 317 262 passeggeri. In ogni caso, secondo il parere di easyJet, la Commissione dovrebbe concludere che l'aiuto all'avviamento è necessario ai sensi del punto 142 (nel caso dell'aeroporto di Cagliari), o almeno del punto 144 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.
- (225) Per quanto concerne l'adeguatezza dell'aiuto di Stato in quanto strumento strategico, il punto 147 prevede che tale criterio è soddisfatto se ricorre una delle seguenti condizioni: i) un piano industriale ex ante preparato dalla compagnia aerea stabilisce che la rotta che riceve l'aiuto presenta prospettive di redditività per la compagnia aerea senza finanziamento pubblico dopo 3 anni, o ii) in assenza di un piano industriale per una rotta, le compagnie aeree si impegnano in modo irrevocabile con l'aeroporto a operare la rotta di cui trattasi per un periodo almeno pari a quello per cui hanno ricevuto gli aiuti all'avviamento. easyJet sottolinea il fatto che i piani industriali preparati al momento della firma dei contratti confermavano la convenienza e la sostenibilità degli accordi per gli aeroporti.



- (226) Anche in assenza di un impegno formale a operare al di là del periodo iniziale di 3 anni, di fatto tale condizione risulta attualmente soddisfatta, in quanto easyJet ha continuato a operare presso gli aeroporti di Cagliari e Olbia dopo la scadenza dell'accordo nel 2013.
- (227) Per quanto riguarda la presenza di un effetto di incentivo, easyJet ricorda che l'aiuto all'avviamento a compagnie aeree ha un effetto di incentivo se è probabile che, in assenza dell'aiuto, il livello dell'attività economica della compagnia presso l'aeroporto in questione non sarebbe aumentato. Riferendosi alle osservazioni presentate il 30 luglio 2013, easyJet fa presente che, in assenza del sostegno ricevuto da SOGAER e GEASAR, non avrebbe operato nessuna delle rotte interessate al di fuori della stagione di punta.
- (228) Per quanto concerne la proporzionalità dell'importo dell'aiuto, easyJet stima che nel caso di specie tale criterio sia stato rispettato. Infine, per quanto concerne la limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi, easyJet afferma che le rotte operate non possono essere servite da ferrovie ad alta velocità, né da altre forme di trasporto. Inoltre, non esistono altri aeroporti nel medesimo bacino di utenza degli aeroporti di Cagliari e Olbia.

### 5.2.3. OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE SULL'ANALISI IN BASE AL MEOP PER QUANTO RIGUARDA L'AEROPORTO DI OLBIA

- (229) easyJet afferma che gli accordi con l'aeroporto di Olbia sono conformi al principio dell'operatore in un'economia di mercato. A tale proposito, easyJet ha fornito alla Commissione una relazione preparata da una società di consulenza. Tale studio effettua un'analisi della redditività attesa di ciascun accordo di marketing concluso da easyJet con Olbia in una prospettiva totalmente ex ante, in linea con la sua interpretazione dell'approccio della Commissione a seguito degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione e della recente giurisprudenza <sup>(88)</sup>.
- (230) Dai risultati emerge che, in base a ipotesi pertinenti all'epoca della firma degli accordi di marketing del 2010 e 2011, si prevedeva che ciascun accordo fosse sufficientemente redditizio <sup>(89)</sup>. In effetti, per quanto concerne gli accordi del 2010 e 2011, il VAN è assolutamente positivo sia nel caso base riportato che nelle diverse verifiche di sensibilità, per cui si può dedurre che un investitore privato razionale probabilmente avrebbe proposto accordi analoghi.
- (231) La documentazione presentata indica pertanto che, in circostanze analoghe, un investitore razionale in un'economia di mercato sarebbe stato disposto a stipulare accordi simili con easyJet, ipotizzando aspettative ex ante ragionevoli per GEASAR. Tale analisi implica che, concludendo i vari accordi con easyJet, GEASAR si è comportata in maniera analoga a un investitore privato.


### 5.3. OSSERVAZIONI DI GEASAR SPA (SOCIETÀ DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI OLBIA)

#### 5.3.1. OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE DI AVVIO

- (232) L'aeroporto di Olbia gestisce principalmente traffico commerciale di passeggeri nazionale e internazionale, in particolare traffico turistico. Il traffico aereo da e verso l'aeroporto di Olbia raggiunge le punte massime nella stagione estiva, tra maggio e ottobre.
- (233) GEASAR sottolinea che il fatto che l'aeroporto si trovi in una regione insulare, come la Sardegna, implica quanto segue:
- a) non si può ritenere che si sovrapponga ad aeroporti ubicati in altri Stati membri o nell'Italia continentale;
  - b) l'aeroporto di Olbia non è in concorrenza con gli altri aeroporti dell'isola (in particolare l'aeroporto Mario Mameli di Cagliari-Elmas e l'aeroporto Alghero-Fertilia). I tre aeroporti sardi non si possono considerare reciprocamente sostituibili, in quanto presentano bacini di utenza diversi. I motivi principali della non sostituibilità sono i seguenti: topografia dell'isola, dispersione della popolazione sul territorio, lunghe distanze tra gli aeroporti e mancanza di collegamenti stradali veloci tra le diverse zone dell'isola.

<sup>(88)</sup> Principalmente la decisione 2004/393/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, concernente i vantaggi concessi dalla Regione Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi (GU L 137 del 30.4.2004, pag. 1), e la decisione 2013/664/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, concernente la misura SA.23324 — C 25/07 (ex NN 26/07) — Finlandia, Finavia, Airpro e Ryanair presso l'aeroporto di Tampere-Pirkkala (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 27).

<sup>(89)</sup> L'analisi è stata effettuata senza accedere all'aeroporto per discutere i dati ottenuti da fonti pubbliche e da easyJet; le informazioni sono ricavate dagli accordi di marketing pertinenti e da fatture, accordi per servizi di assistenza a terra, tariffe pubblicate e bilanci annuali dell'aeroporto di Olbia.



- (234) Inoltre, il traffico aereo presso l'aeroporto di Olbia non è in concorrenza con le altre modalità di trasporto da e verso la Sardegna. L'unica alternativa per raggiungere l'isola è via mare, con un viaggio di durata molto più lunga.

#### 5.3.1.1. Azioni intraprese da GEASAR in applicazione della legge 10/2010

- (235) GEASAR ha presentato alla Regione piani d'azione per il 2010 e per il triennio 2011-2013, unitamente alle rispettive domande di finanziamento. La Regione ha approvato lo stanziamento dei fondi per tali periodi, con le deliberazioni n. 43/37 del 6 dicembre 2010 e n. 52/117 del 23 dicembre 2011.
- (236) Le azioni effettivamente realizzate da GEASAR riguardavano esclusivamente le attività 2 e 3 di cui alla legge 10/2010, con interventi intesi a promuovere la Sardegna come destinazione turistica. GEASAR non ha concluso accordi per lo sviluppo di rotte ai sensi dell'attività 1.

#### Attività 2

- (237) La società di gestione aeroportuale ha pubblicato sul proprio sito Internet l'invito a manifestare interesse ai fini della conclusione di contratti di marketing e pubblicità in applicazione della legge 10/2010. A seguito del ricevimento di manifestazioni di interesse, GEASAR ha negoziato con le compagnie aeree le proposte relative ad attività di marketing, tenendo conto del piano di marketing per il turismo redatto dalla Regione tra i suoi strumenti di pianificazione.
- (238) Di conseguenza, per il periodo 2010-2013 GEASAR ha concluso contratti *ad hoc* con easyJet, Meridiana, Air Berlin, Fly Niki, Volotea, Norwegian, Air Italy, Jet2.com e Air Baltic. La maggior parte dei contratti aveva una durata di uno o due anni.
- (239) I contratti si basavano sul requisito che le compagnie aeree interessate operassero su determinate rotte nazionali o europee da e verso Olbia. Tale requisito era connesso alla promozione della Sardegna come destinazione turistica da parte delle compagnie aeree.
- (240) Le attività di marketing e promozione della destinazione che i vettori si sono impegnati a svolgere attingendo alla dotazione di bilancio fornita ai sensi del contratto sono indicati in un apposito piano pubblicitario. Più specificamente, sono costituite da: i) pubblicità «classica» (urbana, nei media, nelle riviste di bordo ecc.) e ii) pubblicità «on line» sul sito del vettore aereo.

#### Attività 3

- (241) GEASAR ha affidato a terzi, per conto della Regione, numerose iniziative per promuovere la Sardegna come destinazione, quali la pubblicità sulla stampa e gli spot televisivi, la pubblicazione di mappe con informazioni sulla Sardegna, cartelloni pubblicitari e vetrofanie da installare presso l'aeroporto, contratti di consulenza per la pianificazione di strategie promozionali, partecipazione a fiere di settore e conferenze stampa e promozione della destinazione mediante l'offerta di pacchetti di viaggio da parte di agenzie turistiche e un sito web dedicato al turismo in Sardegna.

#### Flussi finanziari

- (242) Il pagamento delle attività 2 e 3 è anticipato dalla società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree e agli altri fornitori di servizi interessati. GEASAR ha presentato alla Regione le relazioni sulle attività svolte nel periodo 2010-2012, recanti i costi effettivamente sostenuti. La Regione avrebbe poi dovuto rimborsare le somme anticipate dalla società di gestione aeroportuale.
- (243) La Regione ha rimborsato solo in parte i costi sostenuti da GEASAR per le attività 2 e 3, a concorrenza degli stanziamenti di bilancio stanziati. La parte più consistente dei fondi erogati dalla Regione in applicazione della legge 10/2010 si riferisce all'attività 2 e copre i pagamenti effettuati da GEASAR alle compagnie aeree a titolo di corrispettivo a norma di contratti di marketing e pubblicità.
- (244) La tabella 11 illustra i flussi finanziari da GEASAR.




Tabella 11

## Flussi finanziari dall'aeroporto di Olbia

(in EUR)

	2010	2011	2012	TOTALE
Attività 2	[...]	[...]	[...]	[...]
Attività 3	[...]	[...]	[...]	[...]
Totale riportato dalla società di gestione aeroportuale alla Regione	3 972 223	3 057 654	3 029 160	10 059 037
Diritto a contributi ai sensi della legge del 2010	3 972 223	2 945 363	3 029 160	9 946 747
Totale dei contributi ai sensi della legge del 2010 rimborsati alla società di gestione aeroportuale	3 400 000	2 599 000	3 029 160	9 028 160

## 5.3.1.2. Valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

- (245) GEASAR non è il beneficiario effettivo delle attività 2 e 3 e la decisione di avvio contiene un errore, in quanto include GEASAR tra i beneficiari dell'aiuto di Stato fornito in virtù della legge 10/2010. GEASAR non ha beneficiato del vantaggio economico derivante dall'aiuto: i contributi concessi dalla Regione in applicazione della legge 10/2010 sono stati semplicemente «trasferiti» dalla società di gestione aeroportuale ai beneficiari finali, vale a dire le compagnie aeree che gestivano i collegamenti aerei negli aeroporti in esame. Questo vale anche per la promozione turistica della Sardegna commissionata a terzi dalle società di gestione aeroportuale.
- (246) Secondo GEASAR, i contributi ai sensi della legge 10/2010 non configurano aiuti di Stato poiché almeno due delle quattro condizioni per constatare l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non sono soddisfatte:
- le attività 2 e 3 non conferiscono alcun vantaggio a GEASAR, che ritiene che i fondi previsti dalla legge 10/2010 siano conformi al MEIP: le somme pagate dalla Regione in relazione alle attività 2 e 3 costituiscono un corrispettivo per un servizio reso e costi effettivamente sostenuti da terzi. GEASAR rileva inoltre che il corrispettivo pagato alle compagnie aeree (attività 2) e ad altri fornitori di servizi (attività 3) è conforme ai prezzi di mercato vigenti. D'altro canto, il finanziamento concesso dalla Regione in virtù della legge 10/2010 ha generato un rendimento finanziario per la Regione nel medio-lungo termine. L'importo ottenuto dalla Regione in termini di aumento del gettito fiscale si può considerare superiore ai costi sostenuti dalla stessa Regione per finanziare le attività in esame. Anche i prestiti concessi da SFIRS sono stati erogati a condizioni di mercato;
  - le attività 2 e 3 non incidono sugli scambi né falsano la concorrenza: per via della sua particolare ubicazione, l'aeroporto di Olbia opera a livello locale e non è in concorrenza con altri aeroporti nazionali o europei. La gestione, benché parziale, dell'aeroporto di Olbia è stata assegnata a GEASAR nel 1989, quindi ben prima della sentenza *Aéroport de Paris* del 12 dicembre 2000, che ha esteso l'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato alla gestione degli aeroporti.
- (247) GEASAR conclude che i contributi in virtù della legge 10/2010 non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

## 5.3.1.3. Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato

- (248) In via alternativa, GEASAR afferma che, in ogni caso, i contributi pagati in virtù della legge 10/2010 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La compatibilità deve essere valutata conformemente al punto 79 degli orientamenti del 2005 per il settore dell'aviazione <sup>(90)</sup>:
- gli aiuti sono erogati a compagnie aeree che detengono una licenza d'esercizio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro in applicazione del regolamento (CE) n. 1008/2008;

<sup>(90)</sup> I criteri in questione sono stati esaminati dalla Commissione ai punti 133 e seguenti della decisione di avvio.



- b) il finanziamento in questione era inteso a favorire la destagionalizzazione del traffico aereo; di conseguenza, ha promosso l'attivazione di nuove rotte o nuove frequenze e non riguardava compagnie aeree soggette a obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008;
  - c) per le compagnie aeree interessate, il collegamento sovvenzionato era redditizio;
  - d) il finanziamento ha coperto i costi supplementari di avviamento connessi all'attivazione della nuova rotta o del nuovo orario; tali costi sono in linea con i prezzi di mercato vigenti;
  - e) le iniziative ai sensi della legge 10/2010 sono state adeguatamente pubblicizzate tra le varie compagnie aeree interessate a proporre i propri servizi;
  - f) i contratti comprendono un sistema di sanzioni da applicare qualora le compagnie aeree non rispettino gli impegni assunti nei confronti dell'aeroporto.
- (249) GEASAR osserva che le sovvenzioni erogate in virtù della legge 10/2010 sono concesse alle compagnie aeree per un periodo leggermente più lungo (quattro anni invece di tre) di quello consentito dagli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 e con un'intensità maggiore, ma aggiunge che non tutti i contratti sottoscritti con i vettori hanno la durata stabilita nella legge 10/2010; soprattutto, sottolinea che gli orientamenti consentono deroghe ai livelli di intensità ivi previsti nel caso di regioni assistite ed economicamente svantaggiate come la Sardegna.
- (250) Le misure oggetto di esame sono adeguate per incentivare obiettivi di sviluppo coerenti con gli interessi dell'Unione e non incidono sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. A questo proposito, GEASAR fa riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'UE <sup>(91)</sup>, che sottolinea l'importanza degli aeroporti regionali nell'Unione.
- (251) GEASAR ritiene che la valutazione della compatibilità delle misure in esame con il mercato interno dovrebbe tenere conto del ruolo fondamentale svolto dall'aeroporto di Olbia nel garantire la continuità territoriale di una regione insulare come la Sardegna.

#### 5.3.1.4. Valutazione ai sensi dell'articolo 106 del trattato

- (252) GEASAR rileva che gli importi erogati in virtù della legge 10/2010 non configurano un aiuto di Stato in base ai criteri Altmark e anche se lo configurassero sarebbero comunque compatibili ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.


#### Rispetto dei criteri Altmark

- (253) Con riguardo alla prima condizione Altmark, GEASAR fa presente che le misure in esame rientrano nella più ampia politica geografica e dei trasporti della Regione, studiata per garantire un minimo di collegamenti aerei tra l'isola e il resto dell'Unione nell'arco dell'intero anno.
- (254) Secondo GEASAR, la seconda e la terza condizione Altmark sono soddisfatte: i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione sono stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, e non esistono rischi di sovracompensazione poiché GEASAR è stata rimborsata solo parzialmente per i costi sostenuti.
- (255) GEASAR ritiene di aver sostenuto i costi in quanto impresa privata soggetta a normali condizioni di mercato; quindi, anche la quarta condizione Altmark è soddisfatta.

#### Compatibilità a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato

- (256) GEASAR ritiene che tale compatibilità dovrebbe essere valutata alla luce della decisione SIEG del 2005 e, in alternativa, alla luce della disciplina SIEG del 2011, *mutatis mutandis*.
- (257) GEASAR rileva che la soglia indicata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione SIEG del 2005 è rispettata, in quanto l'importo del contributo pubblico ammontava all'incirca a 4 milioni di EUR all'anno, e il fatturato di GEASAR era inferiore a 100 milioni di EUR. Le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione SIEG del 2005 sono anch'esse rispettate.

<sup>(91)</sup> 2011/2196 (INI).




- (258) Quanto all'applicabilità della disciplina SIEG del 2011, GEASAR precisa quanto segue:
- la compensazione è stata concessa per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente;
  - la responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale è stata attribuita alle imprese interessate mediante uno o più atti;
  - l'importo della compensazione non eccede quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole.

5.3.2. OSSERVAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI PER IL SETTORE DELL'AVIAZIONE DEL 2014 ALLE MISURE IN ESAME

- (259) GEASAR rileva che il presunto aiuto in questione è stato concesso prima del 4 aprile 2014 e che il titolo 8.6 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 chiarisce la data a partire dalla quale si applicano i criteri di compatibilità ivi contenuti. La Commissione deve pertanto applicare il principio di cui al punto 172 degli orientamenti a tutti i casi relativi ad aiuti al funzionamento a favore di aeroporti (notifiche pendenti e aiuti illegali non notificati) anche se l'aiuto è stato concesso prima del 4 aprile 2014. Il titolo 5 degli orientamenti definisce anche i criteri di compatibilità per gli aiuti al funzionamento erogati prima del 4 aprile 2014. D'altro canto, gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 non si applicano ad aiuti all'investimento e all'avviamento concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, prima del 4 aprile 2014. La Commissione è tenuta ad applicare a queste tipologie di aiuto «*le norme in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso*» (punti 173 e 174 degli orientamenti).
- (260) GEASAR fa riferimento alle osservazioni presentate alla Commissione il 1° luglio 2013 per dimostrare di non aver beneficiato di aiuti di Stato. Tuttavia, se la Commissione dovesse comunque giungere alla conclusione che il finanziamento pubblico erogato in virtù della legge 10/2010 si qualifica come un aiuto al funzionamento di cui GEASAR SpA è stata l'effettivo beneficiario, la società di gestione aeroportuale sostiene che l'eventuale aiuto concesso soddisfa i criteri di compatibilità indicati negli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014.
- (261) GEASAR rileva che ai sensi del punto 137 degli orientamenti, «*gli aiuti al funzionamento concessi prima dell'inizio del periodo transitorio*», inclusi gli aiuti erogati prima del 4 aprile 2014, «*possono essere dichiarati compatibili per la totalità dei costi di esercizio non coperti*» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Un'ulteriore condizione per la compatibilità dell'aiuto è che:
- «*siano soddisfatte le condizioni indicate al titolo 5.1.2, ad eccezione dei punti 115, 119, 121, 122, 123, da 126 a 130, 132, 133 e 134*»;
  - in particolare, si terrà conto delle «*distorsioni della concorrenza*».
- (262) GEASAR ritiene che tutte le condizioni di compatibilità previste dagli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 siano soddisfatte.

5.3.2.1. **Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune (punti 113 e 114 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (263) GEASAR rileva che qualsiasi aiuto al funzionamento concesso in virtù della legge 10/2010 ha sicuramente contribuito al «*raggiungimento di un obiettivo di interesse comune*». Questo è confermato dagli obiettivi di «*rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale della comunità di riferimento*» che la Regione intendeva perseguire con l'adozione della legge 10/2010. Di fatto, il contributo pubblico concesso era inteso a promuovere lo sviluppo dei collegamenti aerei tra l'isola e il resto dell'Unione e a ridurre la stagionalità e ha consentito di evitare «*interruzioni nel traffico aereo e nella connettività*» (punto 113).
- (264) GEASAR SpA sostiene che la legge 10/2010 ha effettivamente contribuito ad «*incrementare la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intra-unionali*» (punto 113, lettera a)]. Aggiunge che la legge 10/2010 «*facilita lo sviluppo regionale*» (punto 113, lettera c)]; in effetti, l'aeroporto di Olbia è un collegamento fondamentale per le destinazioni turistiche nella Sardegna nord-orientale e la legge 10/2010 ha contribuito a ridurre la stagionalità del traffico aereo.



**5.3.2.2. Necessità dell'intervento statale (punti 116, 117 e 118 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (265) Secondo GEASAR anche questo requisito è soddisfatto, poiché l'aeroporto di Olbia rientra nella categoria citata al punto 118 degli orientamenti, ossia gli aeroporti che non sono in grado di coprire i propri costi di esercizio. Più nello specifico, l'aeroporto di Olbia rientra nella lettera d), «aeroporti con un traffico annuo di passeggeri compreso tra 1 e 3 milioni». Nel 2013, il traffico commerciale di passeggeri è ammontato a 1 950 615 unità.

**5.3.2.3. Adeguatezza dell'aiuto di Stato in quanto strumento strategico (punto 120 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (266) Secondo GEASAR, non esistevano altri strumenti strategici o di aiuto meno distorsivi che avrebbero consentito di conseguire lo stesso obiettivo, ossia garantire collegamenti aerei con la Sardegna nord-occidentale, che all'epoca si concentravano prevalentemente nel periodo estivo, e pertanto contribuire a superare il ritardo nello sviluppo dell'area in conseguenza della sua ubicazione periferica e dell'isolamento. Qualsiasi aiuto ricevuto è stato utilizzato per mantenere e sviluppare il traffico commerciale, garantendo collegamenti efficienti tra i vari Stati membri.

**5.3.2.4. Presenza di un effetto di incentivo (punto 124 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (267) GEASAR rileva che l'eventuale aiuto concesso in virtù della legge 10/2010 è stato comunque utilizzato esclusivamente per consentire lo sviluppo dei volumi di traffico e dell'attività dell'aeroporto, considerati coerenti con gli obiettivi di interesse generale perseguiti. In assenza di un intervento pubblico, tali obiettivi non sarebbero stati realizzati e l'aeroporto di Olbia avrebbe registrato un calo consistente dell'attività nel corso dell'anno.

**5.3.2.5. Proporzionalità dell'importo dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario) (punto 125 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (268) Su questo punto, la società di gestione aeroportuale fa riferimento agli elementi pertinenti già a disposizione della Commissione e osserva che i fondi pubblici concessi sono intesi a rimborsare il gestore aeroportuale per i costi effettivamente sostenuti in relazione alle iniziative attuate ai sensi della legge 10/2010.

**5.3.2.6. Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (punto 131 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (269) GEASAR osserva che l'eventuale aiuto al funzionamento non ha influito in nessun modo sulla concorrenza. La società di gestione rileva che per via della sua ubicazione geografica, l'aeroporto di Olbia è un'attività insulare con una portata geografica limitata, non esposta alla concorrenza di altri aeroporti nazionali o dell'Unione. Date le sue caratteristiche, non è neanche in concorrenza con altri aeroporti della Sardegna. Inoltre, l'aeroporto di Olbia non compete con modalità di trasporto alternative.
- (270) Infine, GEASAR fa osservare che, conformemente agli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, l'aeroporto di Olbia è «aperto a tutti i potenziali utenti e [...] non destinato a un utente specifico». Alla luce di quanto precede, la società ritiene che qualsiasi aiuto al funzionamento concesso in virtù della legge 10/2010 sia pienamente compatibile con i criteri di cui al punto 5.1.2. degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 e pertanto dovrebbe essere ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

**5.4. OSSERVAZIONI DI SOGEAAL SPA (SOCIETÀ DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI ALGHERO)**

**5.4.1. OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE DI AVVIO**

- (271) SOGEAAL sottolinea che il fatto che l'aeroporto di Alghero si trovi in una regione insulare, come la Sardegna, implica quanto segue:
- a) non si può ritenere che l'aeroporto di Alghero si sovrapponga ad aeroporti ubicati in altri Stati membri o nell'Italia continentale;
  - b) l'aeroporto di Alghero non è in concorrenza con gli altri aeroporti dell'isola (in particolare l'aeroporto Mario Mamelì di Cagliari-Elmas e l'aeroporto Olbia-Costa Smeralda). I tre aeroporti sardi non si possono considerare reciprocamente sostituibili, in quanto presentano bacini di utenza diversi. I motivi principali della non sostituibilità sono i seguenti: topografia dell'isola, dispersione della popolazione sul territorio, lunghe distanze tra gli aeroporti e mancanza di collegamenti stradali veloci tra le diverse zone dell'isola.



- (272) Inoltre, il traffico aereo presso l'aeroporto di Alghero non è in concorrenza con altre modalità di trasporto da e verso la Sardegna. L'unica alternativa per raggiungere l'isola è via mare, con un viaggio di durata molto più lunga.

#### 5.4.1.1. Azioni intraprese da SOGEAAL in applicazione della legge 10/2010

- (273) SOGEAAL ha presentato alla Regione piani d'azione per il 2010 e per il triennio 2011-2013, unitamente alle rispettive domande di finanziamento. La Regione ha approvato lo stanziamento dei fondi per tali periodi, con le deliberazioni n. 43/37 del 6 dicembre 2010 e n. 52/117 del 23 dicembre 2011.
- (274) SOGEAAL ha affermato di aver tenuto conto, nello svolgimento delle attività 1, 2 e 3 previste dalla legge 10/2010, delle prospettive di redditività stimate nel piano economico-finanziario.

#### Attività 1

- (275) Dopo aver pubblicizzato la propria intenzione di stipulare contratti per lo sviluppo di rotte ai sensi della legge 10/2010, SOGEAAL ha concluso accordi con Ryanair e easyJet, per il periodo 2010-2013, in virtù dei quali le compagnie aeree si sono impegnate a raggiungere determinati obiettivi di traffico, con l'intesa che al conseguimento degli stessi avrebbero ricevuto da SOGEAAL, per conto della Regione, una certa somma di denaro a titolo di premio per buone prestazioni.

#### Attività 2

- (276) La società di gestione aeroportuale ha annunciato sul proprio sito Internet l'intenzione di stipulare contratti di marketing e pubblicità in applicazione della legge 10/2010. In seguito, SOGEAAL ha concluso contratti di marketing e pubblicità con AMS, Meridiana, Alitalia e WizzAir. I contratti si basavano sul presupposto che le compagnie aeree interessate operassero su determinate rotte nazionali o UE da e verso Alghero. Tale requisito era connesso alla promozione della Sardegna come destinazione turistica da parte delle compagnie aeree.
- (277) Le attività di marketing e promozione della destinazione svolte dai vettori utilizzando il contributo fornito ai sensi del contratto comprendono: i) pubblicità «classica» (urbana, nei media, nelle riviste di bordo ecc.) e ii) pubblicità «on line» sul sito del vettore aereo.

#### Attività 3

- (278) SOGEAAL ha affidato a terzi, per conto della Regione, numerose iniziative per promuovere la Sardegna come destinazione, ivi compresa la creazione di un sito Internet dedicato al turismo in Sardegna, campagne pubblicitarie classiche e online e la promozione della destinazione mediante l'offerta di pacchetti di viaggio da parte di agenzie turistiche.

#### Flussi finanziari


- (279) Il pagamento per le azioni attuate nell'ambito delle attività 1, 2 e 3 è effettuato sotto forma di anticipo erogato dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree e agli altri fornitori di servizi interessati. SOGEAAL ha presentato alla Regione le relazioni sulle attività svolte nel periodo 2010-2012, recanti i costi effettivamente sostenuti. In seguito, la Regione deve rimborsare le somme anticipate dalla società di gestione aeroportuale.
- (280) La parte più consistente dei fondi erogati dalla Regione in applicazione della legge 10/2010 si riferisce alle attività 1 e 2 e copre i pagamenti effettuati da SOGEAAL alle compagnie aeree a titolo di corrispettivo a norma di contratti di marketing e pubblicità, come illustrato nella tabella 12.

Tabella 12

#### Flussi finanziari dall'aeroporto di Alghero

(in EUR)

	2010	2011	2012	TOTALE
Attività 1	[...]	[...]	[...]	[...]
Attività 2	[...]	[...]	[...]	[...]
Attività 3	—	[...]	[...]	[...]



(in EUR)

	2010	2011	2012	TOTALE
Totale riportato dalla società di gestione aeroportuale alla Regione	8 517 962	9 041 162	9 062 413	26 621 538
Diritto a contributi ai sensi della legge del 2010	8 517 962	9 041 162	9 062 413	26 621 538
Totale dei contributi ai sensi della legge del 2010 rimborsati alla società di gestione aeroportuale	8 517 962	9 041 162	9 062 413	26 621 538


#### 5.4.1.2. Valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

- (281) SOGEAAL non è il beneficiario effettivo delle attività 1, 2 e 3. SOGEAAL sostiene che la decisione di avvio contiene un errore, in quanto include SOGEAAL tra i beneficiari dell'aiuto di Stato fornito in virtù della legge 10/2010.
- (282) SOGEAAL non ha beneficiato del vantaggio economico derivante dall'aiuto: i contributi concessi dalla Regione in applicazione della legge 10/2010 sono stati semplicemente «trasferiti» dalle società di gestione aeroportuale ai beneficiari finali, vale a dire le compagnie aeree che gestivano i collegamenti aerei negli aeroporti in esame. Questo vale anche per la promozione turistica della Sardegna commissionata a terzi dalle società di gestione aeroportuale.
- (283) Secondo SOGEAAL, la compensazione concessa in virtù della legge 10/2010 non costituisce un aiuto di Stato. Tre delle quattro condizioni per constatare l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, non sono soddisfatte. Le attività 1, 2 e 3 non incidono sugli scambi né falsano la concorrenza: per via della sua particolare ubicazione, l'aeroporto di Alghero opera a livello locale e non è in concorrenza con altri aeroporti nazionali o europei. La gestione, benché parziale, dell'aeroporto di Alghero è stata assegnata a SOGEAAL nel 1989, quindi ben prima della sentenza *Aéroport de Paris* del 12 dicembre 2000, che ha esteso l'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato alla gestione degli aeroporti.
- (284) Le attività 1, 2 e 3 non conferiscono alcun vantaggio economico. SOGEAAL ritiene che i fondi previsti dalla legge 10/2010 siano conformi al MEIP: le somme pagate dalla Regione in relazione a tutte e tre le attività costituiscono un corrispettivo per un servizio reso e costi effettivamente sostenuti da terzi. SOGEAAL rileva inoltre che il corrispettivo pagato alle compagnie aeree (attività 2) e ad altri fornitori di servizi (attività 3) è conforme ai prezzi di mercato vigenti.
- (285) Il finanziamento concesso dalla Regione in virtù della legge 10/2010 ha generato un rendimento finanziario per la Regione nel medio-lungo termine. L'importo ottenuto dalla Regione in termini di aumento del gettito fiscale si può considerare superiore ai costi sostenuti dalla stessa Regione per finanziare le attività in esame. Anche i prestiti concessi da SFIRS sono stati erogati a condizioni di mercato.
- (286) SOGEAAL conclude che i contributi in virtù della legge 10/2010 non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

#### 5.4.1.3. Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato

- (287) In via alternativa, SOGEAAL afferma che, in ogni caso, i contributi pagati in virtù della legge 10/2010 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La compatibilità deve essere valutata conformemente al punto 79 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 <sup>(2)</sup>:
- gli aiuti sono erogati a vettori aerei detentori di una licenza d'esercizio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro in applicazione del regolamento (CEE) n. 1008/2008;
  - il finanziamento in questione era inteso a favorire la destagionalizzazione del traffico aereo; di conseguenza, ha promosso l'attivazione di nuove rotte o nuove frequenze e non riguardava compagnie aeree soggette a obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008;

<sup>(2)</sup> I criteri in questione sono stati esaminati dalla Commissione ai punti 133 e seguenti della decisione di avvio.



- c) per le compagnie aeree interessate, il collegamento sovvenzionato era redditizio;
  - d) le iniziative ai sensi della legge 10/2010 sono state adeguatamente pubblicizzate tra le varie compagnie aeree interessate a proporre i propri servizi;
  - e) i contratti comprendono un sistema di sanzioni da applicare qualora le compagnie aeree non rispettino gli impegni assunti nei confronti dell'aeroporto.
- (288) SOGEAAL osserva che le sovvenzioni erogate in virtù della legge 10/2010 sono concesse alle compagnie aeree per un periodo leggermente più lungo (quattro anni invece di tre) di quello consentito dagli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 e con un'intensità maggiore, ma aggiunge che non tutti i contratti sottoscritti con i vettori hanno la durata stabilita nella legge 10/2010; soprattutto, sottolinea che gli orientamenti consentono deroghe ai livelli di intensità ivi previsti nel caso di regioni assistite ed economicamente svantaggiate come la Sardegna.
- (289) Le attività oggetto di esame sono adeguate per incentivare obiettivi di sviluppo coerenti con gli interessi dell'Unione e non incidono sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. A questo proposito, SOGEAAL fa riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'UE, che sottolinea l'importanza degli aeroporti regionali nell'Unione.
- (290) SOGEAAL ritiene che la valutazione della compatibilità delle misure in esame con il mercato interno dovrebbe tenere conto del ruolo fondamentale svolto dall'aeroporto di Alghero nel garantire la continuità territoriale di una regione insulare come la Sardegna.

#### 5.4.1.4. Valutazione ai sensi dell'articolo 106 del trattato

- (291) SOGEAAL rileva che gli importi erogati in virtù della legge 10/2010 non configurano un aiuto di Stato in base ai criteri Altmark e anche se lo configurassero sarebbero comunque compatibili ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

#### Rispetto dei criteri Altmark

- (292) Con riguardo alla prima condizione Altmark, SOGEAAL fa presente che le attività in esame rientrano nella più ampia politica geografica e dei trasporti della Regione, studiata per garantire un minimo di collegamenti aerei tra l'isola e il resto dell'Unione nell'arco dell'intero anno.
- (293) Secondo SOGEAAL, la seconda e la terza condizione Altmark sono soddisfatte: i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione sono stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, e non esistono rischi di sovra-compensazione poiché SOGEAAL è stata rimborsata solo parzialmente per i costi sostenuti.
- (294) I costi in questione sono stati sostenuti da imprese private gestite in modo efficiente e pertanto anche la quarta condizione Altmark è soddisfatta.

#### Compatibilità dell'aiuto a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato

- (295) SOGEAAL ritiene che tale compatibilità dovrebbe essere valutata alla luce della decisione SIEG del 2005 e, in alternativa, alla luce della disciplina SIEG del 2011, *mutatis mutandis*.
- (296) SOGEAAL fa osservare che la soglia indicata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione SIEG del 2005 è rispettata, in quanto l'importo del contributo pubblico ammontava all'incirca a 4 milioni di EUR all'anno, e il fatturato di SOGEAAL era inferiore a 100 milioni di EUR. Le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione SIEG del 2005 sono anch'esse rispettate.
- (297) Quanto all'applicabilità della disciplina SIEG del 2011, SOGEAAL precisa quanto segue:
- a) la compensazione è stata concessa per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente;
  - b) la responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale è stata attribuita alle imprese interessate mediante uno o più atti;
  - c) l'importo della compensazione non eccede quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole.



## 5.4.2. OSSERVAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI PER IL SETTORE DELL'AVIAZIONE DEL 2014 ALLE MISURE IN ESAME


- (298) SOGEAAL rileva che il presunto aiuto in questione è stato concesso prima del 4 aprile 2014 e che il titolo 8.6 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 chiarisce la data a partire dalla quale si applicano i criteri di compatibilità ivi contenuti. La Commissione deve pertanto applicare il principio di cui al punto 172 degli orientamenti a tutti i casi relativi ad aiuti al funzionamento a favore di aeroporti (notifiche pendenti e aiuti illegali non notificati) anche se l'aiuto è stato concesso prima del 4 aprile 2014. Il titolo 5 degli orientamenti definisce anche i criteri di compatibilità per gli aiuti al funzionamento erogati prima del 4 aprile 2014. D'altro canto, gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 non si applicano ad aiuti all'investimento e all'avviamento concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, prima del 4 aprile 2014. La Commissione è tenuta ad applicare a queste tipologie di aiuto «le norme in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso» (punti 173 e 174 degli orientamenti).
- (299) SOGEAAL fa riferimento alle osservazioni presentate alla Commissione il 29 luglio 2013 per dimostrare di non aver beneficiato di aiuti di Stato. Tuttavia, se la Commissione dovesse comunque giungere alla conclusione che il finanziamento pubblico erogato in virtù della legge 10/2010 si qualifica come un aiuto al funzionamento di cui SOGEAAL è stata l'effettivo beneficiario, la società di gestione aeroportuale sostiene che l'eventuale aiuto concesso soddisfa i criteri di compatibilità indicati negli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014.
- (300) SOGEAAL rileva che ai sensi del punto 137 degli orientamenti, «gli aiuti al funzionamento concessi prima dell'inizio del periodo transitorio», inclusi gli aiuti erogati prima del 4 aprile 2014, «possono essere dichiarati compatibili per la totalità dei costi di esercizio non coperti» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Un'ulteriore condizione per la compatibilità dell'aiuto è che:
- a) «siano soddisfatte le condizioni indicate al titolo 5.1.2, ad eccezione dei punti 115, 119, 121, 122, 123, da 126 a 130, 132, 133 e 134»;
  - b) in particolare, si terrà conto delle «distorsioni della concorrenza».
- (301) SOGEAAL ritiene che tutte le condizioni per la compatibilità indicate negli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 siano soddisfatte e precisa che l'8 maggio 2014 aveva già presentato osservazioni sulla compatibilità con gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 nel procedimento SA.23098-Aeroporto di Alghero.

5.4.2.1. **Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune (punti 113 e 114 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (302) SOGEAAL rileva che qualsiasi aiuto al funzionamento concesso in virtù della legge 10/2010 ha sicuramente contribuito al «raggiungimento di un obiettivo di interesse comune». Questo è confermato dagli obiettivi di «rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale della comunità di riferimento» che la Regione intendeva perseguire con l'adozione della legge 10/2010. Di fatto, il contributo pubblico concesso era inteso a promuovere lo sviluppo dei collegamenti aerei tra l'isola e il resto dell'Unione e a ridurre la stagionalità e ha consentito di evitare «interruzioni nel traffico aereo e nella connettività» (punto 113).
- (303) SOGEAAL sostiene che la legge 10/2010 ha di fatto contribuito ad «incrementare la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intraunionali» (punto 113, lettera a)].
- (304) La stessa società di gestione aggiunge che la legge 10/2010 «facilita lo sviluppo regionale» (punto 113, lettera c)]; questo vale in particolare per il bacino di utenza dell'aeroporto di Alghero, nella Sardegna nord-occidentale, che risente di un notevole ritardo nello sviluppo.

5.4.2.2. **Necessità dell'intervento statale (punti 116, 117 e 118 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (305) Secondo SOGEAAL anche questo requisito è soddisfatto, poiché l'aeroporto di Alghero rientra nella categoria citata al punto 118 degli orientamenti, ossia gli aeroporti che non sono in grado di coprire i propri costi di esercizio. Più nello specifico, l'aeroporto di Alghero rientra nella lettera d), «aeroporti con un traffico annuo di passeggeri compreso tra 1 e 3 milioni».



5.4.2.3. **Adeguatezza dell'aiuto di Stato in quanto strumento strategico (punto 120 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (306) Secondo SOGEAAL, non esistevano altri strumenti strategici o di aiuto meno distortivi che avrebbero consentito di conseguire lo stesso obiettivo, ossia garantire collegamenti aerei con la Sardegna nord-occidentale, che all'epoca si concentravano prevalentemente nel periodo estivo, e pertanto contribuire a superare il ritardo nello sviluppo dell'area in conseguenza della sua ubicazione periferica e dell'isolamento. Qualsiasi aiuto ricevuto è stato utilizzato per mantenere e sviluppare il traffico commerciale, garantendo collegamenti efficienti tra i vari Stati membri.

5.4.2.4. **Presenza di un effetto di incentivo (punto 124 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (307) SOGEAAL rileva che l'eventuale aiuto concessole in virtù della legge 10/2010 è stato comunque utilizzato esclusivamente per consentire lo sviluppo dei volumi di traffico e dell'attività dell'aeroporto, considerati coerenti con gli obiettivi di interesse generale perseguiti. In assenza di un intervento pubblico, tali obiettivi non sarebbero stati realizzati e l'aeroporto di Alghero avrebbe registrato un calo consistente dell'attività nel corso dell'anno.

5.4.2.5. **Proporzionalità dell'importo dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario) (punto 125 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (308) Su questo punto, la società di gestione aeroportuale fa riferimento agli elementi pertinenti già a disposizione della Commissione e osserva che i fondi pubblici concessi sono intesi a rimborsare il gestore aeroportuale per i costi effettivamente sostenuti in relazione alle iniziative attuate ai sensi della legge 10/2010.

5.4.2.6. **Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (punto 131 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014)**

- (309) SOGEAAL osserva che l'eventuale aiuto al funzionamento non ha influito in nessun modo sulla concorrenza. La società di gestione rileva che per via della sua ubicazione geografica, l'aeroporto di Alghero è un'attività insulare con una portata geografica limitata, non esposta alla concorrenza di altri aeroporti nazionali o dell'Unione. Date le sue caratteristiche, non è neanche in concorrenza con altri aeroporti della Sardegna. Inoltre, l'aeroporto di Alghero non compete con modalità di trasporto alternative.
- (310) Infine, SOGEAAL fa osservare che, conformemente agli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, l'aeroporto di Alghero è «aperto a tutti i potenziali utenti e [...] non destinato a un utente specifico». Alla luce di quanto precede, la società ritiene che qualsiasi aiuto al funzionamento concesso in virtù della legge 10/2010 sia pienamente compatibile con i criteri di cui al punto 5.1.2. degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 e pertanto dovrebbe essere ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.


5.5. OSSERVAZIONI DI SOGAER (SOCIETÀ DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI CAGLIARI)

5.5.1. OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE DI AVVIO

- (311) SOGAER non concorda con l'approccio adottato dalla Commissione, nella misura in cui sembra applicare i criteri Altmark alla società di gestione aeroportuale invece che ai vettori aerei: la Regione non ha mai chiesto a SOGAER di fornire un servizio di interesse generale. Secondo SOGAER, la Regione non è stata in grado di produrre un documento che fornisse una descrizione chiara degli obblighi di servizio pubblico imposti dagli aeroporti proprio perché i presunti obblighi non sono mai stati intesi come tali.

5.5.1.1. **Individuazione errata dei beneficiari**

- (312) SOGAER non concorda con la conclusione a cui è giunta la Commissione che SOGAER sia un beneficiario dell'aiuto di Stato fornito in virtù della legge 10/2010. A suo parere, il regime di aiuti oggetto dell'indagine non configura un aiuto al funzionamento a favore di SOGAER, né una compensazione pagata alla stessa SOGAER per un servizio richiesto dalla Regione, ossia selezionare compagnie aeree in grado di realizzare gli obiettivi annuali dichiarati in termini di frequenza e volume di passeggeri su rotte strategiche da e verso l'aeroporto di Cagliari.
- (313) SOGAER sostiene che, ai sensi di tale regime, la Regione eroga una compensazione che viene semplicemente veicolata tramite SOGAER, nell'ambito di un programma stabilito, finanziato e controllato dalla Regione, a favore delle compagnie aeree come contropartita per l'attivazione di nuove rotte o lo sviluppo delle rotte esistenti da e verso la Sardegna. In mancanza dell'attivazione di nuove rotte o dell'ampliamento di quelle esistenti, SOGAER non avrebbe ricevuto pagamenti per il servizio fornito.



- (314) SOGAER richiama l'attenzione sull'obbligo contabile che le incombeva: la Regione rimborsava alla società di gestione aeroportuale i fondi che la stessa aveva anticipato alle compagnie aeree solo previa accettazione dei bilanci di SOGAER, che dovevano dimostrare che le compagnie aeree avevano ricevuto l'intero importo dei contributi regionali. SOGAER sostiene pertanto di non avere beneficiato dell'aiuto in questione e che non sia corretto parlare di un sostegno finanziario concesso alla stessa SOGAER dalla Regione. SOGAER non è a conoscenza di precedenti nei quali la Commissione abbia constatato che una parte beneficia di un aiuto di Stato quando il suo ruolo si limita a trasferire a terzi le risorse pubbliche ricevute. Il servizio per il quale la Regione erogava una compensazione era fornito dalla compagnia aerea e non dalla società di gestione aeroportuale. SOGAER aggiunge che l'anticipazione concessa da SFIRS non comportava alcun elemento di aiuto di Stato. Si trattava di un prestito gravato da interessi a condizioni di mercato.

#### 5.5.1.2. *Flussi finanziari*

- (315) Il pagamento delle attività 2 e 3 è anticipato dalla società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree e agli altri fornitori di servizi interessati. SOGAER ha presentato alla Regione le relazioni sulle attività svolte nel periodo 2010-2012, recanti i costi effettivamente sostenuti. La Regione avrebbe poi dovuto rimborsare le somme anticipate dalla società di gestione aeroportuale. La tabella 13 illustra i relativi flussi finanziari.

Tabella 13

#### Flussi finanziari dall'aeroporto di Alghero

(in EUR)

	2010	2011	2012	TOTALE
Attività 1 e 2	[...]	[...]	[...]	[...]
Attività 3	[...]	[...]	[...]	[...]
Importo totale pagato alle compagnie aeree	4 537 447	4 941 510	4 262 250	13 741 207
Totale riportato dalla società di gestione aeroportuale alla Regione	4 657 311	4 977 945	4 869 410	14 504 666
Diritto a contributi ai sensi della legge del 2010	5 000 000	4 777 320	8 405 080	18 182 401
Totale dei contributi ai sensi della legge del 2010 rimborsati alla società di gestione aeroportuale	4 250 000	4 060 722	0	8 310 722

#### 5.5.1.3. *Beneficiari delle misure*

- (316) SOGAER è del parere che gli effettivi beneficiari delle tre attività definite ai sensi della legge 10/2010 fossero l'industria turistica dell'isola e indirettamente la stessa Regione, grazie all'aumento del gettito fiscale derivante dall'espansione del turismo.
- (317) Gli aeroporti non si possono considerare effettivi beneficiari, poiché la sovvenzione erogata dalla Regione era soggetta alla condizione che trasferissero i fondi ricevuti. Lo stesso vale per le due principali compagnie aeree low-cost operanti a Cagliari, Ryanair e easyJet, entrambe società estere sovvenzionate dalla Regione per perseguire obiettivi regionali.

#### 5.5.1.4. *Assenza dell'aiuto di Stato*

- (318) SOGAER effettua un'analisi degli elementi costitutivi di una misura di aiuto di Stato e in particolare valuta se i pagamenti erogati conferissero un vantaggio competitivo. La società asserisce che la compensazione regionale ha sempre coperto solo una parte dei costi aggiuntivi sostenuti dai vettori per attivare nuove rotte o ampliare quelle esistenti. A titolo di esempio cita il caso di Ryanair, nel quale la compensazione pagata dalla Regione e trasferita da SOGAER ha coperto circa un decimo del costo stimato per l'attivazione delle rotte richieste.




- (319) SOGAER sottolinea che il meccanismo istituito rappresenta una soluzione reciprocamente vantaggiosa: i passeggeri volano a prezzi competitivi da e verso l'isola, mentre la Regione riceve maggiori entrate derivanti dal turismo. Ne traggono vantaggio anche il settore turistico e alberghiero regionale, le compagnie aeree e gli aeroporti. Di conseguenza, SOGAER contesta l'approccio adottato dalla Commissione, che sembra intenzionata a rompere questo circolo virtuoso.
- (320) SOGAER ha sempre scelto i vettori aerei a seguito della pubblicazione di un invito sul proprio sito Internet. La possibilità di servire l'aeroporto di Cagliari è stata aperta a tutti i vettori interessati alle medesime condizioni economiche. SOGAER sostiene che, se le compagnie aeree in questione riescono a realizzare maggiori profitti rispetto ad altri vettori grazie al loro particolare modello aziendale, questo non si può attribuire al fatto che la società di gestione aeroportuale o la Regione abbiano concesso un aiuto di Stato, né i vettori aerei possono essere penalizzati per questo.
- (321) In conclusione, SOGAER è del parere che non esista un aiuto di Stato, poiché i) manca la condizione necessaria dell'indebito vantaggio a favore dei vettori; ii) il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato è soddisfatto, in ragione dei guadagni ottenuti dalla tesoreria regionale, superiori rispetto alle spese ai sensi dell'articolo 3 della legge 10/2010; e iii) l'aiuto è a favore del settore turistico e alberghiero dell'isola e non è di una portata tale da poter incidere sugli scambi intra-unionali.

#### 5.5.1.5. *Servizi di interesse economico generale (SIEG)*

- (322) SOGAER ritiene che l'analisi della selettività del vantaggio effettuata dalla Commissione sia eccessivamente rigorosa. Secondo la Commissione, la legge 10/2010 non si riferisce a rotte specifiche, bensì all'obiettivo generale del potenziamento del trasporto aereo. La Commissione obietta che questo è contrario al primo criterio Altmark di fornire una definizione chiara dei requisiti che l'impresa beneficiaria è tenuta a soddisfare per ottenere una compensazione per un servizio di interesse economico generale.
- (323) Secondo il parere di SOGAER, dalla formulazione della legislazione regionale era evidente che la compensazione si dovesse fornire esclusivamente alle compagnie aeree che attivavano nuove rotte o ampliavano quelle esistenti. SOGAER ritiene che tale obbligo sia un obiettivo sufficientemente preciso.
- (324) L'approccio della Commissione alla definizione dei parametri per il calcolo della compensazione è ugualmente rigido. SOGAER sostiene che il volume della compensazione pagata ai vettori aerei è stato calcolato in base a criteri più restrittivi di quelli stabiliti dalla Regione e questo dovrebbe essere sufficiente per soddisfare il secondo criterio Altmark.
- (325) Per quanto concerne il terzo e il quarto criterio Altmark, SOGAER afferma di aver pubblicato un avviso specifico nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nel 2003, seguito da un annuncio nei principali quotidiani europei nei mesi di giugno e agosto dello stesso anno. Non essendosi proposto nessun vettore aereo, SOGAER ha pubblicato un avviso permanente sul proprio sito Internet. SOGAER ha sempre evitato qualsiasi forma di sovracompenrazione per i servizi richiesti, anche in presenza di un solo vettore interessato e di un conseguente margine di negoziazione più ristretto per SOGAER.
- (326) SOGAER non è a conoscenza di un atto giuridico con cui la Regione abbia incaricato le società di gestione aeroportuale di adempiere a un obbligo di servizio pubblico. Gli sforzi della Commissione per stabilire se il livello della compensazione a favore delle società di gestione aeroportuale fosse o meno proporzionato sono pertanto destinati a fallire.

#### 5.5.1.6. *Principio dell'investitore in un'economia di mercato e orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014*

- (327) SOGAER afferma di essersi comportata allo stesso modo degli aeroporti a gestione privata nei confronti delle compagnie aeree low-cost, in particolare di Ryanair. A sostegno di questa affermazione, fa riferimento alla relazione del 28 giugno 2013 della società di consulenza che agisce per conto di Ryanair.
- (328) A suo parere, molti dei criteri di compatibilità indicati negli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 sono sostanzialmente soddisfatti nel caso di specie: i) SOGAER gestiva l'aiuto o la compensazione per l'attivazione di nuove rotte o l'ampliamento di rotte esistenti per conto della Regione; ii) la compensazione ammontava a circa un decimo del costo medio di esercizio; e iii) tutte le compagnie aeree beneficiarie delle attività oggetto della valutazione detenevano una licenza d'esercizio in corso di validità. SOGAER ritiene pertanto che, in base a un'interpretazione sostanziale e non formale degli orientamenti, si possa concludere che l'aiuto in questione è compatibile.



## 5.5.2. OSSERVAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI PER IL SETTORE DELL'AVIAZIONE DEL 2014 ALLE MISURE IN ESAME


- (329) SOGAER osserva che l'esenzione di cui al punto 137 degli orientamenti per il settore dell'aviazione si dovrebbe applicare nel caso dell'aeroporto di Cagliari, anche se supera i tre milioni di passeggeri. Diversamente, allo scalo di Cagliari sarebbe riservato un trattamento differente da quello riservato agli altri due aeroporti sardi interessati dalle attività oggetto della valutazione.
- (330) SOGAER sottolinea che l'aiuto in questione serviva ad agevolare la mobilità dei cittadini dell'Unione da e verso Cagliari, grazie a un aumento significativo del numero di voli intra-unionali da e verso il capoluogo dell'isola.
- (331) Sulla necessità dell'intervento da parte della Regione, SOGAER afferma che in assenza dei contributi regionali destinati a compensare i trasferimenti effettuati da SOGAER a favore delle compagnie aeree e di altri fornitori di servizi, i bilanci di SOGAER avrebbero registrato una perdita. L'obiettivo di migliorare i collegamenti tra la Regione e il resto dell'Unione non si poteva conseguire in un altro modo che comportasse una minore distorsione della concorrenza.
- (332) SOGAER sottolinea che la Regione ha sempre mantenuto gli aiuti al minimo, effettuando i pagamenti solo a fronte di voci adeguatamente contabilizzate dalla società di gestione aeroportuale.
- (333) Per quanto concerne la prevenzione di effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'Unione, SOGAER osserva che il regime si applicava a tutti gli altri aeroporti regionali, benché fossero in concorrenza tra di loro, consentendo quindi la copertura dei rispettivi differenziali tra costi di esercizio e ricavi.
- (334) Infine, SOGAER asserisce che se la Commissione dovesse ritenere che il regime oggetto della valutazione configuri un aiuto al funzionamento a favore di SOGAER, tale aiuto si dovrebbe comunque considerare compatibile con il mercato interno, poiché è conforme ai criteri e alle condizioni di cui al punto 5.1.2 degli orientamenti per il settore dell'aviazione.

## 6. COMMENTI DELL'ITALIA SULLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

## 6.1. COMMENTI DELL'ITALIA SULLE OSSERVAZIONI DI RYANAIR

- (335) Le autorità regionali contestano le dichiarazioni di Ryanair secondo cui gli aeroporti avrebbero agito conformemente al MEIP nel mantenere relazioni commerciali con le compagnie aeree nell'intento di aumentare il traffico di passeggeri e, di conseguenza, i ricavi. In realtà, le società di gestione aeroportuale hanno agito esclusivamente da intermediari, provvedendo semplicemente a trasferire le risorse alle compagnie aeree.
- (336) Secondo le autorità regionali, in questo caso l'investitore in un'economia di mercato era la stessa Regione, che ha valutato l'investimento in termini di impatto economico positivo per il territorio.
- (337) L'Italia ha presentato una nota dell'Ente nazionale per l'aviazione civile <sup>(93)</sup>, dove si afferma che la possibilità per gli aeroporti regionali di farsi pubblicità sui siti Internet delle compagnie aeree low cost rappresenterebbe un vantaggio per il turismo e il commercio, in quanto gli aeroporti regionali non beneficiano delle posizioni di mercato consolidate, né del grado di visibilità garantito, degli aeroporti principali.
- (338) L'Italia e l'ENAC contestano la dichiarazione di Ryanair secondo cui la situazione presente in Sardegna deriverebbe dall'inadeguatezza delle norme che disciplinano le rotte soggette a obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e la loro applicazione da parte delle autorità italiane. L'Italia rileva che l'obiettivo della continuità territoriale consiste nel garantire che tutti i cittadini possano circolare nel territorio nazionale o dell'Unione a pari condizioni in termini di qualità e di costi. Gli obblighi di servizio pubblico autorizzati dal regolamento (CE) n. 1008/2008 consentono ai vettori dell'Unione di accettare i termini di tali obblighi senza una compensazione finanziaria. Se nessun vettore accetta di fornire il servizio, viene indetta una gara europea che prevede una compensazione finanziaria. A tale proposito, le autorità italiane sottolineano che le relazioni commerciali con i vettori aerei devono essere mantenute direttamente dagli aeroporti; la scelta dello Stato di garantire che il mantenimento della continuità territoriale mediante obblighi di servizio pubblico è un'altra questione.

<sup>(93)</sup> Ente Nazionale per l'Aviazione Civile — ENAC.



## 6.2. COMMENTI DELL'ITALIA SULLE OSSERVAZIONI DI EASYJET

- (339) L'Italia ha trasmesso i propri commenti sulle osservazioni di easyjet e della società di consulenza che agisce per suo conto. L'Italia non condivide l'approccio generale e le conclusioni tratte dalla società di consulenza nella sua relazione sulla «Valutazione economica in base al MEOP degli accordi tra easyjet e aeroporto di Olbia».
- (340) L'Italia respinge l'argomentazione di easyjet per tre motivi:
- a) secondo le autorità italiane, il MEOP non si dovrebbe applicare all'aeroporto di Olbia, in quanto la società di gestione aeroportuale GEASAR è un operatore privato e non un soggetto pubblico ai sensi delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, le sue scelte e le sue azioni sono sempre basate su criteri di mercato, salvo quando sono prescritte da normative pubbliche *ad hoc*;
  - b) tuttavia, nel caso di specie l'Italia ipotizza che, contrariamente a quanto affermato dalla società di consulenza, i contratti di marketing in questione non siano stati sottoscritti da GEASAR nell'intento di perseguire una redditività presunta ma inesistente, bensì soltanto perché imposti e regolamentati da una specifica misura pubblica. La legge 10/2010 in particolare mira a incentivare il trasporto aereo concedendo contributi alle compagnie aeree. Dall'abrogazione della legge 10/2010 tali attività sono state interrotte;
  - c) terzo, secondo l'Italia i contributi erogati dalla Regione alla società di gestione aeroportuale per coprire i costi delle attività in questione si limitavano a «transitare» dalla società di gestione aeroportuale, che provvedeva a trasferire l'intero importo all'effettivo beneficiario, vale a dire la compagnia aerea interessata.
- (341) Inoltre, se anche si dovessero accogliere le argomentazioni della società di consulenza, l'Italia stima che i suoi calcoli sono sbagliati. La relazione della società si basa su dati ricavati dai rendiconti finanziari di GEASAR per gli esercizi a partire dal 2004, che mostrano i ricavi derivanti dal traffico aeroportuale e i principali dati economici che costituiscono i risultati operativi dell'esercizio, ma non riportano i dati contabili analitici necessari ai fini di un'accurata analisi della redditività. Nella relazione della società di consulenza quindi le entrate derivanti dai contratti sono sovrastimate, in particolare per quanto concerne i ricavi non aeronautici. Secondo le autorità italiane, i contratti di marketing in questione presentano un saldo negativo e non positivo, contrariamente alla valutazione della società di consulenza. Questo vale per i contratti di marketing stipulati con easyjet, così come con tutte le altre compagnie aeree interessate. Quanto precede, secondo l'Italia, conferma la tesi che i contratti sono stati stipulati in diretta applicazione della legge 10/2010.
- (342) Infine, l'Italia non è d'accordo sul fatto di includere i contratti per servizi di *handling* firmati da GEASAR con le compagnie aeree interessate nell'analisi effettuata dalla società di consulenza. I contratti per servizi di *handling* sono contratti tipici negoziati ed eseguiti su una base commerciale e riguardano la prestazione di servizi a fronte dal pagamento di un corrispettivo monetario da parte della compagnia aerea. Non sono collegati alla legge 10/2010 e alle attività svolte ai sensi della stessa. Il corrispettivo indicato in tali contratti si basa sulla normale prassi commerciale della società di gestione aeroportuale, che consiste nell'applicare tariffe e sconti in base al volume e ad altri fattori. In effetti, questi contratti sono rimasti in vigore anche dopo l'abrogazione della legge 10/2010, a prezzi analoghi o addirittura inferiori rispetto agli anni precedenti.


## 7. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

## 7.1. INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE

- (343) In primis, occorre valutare se i finanziamenti erogati alle compagnie aeree dalle società di gestione aeroportuale con riferimento alle attività 1 e 2 in virtù della legge 10/2010 nel periodo 2010-2013 configurino un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (344) Come indicato nella sezione 2, nella decisione di avvio si fa presente che, essendo in corso un procedimento di indagine della Commissione su possibili aiuti illegali concessi dalla società di gestione dell'aeroporto di Alghero nel caso SA.23098 <sup>(94)</sup>, il caso in esame riguarda esclusivamente misure di aiuto non considerate in tale procedimento <sup>(95)</sup>.
- (345) Benché non tutti i pagamenti eseguiti da SOGEEAL per le attività 1 e 2 siano effettuati in virtù dei contratti esaminati nel caso SA.23098, la maggior parte di essi è stata oggetto di valutazione in tale procedimento. Inoltre,

<sup>(94)</sup> Decisione (UE) 2015/1584 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.GE.A.AL SpA e di vari vettori aerei operanti sull'aeroporto di Alghero (GUL 250 del 25.9.2015, pag. 38).

<sup>(95)</sup> Cfr. punti 51-54.



non è sempre semplice operare una distinzione chiara, poiché i rapporti finanziari tra SOGEAAL e una data compagnia aerea nel periodo pertinente possono essere disciplinati da vari contratti, di cui solo alcuni sono stati considerati nel caso SA.23098. La Commissione ritiene pertanto che sia opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente procedimento tutti i contratti conclusi da SOGEAAL con compagnie aeree ai sensi del regime in esame <sup>(96)</sup>.

- (346) Inoltre, l'ambito di applicazione della decisione di avvio non comprendeva i potenziali aiuti concessi dalle società di gestione aeroportuale a fornitori di servizi diversi dalle compagnie aeree per l'attività 3. La Commissione pertanto non può prendere una posizione su questo aspetto. La seconda questione da valutare è se le società di gestione aeroportuale abbiano ricevuto aiuti dalla Regione.

## 7.2. ESISTENZA DELL'AIUTO

- (347) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «[...] sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (348) I criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulativi. Pertanto, per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le misure in questione devono soddisfare tutte le condizioni che seguono. Più precisamente, le misure devono:
- essere concesse dallo Stato o mediante risorse statali;
  - favorire talune imprese o talune produzioni;
  - falsare o minacciare di falsare la concorrenza;
  - incidere sugli scambi tra Stati membri.

- (349) La Commissione rileva che le misure notificate configurano un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589. Sulla base del quadro giuridico descritto nella sezione 2 della presente decisione, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione oltre a quelle già descritte, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese (come le compagnie aeree) definite nella legge 10/2010 in linea generale e astratta (ossia non sono designate singole società).

### 7.2.1. FINANZIAMENTI EROGATI ALLE COMPAGNIE AEREE DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ 1 E 2 (LEGGE 10/2010) NEL PERIODO 2010-2013 — ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO A FAVORE DELLE COMPAGNIE AEREE

- (350) Questa sottosezione è intesa a valutare se i finanziamenti erogati dalla Regione alle compagnie aeree tramite le società di gestione degli aeroporti sardi in virtù della legge 10/2010 configurino un aiuto di Stato a favore delle compagnie aeree.


#### 7.2.1.1. *Nozione di impresa e di attività economica*

- (351) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le norme sugli aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è una «impresa». Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico o dalla proprietà di detta entità e dalla sua modalità di finanziamento <sup>(97)</sup>. Costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato <sup>(98)</sup>.
- (352) Le compagnie aeree offrono sul mercato servizi di linea di trasporto aereo di passeggeri. Tali servizi corrispondono a quelli definiti per l'attività 1 (cfr. punto 44) e consistono nella gestione di voli commerciali e nel trasporto aereo di passeggeri. Si tratta chiaramente di un'attività economica.

<sup>(96)</sup> Per quanto concerne l'attuazione del regime, la Commissione rileva che l'Italia aveva già indicato nella fase del procedimento formale nel caso SA.23098 che la decisione di stipulare accordi commerciali tra SOGEAAL e le compagnie aeree era stata presa di concerto con la Regione nella sua veste di azionista di controllo di SOGEAAL (cfr. in particolare punto 383).

<sup>(97)</sup> Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4), punto 2.1 e relativa giurisprudenza, in particolare la sentenza del 12 settembre 2000, Pavlov e altri, C-180/98, C-181/98, C-182/98, C-183/98 e C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428.

<sup>(98)</sup> Sentenza del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7; sentenza del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36; sentenza Pavlov e altri, ECLI:EU:C:2000:428, punto 75.



- (353) AMS, che di per sé non è una compagnia aerea ma ha ricevuto finanziamenti con riferimento all'attività 2, è controllata al 100 % da Ryanair. Di conseguenza, si può presumere che Ryanair abbia esercitato un'influenza decisiva sul comportamento di AMS. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nel caso di specie e secondo la prassi della Commissione <sup>(99)</sup>, AMS e Ryanair sono considerate come un'unica impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Per comodità di riferimento, anche AMS, essendo considerata un'unica impresa con Ryanair, è assimilata a una compagnia aerea.
- (354) Quindi, le compagnie aeree che hanno beneficiato dei fondi forniti dalla Regione tramite le società di gestione aeroportuale svolgono un'attività economica e sono considerate imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.


#### 7.2.1.2. Risorse statali e imputabilità allo Stato

- (355) Il concetto di aiuto di Stato si applica a qualunque vantaggio, finanziato mediante risorse statali, concesso dallo Stato stesso o da qualunque organismo intermedio che agisca in virtù di poteri ad esso conferiti. Ai fini dell'articolo 107 del trattato, le risorse delle autorità locali sono risorse statali.
- (356) Il regime nasce da una legge regionale ed è finanziato tramite risorse provenienti dalla Regione. Ai fini dell'articolo 107 del trattato, le risorse delle autorità locali regionali sono risorse statali e le decisioni di tali autorità si dovrebbero considerare «imputabili allo Stato» <sup>(100)</sup>. Il regime in quanto tale è pertanto imputabile allo Stato e finanziato mediante risorse statali ai fini della normativa in materia di aiuti di Stato.
- (357) Lo stesso vale per i flussi finanziari dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree.
- (358) Le compagnie aeree hanno ricevuto finanziamenti dalla Regione tramite le società di gestione degli aeroporti sardi per attivare nuove rotte o aumentare le frequenze ed estendere i periodi di operatività delle rotte esistenti, come descritto in particolare nella tabella 8, e fornire servizi di marketing.
- (359) Il comportamento delle società di gestione aeroportuale è stato determinato dalla Regione in virtù della legge 10/2010 e dei programmi di attività, attuati previa approvazione della Regione. Il meccanismo istituito con la legge 10/2010 prevede che la Regione trasferisca fondi pubblici alle società di gestione aeroportuale, che a loro volta dovrebbero trasferirli agli operatori aeroportuali conformemente alle indicazioni dettagliate dei programmi di attività approvati dalla Regione. I programmi di attività sono stati studiati e proposti in primis dalle società di gestione aeroportuale, ma la Regione li ha esaminati e approvati per stabilire i finanziamenti da fornire alla società di gestione aeroportuale su tale base. Mediante l'approvazione dei programmi di attività dettagliati, la Regione ha stabilito con precisione in che modo ciascuna società di gestione aeroportuale dovesse attribuire alle compagnie aeree i finanziamenti erogati dalla Regione. Come descritto nella sezione 2.7.3, anche la procedura di controllo istituita (che determina il pagamento della tranche finale alle società di gestione aeroportuale) garantisce il rispetto di tali obblighi.
- (360) Le società di gestione aeroportuale si possono quindi considerare intermediari tra la Regione e le compagnie aeree. Hanno contribuito alla realizzazione del regime di aiuti, trasferendo alle compagnie aeree l'intero importo dei finanziamenti erogati dalla Regione. A tale proposito, hanno agito conformemente alle istruzioni ricevute dalla Regione attraverso i programmi di attività approvati.
- (361) In considerazione di quanto precede, i pagamenti effettuati dalle società di gestione aeroportuale a favore delle compagnie aeree per il finanziamento delle attività 1 e 2 sono finanziati tramite risorse statali (nella misura in cui le società di gestione aeroportuale hanno ricevuto fondi dalla Regione per finanziare tali attività <sup>(101)</sup>) e sono imputabili allo Stato.

<sup>(99)</sup> A tale proposito, cfr. la decisione della Commissione (UE) 2015/1227 del 23 luglio 2014 relativa all'aiuto di stato SA.22614 (C 53/07) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Pau-Béarn, di Ryanair, di Airport Marketing Services e di Transavia (GU L 201 del 30.7.2015, pag. 109), in particolare punto 290. Cfr. anche la decisione della Commissione relativa all'aeroporto di Altenburg (non ancora pubblicata).

<sup>(100)</sup> Sentenza del 12 maggio 2011, Région Nord-Pas-de-Calais/Commissione, T-267/08 e T-279/08, ECLI:EU:T:2011:209.

<sup>(101)</sup> L'importo limitato di finanziamenti delle misure con risorse proprie delle società di gestione aeroportuale non deriva da decisioni discrezionali di queste ultime, bensì è una conseguenza del fatto che la Regione ha ridotto ex post il livello dei finanziamenti pubblici erogati alle società di gestione aeroportuale, benché queste ultime avessero già sostenuto il costo corrispondente al finanziamento delle compagnie aeree. Cfr. sezione 2.7, in particolare punti 83, 86 e 89.



7.2.1.3. **Vantaggio economico**

- (362) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per vantaggio s'intende qualsiasi vantaggio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali, vale a dire in assenza di un intervento dello Stato. Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa. Si configura un vantaggio economico ogniqualvolta un'autorità pubblica fornisce a un'impresa un finanziamento che la solleva da costi che di norma dovrebbe sostenere.
- (363) Tuttavia, non si conferisce alcun vantaggio se il finanziamento si può considerare una compensazione per un servizio pubblico conformemente ai criteri indicati nella sentenza Altmark. Inoltre, non si conferisce alcun vantaggio quando uno Stato membro agisce conformemente al principio dell'investitore in un'economia di mercato.
- (364) Per prima cosa, occorre esaminare qual è la natura del finanziamento fornito dalla Regione alle compagnie aeree nel contesto delle attività 1 e 2 e in che misura esso finanzia le loro attività o, in altre parole, le solleva da costi che di norma dovrebbero sostenere.
- (365) Nel contesto dell'attività 1, la Regione richiede alle società di gestione aeroportuale di concludere accordi con le compagnie aeree che forniscano alle stesse incentivi finanziari per aumentare il traffico aereo (in particolare durante le stagioni non di punta). Le compagnie aeree sono tenute a raggiungere determinati obiettivi in termini di traffico; se li raggiungono ricevono una compensazione finanziaria, mentre in caso contrario sono soggette a sanzioni. I pagamenti corrispondenti sono garantiti dal regime di finanziamenti erogati dalla Regione alle compagnie aeree tramite le società di gestione aeroportuale, che compensano in parte i costi sostenuti dalle compagnie aeree per operare le rotte interessate.
- (366) Nel contesto dell'attività 2, la Regione effettua pagamenti alle compagnie aeree tramite le società di gestione aeroportuale, in cambio di servizi di marketing forniti dalle compagnie aeree interessate. Questi pagamenti non si possono considerare un reale corrispettivo per servizi di marketing, bensì corrispondono anch'essi a pagamenti a favore delle compagnie aeree per l'incremento delle rispettive attività nella regione. Come illustrato in appresso, ai punti 368 e seguenti, il regime è studiato in modo tale che i servizi di marketing forniti dalle compagnie aeree nell'ambito dell'attività 2 sono intesi a promuovere, in primo luogo, i servizi di trasporto aereo delle stesse compagnie aeree da/verso la Sardegna.
- (367) Nei documenti di notifica <sup>(102)</sup> l'Italia sottolinea che, ai sensi del regime, le iniziative di marketing finanziate dalla Regione nel contesto dell'attività 2 devono essere attuate dalle compagnie aeree e sono mirate ad aumentare il numero di passeggeri sulle rotte aperte o ampliate in conseguenza del regime <sup>(103)</sup>.
- (368) Il fatto che i servizi di marketing nel contesto dell'attività 2 debbano essere forniti dalle compagnie aeree, invece che da qualsiasi altro tipo di impresa in grado di offrirli, è di per sé un fattore che induce naturalmente tali servizi di marketing a promuovere in primo luogo i servizi di trasporto aereo offerti dai vettori interessati. Di fatto, le compagnie aeree solitamente promuovono, in particolare sui loro siti Internet, le regioni e le città di destinazione dei voli che operano, nell'intento di indurre potenziali clienti a ricorrere ai loro servizi per raggiungere quelle zone. Inoltre, sui siti Internet delle compagnie aeree, la promozione di determinate regioni e città di solito è intrinsecamente collegata alla promozione dei voli operati dalle compagnie aeree verso quelle mete, o almeno a informazioni sull'esistenza e sulle caratteristiche di quei voli. A titolo di esempio, nel caso di Ryanair, uno dei vettori aerei europei che ha maggiormente sviluppato la promozione di regioni e città sul proprio sito Internet, le pagine web dedicate alla promozione di regioni e destinazioni forniscono sistematicamente anche informazioni sui voli operati da Ryanair verso quelle stesse mete <sup>(104)</sup>.
- (369) Inoltre, l'atto di esecuzione della legge 10/2010 che definisce il contenuto dei programmi di attività degli aeroporti <sup>(105)</sup> prevede che le azioni di marketing si svolgano nell'ambito dell'attività 2 «in caso di lancio di nuove rotte o di aumento di operatività dei voli» <sup>(106)</sup>. La disposizione stabilisce un chiaro collegamento tra i servizi di


<sup>(102)</sup> Documento «OGGETTO: Attuazione della Legge regionale 13 aprile 2010, n. 10, Misure per lo sviluppo del trasporto aereo, Finanziamento degli aeroporti isolani per il potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo quale servizio di interesse economico generale», notificato dall'Italia il 30.11.2011.

<sup>(103)</sup> «Definizione, attraverso gli stessi "Piani di attività", di adeguate strategie di marketing e pubblicità finalizzate all'incremento del numero di passeggeri nelle rotte oggetto della gara» (grassetto aggiunto), pag. 7.

<sup>(104)</sup> Cfr. ad esempio le pagine di Milano di Ryanair (<https://www.ryanair.com/gb/en/plan-trip/destinations/flights-to-milan>, visitata il 6 luglio 2016).

<sup>(105)</sup> Deliberazione n. 29/36 del 29 luglio 2010.

<sup>(106)</sup> «I programmi dovranno prevedere la realizzazione di attività in coerenza con le seguenti direttive: [...] deve essere prevista adeguata promozione del territorio in caso di lancio di nuove rotte o di aumento di operatività dei voli» (grassetto aggiunto), pag. 3.




marketing da svolgere nel contesto dell'attività 2 e l'attivazione di nuove rotte o l'ampliamento dell'operatività su quelle già esistenti. Questo significa che i servizi di marketing da proporre nei programmi di attività dovrebbero promuovere gli stessi servizi di trasporto aereo, nuovi o ampliati, in modo da stimolare i passeggeri ad utilizzare i servizi interessati. Come già indicato al punto 367, questa interpretazione è stata esplicitamente confermata dall'Italia.

- (370) Inoltre, sarebbe inconcepibile che i servizi di marketing in questione, che devono essere svolti necessariamente dalle compagnie aeree, fossero forniti da vettori aerei diversi da quelli che gestiscono i servizi di trasporto aereo nuovi o ampliati, ai quali dovrebbero essere collegati i servizi di marketing. Una compagnia aerea è molto poco incentivata a promuovere i servizi di un concorrente, anche a fronte di una remunerazione.
- (371) La promozione delle proprie destinazioni rientra nelle normali attività di una compagnia aerea. Le destinazioni e le regioni verso le quali volano sono una delle caratteristiche dei servizi di trasporto offerti normalmente pubblicizzate dalle compagnie aeree, insieme a una serie di altri aspetti (tariffe, comfort a bordo, servizi a bordo, affidabilità, flessibilità delle prenotazioni, programmi *frequent flyer* ecc.).
- (372) Alla luce di quanto precede, si può concludere che i pagamenti erogati dalla Regione alle compagnie aeree nel contesto dell'attività 2 sovvenzionano i costi di marketing che i vettori di norma dovrebbero sostenere nell'ambito delle proprie attività di trasporto aereo. Inoltre, nella misura in cui sono collegati al lancio di nuove rotte o all'aumento dell'operatività su rotte esistenti, tali pagamenti fungono da incentivo finanziario ad aumentare il traffico aereo verso la Sardegna. In questo senso, sono simili ai pagamenti effettuati nel contesto dell'attività 1, con la differenza che si riferiscono a un particolare aspetto dei servizi di trasporto delle compagnie aeree, vale a dire la promozione dei servizi stessi.
- (373) Come sottolineato dall'Italia nei documenti di notifica <sup>(107)</sup>, ai sensi del regime le iniziative di marketing finanziate dalla Regione nel contesto dell'attività 2 devono rientrare negli stessi programmi di attività ai quali si fa riferimento nel contesto dell'attività 1 <sup>(108)</sup>. Questo stabilisce un chiaro collegamento tra il lancio e l'ampliamento delle rotte (l'obiettivo dell'attività 1) e gli accordi di marketing da concludere nel contesto dell'attività 2. Quanto precede corrobora la conclusione che i pagamenti effettuati dalla Regione alle compagnie aeree tramite le società di gestione aeroportuale nel contesto delle attività 1 e 2 sono di natura simile: si tratta essenzialmente di incentivi finanziari che sovvenzionano una parte dei costi delle compagnie aeree in cambio dell'ampliamento dei servizi di trasporto aereo operati dalle stesse compagnie aeree da/verso la Sardegna.
- (374) Inoltre, ai sensi del regime si opera una chiara distinzione tra i servizi di marketing forniti nel contesto dell'attività 2, vale a dire dalle compagnie aeree, e i servizi di marketing forniti nel contesto dell'attività 3, vale a dire da altri tipi di imprese, a sostegno della conclusione che i servizi svolti nel contesto dell'attività 2 hanno uno scopo diverso, distinto dall'attività 3, necessariamente collegato al fatto che i soggetti che li forniscono operano nei servizi di trasporto aereo. Per logica, difficilmente possono avere uno scopo diverso da quello di aumentare il traffico aereo da/verso la Sardegna da parte delle compagnie aeree interessate.
- (375) L'analisi effettuata dalla Commissione degli accordi conclusi tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree nell'ambito del regime illustra quanto precede. A titolo di esempio, gli accordi con easyJet collegano direttamente i servizi aeroportuali ai servizi di marketing. Il punto 3 dell'accordo con la società di gestione dell'aeroporto di Olbia afferma che il vettore intende aumentare i voli operati da/verso Olbia e che, a tale scopo, ha messo a punto un programma di marketing e pubblicità per promuovere le destinazioni e sviluppare i flussi di traffico in transito, soprattutto verso i mercati internazionali.
- (376) Da un esame dei vari accordi di marketing conclusi tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree nel contesto del regime emerge che i servizi di marketing sono direttamente collegati ai voli operati dalle compagnie aeree. Di conseguenza, i servizi di marketing si rivolgono direttamente ai viaggiatori che potrebbero essere potenziali utenti dei servizi di trasporto offerti dalle compagnie aeree alle quali si fa riferimento negli accordi di marketing.

<sup>(107)</sup> Documento «OGGETTO: Attuazione della Legge regionale 13 aprile 2010, n. 10, Misure per lo sviluppo del trasporto aereo, Finanziamento degli aeroporti isolani per il potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo quale servizio di interesse economico generale», notificato dall'Italia il 30 novembre 2011.

<sup>(108)</sup> «Definizione, attraverso gli **stessi** "Piani di attività", di adeguate strategie di marketing e pubblicità finalizzate all'incremento del numero di passeggeri nelle rotte oggetto della gara» (grassetto aggiunto), pag. 7.




- (377) In conclusione, i pagamenti erogati dalla Regione alle compagnie aeree tramite le società di gestione aeroportuale nel contesto delle attività 1 e 2 si devono considerare come sovvenzioni alle compagnie aeree per operare un maggior numero di voli da e verso la Sardegna.
- (378) Resta da analizzare se i pagamenti erogati dalla Regione alle compagnie aeree tramite le società di gestione aeroportuale per aumentare i servizi di trasporto aereo verso la Sardegna costituiscano una compensazione per un obbligo di servizio pubblico ai sensi dei criteri Altmark e se siano conformi al MEOP.
- (379) Secondo il primo criterio della sentenza Altmark, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. Come indicato al punto 70 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, «per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, gli obblighi di servizio pubblico possono essere imposti soltanto in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008. In particolare, tali obblighi possono essere imposti solo per una rotta specifica o un gruppo di rotte, e non per qualsiasi rotta generica proveniente da un determinato aeroporto, città o regione. Inoltre gli obblighi di servizio pubblico possono essere imposti per una rotta solo per soddisfare esigenze di trasporto che non possono essere soddisfatte in modo adeguato da una rotta aerea già esistente o da altri mezzi di trasporto» (note a piè di pagina omesse). In effetti, quello del trasporto aereo è un settore nel quale il legislatore dell'Unione ha deciso di limitare l'ampio margine di discrezionalità di cui normalmente godono gli Stati membri nel qualificare determinate attività come SIEG, imponendo le condizioni definite nel regolamento (CE) n. 1008/2008. Tuttavia, le rotte oggetto di obblighi di servizio pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, esistenti in Sardegna <sup>(109)</sup>, sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della legge 10/2010, chiaramente studiata come sistema parallelo a quello degli obblighi di servizio pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Quindi, i finanziamenti forniti alle compagnie aeree dalle società di gestione aeroportuale in virtù della legge 10/2010 non si possono considerare compensazioni per la prestazione di effettivi servizi di interesse economico generale. Di conseguenza, una delle quattro condizioni cumulative della sentenza Altmark, nello specifico la prima, non è soddisfatta.
- (380) Quanto all'applicazione del principio dell'operatore in un'economia di mercato (MEOP), prima di tutto si dovrebbe rilevare che l'Italia non si è basata su tale principio <sup>(110)</sup>. Non vi sono neppure indicazioni del fatto che la Regione abbia agito come un operatore in un'economia di mercato nell'istituire il regime; anzi, è chiaro che ha cercato di realizzare obiettivi di interesse pubblico, in particolare il rafforzamento dell'economia regionale attirando maggiori flussi turistici, piuttosto che generare utili in qualità di proprietario degli aeroporti.
- (381) In secondo luogo, la Regione eroga finanziamenti alle compagnie aeree tramite varie società di gestione aeroportuale nel quadro di un regime regionale applicabile a numerosi aeroporti. Non si può considerare come una società di gestione aeroportuale, tanto più che la Regione controlla solo uno dei gestori aeroportuali interessati. Quindi, l'analisi di aumento di redditività ex ante presentata ai punti da 61 a 66 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 non si può applicare in questo caso. Secondo tale metodo, al fine di valutare se una società di gestione aeroportuale nel concludere accordi con una compagnia aerea si sia comportata come avrebbe fatto in circostanze analoghe un operatore in un'economia di mercato guidato da prospettive di redditività, occorre verificare se gli accordi in questione, una volta conclusi, potrebbero contribuire in misura apprezzabile alla redditività dell'aeroporto e rientrano in una strategia generale finalizzata alla redditività nel lungo termine. Tuttavia, il criterio non è applicabile nel caso di specie perché le misure in esame sono un regime istituito da un'autorità pubblica, per motivi di interesse pubblico, che riguarda diversi aeroporti e non un singolo accordo tra un aeroporto e una compagnia aerea.
- (382) Nel concedere i finanziamenti in questione alle compagnie aeree nel contesto delle attività 1 e 2, la Regione non poteva attendersi il rendimento che un operatore in un'economia di mercato orientato al profitto avrebbe preso in considerazione in circostanze analoghe. L'effetto atteso del finanziamento era un aumento del numero di passeggeri dei voli aerei verso la Sardegna, che in quanto tale non genera dividendi, plusvalenze né qualsiasi altra forma di profitto per la Regione. L'Italia non ha individuato elementi di redditività attesi a favore della Regione in conseguenza del finanziamento in questione. Il principale effetto dell'aumento del traffico aereo è quello di stimolare lo sviluppo economico della regione, in particolare al livello di determinati settori quali turismo, commercio al dettaglio, ristoranti ecc., con effetti positivi sullo sviluppo economico regionale e sull'occupazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza costante <sup>(111)</sup>, simili «benefici di interesse generale» non sarebbero presi in considerazione da un operatore in un'economia di mercato orientato al profitto e pertanto devono essere ignorati nell'applicare il MEOP.

<sup>(109)</sup> A partire dal 2000 sono stati imposti obblighi di servizio pubblico su rotte nazionali di collegamento fra scali aeroportuali della Sardegna e aeroporti dell'Italia continentale ai sensi della normativa UE sul trasporto aereo.

<sup>(110)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punto 82.

<sup>(111)</sup> Cfr. sentenza Commissione/EDF, ECLI:EU:C:2012:318, punto 79.



- (383) Per gli stessi motivi, un'analisi comparativa, come descritta ai punti da 54 a 60 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, non è pertinente nel caso di specie.
- (384) In ogni caso, l'Italia non ha presentato un piano industriale, un'analisi di redditività ex ante o documenti interni da cui risulti chiaramente che un'analisi condotta prima della concessione del finanziamento pubblico ha evidenziato che la Regione avrebbe potuto aspettarsi risultati finanziari come quelli che avrebbe preso in considerazione un operatore in un'economia di mercato orientato al profitto in conseguenza dei finanziamenti in questione. Neanche la Regione ha effettuato un'analisi comparativa, come definita ai punti da 54 a 60 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014. In particolare, l'Italia non ha presentato un raffronto dei diritti aeroportuali, al netto di eventuali vantaggi forniti alle compagnie aeree (come il sostegno al marketing, sconti, o qualsiasi altro incentivo), su un numero sufficiente di aeroporti di comparazione idonei, i cui gestori si comportano come operatori in un'economia di mercato.
- (385) Questo conferma che la Regione non si è comportata come un operatore in un'economia di mercato guidato da prospettive di redditività nei confronti delle compagnie aeree.
- (386) Inoltre, nonostante quanto disposto dalla legge 10/2010, non sono state indette gare d'appalto nell'intento di selezionare le compagnie aeree e finanziare i programmi di attività. Poiché le società di gestione aeroportuale hanno pubblicato avvisi sui rispettivi siti Internet e hanno scelto l'offerta migliore, il sostegno finanziario fornito alle compagnie aeree non ha fatto seguito a una procedura di gara aperta e trasparente. Inoltre, come già spiegato, il regime è concepito in primo luogo per erogare fondi pubblici alle compagnie aeree e tale finanziamento non corrisponde a una compensazione per effettivi obblighi di servizio pubblico, né a una remunerazione per prodotti o servizi che soddisfano effettive necessità della Regione. Di conseguenza, anche se per la selezione delle compagnie aeree si fossero seguite adeguate procedure di gara, non si sarebbe potuta escludere l'esistenza di un vantaggio.
- (387) In queste circostanze, non esiste neanche la possibilità di valutare il rapporto finanziario individuale tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree risultante dall'applicazione del regime secondo le modalità previste ai punti da 53 a 66 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014. Tali punti forniscono indicazioni per determinare se i prezzi praticati da un aeroporto che dispone di risorse pubbliche sono conformi al MEOP. Nella fattispecie, tuttavia, è chiaro che le società di gestione aeroportuale non agivano come operatori in un'economia di mercato nel concludere i vari contratti con le compagnie aeree. Al contrario, davano attuazione a un regime di aiuti studiato dalla Regione per promuovere il trasporto aereo nell'interesse generale del territorio.
- (388) In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che i fondi forniti dalla Regione alle compagnie aeree tramite le società di gestione aeroportuale per il finanziamento delle attività 1 e 2 nel quadro del regime hanno conferito un vantaggio economico alle compagnie aeree interessate.


#### 7.2.1.4. *Selettività*

- (389) Nella fattispecie, il finanziamento erogato dalla Regione non si può considerare un regime di applicazione generale. La Commissione ritiene invero che la definizione e l'attuazione del regime fossero a esclusivo vantaggio di talune imprese o settori di attività, segnatamente le compagnie aeree finanziate dalla Regione tramite le società di gestione aeroportuale in virtù del regime in esame <sup>(112)</sup>. Le compagnie aeree che, pur servendo la Sardegna, non hanno concluso questi accordi non hanno beneficiato dello stesso sostegno finanziario erogato dalla Regione, o comunque non alle condizioni previste dalla legge 10/2010. Poiché i beneficiari del vantaggio economico in questione sono limitati ad alcune imprese specifiche di un settore specifico (trasporto aereo), le misure sono selettive.

#### 7.2.1.5. *Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi*

- (390) Quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti che operano sul mercato dell'Unione, queste ultime sono da considerarsi influenzate dall'aiuto. Conformemente alla giurisprudenza consolidata, per stabilire che una misura falsa la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza.
- (391) La compensazione pagata alle compagnie aeree tramite le società di gestione aeroportuale è un vantaggio economico per le compagnie aeree in questione, in grado di rafforzare la loro posizione sul mercato. Il settore del trasporto aereo è caratterizzato da un'intensa concorrenza fra gli operatori dei diversi Stati membri, in particolare

<sup>(112)</sup> Cfr. in proposito la sentenza del 30 giugno 2016, Belgio/Commissione, C-270/15, ECLI:EU:C:2016:489, in particolare il punto 50.



dopo l'entrata in vigore della terza fase di liberalizzazione del trasporto aereo («terzo pacchetto») il 1° gennaio 1993. Ne consegue che le misure incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano, o minacciano di falsare, la concorrenza nel settore del trasporto aereo.

- (392) Di conseguenza, la compensazione finanziaria erogata alle compagnie aeree tramite le società di gestione aeroportuale per il finanziamento delle attività 1 e 2 (legge 10/2010) nel periodo 2010-2013 falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

#### 7.2.1.6. **Conclusioni**


- (393) La Commissione conclude che i fondi erogati dalla Regione alle compagnie aeree tramite le società di gestione aeroportuale per il finanziamento delle attività 1 e 2 costituiscono un aiuto di Stato a favore delle compagnie aeree ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

#### 7.2.2. ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO A FAVORE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE

- (394) Questa sottosezione è intesa a valutare se i finanziamenti erogati dalla Regione alle società di gestione aeroportuale in virtù della legge 10/2010 configurino un aiuto di Stato a favore di tali aeroporti. La Commissione valuta per prima cosa se il criterio relativo alla presenza di un vantaggio economico sia soddisfatto.
- (395) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per vantaggio s'intende qualsiasi vantaggio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali, vale a dire in assenza di un intervento dello Stato. Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa. Ogniqualvolta la situazione finanziaria dell'impresa migliora in seguito all'intervento di Stato, si configura un vantaggio.
- (396) Come spiegato nella sezione 7.2.1, in virtù della legge 10/2010 le società di gestione aeroportuale hanno trasferito integralmente i fondi ricevuti dalla Regione per finanziare gli incentivi finanziari per l'ampliamento dei servizi di trasporto aereo e gli accordi di marketing, cofinanziati mediante risorse proprie. Le società di gestione aeroportuale hanno quindi svolto un ruolo di intermediari e non hanno trattenuto i fondi ricevuti dalla Regione. Di conseguenza, non si possono considerare come i diretti beneficiari del regime di aiuti.
- (397) Tuttavia, poiché gli incentivi finanziari e i pagamenti per i servizi di marketing alle compagnie aeree hanno avuto l'effetto di incrementare il traffico aereo, secondo gli intenti, occorre valutare se tale aumento del traffico aereo conferisca un vantaggio indiretto agli aeroporti interessati.
- (398) Nella sua recente comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato <sup>(113)</sup>, la Commissione ha precisato che [...] «vantaggi indiretti dovrebbero essere distinti dai semplici effetti economici secondari inerenti a quasi tutte le misure di aiuto di Stato (ad esempio, l'aumento della produzione). A tale scopo, gli effetti prevedibili della misura devono essere valutati in una prospettiva ex ante. Si verifica un vantaggio indiretto se la misura è concepita in modo da trasferire i suoi effetti secondari a imprese o gruppi di imprese identificabili. Ciò avviene, per esempio, se l'aiuto diretto è, di fatto o di diritto, subordinato all'acquisto di beni o servizi prodotti esclusivamente da talune imprese (ad esempio, solo quelle stabilite in determinate zone)».
- (399) La comunicazione prosegue con una nota <sup>(114)</sup> riferita allo stesso punto: «Invece, si riscontra un semplice effetto economico secondario sotto forma di aumento della produzione (che non costituisce un aiuto indiretto) qualora un'impresa (ad esempio, un intermediario finanziario) si limita a trasferire integralmente l'aiuto al beneficiario.»
- (400) Le attività oggetto della valutazione nella fattispecie non sono state studiate per trasferire i loro effetti secondari agli aeroporti sardi. Piuttosto, le attività sono state studiate per favorire un gruppo consistente di imprese nella regione, in particolare quelle che offrono servizi ai turisti.

<sup>(113)</sup> Punto 116 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, pubblicata il 19 maggio 2016, [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/modernisation/notice\\_of\\_aid\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_it.pdf)

<sup>(114)</sup> Nota 181.




- (401) Come già stabilito, lo scopo del regime consiste nell'erogare fondi pubblici a numerose compagnie aeree e altri prestatori di servizi nell'intento di attivare nuove rotte (o aumentare le frequenze) e pubblicizzare la Sardegna come destinazione turistica accessibile in aereo. Il meccanismo istituito dalla Regione con la legge 10/2010 (come descritto nella sezione 2.7.2.) prevede che la Regione trasferisca fondi pubblici alle società di gestione aeroportuale, che a loro volta dovrebbero trasferirli alle compagnie aeree conformemente alle indicazioni dettagliate dei programmi di attività approvati dalla Regione. Come descritto nella sezione 2.7.3, anche la procedura di controllo istituita (che determina il pagamento della tranche finale alle società di gestione aeroportuale) garantisce il rispetto di tali obblighi.
- (402) La Commissione conclude pertanto che l'aiuto è veicolato tramite le società di gestione aeroportuale, che lo trasferiscono integralmente alle compagnie aeree, unici beneficiari effettivi del regime. Le società di gestione aeroportuale dovrebbero essere considerate di diritto (in virtù delle disposizioni della legge 10/2010) e di fatto (in virtù degli effettivi flussi finanziari analizzati dalla Commissione) come gli strumenti utilizzati per trasferire finanziamenti pubblici alle compagnie aeree.
- (403) La Commissione rileva che le società di gestione aeroportuale possono beneficiare dell'aumento del traffico aereo generato dall'aiuto erogato alle compagnie aeree a norma del regime. Questi effetti, tuttavia, sono simili agli effetti positivi sugli operatori economici di altri settori i cui introiti sono collegati al numero di passeggeri trasportati dalle compagnie aeree, in particolare il turismo (autonoleggio, alberghi, ristoranti, servizi di *catering*, stazioni di rifornimento, commercio al dettaglio ecc.). Questi settori sono fortemente dipendenti dal numero di passeggeri in arrivo/partenza dagli aeroporti sardi. La Commissione ritiene pertanto che il regime non sia stato studiato in modo tale da trasferire i suoi effetti secondari alle società di gestione aeroportuale, ma piuttosto per fornire vantaggi ai molti settori connessi al turismo presenti in Sardegna.
- (404) Inoltre, l'effetto delle misure sugli aeroporti è insito nella natura e nell'obiettivo del regime, ossia promuovere il traffico aereo verso la Sardegna fornendo incentivi adeguati alle compagnie aeree. Il fatto che le compagnie aeree acquistino servizi aeroportuali dalle società di gestione dei tre aeroporti sardi interessati è una caratteristica intrinseca del regime e inscindibile dallo stesso, dato che il regime consiste nel fornire alle compagnie aeree incentivi finanziari per aumentare il traffico aereo. Non si tratta quindi di una condizione supplementare e indipendente concernente l'acquisizione di beni o servizi che la Regione ha aggiunto alla struttura del regime al fine di produrre un effetto diverso dal principale effetto atteso, vale a dire l'aumento del traffico aereo verso la Sardegna.
- (405) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le attività 1, 2 e 3 non conferiscono un vantaggio indiretto alle società di gestione aeroportuale. Poiché una delle condizioni cumulative per la presenza di un aiuto di Stato non è soddisfatta, la Commissione conclude altresì che le attività 1 e 2 non configurano un aiuto di Stato.
- (406) Per le ragioni sin qui esposte, si conclude che le società di gestione aeroportuale interessate non hanno ricevuto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

### 7.3. LEGITTIMITÀ DELL'AUTO ALLE COMPAGNIE AEREE

- (407) Le misure sono state notificate alla Commissione il 30 novembre 2011. Tuttavia, l'Italia ha attuato il regime senza che la Commissione l'avesse approvato. Il finanziamento ai sensi della legge 10/2010 è stato fornito dalla Regione alle società di gestione aeroportuale e da queste ultime alle compagnie aeree per tutto il periodo 2010-2013 <sup>(115)</sup>.
- (408) Inoltre, il regime in questione non è coperto da un regolamento di esenzione per categoria. In particolare, la decisione SIEG non è applicabile, in quanto il finanziamento delle compagnie aeree ai sensi del regime non si può considerare una compensazione per un effettivo SIEG affidato ai vettori aerei <sup>(116)</sup>.
- (409) Quindi, poiché l'Italia non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 108 del trattato, il finanziamento delle compagnie aeree in virtù del regime è considerato illegale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

<sup>(115)</sup> Cfr. la tabella 6 alla sezione 2.8.1.

<sup>(116)</sup> Cfr. punto 379.



## 7.4. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO ALLE COMPAGNIE AEREE

- (410) L'onere della prova per quanto concerne la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, in deroga all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, spetta principalmente allo Stato membro interessato. L'Italia fa presente <sup>(117)</sup> che la legge 10/2010 non è stata concepita come un regime a sostegno dell'attivazione di nuove rotte e che il regime non soddisfa tutti i criteri di compatibilità per l'aiuto all'avviamento definiti al punto 79 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005. L'Italia suggerisce comunque che nel caso di specie la Commissione dovrebbe applicare il punto 81 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, che afferma: «la Commissione potrà esaminare caso per caso un aiuto o un regime di aiuti che non rispetti integralmente i criteri sopra enunciati [quelli del punto 79], ma che dia esito ad una situazione analoga <sup>(118)</sup>.»

## 7.4.1. QUADRO GIURIDICO APPLICABILE

- (411) Poiché le attività non si possono considerare una compensazione a favore delle compagnie aeree per un effettivo SIEG, nella fattispecie non si può applicare la disciplina SIEG in base all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
- (412) Per quanto riguarda gli aiuti all'avviamento, negli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 si afferma che «per quanto riguarda gli aiuti all'avviamento a compagnie aeree, la Commissione applica i principi di cui ai presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto all'avviamento notificate in merito alle quali è chiamata a prendere una decisione a decorrere dal 4 aprile 2014, anche se le misure sono state notificate prima di tale data. In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, la Commissione applicherà agli aiuti all'avviamento alle compagnie aeree illegalmente concessi le norme in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso. Di conseguenza, essa non applicherà i principi di cui ai presenti orientamenti nel caso di aiuti all'avviamento illegalmente concessi alle compagnie aeree prima del 4 aprile 2014» <sup>(119)</sup>.
- (413) Gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 a loro volta stabiliscono che «la Commissione esaminerà la compatibilità [...] di ogni aiuto di avviamento erogato senza la sua autorizzazione, e pertanto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato [ora articolo 108, paragrafo 3, del trattato], in base ai presenti orientamenti qualora l'erogazione dell'aiuto sia iniziata dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*» <sup>(120)</sup>.
- (414) Il finanziamento regionale è stato concesso tra il 2010 e il 2013, prima della pubblicazione degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014. La Commissione applicherà pertanto gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 per la valutazione della compensazione finanziaria fornita dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree per il finanziamento delle attività 1 e 2 (legge 10/2010) nel periodo 2010-2013.

## 7.4.2. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA FORNITA DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE ALLE COMPAGNIE AEREE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 1 E 2 (LEGGE 10/2010) NEL PERIODO 2010-2013

- (415) Considerando che le condizioni di compatibilità per l'aiuto all'avviamento contenute nel punto 79 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 sono cumulative, per constatare che l'aiuto alle compagnie aeree non è compatibile occorre solo dimostrare che una delle condizioni non è soddisfatta. Ciononostante, per valutare la compatibilità delle misure di aiuto in questione la Commissione intende prendere in esame diversi criteri indicati negli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005.
- (416) Il punto 79, lettera d), degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 prevede la redditività a lungo termine e l'intensità decrescente nel tempo della misura in esame: «La linea sovvenzionata deve risultare redditizia a termine, ossia coprire perlomeno le spese senza finanziamenti pubblici. Questo è il motivo per cui gli aiuti di avviamento devono essere decrescenti e limitati nel tempo.» Le attività di cui alla legge 10/2010 non sono mai state definite come mirate alla redditività a lungo termine delle rotte in questione e nulla di quanto contenuto nel sistema istituito dalla legge 10/2010 garantisce che l'importo dell'aiuto sia decrescente nel periodo 2010-2013 <sup>(121)</sup>. Non esistono indicazioni del fatto che le rotte interessate sarebbero redditizie per le compagnie aeree senza il finanziamento pubblico.


<sup>(117)</sup> Comunicazione della Regione Sardegna del 18 maggio 2015, punto 10, pag. 12.

<sup>(118)</sup> Comunicazione dell'Italia del 18 maggio 2015 (riferimento 4812), in risposta alla richiesta della Commissione, pagg. 12-13.

<sup>(119)</sup> Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, punto 174.

<sup>(120)</sup> Orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, punto 85.

<sup>(121)</sup> Cfr. tabella 5 al punto 69.



- (417) Il punto 79, lettera e), degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, aggiunge il criterio della compensazione dei costi supplementari di avviamento: «l'importo dell'aiuto deve essere strettamente legato ai costi supplementari di avviamento connessi all'apertura del nuovo collegamento o della nuova frequenza, che l'operatore aereo non dovrà più sostenere una volta raggiunto il ritmo di crociera». Il finanziamento regionale non è correlato a specifici costi di avviamento e nulla di quanto contenuto nel sistema istituito dalla legge 10/2010 garantisce che l'importo dell'aiuto sia limitato a tali costi. L'Italia non ha mai addotto prove a dimostrazione del fatto che il finanziamento fornito dalla Regione con riferimento alle attività 1 e 2 fosse calcolato sulla base dei costi di avviamento delle compagnie aeree o limitato a tali costi. La Regione, finanziando le società di gestione aeroportuale, intendeva potenziare il traffico aereo grazie all'attivazione di nuove rotte, all'aumento delle frequenze sulle rotte esistenti e alla loro destagionalizzazione, oltre a promuovere lo sviluppo regionale e il turismo con iniziative di marketing intraprese dalle compagnie aeree. Quindi, la Regione non ha mai avuto l'intenzione di fornire una compensazione alle compagnie aeree per i costi supplementari di avviamento. Di conseguenza, questo criterio non è soddisfatto.
- (418) Inoltre, il punto 79, lettera f), degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 indica le condizioni relative a intensità e durata: «L'importo dell'aiuto non può superare, ogni anno, il 50 % dell'importo delle spese ammissibili dell'anno considerato e, per l'intera durata dell'aiuto, una media del 30 % delle spese ammissibili.» L'Italia non ha mai menzionato il concetto di «spese ammissibili», come indicato negli orientamenti, né eventuali soglie per tali spese. Le società di gestione aeroportuale hanno presentato alla Regione i rispettivi programmi di attività con un'indicazione dell'importo complessivo dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure. Successivamente, la Regione ha deciso l'importo da concedere ogni anno a ciascuna società di gestione aeroportuale; tale importo tuttavia non si è mai limitato al 50 % delle spese sostenute in un anno. Non esistono prove del fatto che la spesa regionale per le attività 1 e 2 sia ammontata al doppio dell'importo dell'aiuto. Di conseguenza, questo criterio non è soddisfatto.
- (419) Il punto 79, lettera h), degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005, aggiunge il criterio dell'attribuzione non discriminatoria: «L'ente pubblico che intenda erogare ad una compagnia, sia attraverso un aeroporto che senza il suo tramite, aiuti all'avviamento di una nuova rotta è tenuto a rendere pubblico il proprio progetto entro un termine e con una pubblicità sufficienti a permettere a tutte le compagnie aeree interessate di proporre i loro servizi. In tale comunicazione occorre precisare in particolare la rotta e i criteri obiettivi in termini di importo e durata degli aiuti. Occorre quindi rispettare le pertinenti regole sostanziali e procedurali applicabili in materia di appalti pubblici e concessioni di servizio.» Né la Regione, né le società di gestione aeroportuale hanno organizzato gare d'appalto adeguate, conformi alle norme in materia di appalti pubblici, per selezionare le compagnie aeree incaricate dell'attuazione delle attività 1 e 2. Nel documento di notifica trasmesso dall'Italia si legge che la Regione dovrebbe approvare le procedure di gara organizzate dalle società di gestione aeroportuale per selezionare le compagnie aeree interessate. La Commissione non è stata informata in merito a gare organizzate da società di gestione aeroportuale e secondo le autorità italiane le compagnie aeree sono state selezionate sulla base delle offerte commerciali più interessanti presentate alle società di gestione aeroportuale a seguito della pubblicazione di avvisi sui loro siti Internet. Di conseguenza, questo criterio non è soddisfatto.
- (420) La Commissione ritiene pertanto che il punto 81 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 non si possa applicare nel caso di specie, poiché molti dei criteri di cui al punto 79 non sono soddisfatti. La conformità a tali criteri è essenziale affinché l'aiuto all'avviamento si possa considerare compatibile. Poiché i criteri di compatibilità di cui al punto 79 non sono soddisfatti, l'aiuto è incompatibile con il mercato interno.

#### 7.4.3. CONCLUSIONE


- (421) La compensazione finanziaria erogata dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree per il finanziamento delle attività 1 e 2 ai sensi della legge 10/2010 nel periodo 2010-2013 non si può considerare compatibile con il mercato interno, in quanto i criteri di compatibilità di cui al punto 79 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2005 non sono soddisfatti. L'aiuto di Stato concesso dalla Regione alle compagnie aeree configura pertanto un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno.

#### 8. RECUPERO

- (422) Ai sensi del trattato e della giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare tale aiuto<sup>(122)</sup>. La Corte ha inoltre stabilito in più occasioni che l'obbligo di uno Stato membro di sopprimere un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è inteso a ripristinare lo status quo ante<sup>(123)</sup>.

<sup>(122)</sup> Cfr. sentenza del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

<sup>(123)</sup> Cfr. sentenza del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.



- (423) A tale proposito, la Corte ha stabilito che questo obiettivo è raggiunto una volta che il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, rinunciando quindi al vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata <sup>(124)</sup>.
- (424) In linea con la giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario [...]».
- (425) Quindi, poiché le misure in questione sono state attuate in violazione dell'articolo 108 del trattato e si devono considerare un aiuto illegale e incompatibile, tale aiuto deve essere recuperato al fine di ripristinare la situazione che esisteva sul mercato prima che fosse concesso. Il recupero dovrebbe applicarsi al periodo che ha inizio dalla data in cui il beneficiario ha ricevuto il vantaggio, vale a dire la data in cui l'aiuto è stato messo a sua disposizione, e le somme da recuperare dovrebbero comprendere gli interessi calcolati fino alla data dell'effettivo recupero.
- (426) Per quanto riguarda gli importi da recuperare, la Commissione considera gli importi effettivamente pagati dalla Regione e trasferiti alle compagnie aeree da GEASAR e SOGAER nel periodo 2010-2013 per l'attuazione delle misure 1 e 2. Come illustrato nella tabella 6 al punto 89, le società di gestione aeroportuale in pratica hanno erogato importi superiori alle sovvenzioni fornite dalla Regione e sono state sottocompensate, poiché devono pagare gli interessi sulle anticipazioni finanziarie ricevute <sup>(125)</sup>, mentre i contributi regionali per il 2014 non sono ancora stati erogati alle società di gestione aeroportuale di Cagliari e Olbia. La tabella 14 riassume queste conclusioni.

Tabella 14

**Differenza tra gli importi effettivamente pagati alle compagnie aeree per le misure 1 e 2 e il finanziamento erogato dalla Regione e trasferito da GEASAR e SOGAER**

(in EUR)

	Contributo stabilito dalla Regione (A)	Importo netto effettivamente erogato dalla Regione ai gestori aeroportuali (B)	Importo totale pagato dai gestori aeroportuali alle compagnie aeree per le misure 1 e 2 (C)	Differenza (B) — (C)
Cagliari	19 250 617	13 607 197	19 018 170	- 5 410 973
Olbia	13 742 651	9 341 744	12 683 623	- 3 341 879
<b>TOTALE</b>	<b>32 993 268</b>	<b>22 948 941</b>	<b>31 701 793</b>	<b>- 8 752 852</b>

- (427) La tabella 15 mostra nel dettaglio i pagamenti annuali erogati da GEASAR e SOGAER alle compagnie aeree nel quadriennio 2010-2013. L'Italia ha fornito alla Commissione la data di ciascun pagamento.

<sup>(124)</sup> Cfr. sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.

<sup>(125)</sup> Cfr. sezione 2.7.4.






Tabella 15  
Pagamenti erogati dai gestori aeroportuali di Olbia e Cagliari alle compagnie aeree

	RYANAIR/AMS											
	2010		2011		2012		2013		2013		TOTALE	
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO
CAGLIARI	[...]	13.7.2010	[...]	22.7.2011	[...]	6.3.2012	[...]	24.6.2013	[...]	24.6.2013	[...]	24.6.2013
	[...]	13.7.2010	[...]	22.7.2011	[...]	12.4.2012	[...]	24.6.2013	[...]	24.6.2013	[...]	24.6.2013
	[...]	13.7.2010	[...]	22.7.2011	[...]	2.5.2012	[...]	24.6.2013	[...]	24.6.2013	[...]	24.6.2013
	[...]	13.7.2010	[...]	26.9.2011	[...]	7.6.2012	[...]	13.8.2013	[...]	13.8.2013	[...]	13.8.2013
	[...]	13.7.2010	[...]	26.9.2011	[...]	17.7.2012	[...]	6.9.2013	[...]	6.9.2013	[...]	6.9.2013
	[...]	13.7.2010	[...]	26.9.2011	[...]	2.8.2012	[...]	6.9.2013	[...]	6.9.2013	[...]	6.9.2013
	[...]	13.7.2010	[...]	18.10.2011	[...]	14.9.2012	[...]	18.10.2013	[...]	18.10.2013	[...]	18.10.2013
	[...]	13.7.2010	[...]	18.10.2011	[...]	2.10.2012	[...]	11.11.2013	[...]	11.11.2013	[...]	11.11.2013
	[...]	13.7.2010	[...]	3.11.2011	[...]	6.11.2012	[...]	9.12.2013	[...]	9.12.2013	[...]	9.12.2013
	[...]	13.7.2010	[...]	6.12.2011	[...]	5.12.2012	[...]	15.1.2014	[...]	15.1.2014	[...]	15.1.2014
	[...]	11.8.2010	[...]	4.1.2012	[...]	7.1.2013	[...]	13.8.2013	[...]	13.8.2013	[...]	13.8.2013
	[...]	11.8.2010	[...]	31.1.2012	[...]	5.2.2013	[...]	14.5.2013	[...]	14.5.2013	[...]	14.5.2013
	[...]	7.10.2010	[...]	22.7.2011	[...]	17.7.2012	[...]	14.5.2013	[...]	14.5.2013	[...]	14.5.2013
	[...]	10.2.2011	[...]	17.7.2012	[...]	24.6.2013	[...]	2.7.2013	[...]	2.7.2013	[...]	2.7.2013
	[...]	10.2.2011	[...]	12.7.2011	[...]	2.7.2013	[...]	13.8.2013	[...]	13.8.2013	[...]	13.8.2013
[...]	10.2.2011	[...]	26.7.2011	[...]	12.3.2012	[...]	6.9.2013	[...]	6.9.2013	[...]	6.9.2013	
[...]	10.2.2011	[...]	26.7.2011	[...]	17.4.2012	[...]	6.9.2013	[...]	6.9.2013	[...]	6.9.2013	
[...]	12.7.2011	[...]	26.7.2011	[...]	8.5.2012	[...]	18.10.2013	[...]	18.10.2013	[...]	18.10.2013	
[...]	12.7.2011	[...]	30.9.2011	[...]	10.7.2012	[...]	11.11.2013	[...]	11.11.2013	[...]	11.11.2013	
[...]	26.7.2011	[...]	30.9.2011	[...]	6.9.2012	[...]	9.12.2013	[...]	9.12.2013	[...]	9.12.2013	
[...]	26.7.2011	[...]	30.9.2011	[...]	6.9.2012	[...]	15.1.2014	[...]	15.1.2014	[...]	15.1.2014	



(in EUR)

RYANAIR/AMS				2010		2011		2012		2013		TOTALE
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO		IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO							
	[...]	26.7.2011		[...]	4.11.2011	[...]	19.10.2012	[...]	13.8.2013	[...]	13.8.2013	
	[...]	26.7.2011		[...]	14.11.2011	[...]	19.10.2012	[...]	13.2.2014	[...]	13.2.2014	
	[...]	26.7.2011		[...]	13.12.2011	[...]	14.11.2012	[...]	13.3.2014	[...]	13.3.2014	
	[...]	26.7.2011		[...]	12.1.2012	[...]	14.11.2012	[...]	3.9.2014	[...]	3.9.2014	
	[...]	26.7.2011		[...]	12.1.2012	[...]	21.12.2012	[...]	13.2.2014	[...]	13.2.2014	
	[...]	26.7.2011		[...]	12.1.2012	[...]	8.2.2013	[...]	13.3.2014	[...]	13.3.2014	
	[...]	26.7.2011		[...]	12.1.2012	[...]	10.7.2012	[...]	3.9.2014	[...]	3.9.2014	
	[...]	26.7.2011		[...]	26.7.2011	[...]	2.7.2013	[...]	14.4.2014	[...]	14.4.2014	
	[...]	26.7.2011		[...]	26.7.2011	[...]						
	[...]	26.7.2011		[...]	26.7.2011	[...]						
	[...]	26.7.2011		[...]	26.7.2011	[...]						
	[...]	26.7.2011		[...]	26.7.2011	[...]						
	[...]	26.7.2011		[...]	26.7.2011	[...]						
	[...]	26.7.2011		[...]	26.7.2011	[...]						
	[...]	26.7.2011		[...]	26.7.2011	[...]						
	[...]	11.7.2011		[...]	11.7.2011	[...]						
	[...]	2.4.2010		[...]	2.4.2010	[...]						
	[...]	2.4.2010		[...]	2.4.2010	[...]						
	[...]	6.7.2010		[...]	6.7.2010	[...]						
	[...]	6.7.2010		[...]	6.7.2010	[...]						
	[...]	6.7.2010		[...]	6.7.2010	[...]						
	[...]	30.8.2010		[...]	30.8.2010	[...]						
	[...]	30.8.2010		[...]	30.8.2010	[...]						
	[...]	30.8.2010		[...]	30.8.2010	[...]						



**RYANAIR/AMS**


(in EUR)

	2010		2011		2012		2013		<b>TOTALE</b>
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO							
	[...]	5.10.2010							
	[...]	2.2.2011							
	[...]	2.2.2011							
	[...]	5.4.2011							
	[...]	5.4.2011							
	[...]	22.7.2011							
	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[8-20 milioni di EUR]
<b>Totale</b>									

**EASYJET**

(in EUR)

	2010		2011		2012		2013		<b>TOTALE</b>
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO							
<b>OLBIA</b>	[...]	21.10.2010	[...]	17.8.2012	[...]	19.7.2013	[...]	13.9.2013	
	[...]	21.10.2010				13.9.2013		2.5.2014	
	[...]	30.5.2011							
	[...]	30.5.2011							
	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[0-10 milioni di EUR]
<b>Totale</b>									
<b>CAGLIARI</b>	[...]	29.10.2010	[...]	6.10.2011	[...]	16.11.2012	[...]	24.9.2013	
	[...]	29.10.2010	[...]	6.4.2012	[...]	16.10.2013	[...]		
	[...]	17.8.2011	[...]	17.8.2012	[...]	24.9.2013	[...]		
	[...]	6.10.2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[0-10 milioni di EUR]
<b>Totale</b>									




(in EUR)

<b>AIR BERLIN</b>								
2010		2011		2012		2013		TOTALE
IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
<b>CAGLIARI</b>								
Totale								[0-1 milione di EUR]
<b>OLBIA</b>								
Totale								[2-10 milioni di EUR]

(in EUR)

<b>MERIDIANA</b>								
2010		2011		2012		2013		TOTALE
IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
<b>OLBIA</b>								
Totale								[0-7 milioni di EUR]



AIR ITALY					
(in EUR)					
	2010		2011		TOTALE
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
<b>OLBIA</b>	[...]	17.5.2011 e 23.5.2011 e 2.8.2011	[...]	23.5.2011	
<b>TOTALE</b>	[...]	[...]	[...]		[0-1 milione di EUR]
VUELING					
(in EUR)					
	2013				
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO			
<b>OLBIA</b>	[...]	5.2.2014			
<b>CAGLIARI</b>	[...]	17.3.2014			
<b>TOTALE</b>	[0-1 milione di EUR]				
VOLOTEA					
(in EUR)					
	2012		2013		TOTALE
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
<b>OLBIA</b>	[...]	29.10.2012 16.1.2013 30.9.2013	[...]	15.7.2013 30.9.2013 29.1.2014 30.1.2014	
<b>CAGLIARI</b>	[...]	23.4.2015	[...]	23.4.2015	[...]
<b>TOTALE</b>	[...]	[...]	[...]		[0-1 milione di EUR]



**JET2.COM**

(in EUR)

	2011		2012		2013		<b>TOTALE</b>
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
<b>OLBIA</b>	[...]	20.12.2011	[...]	16.1.2013	[...]	16.5.2013 7.8.2014	[0-1 milione di EUR]
<b>TOTALE</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[0-1 milione di EUR]

**AIR BALTIC**

(in EUR)

		2013	
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
<b>OLBIA</b>	[...]	15.10.2013 6.12.2013 3.2.2014	
<b>TOTALE</b>	[0-1 milione di EUR]		

**NORWEGIAN**

(in EUR)

	2010		2011		2012		2013		<b>TOTALE</b>
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
<b>OLBIA</b>	[...]	19.4.2011 19.4.2011	[...]	31.5.2012	[...]	31.12.2013	[...]	19.12.2014	[0-1 milione di EUR]
<b>TOTALE</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[0-1 milione di EUR]



(in EUR)

NIKI		
2012		
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO
OLBIA	[...]	25.9.2012
TOTALE	[0-1 milione di EUR]	

(in EUR)

TOURPARADE		
2012		
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO
CAGLIARI	[...]	22.8.2013
TOTALE	[0-1 milione di EUR]	

(in EUR)

GERMANWINGS		
2012		
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO
CAGLIARI	[...]	18.4.2013
TOTALE	[0-1 milione di EUR]	

- (428) L'importo complessivo erogato dalla Regione alle due società di gestione aeroportuale è stato utilizzato per finanziare le tre misure 1, 2 e 3. La Commissione non ha ricevuto dall'Italia informazioni concernenti l'esatta ripartizione dei fondi regionali per tipo di misura e per vettore aereo. La Commissione propone pertanto una ripartizione per tipo di misura e per vettore aereo basata sulle percentuali dedotte dagli importi indicati nella tabella 16. Come illustrato nella tabella 7 al punto 91 e ribadito nella tabella 16, la distribuzione tra le misure 1 e 2 (pagamenti alle compagnie aeree) e la misura 3 (pagamenti a fornitori terzi di servizi) è indicata come percentuale del totale.


Tabella 16

**Flussi finanziari da GEASAR e SOGAER alle compagnie aeree e a fornitori terzi di servizi  
per il finanziamento delle misure 1, 2 e 3**

SOGAER — CAGLIARI

(in EUR)

Periodo di riferimento dell'attività	Finanziamento delle attività		
	Attività 1 e 2	Attività 3	Totale (A)
2010	[...]	[...]	4 657 311
2011	[...]	[...]	4 977 946
2012	[...]	[...]	4 869 410



(in EUR)

Periodo di riferimento dell'attività	Finanziamento delle attività		
	Attività 1 e 2	Attività 3	Totale (A)
2013	[...]	[...]	4 946 576
<b>Totale</b>	[...]	[...]	<b>19 451 243</b> <b>(100 %)</b>

GEASAR — OLBIA

(in EUR)

Periodo di riferimento dell'attività	Finanziamento delle attività		
	Attività 1 e 2	Attività 3	Totale (A)
2010	[...]	[...]	3 972 223
2011	[...]	[...]	2 945 500
2012	[...]	[...]	3 029 160
2013	[...]	[...]	3 795 935
<b>Totale</b>	[...]	[...]	<b>13 742 818</b> <b>(100 %)</b>

- (429) Per ciascuna società di gestione aeroportuale, la Commissione applica all'importo netto effettivamente erogato dalla Regione le percentuali corrispondenti alla quota delle misure 1 e 2 nel finanziamento complessivo fornito dalle stesse società di gestione aeroportuale. Il risultato ottenuto dovrebbe corrispondere indicativamente all'importo effettivo del finanziamento pubblico fornito dalla Regione e speso per le misure 1 e 2 (cfr. tabella 17).

Tabella 17

**Importo indicativo erogato dalla Regione e speso per le misure 1 e 2**

(in EUR)

	Contributo stabilito dalla Regione (A)	Importo netto effettivamente erogato dalla Regione ai gestori aeroportuali (B)	Importo netto effettivamente erogato dalla Regione ai gestori aeroportuali e speso per le misure 1 e 2
Cagliari	19 250 617	[...]	13 303 757 [...]
Olbia	13 742 651	[...]	8 621 496 [...]
<b>TOTALE</b>	<b>32 993 268</b>	<b>22 948 941</b>	<b>21 925 253</b>

- (430) Nelle tabelle che seguono sono indicate la ripartizione annua per aeroporto e la quota del finanziamento alle compagnie aeree per lo svolgimento delle attività 1 e 2 erogato dalla Regione:


Tabella 18

**Ripartizione annua per gestore aeroportuale del finanziamento delle attività 1 e 2**

SOGAER — CAGLIARI

(in EUR)

Periodo di riferimento dell'attività	Importo netto effettivamente ricevuto dal gestore aeroportuale (D)	Finanziamento delle attività 1 e 2	Quota del finanziamento delle attività erogata dalla Regione (%)
2010	4 306 635	[...]	94,94
2011	4 426 733	[...]	89,56



(in EUR)

Periodo di riferimento dell'attività	Importo netto effettivamente ricevuto dal gestore aeroportuale (D)	Finanziamento delle attività 1 e 2	Quota del finanziamento delle attività erogata dalla Regione (%)
2012	4 570 389	[...]	96,27
2013	0	[...]	0,00
<b>Totale</b>	<b>13 303 757</b>	<b>19 018 170</b>	

GEASAR — OLBIA

(in EUR)

Periodo di riferimento dell'attività	Importo netto effettivamente ricevuto dal gestore aeroportuale (D)	Finanziamento delle attività 1 e 2	Quota del finanziamento delle attività erogata dalla Regione (%)
2010	3 360 349	[...]	88,48
2011	2 577 381	[...]	96,44
2012	2 683 765	[...]	98,74
2013	0	[...]	0,00
<b>Totale</b>	<b>8 621 496</b>	<b>12 683 623</b>	

- (431) Per ottenere l'importo da recuperare per aeroporto e per compagnia aerea, la Commissione applicherà queste percentuali ai finanziamenti forniti da ciascuna società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree beneficiarie, come illustrato nella tabella 15. Gli importi indicativi che l'Italia deve recuperare presso le varie compagnie aeree sono riportati nella tabella 19, in base alle informazioni poste a disposizione della Commissione.





Tabella 19

## Importi indicativi da recuperare presso le compagnie aeree

(in EUR)


	RYANAIR/AMS												TOTALE DA RECUPERARE	
	2010			2011			2012			2013				TOTALE
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO		IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO		IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO		IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO			
<b>CAGLIARI</b>	[...]	13.7.2010		[...]	22.7.2011		[...]	6.3.2012		[...]	24.6.2013		[...]	
	[...]	13.7.2010		[...]	22.7.2011		[...]	12.4.2012		[...]	24.6.2013		[...]	
	[...]	13.7.2010		[...]	22.7.2011		[...]	2.5.2012		[...]	24.6.2013		[...]	
	[...]	13.7.2010		[...]	26.9.2011		[...]	7.6.2012		[...]	13.8.2013		[...]	
	[...]	13.7.2010		[...]	26.9.2011		[...]	17.7.2012		[...]	6.9.2013		[...]	
	[...]	13.7.2010		[...]	26.9.2011		[...]	2.8.2012		[...]	6.9.2013		[...]	
	[...]	13.7.2010		[...]	18.10.2011		[...]	14.9.2012		[...]	18.10.2013		[...]	
	[...]	13.7.2010		[...]	18.10.2011		[...]	2.10.2012		[...]	11.11.2013		[...]	
	[...]	13.7.2010		[...]	3.11.2011		[...]	6.11.2012		[...]	9.12.2013		[...]	
	[...]	13.7.2010		[...]	6.12.2011		[...]	5.12.2012		[...]	15.1.2014		[...]	
	[...]	11.8.2010		[...]	4.1.2012		[...]	7.1.2013		[...]	13.8.2013		[...]	
	[...]	11.8.2010		[...]	31.1.2012		[...]	5.2.2013		[...]	14.5.2013		[...]	
	[...]	7.10.2010		[...]	22.7.2011		[...]	17.7.2012		[...]	14.5.2013		[...]	
	[...]	10.2.2011		[...]	17.7.2012		[...]	24.6.2013		[...]	2.7.2013		[...]	
	[...]	10.2.2011		[...]	12.7.2011		[...]	2.7.2013		[...]	13.8.2013		[...]	
	[...]	10.2.2011		[...]	26.7.2011		[...]	12.3.2012		[...]	6.9.2013		[...]	
	[...]	10.2.2011		[...]	26.7.2011		[...]	17.4.2012		[...]	6.9.2013		[...]	
	[...]	12.7.2011		[...]	26.7.2011		[...]	8.5.2012		[...]	18.10.2013		[...]	
	[...]	12.7.2011		[...]	30.9.2011		[...]	10.7.2012		[...]	11.11.2013		[...]	
	[...]	26.7.2011		[...]	30.9.2011		[...]	6.9.2012		[...]	9.12.2013		[...]	
	[...]	26.7.2011		[...]	30.9.2011		[...]	6.9.2012		[...]	15.1.2014		[...]	



**RYANAIR/AMS**

(in EUR)

	2010		2011		2012		2013		TOTALE DA RECUPERARE
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO							
	[...]	26.7.2011	[...]	4.11.2011	[...]	19.10.2012	[...]	13.8.2013	
	[...]	26.7.2011	[...]	14.11.2011	[...]	19.10.2012	[...]	13.2.2014	
	[...]	26.7.2011	[...]	13.12.2011	[...]	14.11.2012	[...]	13.3.2014	
	[...]	26.7.2011	[...]	12.1.2012	[...]	14.11.2012	[...]	3.9.2014	
	[...]	26.7.2011	[...]	12.1.2012	[...]	21.12.2012	[...]	13.2.2014	
	[...]	26.7.2011	[...]	12.1.2012	[...]	8.2.2013	[...]	13.3.2014	
	[...]	26.7.2011	[...]	12.1.2012	[...]	10.7.2012	[...]	3.9.2014	
	[...]	26.7.2011	[...]	26.7.2011	[...]	2.7.2013	[...]	14.4.2014	
	[...]	26.7.2011	[...]	26.7.2011	[...]				
	[...]	26.7.2011	[...]	26.7.2011	[...]				
	[...]	26.7.2011	[...]	26.7.2011	[...]				
	[...]	26.7.2011	[...]	10.7.2012	[...]				
	[...]	11.7.2011	[...]	11.7.2011	[...]				
	[...]	2.4.2010	[...]		[...]				
	[...]	2.4.2010	[...]		[...]				
	[...]	6.7.2010	[...]		[...]				
	[...]	6.7.2010	[...]		[...]				
	[...]	6.7.2010	[...]		[...]				
	[...]	30.8.2010	[...]		[...]				
	[...]	30.8.2010	[...]		[...]				
	[...]	30.8.2010	[...]		[...]				



**RYANAIR/AMS**


(in EUR)

	2010		2011		2012		2013		TOTALE DA RECUPERARE
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO							
	[...]	5.10.2010	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[8-20 milioni di EUR]
	[...]	2.2.2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	
	[...]	2.2.2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	
	[...]	5.4.2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	
	[...]	5.4.2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	
	[...]	22.7.2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	
<b>Totale</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[8-20 milioni di EUR]


**EASYJET**

(in EUR)

	2010		2011		2012		2013		TOTALE DA RECUPERARE
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
<b>OLBIA</b>	[...]	21.10.2010	[...]	17.8.2012	[...]	19.7.2013 13.9.2013	[...]	13.9.2013 2.5.2014	[0-10 milioni di EUR]
	[...]	21.10.2010	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[0-10 milioni di EUR]
	[...]	30.5.2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[0-10 milioni di EUR]
	[...]	30.5.2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[0-10 milioni di EUR]
<b>Totale</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[0-10 milioni di EUR]
<b>CAGLIARI</b>	[...]	29.10.2010	[...]	6.10.2011	[...]	16.11.2012	[...]	24.9.2013	[0-10 milioni di EUR]
	[...]	29.10.2010	[...]	6.4.2012	[...]	16.10.2013	[...]	[...]	[0-10 milioni di EUR]
	[...]	17.8.2011	[...]	17.8.2012	[...]	24.9.2013	[...]	[...]	[0-10 milioni di EUR]
	[...]	6.10.2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[0-10 milioni di EUR]
<b>Totale</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[0-10 milioni di EUR]



AIR BERLIN										
(in EUR)										
	2010		2011		2012		2013		TOTALE DA RECUPERARE	
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	TOTALE	
<b>CAGLIARI</b>										
Totale										da stabilire [0-1 milione di EUR]
<b>OLBIA</b>										
	[...]	11.1.2011	[...]	4.1.2012	[...]	6.2.2013	[...]	4.1.2.2013	[...]	[2-10 milioni di EUR]
	[...]	11.1.2011	[...]		[...]	12.3.2013 4.1.2.2013	[...]	26.6.2014	[...]	
	[...]	1.7.2011 e 12.7.2011	[...]		[...]		[...]		[...]	
	[...]	12.7.2011 e 4.11.2011	[...]		[...]		[...]		[...]	
	[...]	4.11.2011 e 4.1.2012	[...]		[...]		[...]		[...]	
Totale										[2-10 milioni di EUR]
MERIDIANA										
(in EUR)										
	2010		2011		2012		2013		TOTALE DA RECUPERARE	
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	TOTALE	
<b>OLBIA</b>										
	[...]	1.4.2015	[...]	31.12.2011	[...]	30.5.2013	[...]	30.6.2014	[...]	[0-7 milioni di EUR]
	[...]	1.4.2015	[...]		[...]		[...]		[...]	
Totale										[0-7 milioni di EUR]



**AIR ITALY**

(in EUR)

		2010		2011		TOTALE	TOTALE DA RECUPERARE
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
OLBIA	[...]	17.5.2011 e 23.5.2011 e 2.8.2011	[...]	23.05.2011	[...]	[...]	[...]
<b>TOTALE</b>	[...]		[...]		[...]	[0-1 milione di EUR]	[0-1 milione di EUR]

**VOLOTEA**


(in EUR)

		2012		2013		TOTALE	TOTALE DA RECUPERARE
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
OLBIA	[...]	29.10.2012 16.1.2013 30.9.2013	[...]	15.7.2013 30.9.2013 29.1.2014 30.1.2014	[...]	[0-1 milione di EUR]	[0-1 milione di EUR]
<b>CAGLIARI</b>	[...]	23.4.2015	[...]	23.4.2015	[...]	[0-1 milione di EUR]	[0-1 milione di EUR]

**AIR BALTIC**

(in EUR)


		2013		TOTALE DA RECUPERARE
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO	
OLBIA	[...]	15.10.2013 6.12.2013 3.2.2014	[...]	
<b>TOTALE</b>	[0-1 milione di EUR]			da stabilire



		VUELING		TOTALE DA RECUPERARE	
		2013			
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO			
OLBIA	[...]	5.2.2014	da stabilire		
CAGLIARI	[...]	17.3.2014			
TOTALE	[0-1 milione di EUR]			da stabilire	

		NORWEGIAN						TOTALE DA RECUPERARE		
		2010		2011		2012		2013		TOTALE
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO								
OLBIA	[...]	19.4.2011	[...]	31.5.2012	[...]	31.12.2013	[...]	19.12.2014	[...]	[...]
TOTALE	[0-1 milione di EUR]		[0-1 milione di EUR]	[0-1 milione di EUR]						

		JET2.COM						TOTALE DA RECUPERARE	
		2011		2012		2013		TOTALE	
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO							
OLBIA	[...]	20.12.2011	[...]	16.1.2013	[...]	16.5.2013	[...]	16.5.2013 7.8.2014	[0-1 milione di EUR]
TOTALE	[0-1 milione di EUR]		[0-1 milione di EUR]						



(in EUR)

NIKI			TOTALE DA RECUPERARE
2012			
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
OLBIA	[...]	25.9.2012	
<b>TOTALE</b>	[0-1 milione di EUR]		[0-1 milione di EUR]

(in EUR)

TOURPARADE			TOTALE DA RECUPERARE
2012			
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
CAGLIARI	[...]	22.8.2013	
<b>TOTALE</b>	[0-1 milione di EUR]		[0-1 milione di EUR]

(in EUR)

GERMANWINGS			TOTALE DA RECUPERARE
2012			
	IMPORTO	DATA DI PAGAMENTO	
CAGLIARI	[...]	18.4.2013	
<b>TOTALE</b>	[0-1 milione di EUR]		[0-1 milione di EUR]

- (432) Per tenere conto dell'effettivo vantaggio ricevuto dalle compagnie aeree, gli importi indicati nella tabella 19 possono essere corretti alla luce della documentazione di supporto prodotta dall'Italia, in particolare la data esatta di tutti i pagamenti.
- (433) Come spiegato al punto 353, ai fini dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato nel caso di specie, AMS e Ryanair sono considerate come un'unica impresa. Di conseguenza, Ryanair e AMS si intendono responsabili in solido per il rimborso dell'intero ammontare dell'aiuto ricevuto.
- (434) Inoltre, l'Italia deve aggiungere all'importo dell'aiuto gli interessi applicabili, calcolati dalla data in cui l'aiuto illegale è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero <sup>(126)</sup>, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794.2004 della Commissione <sup>(127)</sup>.


## 9. CONCLUSIONI

### 9.1. FINANZIAMENTI EROGATI ALLE COMPAGNIE AEREE DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ 1 E 2 (LEGGE 10/2010) NEL PERIODO 2010-2013 — ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO A FAVORE DELLE COMPAGNIE AEREE

- (435) L'Italia ha dato esecuzione illegalmente all'aiuto a favore delle compagnie aeree operanti presso i due aeroporti interessati, ai sensi della legge 10/2010, per il finanziamento delle attività 1 e 2 nel periodo 2010-2013, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

<sup>(126)</sup> Cfr. l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio citato sopra.

<sup>(127)</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GUL 140 del 30.4.2004, pag. 1).



- (436) L'aiuto concesso alle compagnie aeree operanti presso gli aeroporti interessati, ai sensi della legge 10/2010, per il finanziamento delle attività 1 e 2 nel periodo 2010-2013, è incompatibile con il mercato interno. L'aiuto incompatibile deve essere recuperato presso le compagnie aeree operanti negli aeroporti di Olbia e Cagliari che hanno beneficiato del finanziamento delle attività 1 e 2 ai sensi della legge 10/2010. L'Italia è tenuta a garantire che si adottino tutte le misure a livello nazionale affinché i beneficiari dell'aiuto provvedano a rimborsare l'indebito vantaggio ottenuto.

9.2. COMPENSAZIONE FINANZIARIA EROGATA DALLA REGIONE SARDEGNA ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE SARDE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 1, 2 E 3 (LEGGE 10/2010) NEL PERIODO 2010-2013 — ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO A FAVORE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE

- (437) La Commissione ritiene che, in virtù del regime istituito dalla legge 10/2010 nel periodo 2010-2013, le tre società di gestione aeroportuale SOGEAAL, SOGAER e GEASAR non abbiano ricevuto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato in virtù del regime istituito dalla legge 10/2010 nel periodo 2010-2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


1. Il regime istituito dall'Italia in virtù della legge della Regione Sardegna del 13 aprile 2010, n. 10, *Misure per lo sviluppo del trasporto aereo*, non comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato a favore di SOGEAAL SpA, SOGAER SpA, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas e GEASAR SpA, la società di gestione dell'aeroporto di Olbia.
2. Il regime istituito dall'Italia in virtù della legge 10/2010 configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, a favore di Ryanair.AMS, easyJet, Air Berlin, Meridiana, Alitalia, Air Italy, Volotea, Wizzair, Norwegian, JET2.COM, Niki, Tourparade, Germanwings, Air Baltic e Vueling, nella misura in cui si riferisce alle attività di tali compagnie aeree presso gli aeroporti di Cagliari-Elmas e Olbia.
3. L'Italia ha dato esecuzione all'aiuto di Stato di cui al paragrafo 2 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
4. L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 2 è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1. L'Italia procede al recupero dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, presso i beneficiari.
2. Tenendo conto del fatto che ai fini della presente decisione Ryanair e AMS costituiscono una singola unità economica, le stesse sono responsabili in solido per il rimborso dell'aiuto di Stato ricevuto.
3. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella dell'effettivo recupero.
4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794.2004 e del regolamento (CE) n. 271.2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794.2004.
5. L'Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.



*Articolo 4*

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni:
  - l'elenco dei beneficiari dell'aiuto ai sensi del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e l'ammontare totale dell'aiuto ricevuto da ciascuno di essi in virtù di tale regime;
  - l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
  - una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
  - i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.


*Articolo 5*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

17CE2486



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1862 DELLA COMMISSIONE****del 16 ottobre 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede un periodo in cui gli organismi e le autorità di controllo possono presentare domanda di riconoscimento ai fini dell'importazione di prodotti conformi ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'importazione dei prodotti conformi è ancora in fase di valutazione e i relativi orientamenti, modelli, questionari e il necessario sistema di trasmissione elettronica sono ancora in fase di elaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte degli organismi e delle autorità di controllo dovrebbe essere prorogato.
- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008, la data del «31 ottobre 2017» è sostituita dalla data del «31 ottobre 2018».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE2487



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1863 DELLA COMMISSIONE****del 16 ottobre 2017****relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta  
o di un'indicazione geografica protetta [Almansa (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Almansa», protetta in forza del regolamento (CEE) n. 2247/73 della Commissione <sup>(2)</sup>, presentata dalla Spagna conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Almansa» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2247/73 della Commissione, del 16 agosto 1973, relativo al controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 230 del 18.8.1973, pag. 12) e elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate pubblicato dalla Commissione in virtù del suo articolo 3, paragrafo 2, quale modificato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU C 146 del 13.6.1986, pag. 11).<sup>(3)</sup> GU C 194 del 17.6.2017, pag. 33.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1864 DELLA COMMISSIONE****del 16 ottobre 2017****relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta  
o di un'indicazione geografica protetta [Rosé des Riceys (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Rosé des Riceys», presentata dalla Francia conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Rosé des Riceys» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GU C 200 del 23.6.2017, pag. 4.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1865 DELLA COMMISSIONE****del 16 ottobre 2017****relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Vacqueyras (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Vacqueyras», presentata dalla Francia conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Vacqueyras» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GU C 206 del 30.6.2017, pag. 9.

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1866 DEL CONSIGLIO****del 12 ottobre 2017****relativa all'avvio nella Repubblica ceca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,


considerando che:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) La Repubblica ceca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV).
- (5) La Repubblica ceca ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo nella Repubblica ceca e il gruppo di valutazione olandese e slovacco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di DIV.
- (8) Il 18 maggio 2017 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, la Repubblica ceca dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere del 4 ottobre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (10) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.
- (11) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio nella Repubblica ceca dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
- (12) La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Repubblica ceca può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 18 ottobre 2017.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.


Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

U. REINSALU

17CE2491



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1867 DEL CONSIGLIO**  
**del 12 ottobre 2017**  
**relativa all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,


considerando che:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) Il Portogallo ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.
- (5) Il Portogallo ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria, la Repubblica ceca e l'Ungheria.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Portogallo e il gruppo di valutazione austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.
- (8) Il 18 maggio 2017 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che il Portogallo ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, il Portogallo dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere del 4 ottobre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (11) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio nel Portogallo dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- 12) La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, il Portogallo può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 18 ottobre 2017.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

U. REINSALU

17CE2492



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1868 DEL CONSIGLIO**  
**del 12 ottobre 2017**  
**relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali forniti ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) La Grecia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici.
- (5) La Grecia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Grecia e il gruppo di valutazione austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.
- (8) Il 19 giugno 2017 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Grecia aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Grecia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere del 4 ottobre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (11) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- 12) La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Grecia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 18 ottobre 2017.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.


Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

U. REINSALU

17CE2493



**DECISIONE (PESC) 2017/1869 DEL CONSIGLIO****del 16 ottobre 2017****relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 giugno 2017 il Consiglio ha ribadito il fermo sostegno dell'Unione all'unità, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Iraq e ha sottolineato l'importanza della sicurezza e dello stato di diritto per la stabilità del paese. Il Consiglio ha annunciato che, in risposta alla richiesta delle autorità irachene, l'Unione sta valutando l'introduzione di una squadra UE di consulenza e assistenza alla riforma del settore della sicurezza a sostegno degli sforzi di riforma assicurando cooperazione e coerenza con altri partner internazionali.
- (2) Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi in vista di un'eventuale missione civile in ambito PSDC a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq.
- (3) Il 24 agosto 2017, in una lettera all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il primo ministro dell'Iraq ha accolto con favore la missione prevista.
- (4) A seguito della raccomandazione del direttore della capacità civile di pianificazione e condotta, la missione dovrebbe essere avviata.
- (5) Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico sulla missione, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (6) La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per tale missione.
- (7) Tale missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Missione**

L'Unione istituisce e avvia una missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza civile in Iraq (EUAM Iraq).

*Articolo 2***Obiettivi**

Gli obiettivi strategici dell'EUAM Iraq sono:

- 1) fornire consulenza e competenze alle autorità irachene a livello strategico per contribuire all'attuazione della strategia di sicurezza nazionale irachena;



- 2) analizzare, valutare e individuare le possibilità di un potenziale ulteriore impegno dell'Unione volto a rispondere alle esigenze della riforma del settore della sicurezza in Iraq a lungo termine;
- 3) assistere la delegazione dell'Unione in Iraq nel coordinare il sostegno dell'Unione e degli Stati membri nel campo della riforma del settore della sicurezza in Iraq.

#### Articolo 3


##### Compiti

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 1), l'EUAM Iraq:
  - a) sostiene il comitato nazionale antiterrorismo nell'attuazione della strategia nazionale di lotta al terrorismo e nella definizione delle sottostrategie e dei piani d'azione a tal fine;
  - b) assiste la direzione responsabile della pianificazione del ministero dell'Interno nel programmare le riforme istituzionali del dipartimento, anche per quanto riguarda i servizi di polizia, nell'ambito dell'attuazione della strategia nazionale di sicurezza;
  - c) contribuisce all'elaborazione di una strategia nazionale contro la criminalità organizzata diretta dal dipartimento competente per la criminalità organizzata del ministero dell'Interno;
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 2), l'EUAM Iraq:
  - a) mappa le attività in corso a sostegno del settore della sicurezza civile, compresa la sicurezza delle frontiere, e individua insegnamenti da trarre e lacune;
  - b) individua, in coordinamento con i donatori internazionali, progetti chiave che producano risultati rapidi a cui potrebbero partecipare le istituzioni dell'Unione o gli Stati membri;
  - c) individua le esigenze e le opportunità a medio e lungo termine relative a un'eventuale cooperazione futura nel campo della riforma del settore della sicurezza, allo scopo di informare e appoggiare la pianificazione politico-strategica dell'Unione in vista di tale eventuale impegno se necessario;
  - d) contribuisce alla gestione e al funzionamento dell'architettura della riforma del settore della sicurezza nell'ambito del segretariato congiunto.
3. L'EUAM Iraq assiste la delegazione dell'Unione in Iraq nel coordinare il sostegno dell'Unione e degli Stati membri nel campo della riforma del settore della sicurezza in Iraq.
4. L'EUAM Iraq garantisce che i diritti umani e le prospettive di genere siano integrati nei suoi compiti e che le politiche e i piani sviluppati con il suo sostegno siano conformi alle norme e agli obblighi internazionali in materia di diritti umani e parità di genere.
5. L'EUAM Iraq garantisce che tra le azioni di contrasto alla criminalità organizzata rientrino la lotta contro la migrazione clandestina, il traffico di armi e stupefacenti, la criminalità informatica e il traffico illecito e la distruzione di beni culturali. Quest'ultima avverrà in stretto coordinamento con tutti i pertinenti attori sul terreno, in particolare con l'UNESCO e la coalizione internazionale.
6. L'EUAM Iraq non svolge alcuna funzione esecutiva.

#### Articolo 4

##### Catena di comando e struttura

1. In quanto operazione di gestione delle crisi, l'EUAM Iraq dispone di una catena di comando unificata.
2. Il comando dell'EUAM Iraq è situato a Baghdad.
3. L'EUAM Iraq è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.



## Articolo 5

**Comandante dell'operazione civile**

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUAM Iraq. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell'operazione civile per la pianificazione e la condotta dell'EUAM Iraq.
2. Il comandante dell'operazione civile esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUAM Iraq, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
3. Il comandante dell'operazione civile assicura l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capomissione le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico. Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l'AR.
4. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale.
5. Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
6. Se necessario, il comandante dell'operazione civile e il capo della delegazione dell'Unione in Iraq si consultano reciprocamente.

## Articolo 6

**Capomissione**

1. Il sig. Markus RITTER è nominato capomissione.
2. Il capomissione assume la responsabilità dell'EUAM Iraq ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell'operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.
3. Il capomissione rappresenta l'EUAM Iraq per quanto di sua competenza.
4. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica dell'EUAM Iraq, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione dell'EUAM Iraq. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUAM Iraq, sotto la sua responsabilità generale.
5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUAM Iraq. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.
6. Il capomissione assicura un'adeguata visibilità dell'EUAM Iraq.
7. Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno con altri attori dell'Unione, ove opportuno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo della delegazione dell'Unione in Iraq.



*Articolo 7***Personale**

1. Il personale dell'EUAM Iraq è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dai membri del personale distaccato o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.
3. L'EUAM Iraq può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EUAM Iraq e i membri del personale interessati.

*Articolo 8***Status dell'EUAM Iraq e del relativo personale**


Lo status dell'EUAM Iraq e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUAM Iraq, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 del TUE secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*Articolo 9***Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUAM Iraq. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, del TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUAM Iraq restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro aree di competenza.

*Articolo 10***Partecipazione di Stati terzi**

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUAM Iraq, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dall'Iraq, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della EUAM Iraq.



2. Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUAM Iraq hanno diritti ed obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione EUAM Iraq.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del TUE. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUAM Iraq.

#### Articolo 11

##### **Sicurezza**

1. Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce che l'EUAM Iraq attui correttamente ed efficacemente tali misure in conformità dell'articolo 5.
2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUAM Iraq e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUAM Iraq, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE e relativi documenti giustificativi.
3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4. Il personale dell'EUAM Iraq è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.
5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 12

##### **Capacità di vigilanza**

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUAM Iraq.

#### Articolo 13

##### **Disposizioni giuridiche**


L'EUAM Iraq ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporre nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.

#### Articolo 14

##### **Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Iraq per il periodo dal 16 ottobre 2017 al 17 ottobre 2018 è pari a 14 000 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUAM Iraq è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUAM Iraq. Con l'approvazione della Commissione l'EUAM Iraq può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUAM Iraq.
3. L'EUAM Iraq è responsabile dell'esecuzione del suo bilancio. A tal fine l'EUAM Iraq firma un accordo finanziario con la Commissione.
4. L'EUAM Iraq riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito dell'accordo finanziario.
5. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e i requisiti operativi dell'EUAM Iraq.
6. Le spese connesse all'EUAM Iraq sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

#### Articolo 15

##### Coerenza della risposta e del coordinamento dell'Unione


1. L'AR garantisce la coerenza nell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione.
2. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione in Iraq al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione in Iraq.
3. Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione degli Stati membri presenti in Iraq.

#### Articolo 16

##### Comunicazione di informazioni

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUAM Iraq, informazioni classificate UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell'EUAM Iraq, in conformità della decisione 2013/488/UE.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono state prodotte ai fini dell'EUAM Iraq, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
3. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUAM Iraq, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio <sup>(1)</sup>.
4. L'AR può delegare i poteri nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell'operazione civile e al capomissione, in conformità dell'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.

<sup>(1)</sup> Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).



*Articolo 17***Entrata in vigore e durata**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica fino al 17 ottobre 2018.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. MOGHERINI

17CE2494



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1870 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2017

relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/55/UE ha l'obiettivo di promuovere la diffusione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, garantendo l'interoperabilità semantica e migliorando la certezza del diritto. I benefici della fatturazione elettronica sono massimizzati allorché le fatture sono generate, inviate, trasmesse, ricevute ed elaborate in modo completamente automatizzato. L'utilizzo di una norma comune europea sulla fatturazione elettronica e la definizione di un elenco limitato di sintassi garantiscono il raggiungimento di tali benefici nel mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/55/UE, la Commissione ha chiesto agli organismi europei di normazione di elaborare una norma europea sulla fatturazione elettronica e sui relativi prodotti, il principale dei quali è l'elenco delle sintassi, sulla base della richiesta di normazione del 10 dicembre 2014, C(2014) 7912 final <sup>(2)</sup>.
- (3) Il 28 giugno 2017 il Comitato europeo di normazione (CEN) ha emesso la norma europea EN 16931-1:2017, Fatturazione elettronica — Parte 1: Modello semantico di dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica ed elenco delle sintassi CEN/TS 16931-2:2017, Fatturazione elettronica — Parte 2: Elenco delle sintassi conformi alla norma EN 16931-1, in base al sistema di classificazione del CEN.
- (4) I relativi prodotti sviluppati dal CEN con l'obiettivo di sostenere l'attuazione della norma europea sulla fatturazione elettronica sono disponibili sul sito del CEN.
- (5) La Commissione ha effettuato una verifica ai fini dell'applicazione pratica da parte dell'utente finale della norma europea sulla fatturazione elettronica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 2014/55/UE. La verifica ha evidenziato che la norma europea EN 16931-1:2017 è adeguata allo scopo e soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/55/UE e, in particolare, i criteri di praticità, facilità d'uso e possibili costi di attuazione. La relazione sull'esito della valutazione è stata presentata al Parlamento europeo e al Consiglio in data 11 ottobre 2017.
- (6) Al fine di garantire che le fatture elettroniche vengano quanto prima ricevute ed elaborate conformemente alla norma europea sulla fatturazione elettronica e sulla sintassi, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Il riferimento della norma EN 16931-1:2017, Fatturazione elettronica — Parte 1: Modello semantico di dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica e l'elenco delle sintassi CEN/TS 16931-2:2017, Fatturazione elettronica — Parte 2 dovrebbero pertanto essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 133 del 6.5.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Commission Implementing Decision C(2014) 7912 final of 10 December 2014 on a standardisation request to the European standardisation organisations as regards a European standard on electronic invoicing and a set of ancillary standardisation deliverables pursuant to Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council (M/528).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Con la presente decisione sono pubblicati il riferimento alla norma europea sulla fatturazione elettronica «EN 16931-1:2017, Fatturazione elettronica — Parte 1: Modello semantico di dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica» e l'elenco delle sintassi con riferimento «CEN/TS 16931-2:2017, Fatturazione elettronica — Parte 2: Elenco delle sintassi conformi alla norma EN 16931-1», come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Il 18 aprile 2019 è il termine ultimo per l'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/55/UE.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

## ELENCO DELLE SINTASSI

L'elenco delle sintassi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/55/UE è fornito dal CEN nella clausola 7 della norma CEN/TS 16931-2:2017, pubblicata il 28 giugno 2017.


Le due sintassi sono le seguenti:

1. Il messaggio Cross Industry Invoice XML dell'UN/CEFACT come specificato negli schemi XML 16B (SCRDM — CII) <sup>(1)</sup>.
2. I messaggi di fattura e nota di credito UBL definiti nella norma ISO/IEC 19845: 2015 <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Tali documenti sono messi a disposizione dall'UNECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) all'indirizzo [http://www.unece.org/cefact/xml\\_schemas/index](http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index).

<sup>(2)</sup> Tali documenti sono messi a disposizione da Oasis UBL (Universal Business Language) all'indirizzo <http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.pdf>.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 41/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1871]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1997 della Commissione, del 5 novembre 2015, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema Traces <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 1997**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1997 della Commissione, del 5 novembre 2015 (GU L 291 del 7.11.2015, pag. 6).»

*Articolo 2*

Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1997 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

<sup>(1)</sup> GU L 291 del 7.11.2015, pag. 6.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 42/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1872]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus toyonensis* (NCIMB 14858T) (ex *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a bovini da ingrasso, conigli da ingrasso, polli da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso, scrofe da riproduzione e vitelli da allevamento e alla revoca dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e coniglie da riproduzione, che modifica i regolamenti (CE) n. 256/2002, (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 255/2005 e (CE) n. 1200/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 166/2008 e (CE) n. 378/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 abroga il regolamento (CE) n. 166/2008 della Commissione <sup>(2)</sup>, il regolamento (CE) n. 378/2009 della Commissione <sup>(3)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2004 della Commissione <sup>(4)</sup>, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1z (Regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione), 1zzf (Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione) e 1zzm (Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1399**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015 (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 1).»

2. Al punto 1zw (Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1399**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015 (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 1).»

<sup>(1)</sup> GU L 217 del 18.8.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 50 del 23.2.2008, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 116 del 9.5.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 86 del 26.3.2013, pag. 15.



3. Dopo il punto 152 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«153. **32015 R 1399**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione, del 17 agosto 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus toyonensis* (NCIMB 14858T) (ex *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a bovini da ingrasso, conigli da ingrasso, polli da ingrasso, suinetti (svezziati), suini da ingrasso, scrofe da riproduzione e vitelli da allevamento e alla revoca dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e coniglie da riproduzione, che modifica i regolamenti (CE) n. 256/2002, (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 255/2005 e (CE) n. 1200/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 166/2008 e (CE) n. 378/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 1).»

4. Il testo dei punti 1zzzzl (Regolamento (CE) n. 166/2008 della Commissione), 1zzzzz (Regolamento (CE) n. 378/2009 della Commissione) e 87 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 della Commissione) è soppresso.

#### Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 43/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1873]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1408 della Commissione, del 19 agosto 2015, relativo all'autorizzazione della DL-metionile-DL-metionina come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1414 della Commissione, del 20 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e per animali non destinati alla produzione di alimenti <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1415 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione dell'astaxantina come additivo per mangimi destinati a pesci, crostacei e pesci ornamentali <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(4)</sup>.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 2zcc (Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1414**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1414 della Commissione, del 20 agosto 2015 (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 3).»

2. Dopo il punto 153 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«154. **32015 R 1408**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1408 della Commissione, del 19 agosto 2015, relativo all'autorizzazione della DL-metionile-DL-metionina come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei (GU L 219 del 20.8.2015, pag. 3).<sup>(1)</sup> GU L 219 del 20.8.2015, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU L 220 del 21.8.2015, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 220 del 21.8.2015, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 220 del 21.8.2015, pag. 11.

155. **32015 R 1415**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1415 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione dell'astaxantina come additivo per mangimi destinati a pesci, crostacei e pesci ornamentali (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 7).
156. **32015 R 1416**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 11).»

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1408, (UE) 2015/1414, (UE) 2015/1415 e (UE) 2015/1416 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 44/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1874]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai punti 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 e 52 [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2285**: Regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione, dell'8 dicembre 2015 (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 2).»

*Articolo 2*

Al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2285**: Regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione, dell'8 dicembre 2015 (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 2).»

*Articolo 3*


Il testo del regolamento (UE) 2015/2285 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 323 del 9.12.2015, pag. 2.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

17CE2499



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 45/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1875]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 134 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 1.2 e 53 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2295**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 5).»

2. Al punto 31k (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2295**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 5).»

*Articolo 2*

Al punto 54zzzk (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2295**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 5).»

*Articolo 3*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 324 del 10.12.2015, pag. 5.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

17CE2500



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 46/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1876]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione <sup>(3)</sup>.
- (4) La direttiva 2014/30/UE abroga, a decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 aprile 2016.
- (5) La direttiva 2014/34/UE abroga, a decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 aprile 2016.
- (6) La direttiva 2014/35/UE abroga, a decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 aprile 2016.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo X dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 7d (Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:

- «7e. **32014 L 0030:** Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

<sup>(1)</sup> GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

<sup>(2)</sup> GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

<sup>(3)</sup> GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

<sup>(4)</sup> GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.



- 7f. **32014 L 0034:** Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).
- 7 g. **32014 L 0035:** Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).»
2. Il testo dei punti 7a (Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 7c (Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 7d (Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 20 aprile 2016.

#### Articolo 2

I testi delle direttive 2014/30/UE, 2014/34/UE e 2014/35/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

---

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 47/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1877]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1725 della Commissione, del 28 settembre 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell'etil lauroil arginato (E 243) <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1739 della Commissione, del 28 settembre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32015 R 1739**: Regolamento (UE) 2015/1739 della Commissione, del 28 settembre 2015 (GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3).»
2. Al punto 69 (Regolamento (CE) n. 231/2012 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:  
«— **32015 R 1725**: Regolamento (UE) 2015/1725 della Commissione, del 28 settembre 2015 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 12),  
— **32015 R 1739**: Regolamento (UE) 2015/1739 della Commissione, del 28 settembre 2015 (GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (UE) 2015/1725 e (UE) 2015/1739 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 29.9.2015, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

**17CE2502**



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 48/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1878]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1820 della Commissione, del 9 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «etere monoetilico di dietilenglicole» <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1820**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1820 della Commissione, del 9 ottobre 2015 (GU L 265 del 10.10.2015, pag. 1).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1820 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 265 del 10.10.2015, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 49/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1879]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 15x (Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 1258**: Regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 21).»

2. Nell'adattamento b) del punto 15x (Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), le parole «articolo 15» sono sostituite da «articolo 14 bis» e il riferimento «articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90» è sostituito dal riferimento «articolo 30 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio».

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) n. 1258/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 330 del 10.12.2013, pag. 21.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 50/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1880]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2046 della Commissione, del 16 novembre 2015, relativo alla non approvazione dell'*Artemisia absinthium* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2082 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativo alla non approvazione dell'*Arctium lappa* L. (parti aeree) quale sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2083 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativo alla non approvazione del *Tanacetum vulgare* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2085 della Commissione, del 18 novembre 2015, che approva la sostanza attiva mandestrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2233 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva haloxyfop-P <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32015 R 2069**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015 (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 42),— **32015 R 2085**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2085 della Commissione, del 18 novembre 2015 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 93),<sup>(1)</sup> GU L 300 del 17.11.2015, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU L 301 del 18.11.2015, pag. 42.<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.11.2015, pag. 85.<sup>(4)</sup> GU L 302 del 19.11.2015, pag. 87.<sup>(5)</sup> GU L 302 del 19.11.2015, pag. 93.<sup>(6)</sup> GU L 317 del 3.12.2015, pag. 26.

- **32015 R 2233**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2233 della Commissione, del 2 dicembre 2015 (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 26).»
2. Dopo il punto 13zzzzzzj [regolamento di esecuzione (UE) 2015/1397 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
- «13zzzzzk. **32015 R 2046**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2046 della Commissione, del 16 novembre 2015, relativo alla non approvazione dell'*Artemisia absinthium* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 6).
- 13zzzzzl. **32015 R 2069**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 42).
- 13zzzzzm. **32015 R 2082**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2082 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativo alla non approvazione dell'*Arctium lappa* L. (parti aeree) quale sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 85).
- 13zzzzzn. **32015 R 2083**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2083 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativo alla non approvazione del *Tanacetum vulgare* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 87).
- 13zzzzzo. **32015 R 2085**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2085 della Commissione, del 18 novembre 2015, che approva la sostanza attiva mandestrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 93).»

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2046, (UE) 2015/2069, (UE) 2015/2082, (UE) 2015/2083, (UE) 2015/2085 e (UE) 2015/2233 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 51/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1881]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1139 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al primo trattino del punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«— **32015 L 1139**: Direttiva (UE) 2015/1139 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva (UE) 2015/1139 si intendono adattate come in appresso:

All'articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "20 maggio 2016" leggasi "di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE".

All'articolo 1, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "20 maggio 2017" leggasi "un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE".

*Articolo 2*

Il testo della direttiva (UE) 2015/1139 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 185 del 14.7.2015, pag. 15.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 52/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1882]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo <sup>(1)</sup>.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 6n [regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«6o. **32015 R 1095**: Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).»

*Articolo 2*

Dopo il punto 26o [regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione] dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:


«26p. **32015 R 1095**: Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).»

*Articolo 3*Il testo del regolamento (UE) 2015/1095 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

17CE2507



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 53/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/1883]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il punto 5cw (Decisione 2007/131/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il seguente testo:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

L'Islanda e la Norvegia sono esentate dall'obbligo di autorizzare l'uso della banda di frequenza 6,0-8,5 GHz da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili.»

2. È aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0702**: Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014 (GU L 293 del 9.10.2014, pag. 48).»*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione 2014/702/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(<sup>1</sup>) GU L 293 del 9.10.2014, pag. 48.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 54/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1884]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione abroga il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione <sup>(3)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (5) La decisione di esecuzione C(2015) 8005 abroga la decisione C(2010) 774 della Commissione, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«**32015 R 1998**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:

— **32015 R 2426**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione, del 18 dicembre 2015 (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5).»

2. Il testo del punto 66hf [decisione C (2010) 774 final della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«**C(2015) 8005**: Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione del 16 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.»


## Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998 e (UE) 2015/2426 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

17CE2509



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 55/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1885]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66n (Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0004**: Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 1).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2016/4 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 3 del 6.1.2016, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 55/2016**  
**del 18 marzo 2016**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1885]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66n (Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0004**: Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 1).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2016/4 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 3 del 6.1.2016, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 57/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1887]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/2056 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE e 2011/337/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai punti 2 g (decisione 2009/563/CE della Commissione), 2 j (decisione 2009/300/CE della Commissione), 2 q (decisione 2011/337/UE della Commissione), 2 s (decisione 2011/330/UE della Commissione) e 2zd (decisione 2009/894/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 2056**: Decisione (UE) 2015/2056 della Commissione, del 13 novembre 2015 (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 41).»

*Articolo 2*

Il testo della decisione (UE) 2015/2056 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 300 del 17.11.2015, pag. 41.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 58/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1888]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 18 m (Regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2256**: Regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015 (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 12).»*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2015/2256 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 321 del 5.12.2015, pag. 12.<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 59/2016**  
**del 18 marzo 2016**  
**che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1889]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 18z5 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18z6. **32015 R 0359**: Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati distinti riguardanti l'assistenza diurna terapeutica (HC.1.2), l'assistenza diurna di riabilitazione (HC.2.2) e l'assistenza (sanitaria) diurna di lunga durata (HC.3.2), che sono compresi nei dati forniti in materia di assistenza ambulatoriale terapeutica (HC.1.3), assistenza ambulatoriale di riabilitazione (HC.2.3) e assistenza (sanitaria) ambulatoriale di lunga durata (HC.3.3) rispettivamente.
- b) Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati riguardanti i regimi di finanziamento da parte delle imprese (HF.2.3). Tale esenzione è oggetto di riesame da parte del Comitato misto SEE ogniqualvolta i dati forniti dal Liechtenstein dimostrino che le spese relative ai regimi di finanziamento da parte delle imprese nel Liechtenstein non sono più trascurabili.»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2015/359 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

17CE2514



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 60/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1890]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 27c (Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«27ca. **32015 R 2174**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 17).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 307 del 25.11.2015, pag. 17.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 61/2016**  
**del 18 marzo 2016**  
**che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1891]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2343 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 e 7 e i Principi contabili internazionali (IAS) 19 e 34 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 2343**: Regolamento (UE) 2015/2343 della Commissione, del 15 dicembre 2015 (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 20).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2015/2343 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 330 del 16.12.2015, pag. 20.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2016

del 18 marzo 2016

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1892]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2406 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 1 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2441 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 27 <sup>(2)</sup>.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 2406**: Regolamento (UE) 2015/2406 della Commissione, del 18 dicembre 2015 (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 97),
- **32015 R 2441**: Regolamento (UE) 2015/2441 della Commissione, del 18 dicembre 2015 (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 49).»

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (UE) 2015/2406 e (UE) 2015/2441 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 333 del 19.12.2015, pag. 97.

<sup>(2)</sup> GU L 336 del 23.12.2015, pag. 49.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 63/2016

del 18 marzo 2016

**che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino)  
dell'accordo SEE [2017/1893]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 della Commissione, del 15 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 10 [regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0596**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 della Commissione, del 15 aprile 2015 (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 21).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 99 del 16.4.2015, pag. 21.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2016

del 18 marzo 2016

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino)  
dell'accordo SEE [2017/1894]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 10 [regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1576**: Regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015 (GU L 246 del 23.9.2015, pag. 1).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento delegato (UE) 2015/1576 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 246 del 23.9.2015, pag. 1.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/2016

del 18 marzo 2016

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino)  
dell'accordo SEE [2017/1895]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 13 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione) dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«14. **32014 R 1271**: Regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte (GU L 344 del 29.11.2014, pag. 10).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GUL 344 del 29.11.2014, pag. 10.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/2016

del 18 marzo 2016

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino)  
dell'accordo SEE [2017/1895]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 13 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione) dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«14. **32014 R 1271**: Regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte (GU L 344 del 29.11.2014, pag. 10).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 344 del 29.11.2014, pag. 10.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1897 DEL CONSIGLIO****del 18 ottobre 2017****che attua il regolamento (UE) 2017/150 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 3 ottobre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) («UNSCR»), ha designato quattro navi a norma del paragrafo 6 dell'UNSCR 2375 (2017).
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri


Fatto a Bruxelles., il 18 ottobre 2017.

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. MAASIKAS

---

<sup>(1)</sup> GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.



## ALLEGATO

Le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi soggette a misure restrittive di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509.

**Navi designate conformemente al punto 6 dell'UNSCR 2375 (2017):**

1. Nome: PETREL 8

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9562233. MMSI: 620233000

2. Nome: HAO FAN 6

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8628597. MMSI: 341985000

3. Nome: TONG SAN 2


*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8937675. MMSI: 445539000

4. Nome: JIE SHUN

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8518780. MMSI: 514569000



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1898 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

**recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Póltorak staropolski tradycyjny (STG), Dwójniak staropolski tradycyjny (STG), Trójniak staropolski tradycyjny (STG), Czwórniak staropolski tradycyjny (STG), Kielbasa jałowcowa staropolska (STG), Kielbasa myśliwska staropolska (STG) e Olej rydzowy tradycyjny (STG)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Polonia ha presentato le denominazioni «Póltorak staropolski tradycyjny», «Dwójniak staropolski tradycyjny», «Trójniak staropolski tradycyjny», «Czwórniak staropolski tradycyjny», «Kielbasa jałowcowa staropolska», «Kielbasa myśliwska staropolska», «Olej rydzowy tradycyjny» e «Kabanosy staropolskie» al fine di consentirne l'iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012 con riserva del nome.
- (2) Le denominazioni «Póltorak», «Dwójniak», «Trójniak», «Czwórniak», «Kielbasa jałowcowa», «Kielbasa myśliwska», «Olej rydzowy» e «Kabanosy» sono state registrate in precedenza <sup>(2)</sup> come specialità tradizionali garantite senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) A seguito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le denominazioni «Póltorak», «Dwójniak», «Trójniak» e «Czwórniak» sono state completate dal termine «staropolski tradycyjny», le denominazioni «Kielbasa jałowcowa» e «Kielbasa myśliwska» sono state completate dal termine «staropolska», la denominazione «Olej rydzowy» è stata completata dal termine «tradycyjny» e la denominazione «Kabanosy» è stata completata dal termine «staropolskie». Questi termini integrativi designano il carattere tradizionale della denominazione, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (4) Le denominazioni presentate «Póltorak staropolski tradycyjny», «Dwójniak staropolski tradycyjny», «Trójniak staropolski tradycyjny», «Czwórniak staropolski tradycyjny», «Kielbasa jałowcowa staropolska», «Kielbasa myśliwska staropolska», «Olej rydzowy tradycyjny» e «Kabanosy staropolskie» sono state esaminate dalla Commissione e in seguito pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>.
- (5) La Commissione ha ricevuto una dichiarazione di opposizione concernente l'iscrizione di «Kabanosy staropolskie». L'iscrizione di questa denominazione è pertanto soggetta all'esito della procedura di opposizione che è effettuata separatamente.
- (6) Dato che nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 è stata trasmessa alla Commissione in merito a denominazioni diverse da «Kabanosy staropolskie», le denominazioni «Póltorak staropolski tradycyjny», «Dwójniak staropolski tradycyjny», «Trójniak staropolski tradycyjny», «Czwórniak staropolski tradycyjny», «Kielbasa jałowcowa staropolska», «Kielbasa myśliwska staropolska» e «Olej rydzowy tradycyjny» devono essere iscritte nel registro con riserva del nome,

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 729/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, recante registrazione di alcune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Czwórniak (STG), Dwójniak (STG), Póltorak (STG), Trójniak (STG)] (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 6).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 379/2011 della Commissione, del 18 aprile 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Kielbasa jałowcowa (STG)] (GU L 103 del 19.4.2011, pag. 2).


Regolamento di esecuzione (UE) n. 382/2011 della Commissione, del 18 aprile 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Kielbasa myśliwska (STG)] (GU L 103 del 19.4.2011, pag. 6).

Regolamento (UE) n. 506/2009 della Commissione, del 15 giugno 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Olej rydzowy (STG)] (GU L 151 del 16.6.2009, pag. 26).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Kabanosy (STG)] (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

<sup>(4)</sup> GU C 188 del 27.5.2016, pag. 6.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le denominazioni «Pótorak staropolski tradycyjny» (TSG), «Dwójniak staropolski tradycyjny» (TSG), «Trójniak staropolski tradycyjny» (TSG), «Czwórniak staropolski tradycyjny» (TSG), «Kielbasa jałowcowa staropolska» (TSG), «Kielbasa myśliwska staropolska» (TSG), «Olej rydzowy tradycyjny» (TSG) sono iscritte nel registro con riserva del nome.

Il disciplinare di produzione della STG «Pótorak», della STG «Dwójniak», della STG «Trójniak», della STG «Czwórniak», della STG «Kielbasa jałowcowa», della STG «Kielbasa myśliwska» e della STG «Olej rydzowy» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Pótorak staropolski tradycyjny», la STG «Dwójniak staropolski tradycyjny», la STG «Trójniak staropolski tradycyjny», la STG «Czwórniak staropolski tradycyjny», la STG «Kielbasa jałowcowa staropolska», la STG «Kielbasa myśliwska staropolska» e la STG «Olej rydzowy tradycyjny», con riserva del nome, rispettivamente.

«Pótorak staropolski tradycyjny» (STG), «Dwójniak staropolski tradycyjny» (STG), «Trójniak staropolski tradycyjny» (STG) e «Czwórniak staropolski tradycyjny» (STG) identificano prodotti della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.), come elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>; «Kielbasa jałowcowa staropolska» (STG) e «Kielbasa myśliwska staropolska» (STG) identificano prodotti della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), di cui in detto allegato; «Olej rydzowy tradycyjny» (STG) identifica prodotti della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.), di cui al medesimo allegato.

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1899 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite [Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (STG) e Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Repubblica ceca ha presentato le denominazioni «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» al fine di consentirne l'iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012 con riserva del nome.
- (2) Le denominazioni «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» e «Špekáčky»/«Špekačky» sono state registrate in precedenza <sup>(2)</sup> come specialità tradizionali garantite senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) A seguito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le denominazioni «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» sono state completate rispettivamente con i termini «Tradiční» e «Tradičná» e le denominazioni «Špekáčky»/«Špekačky» sono state completate rispettivamente con i termini «Tradiční» e «Tradičné». Questi termini integrativi identificano il carattere tradizionale delle denominazioni, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (4) Le denominazioni presentate «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» sono state esaminate dalla Commissione e in seguito pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>.
- (5) Dato che nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 è stata trasmessa alla Commissione, le denominazioni «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» devono essere iscritte nel registro con riserva del nome,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Le denominazioni «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» (STG) e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» (STG) sono iscritte nel registro con riserva del nome.

Il disciplinare di produzione della STG «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» e della STG «Špekáčky»/«Špekačky» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e la STG «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» con riserva del nome.

Le denominazioni di cui al primo comma identificano un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 160/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Lovecký salám»/«Lovecká saláma» (STG)] (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 7).

Regolamento (UE) n. 158/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Špekáčky»/«Špekačky» (STG)] (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

<sup>(4)</sup> GU C 167 dell'11.5.2016, pag. 21.

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE2524



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1900 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

## recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Varaždinsko zelje (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda della Croazia di registrare la denominazione «Varaždinsko zelje» come denominazione di origine protetta è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Il «Varaždinsko zelje» è un cavolo prodotto a partire dalla varietà da conservazione autoctona «Varaždinski kupus» (*Brassica oleracea var. capitata f. alba*) prodotta nella regione amministrativa di Varaždin, in Croazia.
- (3) Il 7 ottobre 2015 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Slovenia. La relativa dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 4 dicembre 2015.
- (4) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 28 gennaio 2016 la Commissione ha invitato la Croazia e la Slovenia ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne.
- (5) Su richiesta del richiedente, il termine per tali consultazioni è stato ulteriormente prorogato di tre mesi.
- (6) Le parti non hanno raggiunto alcun accordo. Le informazioni relative alle opportune consultazioni svoltesi fra Croazia e Slovenia sono state debitamente comunicate alla Commissione. A norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione dovrebbe pertanto, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni, adottare una decisione in merito alla registrazione.
- (7) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli opposenti hanno sostenuto che la registrazione del «Varaždinsko zelje» come denominazione di origine protetta è contraria all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione di un prodotto che si trova legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
- (8) La denominazione «Varaždinsko zelje» sarebbe in conflitto con l'identica denominazione di una varietà di cavolo registrata nel 1967. In tale anno, la varietà «Varaždinski» è stata infatti inserita nell'elenco delle varietà domestiche e delle varietà estere domestiche delle sementi delle specie di piante agricole della Repubblica federale socialista di Jugoslavia (RSFI). Nel 1989 essa è stata registrata nel medesimo elenco come «Varaždinski kupus»/«Varaždinsko zelje». Attualmente, tale varietà è iscritta negli elenchi di tutti gli Stati sorti dopo lo scioglimento dell'RSFI. La Repubblica di Slovenia ha registrato la varietà «Varaždinski»/«Varaždinsko» dopo l'indipendenza. La varietà croata «Varaždinski kupus» e le varietà slovene «Varaždinsko 2» e «Varaždinsko 3» risultano tutte registrate nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi dell'Unione europea.
- (9) Secondo l'opponente, il prodotto di queste varietà è noto come «Varaždinsko zelje» in Slovenia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Montenegro. Nella Repubblica di Slovenia, il cavolo Varaždinsko viene asseritamente prodotto da più di 75 anni. In particolare, la produzione slovena di cavolo Varaždinsko fresco destinata al mercato è stimata a circa 2 800-4 000 tonnellate all'anno.
- (10) Secondo l'opponente, la registrazione del «Varaždinsko zelje» potrebbe indurre in errore i consumatori sloveni, poiché i produttori e i consumatori della Repubblica di Slovenia non associano il «Varaždinsko zelje» tanto all'origine o al territorio di cui al punto 4 del documento unico, quanto alla qualità del prodotto e al fatto che può essere sottoposto a fermentazione.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 223 dell'8.7.2015, pag. 7.



- (11) L'opponente sostiene che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione slovena «Varaždinsko zelje», che si riferisce ad una varietà legalmente commercializzata sul mercato della Repubblica di Slovenia. La registrazione della denominazione proposta comporterebbe danni economici per i produttori di «Varaždinsko zelje» della Repubblica di Slovenia, che sarebbero costretti ad abbandonarne la produzione. Essa comprometterebbe inoltre la produzione delle sementi delle due varietà di cavolo slovene che sono registrate nel catalogo comune dell'Unione europea — la Varaždinsko 2 e la Varaždinsko 3 — dal momento che i loro prodotti sono venduti in Slovenia con il nome di cavolo Varaždinsko.
- (12) La Commissione ha valutato le argomentazioni addotte nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicatele relativamente alle consultazioni fra le parti interessate ed ha concluso che la denominazione «Varaždinsko zelje» dovrebbe essere registrata come DOP.
- (13) I requisiti per la registrazione del «Varaždinsko zelje» come DOP risultano soddisfatti. Il prodotto possiede alcune caratteristiche, in particolare un elevato contenuto complessivo di fenolo e di flavonoidi, un elevato contenuto di materia secca e un contenuto eccezionalmente elevato di zuccheri, che sono dovute essenzialmente ai fattori naturali e antropici dell'ambiente geografico di produzione. L'elevato contenuto di materia secca e il contenuto eccezionalmente elevato di zuccheri del «Varaždinsko zelje» sono dovuti al metodo di produzione, in particolare al fatto che il prodotto, che resiste alle basse temperature, viene raccolto soltanto ad autunno inoltrato. L'elevato contenuto di fenolo e di flavonoidi del «Varaždinsko zelje» è invece dovuto sia alle proprietà genetiche del prodotto che alle condizioni ambientali e di coltivazione. Il «Varaždinsko zelje» viene prodotto soltanto utilizzando le sementi della varietà da conservazione «Varaždinski kupus» iscritta nel registro UE delle varietà. Il termine «varietà da conservazione» indica che le sementi vengono prodotte esclusivamente nella zona geografica delimitata e non altrove.
- (14) Per quanto riguarda l'affermazione relativa al carattere fuorviante della denominazione, la Commissione ritiene che la denominazione faccia riferimento alla zona di produzione del prodotto in questione. Essa non può *per se* indurre in errore i consumatori quanto all'origine del prodotto.
- (15) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la denominazione da registrare è omonima di due varietà di cavolo registrate e la registrazione danneggerebbe l'esistenza dell'ortaggio prodotto da tali varietà, noto come Varaždinsko zelje in Slovenia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Montenegro, la Commissione osserva che, per quanto riguarda il prodotto commercializzato in Slovenia, il termine «Varaždinsko», utilizzato come attributo riferito a «zelje» (cavolo, in sloveno), denota soltanto la varietà del cavolo. La denominazione «Varaždinsko zelje», così come viene utilizzata in Slovenia, indica che il prodotto è costituito da un cavolo della varietà Varaždinsko. Non è emersa alcuna prova dell'utilizzo di tale denominazione a prescindere dalla varietà di cavolo. Alla luce di quanto precede, poiché la funzione di indicatore della varietà del termine «Varaždinsko» risulta predominante, la Commissione non ritiene opportuno autorizzare per un periodo transitorio l'utilizzo della denominazione «Varaždinsko zelje» in quanto tale.
- (16) Tuttavia, per quanto riguarda l'etichettatura, l'utilizzo dei nomi delle varietà Varaždinsko 2 e Varaždinsko 3, registrate nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi dell'Unione europea, è consentito, senza limiti temporali, per le sementi e i cavoli prodotti al di fuori della zona geografica. Ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1151/2012, indipendentemente dalla registrazione come DOP della denominazione «Varaždinsko zelje», le denominazioni Varaždinsko 2 e Varaždinsko 3 possono continuare ad essere utilizzate nell'etichettatura del prodotto, a condizione che risultino soddisfatte le condizioni ivi previste. In particolare, per i cavoli, l'etichetta dovrebbe chiaramente riportare l'indicazione del paese di origine e non comprendere alcuna allusione alla Croazia. Ciò consentirà, inoltre, di garantire la corretta informazione dei consumatori anche rispetto al prodotto commercializzato con la DOP registrata.
- (17) Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «Varaždinsko zelje» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La denominazione «Varaždinsko zelje» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. ortofruttili e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



*Articolo 2*

Qualora, conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il termine «Varaždinsko» venga utilizzato nell'etichettatura con riferimento alla varietà di cavolo, nel medesimo campo visivo deve essere indicato anche il paese di origine, con caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli della denominazione.

In tali casi, è vietata la stampigliatura sulle etichette di qualsivoglia bandiera, emblema, distintivo o altra rappresentazione grafica, se questi sono suscettibili di indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche, l'origine o la provenienza del prodotto.

*Articolo 3*


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE2525



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1901 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Danbo (IGP)]**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda della Danimarca per la registrazione della denominazione «Danbo» come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>.
- (3) L'Austria, l'Argentina congiuntamente al *Centro de la Industria Lechera* (federazione delle industrie lattiero-casearie dell'Argentina), l'Australia congiuntamente a *Dairy Australia* (federazione delle industrie lattiero-casearie dell'Australia), la Nuova Zelanda congiuntamente a *Dairy Companies Association of New Zealand* (federazione delle industrie lattiero-casearie della Nuova Zelanda), l'Uruguay, l'Ufficio del rappresentante del commercio degli Stati Uniti e il *Consortium for Common Food Names* (Consorzio per la difesa delle denominazioni alimentari generiche) degli Stati Uniti hanno presentato un'opposizione alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento, ad eccezione di quella dell'Austria, che non è pervenuta entro il termine prescritto.
- (4) Le opposizioni riguardavano il mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006, sostituito dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, e in particolare sostenevano che il «Danbo» non possiede una qualità specifica, una reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica. Esse affermano inoltre che la denominazione «Danbo» non potrebbe essere considerata una denominazione tradizionale non geografica e che non sussistono circostanze eccezionali che giustifichino la designazione di tutta la Danimarca come zona geografica delimitata. Le opposizioni hanno inoltre affermato che la denominazione «Danbo» è divenuta una denominazione generica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, sostituito dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Al riguardo esse hanno indicato che il «Danbo» è oggetto di una norma del *Codex alimentarius* dal 1966 e che è stato incluso nell'allegato B della convenzione di Stresa del 1951. Il carattere generico della denominazione sarebbe dimostrato dal fatto che il «Danbo» ha anche una propria linea tariffaria. Le opposizioni precisano inoltre l'importanza della produzione e del consumo del «Danbo» in vari paesi dell'UE e in paesi terzi, alcuni dei quali hanno una norma giuridica specifica per tale prodotto.
- (5) Con lettere del 18 settembre 2012, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni.
- (6) Poiché non si è raggiunto un accordo nei termini previsti, la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (EU) n. 1151/2012.
- (7) In merito alla presunta inosservanza, da parte della denominazione «Danbo», dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006, sostituito dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, è opportuno rilevare che la disposizione pertinente in vigore non considera un paese come un caso eccezionale per quanto riguarda un'indicazione geografica. Allo stesso modo, non è più necessario valutare se «Danbo» sia o meno una «denominazione tradizionale non geografica». La registrazione di «Danbo» come IGP è effettivamente richiesta sulla base della sua reputazione, che è attribuibile alla sua origine geografica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che è ampiamente descritta nel documento unico pubblicato e nel disciplinare di produzione. Gli oppositori non hanno fornito una motivazione valida per contestare tale descrizione.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU C 29 del 2.2.2012, pag. 14.

- (8) Gli opposenti hanno presentato diversi elementi di prova che avrebbero dimostrato che la denominazione in questione è generica. Tuttavia, il fatto che esista una specifica norma del Codex alimentarius nonché l'inclusione del «Danbo» nell'allegato B della convenzione di Stresa non implicano che tale nome sia divenuto *ipso facto* generico. Come indicato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza consolidata, i codici tariffari riguardano le questioni doganali e non sono quindi pertinenti per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale. Inoltre i dati limitati che sono stati trasmessi, relativi in particolare alla produzione del «Danbo» al di fuori dell'Unione europea, non sono pertinenti alla luce del principio di territorialità su cui si fonda il regolamento (UE) n. 1151/2012, secondo cui l'eventuale carattere generico di una denominazione deve essere valutato con riferimento al territorio dell'Unione europea. La percezione di tale termine al di fuori dell'Unione europea e la possibile esistenza di norme di produzione regolamentari correlate in paesi terzi non sono considerate rilevanti ai fini della presente decisione.
- (9) Non sono state fornite prove nel procedimento di opposizione per quanto riguarda importazioni nell'Unione europea di formaggio di questo tipo in provenienza da paesi terzi. Di conseguenza, non vi sono motivi per concedere un periodo transitorio, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a determinati produttori in paesi terzi.
- (10) Il legame tra la Danimarca e il Danbo è basato sulla reputazione. La Danimarca ha presentato un elevato numero di pubblicazioni specializzate e di riferimenti volti a dimostrare l'esistenza di un legame basato sulla reputazione tra la Danimarca e il Danbo. Tale reputazione è ulteriormente confermata dalla partecipazione a mostre e a concorsi a livello nazionale e internazionale e dalla vincita di numerosi premi.
- (11) Per quanto riguarda il territorio dell'Unione, il Danbo è prodotto essenzialmente in Danimarca ed è anche essenzialmente commercializzato in Danimarca.
- (12) La Danimarca ha fornito incontestabili elementi di prova che il consumo e la conoscenza del «Danbo» sono per lo più concentrati in Danimarca e che la stragrande maggioranza dei consumatori danesi ne riconoscono il persistente legame con la Danimarca. Al di fuori della Danimarca, la conoscenza di questo formaggio è estremamente limitata. Il fatto che il Danbo sia scarsamente conosciuto al di fuori della Danimarca non può comportare che sia considerato una denominazione generica.
- (13) Alla luce di questi elementi, è quindi opportuno iscrivere la denominazione «Danbo» nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1


La denominazione «Danbo» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE2526



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1902 DELLA COMMISSIONE****del 18 ottobre 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 *quinqüies*, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 <sup>(2)</sup> stabilisce le norme relative ai tempi, alla gestione e agli altri aspetti della vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento (UE) n. 1031/2010 determina, in particolare, i volumi di quote da mettere all'asta ogni anno. Il regolamento (UE) n. 1031/2010 assicura quindi il buon funzionamento del procedimento d'asta delle quote. Il procedimento è attualmente svolto da una piattaforma d'asta comune a 25 Stati membri e da un numero limitato di piattaforme indipendenti.
- (2) A norma della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, nel 2018 occorre istituire una riserva stabilizzatrice del mercato («la riserva») che sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2019. In conformità con le norme predefinite da tale decisione occorre integrare nella riserva o svincolare da essa dei volumi di quote, adeguando i volumi di quote da mettere all'asta su un periodo di 12 mesi a partire dal 1° settembre di un determinato anno. Le norme per il funzionamento della riserva sono necessarie per affrontare situazioni in cui il numero totale delle quote in circolazione nell'anno precedente, pubblicato dalla Commissione il 15 maggio dell'anno in questione, si situa al di fuori di una forcella prestabilita. Nel primo anno di attività della riserva, il primo adeguamento dei volumi d'asta deve essere effettuato tra il 1° gennaio e il 1° settembre 2019.
- (3) La decisione (UE) 2015/1814 stabilisce inoltre che i 900 milioni di quote la cui reintroduzione era inizialmente prevista nel 2019 e nel 2020 a norma del regolamento (UE) n. 176/2014 <sup>(4)</sup> della Commissione, non siano più messe all'asta ma integrate nella riserva. Inoltre, la decisione (UE) 2015/1814 prevede che le quote non assegnate della riserva per i nuovi entranti, o quelle non assegnate a impianti in ragione della loro chiusura o della parziale cessata attività conformemente all'articolo 10 *bis*, paragrafi 7, 19 e 20, della direttiva 2003/87/CE, invece che messe all'asta siano integrate nella riserva nel 2020.
- (4) Conformemente alla decisione (UE) 2015/1814, i calendari delle aste della piattaforma comune per la gestione delle aste e, se del caso, delle piattaforme d'asta indipendenti sono rettificati per tenere conto delle quote integrate nella riserva o da essa svincolate.
- (5) Al fine di fornire ai partecipanti al mercato informazioni chiare e certe in merito al volume di quote da mettere all'asta nell'arco di un periodo di almeno 12 mesi, le rettifiche al calendario d'asta di un dato anno derivanti dall'applicazione della decisione (UE) 2015/1814 devono avvenire contemporaneamente alla determinazione e

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 (GU L 56 del 26.2.2014, pag. 11).




pubblicazione del calendario d'asta dell'anno successivo. Inoltre, al fine di garantire una corretta attuazione degli adeguamenti dei volumi, evitando ripercussioni negative sulle aste, i partecipanti al mercato dovrebbero essere tempestivamente informati in merito all'effetto della decisione (UE) 2015/1814 sui volumi d'asta per i successivi 12 mesi. Di conseguenza, le rettifiche pertinenti ai calendari d'asta di un dato anno e i calendari d'asta dell'anno successivo dovrebbero essere pubblicati con largo anticipo rispetto al 1° settembre dell'anno in questione, quando cominceranno a essere applicati i corrispondenti adeguamenti dei volumi d'asta.

- (6) L'articolo 1, paragrafi 5 e 8, della decisione (UE) 2015/1814 contiene deroghe alle disposizioni generali per il funzionamento della riserva per quanto riguarda il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all'asta che viene distribuito tra alcuni Stati membri a fini di solidarietà a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, la percentuale di quote da mettere all'asta dagli Stati membri per un determinato anno va stabilita anche conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, e dell'articolo 1, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1814 riguardanti le norme specifiche per determinare le percentuali con cui gli Stati membri contribuiscono ad integrare quote nella riserva sino a fine 2025 e, successivamente, a svincolare quote dalla stessa.
- (7) L'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 stabilisce un elenco non esaustivo di informazioni non riservate da pubblicare sull'apposito sito web dedicato alle aste, aggiornato e gestito dalla piattaforma interessata. L'elenco dei soggetti ammessi alle aste è considerato come informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 contiene una serie di incongruenze derivanti da modifiche ad esso apportate, che dovrebbero essere rettificare. In particolare, l'articolo 10, paragrafo 3, dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che per il calcolo del volume di quote da mettere all'asta ogni anno occorre tenere conto di qualsiasi adeguamento ai sensi degli articoli 24 e 27 della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione <sup>(1)</sup> ha introdotto nel regolamento (UE) n. 1031/2010 una prescrizione a norma della quale un'entità può essere designata come piattaforma d'asta solo se è autorizzata come mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione. Per garantire la coerenza con tale prescrizione, è necessario modificare gli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1031/2010.
- (9) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, il 18 febbraio 2011 il Regno Unito ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento e dell'intenzione di designare una propria piattaforma d'asta.
- (10) Il 30 aprile 2012 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di designare ICE Futures Europe («ICE») quale piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010. Il periodo di vigenza e le condizioni applicabili a ICE quale piattaforma d'asta per il Regno Unito per il periodo dal 10 novembre 2012 al 9 novembre 2017 sono stati introdotti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 dal regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (11) Il 16 novembre 2016 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di designare ICE quale sua seconda piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010. Ai sensi della comunicazione, i termini e le condizioni della designazione di ICE sono identici a quelli notificati il 30 aprile 2012 e le norme di scambio ICE applicabili alle aste sono state modificate per garantire il rispetto delle condizioni e degli obblighi per la sua registrazione nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010, in conformità con il punto 6 della voce Obblighi della tabella per le piattaforme d'asta designate dal Regno Unito, che figura nel suddetto allegato. Inoltre, a seguito di una richiesta della Commissione, il Regno Unito ha fornito ulteriori informazioni e chiarimenti, integrando opportunamente detta comunicazione.
- (12) Al fine di garantire che la proposta designazione di ICE quale seconda piattaforma d'asta del Regno Unito ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e, in particolare, le norme di scambio ICE soddisfino le condizioni stabilite da tale regolamento e siano conformi all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, è opportuno estendere le condizioni e gli obblighi che ICE deve assolvere

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione, del 13 novembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in particolare per registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 10).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di registrare una piattaforma d'asta destinata a essere designata dal Regno Unito (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 19).



(stabiliti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010) anche alla registrazione di ICE quale seconda piattaforma d'asta indipendente del Regno Unito, con gli adeguamenti necessari a garantire che l'obiettivo di tali condizioni e obblighi sia conseguito tenendo conto delle specifiche condizioni di attuazione previste nelle norme di scambio ICE applicabili.

- (13) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

1) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2013 e nel 2014 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli articoli 9 e 9 bis della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e all'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva, e meno la metà del volume complessivo delle quote messe all'asta nel 2012.

Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta per ogni anno civile nel periodo 2015-2018 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli articoli 9 e 9 bis della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.»;

ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta a partire dal 2019 è pari alla quantità di quote determinata a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 bis, della stessa direttiva.»;


iii) il nono comma è sostituito dal seguente:

«Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto di eventuali cessazioni d'attività degli impianti ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 19, della stessa direttiva, dell'eventuale adeguamento del livello d'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della stessa direttiva e delle quote rimanenti nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della stessa direttiva.

(\*) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile a partire dal 2013 si basa sull'allegato I e sulla determinazione e pubblicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della stessa direttiva dell'importo stimato delle quote da mettere all'asta, oppure sull'adeguamento più recente della stima originaria pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno precedente, tenendo conto, se del caso, della decisione (UE) 2015/1814 e, per quanto possibile, delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria e detratte, o da detrarre, dal quantitativo di quote che un determinato Stato avrebbe altrimenti messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come previsto dall'articolo 10 quater, paragrafo 2, della stessa, nonché degli eventuali adeguamenti ai sensi degli articoli 24 e 27 di detta direttiva.



Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814, eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo l'articolo 10 *bis*, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, la percentuale di quote di cui al capo III della suddetta direttiva che ciascuno Stato membro deve mettere all'asta per un determinato anno civile corrisponde alla percentuale determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 10 *quater* della direttiva 2003/87/CE in quell'anno civile, delle eventuali quote da mettere all'asta dallo stesso Stato membro nel medesimo anno civile a norma dell'articolo 24 della direttiva in questione, come pure delle quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato o da svincolare dalla stessa a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, e dell'articolo 1, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1814.»;

2) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 giugno dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione e ottenuto il suo parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»;

3) all'articolo 14, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) la necessità di evitare che una piattaforma conduca un'asta in violazione del presente regolamento o della direttiva 2003/87/CE;»;

b) è aggiunta la seguente lettera l):

«l) le rettifiche necessarie ai sensi della decisione (UE) 2015/1814, determinate e pubblicate entro il 15 luglio dell'anno in questione, o successivamente appena possibile.»;

4) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri o i partecipanti al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o dell'articolo 30, paragrafo 1, che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti prescritti per l'ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote attraverso il mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, non sono meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2 del presente articolo;

b) la piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riceve tutte le informazioni complementari necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza.»;

b) al paragrafo 2 il secondo comma è soppresso;

5) all'articolo 20, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I membri o i partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma in questione che rispondono ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente paragrafo.»;



6) all'articolo 30, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) le modalità operative dettagliate del procedimento d'asta svolto dalla o dalle piattaforme che essi intendono designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione delle piattaforme stesse e ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne;»;

7) l'articolo 32 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento non può superare 20 milioni di quote e non deve essere inferiore a 3,5 milioni di quote, eccetto il caso in cui il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta da parte dello Stato membro che designa la piattaforma sia inferiore a 3,5 milioni in un dato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile. Tuttavia, quando a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un certo numero di quote deve essere dedotto dal volume di quote da mettere all'asta, il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE vendute in una singola asta condotta da tali piattaforme non può essere inferiore a 1,5 milioni di quote nei rispettivi periodi di 12 mesi.»;

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Per le quote di cui al capo II e al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 31 ottobre e il 15 luglio dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo dopo le determinazioni e pubblicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento da parte delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, a meno che non ne sia stata ancora designata nessuna. Le piattaforme d'asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo previa consultazione della Commissione e ottenuto il suo parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.»

8) all'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le aste sono svolte unicamente su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.»;

9) all'articolo 60, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:


«1. La normativa, gli orientamenti, le istruzioni, i moduli, i documenti, gli annunci, compreso il calendario delle aste, e ogni altra informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma, compreso l'elenco dei soggetti ammessi alle aste, le decisioni, comprese quelle ai sensi dell'articolo 57, destinate a prescrivere la dimensione massima delle offerte ed eventuali altre misure correttive necessarie per ridurre i rischi effettivi o potenziali di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato sono pubblicati in un sito web appositamente dedicato alle aste, che deve essere aggiornato e gestito dalla piattaforma stessa.»;

10) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

11) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO I

All'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è aggiunta la seguente parte 4:

«Piattaforme d'asta designate dal Regno Unito		
4	Piattaforma	ICE Futures Europe (ICE)
	Base giuridica	Articolo 30, paragrafo 1
	Periodo di vigenza della designazione	Da non prima del 10 novembre 2017 fino al più tardi al 9 novembre 2022, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.
	Definizioni	<p>Ai fini delle condizioni e degli obblighi applicabili a ICE, si adottano le seguenti definizioni:</p> <p>a) "norme di scambio ICE", i regolamenti ICE, comprese in particolare le norme e le procedure relative all'<i>ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT</i> e all'<i>ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT</i>;</p> <p>b) "membro di scambio", un membro quale definito dalla sezione A.1 delle norme di scambio ICE;</p> <p>c) "cliente", un cliente di un membro di scambio, nonché i clienti a valle, che agevolano l'ammissione dei partecipanti alle aste e agiscono per conto dei partecipanti alle aste.</p>
	Condizioni	L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione allo scambio o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da ICE o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da un terzo qualsiasi.
	Obblighi	<p>1. ICE può chiedere che le decisioni adottate dai suoi membri di scambio o dai loro clienti in merito all'ammissione alle aste, alla revoca o alla sospensione di tale ammissione — indipendentemente dal fatto che la decisione sia adottata con riguardo alla sola ammissione all'asta, oppure all'ammissione all'asta e anche al diventare un membro o un partecipante al mercato secondario — siano comunicate a ICE dai membri di scambio o dai loro clienti che adottano la decisione con le seguenti modalità:</p> <p>a) su base individuale e senza ritardo, in caso di decisioni di rifiuto di ammissione alle aste e di revoca o di sospensione di ammissione alle aste;</p> <p>b) su richiesta, in caso di decisioni di altra natura.</p> <p>ICE si riserva la facoltà di esaminare tali decisioni in merito alla conformità agli obblighi facenti capo alla piattaforma d'asta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e garantisce che i membri di scambio ICE o i loro clienti si conformino ai risultati di tale esame. Ciò può annoverare, tra l'altro, il ricorso a tutte le norme di scambio applicabili stabilite da ICE, comprese le procedure disciplinari o tutte le altre azioni ritenute idonee ad agevolare l'ammissione alle aste.</p> <p>2. Sulla propria pagina web ICE redige e mantiene un elenco completo e aggiornato dei membri di scambio o dei loro clienti ammessi ad agevolare l'accesso alle aste su ICE nel Regno Unito; tale elenco comprende coloro che forniscono accesso unicamente alle aste, come indicato nelle norme di scambio ICE, e i membri di scambio o i loro clienti che forniscono accesso alle aste a soggetti che possono anche essere membri o partecipanti del mercato secondario.</p> <p>Inoltre, sulla propria pagina web ICE redige e mantiene degli orientamenti pratici di immediata comprensione destinati a informare le PMI e gli emittitori di entità ridotta dei passi da compiere per essere ammessi alle aste attraverso tali membri di scambio o i loro clienti.</p>



	<p>3. Tutte le tariffe e le condizioni applicate da ICE e dal suo sistema di compensazione ai partecipanti alle aste sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulla pagina web aggiornata di ICE.</p> <p>ICE dispone che, nei casi in cui per l'ammissione alle aste sono applicate tariffe e condizioni supplementari da parte di un membro di scambio o da un suo cliente, tali tariffe e condizioni sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web di coloro che offrono i servizi, assicurando che i riferimenti diretti a tali pagine web siano disponibili sulla pagina web di ICE, distinguendo tra le tariffe e le condizioni applicate ai soggetti solo ammessi alle aste, qualora disponibili, e le tariffe e le condizioni applicate ai soggetti ammessi alle aste che sono anche membri o partecipanti al mercato secondario.</p> <p>4. Fatti salvi altri mezzi di ricorso, ICE garantisce sia la disponibilità delle proprie procedure di risoluzione dei reclami per decidere in merito ad eventuali reclami insorti in relazione a decisioni di ammissione, revoca o sospensione, di cui più in dettaglio al punto 1, adottate dai membri di scambio di ICE o dai loro clienti, sia che tali reclami siano ritenuti ammissibili ai fini delle sue procedure di risoluzione dei reclami.</p> <p>5. Entro sei mesi dall'inizio delle aste, ICE riferisce al sorvegliante d'asta in merito alla copertura ottenuta nell'ambito del modello di cooperazione con i membri di scambio e i loro clienti, anche riguardo al livello di copertura geografica. ICE tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del sorvegliante d'asta in questo ambito, in modo da garantire l'adempimento dei propri obblighi di cui all'articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1031/2010.</p> <p>6. ICE garantisce la piena conformità con le condizioni e gli obblighi di registrazione stabiliti nel presente allegato.</p> <p>7. Il Regno Unito comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale agli accordi contrattuali convenuti con ICE che sono stati notificati alla Commissione.»</p>
--	---




## ALLEGATO II

## «ALLEGATO IV

**Adeguamenti dei volumi di quote (in milioni) da mettere all'asta nel periodo 2013-2020, di cui all'articolo 10, paragrafo 2**

Anno	Volume della riduzione
2013	
2014	400
2015	300
2016	200
2017	
2018	
2019	
2020»	



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1903 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

relativo all'autorizzazione dei preparati di *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 e *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione dei preparati di *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 e *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226. Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Tali domande sono relative all'autorizzazione dei preparati di *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 e *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 come additivi per mangimi per tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) Nei suoi rispettivi pareri del 6 dicembre 2016 <sup>(2)</sup> e del 24 gennaio 2017 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle rispettive condizioni d'uso proposte, i preparati di *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226, *Pediococcus parvulus* DSM 28875 e *Lactobacillus casei* DSM 28872 non hanno effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che tali preparati possono migliorare la produzione di insilato ottenuto da foraggio facile e moderatamente difficile da insilare riducendo la perdita di sostanza secca e garantendo una migliore conservazione delle proteine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche le relazioni sui metodi di analisi degli additivi per mangimi in questione contenuti negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione dei preparati di *Pediococcus parvulus* DSM 28875, *Lactobacillus casei* DSM 28872 e *Lactobacillus rhamnosus* DSM 29226 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di tali preparati come descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2017; 15(1):4673.<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2017; 15(3):4702.<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2017; 15(3):4703.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

*Per la Commissione*


*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore di additivo/kg di materiale fresco		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
<b>Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio</b>								
1k21014	<i>Pediococcus parvulus</i> DSM 28875	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Pediococcus parvulus</i> DSM 28875 contenente almeno $1 \times 10^{11}$ CFU/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Pediococcus parvulus</i> DSM 28875. Metodo di analisi (*) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra (EN 15786:2009). Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi impiegati come additivi per l'insilaggio: $5 \times 10^7$ CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare (*). 3. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.	8 novembre 2027
1k20755	<i>Lactobacillus casei</i> DSM 28872	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Lactobacillus casei</i> DSM 28872 contenente almeno $1 \times 10^{11}$ CFU/g di additivo.	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: $5 \times 10^7$ CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare (*).	8 novembre 2027




Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo CFU di additivo/kg di materiale fresco	massimo		
1k20756	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 29226	<p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cellule vitali di <i>Lactobacillus casei</i> DSM 28872</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MSR agar (EN 15787).</p> <p>Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>3. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	8 novembre 2027	
	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 29226	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 29226 contenente almeno <math>1 \times 10^{10}</math> CFU/g di additivo.</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cellule vitali di <i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 29226</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione.</p> <p>2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: <math>5 \times 10^7</math> CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare (*).</p> <p>3. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	8 novembre 2027	



Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU di additivo/kg di materiale fresco			
		<p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MSR agar (EN 15787).</p> <p>Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>						

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-additives/evaluation-reports>.

(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Regolamento (CE) n. 429/2008 (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1904 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus licheniformis* DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione per un preparato di *Bacillus licheniformis* DSM 28710. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di *Bacillus licheniformis* DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel suo parere del 18 ottobre 2016 <sup>(2)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di *Bacillus licheniformis* DSM 28710 non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente e può migliorare il rapporto mangime/peso dei polli da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Bacillus licheniformis* DSM 28710 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2016;14(11):4615.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.</b>									
4b1828	Huvepharma NV	<i>Bacillus licheniformis</i> DSM 28710	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Bacillus licheniformis</i> DSM 28710 contenente un minimo di <math>3,2 \times 10^9</math> CFU/g di additivo</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Spore vitali di <i>Bacillus licheniformis</i> DSM 28710</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per il conteggio del <i>Bacillus licheniformis</i> DSM 28710 nell'additivo, nella premiscela e nell'alimento per animali: metodo di diffusione su piastra EN 15784.</p> <p>Per l'identificazione del <i>Bacillus licheniformis</i> DSM 28710: elettroforesi su gel in campo pulsatato (PFGE)</p>	Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova	—	$1,6 \times 10^9$	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. L'impiego è consentito nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: decochinato, diclazuril, alofuginone, nicarbazina, cloridrato di robenidina, lalocid A sodico, madurammina ammonio, monensina sodica, narasina o salinomina sodica.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione della pelle e degli occhi.</p>	8 novembre 2027

(\*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1905 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 ottobre 2017**

**relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel suo parere del 6 dicembre 2016 <sup>(2)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che, se utilizzato nei mangimi per il pollame, è efficace nel ridurre la contaminazione delle carcasse con *Salmonella* spp. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Dalla valutazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*


Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2017;15(1):4674.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER


—



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4d1703	Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079	Composizione dell'additivo preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079 contenente almeno: — 2 × 10 <sup>10</sup> CFU/g di additivo (forma non rivestita) — 1 × 10 <sup>10</sup> CFU/g di additivo (forma rivestita) Caratterizzazione della sostanza attiva: cellule vitali di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079 Metodo di analisi (1) Conteggio: semina per inclusione su piastra (pour plate method) in agar estratto di lievito glucosio addizionato di cloramfenicolo (EN 15789:2009) Identificazione: metodo della reazione a catena della polimerasi (PCR).	Polli da ingrasso Specie avicole minori da ingrasso	—	1 × 10 <sup>9</sup>	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Al fine di evitare i potenziali rischi cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.	8 novembre 2027

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/food-additives/evaluation-reports>.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1906 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione per un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Detta domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Tale preparato è già stato autorizzato come additivo per mangimi per un periodo di dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione <sup>(2)</sup> per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati e suini da ingrasso.
- (5) Nel suo parere del 25 gennaio 2017 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha concluso che l'additivo è considerato efficace per le pollastre allevate per la produzione di uova e le specie avicole minori destinate alla produzione di uova e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD 135) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 828/2007 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GUL 167 dell'1.7.2015, pag. 63).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2017;15(2):4708.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
4a1617	Huvepharma NV	Endo-1,4-beta-xilanasasi CE 3.2.1.8	<i>Composizione dell'additivo:</i> Preparato di endo-1,4-b-xilanasasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> Bisset (IMI SD135) con un'attività minima di 6 000 EPU (°)/g (in forma solida e liquida) <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Endo-1,4-beta-xilanasasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> Bisset (IMI SD135) <i>Metodo di analisi (°)</i> Per la caratterizzazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasasi: metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasasi da substrati di arabinosilano di frumento reticolato con azzurrina.	Pollastre allevate per la produzione di uova Specie avicole minori destinate alla produzione di uova	—	1 500 EPU		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscelate. Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale comprendenti una protezione della pelle, degli occhi e dell'apparato respiratorio.	18 novembre 2027

**Categoria di additivi: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.**

(°) 1 EPU è il quantitativo di enzima che libera 0,0083 µmol di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di farro e di avena, al minuto, a pH 4,7 e a 50 °C.  
(°) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eur/food-additives/evaluation-reports>.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1907 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus plantarum* (KKP/593/p e KKP/788/p) e *Lactobacillus buchneri* (KKP/907/p) come additivo per mangimi destinati a bovini e ovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione per un preparato di due ceppi di *Lactobacillus plantarum* (KKP/593/p e KKP/788/p) e di *Lactobacillus buchneri* (KKP/907/p). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di *Lactobacillus plantarum* (KKP/593/p e KKP/788/p) e *Lactobacillus buchneri* (KKP/907/p) come additivo per mangimi destinati a bovini e ovini, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) Nel suo parere del 4 dicembre 2013 <sup>(2)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Lactobacillus plantarum* (KKP/593/p e KKP/788/p) e *Lactobacillus buchneri* (KKP/907/p) non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali foraggeri facili, moderatamente difficili e difficili da insilare e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Lactobacillus plantarum* (KKP/593/p e KKP/788/p) e *Lactobacillus buchneri* (KKP/907/p) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.


## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> *EFSA Journal* 2014; 12(1):3529.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo CFU di additivo/kg di materiale fresco	massimo CFU di additivo/kg di materiale fresco		
<b>Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio</b>								
1k20754	<i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/593/p <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/788/p <i>Lactobacillus buchneri</i> KKP/907/p	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/593/p, <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/788/p e <i>Lactobacillus buchneri</i> KKP/907/p contenente almeno $1 \times 10^8$ CFU/g additivo, in un rapporto di 4:4:1 ( <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/593/p: <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/788/p: <i>Lactobacillus buchneri</i> KKP/907/p). Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/593/p, <i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/788/p e <i>Lactobacillus buchneri</i> KKP/907/p. Metodo di analisi (*) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15787). Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Bovini Ovini	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo di additivo se usato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio: $1 \times 10^8$ CFU/kg di materiale fresco. 3. Al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.	8 novembre 2027

(\*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>



**DECISIONE (UE) 2017/1908 DEL CONSIGLIO****del 12 ottobre 2017****relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,


visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2005, le disposizioni dell'acquis di Schengen non elencate nell'allegato II di detto atto, alle quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione, si devono applicare in Bulgaria e Romania in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine dopo aver verificato il rispetto delle necessarie condizioni per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen.
- (2) Il 9 giugno 2011 il Consiglio è giunto alla conclusione che, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, la Bulgaria e la Romania hanno soddisfatto le condizioni in tutti i settori dell'acquis di Schengen in materia di frontiere aeree, frontiere terrestri, cooperazione di polizia, protezione dei dati, sistema d'informazione Schengen, frontiere marittime e visti.
- (3) Un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne è stato istituito a norma della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale regime è basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania, di determinati documenti, segnatamente i visti Schengen, come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio.
- (4) È opportuno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, permettere alla Bulgaria e alla Romania l'accesso per la consultazione, in modalità di sola lettura, ai dati del sistema d'informazione visti (VIS) senza il diritto di inserire, modificare o cancellare dati nel VIS. Questo unicamente al fine di facilitare la loro procedura di domanda di visto nazionale per prevenire le frodi e gli abusi dei visti Schengen, verificandone la validità e autenticità in base ai dati conservati nel VIS, per agevolare — per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi titolari di un visto Schengen — le verifiche ai valichi di frontiera esterni e nel territorio degli Stati membri, facilitare la determinazione dello Stato membro competente per le domande di protezione internazionale, agevolare l'esame di tali domande, e aumentare il livello di sicurezza interna nel territorio degli Stati membri agevolando la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. L'accesso per la consultazione e l'uso dei dati VIS dovrebbe altresì contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri interessati.
- (5) È pertanto opportuno adottare una decisione che attui le disposizioni corrispondenti del VIS di cui all'allegato, nonché tutti i successivi sviluppi di tali disposizioni. Dovrebbero essere attuate solo le disposizioni connesse all'accesso per la consultazione dei dati VIS in modalità di sola lettura. Pertanto la Bulgaria e la Romania

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 4 ottobre 2017.

<sup>(2)</sup> Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23).



dovrebbero essere autorizzate ad accedere ai dati VIS per la consultazione e in conformità delle procedure e condizioni specificate nelle disposizioni attuate. L'allegato dovrebbe contenere il pertinente acquis relativo all'accesso per la consultazione dei dati VIS. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, la decisione 2004/512/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> e la decisione 2006/648/CE della Commissione <sup>(3)</sup> si applicano già alla Bulgaria e alla Romania. Pertanto, non sono inclusi nell'allegato:

- (6) È inoltre auspicabile fissare una data a partire dalla quale tali disposizioni dell'acquis di Schengen relative al VIS dovrebbero iniziare ad essere di applicazione come stabilito in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania. Ciò dovrebbe avvenire non appena la Bulgaria e la Romania avranno notificato alla Commissione che tutto il relativo collaudo generale da parte di eu-LISA è stato positivamente completato.
- (7) La soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri interessati e la loro piena partecipazione all'acquis di Schengen relativo alla politica comune in materia di visti dovrebbero essere oggetto di una decisione distinta del Consiglio adottata all'unanimità, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005. Fino all'adozione di tale decisione, che attuerà le disposizioni applicabili nel settore dei visti per soggiorni di breve durata diversi da quelli elencati nell'allegato della presente decisione per quanto concerne la Bulgaria e la Romania e che comprendono, in particolare, il codice dei visti <sup>(5)</sup> e le disposizioni adottate ai fini della sua attuazione, la Bulgaria e la Romania non sono autorizzate a rilasciare visti Schengen e devono continuare a rilasciare visti per soggiorni di breve durata ai sensi del loro diritto nazionale. Fino alla data fissata in tale decisione, dovrebbero essere mantenute le restrizioni sull'uso del VIS derivanti dalla presente decisione, in particolare quelle riguardanti il diritto di introdurre i dati pertinenti.
- (8) È tuttavia opportuno, nel corso di tale periodo transitorio, concedere alle autorità competenti per i visti della Bulgaria e della Romania l'accesso per la consultazione ai dati VIS in modalità di sola lettura, ai fini dell'esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata da loro rilasciate ai sensi del rispettivo diritto nazionale e delle decisioni relative a tali domande. Ciò deve includere la decisione in materia di annullamento, revoca, prorroga o riduzione della validità del visto rilasciato conformemente alle loro pertinenti disposizioni nazionali.
- (9) Considerato che la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria e la Romania è già stata completata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, nei confronti di tali Stati membri non sarà effettuata la verifica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b, del regolamento del Consiglio n. 1053/2013 <sup>(6)</sup>. A seguito dell'adozione della presente decisione, le disposizioni elencate nell'allegato dovrebbero avere effetto soltanto dopo che la Bulgaria e/o la Romania avranno superato positivamente il collaudo generale effettuato da eu-LISA e debitamente notificato alla Commissione. È inoltre auspicabile che la Bulgaria e la Romania invitino esperti provenienti dagli Stati membri e dalla Commissione a effettuare controlli dell'applicazione di tali disposizioni.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(7)</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41).


<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

<sup>(7)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(8)</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).



- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(1)</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti B e G, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(3)</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al VIS di cui all'allegato si applicano alla Bulgaria e alla Romania, nelle relazioni tra di esse e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. Tali disposizioni si applicano dopo il positivo completamento di tutto il relativo collaudo generale, concernente le disposizioni elencate nell'allegato, da parte di eu-LISA, essendo stato notificato alla Bulgaria e alla Romania e alla Commissione che tale collaudo è stato positivamente completato. La Bulgaria e la Romania possono inoltre invitare esperti degli Stati membri e della Commissione a effettuare controlli dell'applicazione di tali disposizioni.

2. Fino all'adozione da parte del Consiglio della decisione di sopprimere i controlli alle frontiere interne degli Stati membri, le autorità competenti per i visti della Bulgaria e della Romania possono accedere al VIS per la consultazione in modalità di sola lettura, per i seguenti fini:

- a) l'esame delle domande di visti per soggiorni di breve durata rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai sensi del rispettivo diritto nazionale;
- b) la decisione riguardante tali domande, inclusa la decisione in materia di annullamento, revoca, proroga o riduzione della validità del visto rilasciato conformemente alle loro pertinenti disposizioni nazionali.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Essa si applica a decorrere dalla data che la Commissione fisserà quando la Bulgaria e la Romania le avranno notificato che il collaudo generale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stato positivamente completato.

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(2)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(4)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).



*Articolo 3*

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
U. REINSALU

—




## ALLEGATO

**Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al VIS che devono essere rese applicabili alla Bulgaria e alla Romania**

1. L'articolo 1 e gli articoli da 126 a 130 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni («Convenzione di Schengen») (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19) nella misura in cui riguardano altre disposizioni di cui al presente allegato.
2. Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).
3. Le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218, del 13.8.2008, pag. 60):
  - capo I, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 1
  - articolo 15, che si applica, *mutatis mutandis*, all'esame delle domande di visti per soggiorni di breve durata rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania a norma del rispettivo diritto nazionale incluse le decisioni relative a tali domande
  - capo III
  - capo V, con l'esclusione dell'articolo 31, paragrafi 2 e 3
  - capo VI e VII con l'eccezione dell'articolo 50, paragrafo 6.
4. Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).
5. Articolo 21, paragrafo 2, articolo 37, paragrafo 1, e articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
6. Decisione 2009/756/CE della Commissione, del 9 ottobre 2009, che stabilisce le specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti (GU L 270 del 15.10.2009, pag. 14).
7. Decisione 2009/876/EC della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l'accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell'ambito del sistema d'informazione visti (GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30), nella misura in cui tale decisione si riferisce all'esame delle domande di visto.
8. Titolo II e relativi allegati del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1) nella misura in cui si riferiscono al VIS.

17CE2533



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1909 DEL CONSIGLIO****del 18 ottobre 2017****che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 3 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) («UNSCR») ha designato quattro navi a norma del paragrafo 6 dell'UNSCR 2375 (2017).
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


L'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. MAASIKAS

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

## ALLEGATO

Le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi soggette a misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849.

**Navi designate conformemente al punto 6 dell'UNSCR 2375 (2017):**

1. Nome: PETREL 8

*Informazioni supplementari*

IMO: 9562233. MMSI: 620233000

2. Nome: HAO FAN 6

*Informazioni supplementari*

IMO: 8628597. MMSI: 341985000

3. Nome: TONG SAN 2

*Informazioni supplementari*


IMO: 8937675. MMSI: 445539000

4. Nome: JIE SHUN

*Informazioni supplementari*

IMO: 8518780. MMSI: 514569000

17CE2534



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1910 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2017

**che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di indenni da brucellosi (*B. melitensis*) di alcune regioni della Spagna, la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi bovina di Cipro e di alcune regioni della Spagna e di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica dell'Italia, e la decisione 2005/779/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da malattia vescicolare dei suini della regione italiana della Campania**

[notificata con il numero C(2017) 6891]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato A, parte II, paragrafo 7, e l'allegato D, capitolo I, sezione E,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini <sup>(3)</sup>, in particolare l'allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (*Brucella melitensis*).
- (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione <sup>(4)</sup> prevede che le regioni degli Stati membri indicate nell'allegato II della medesima decisione sono riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE.
- (3) La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le Comunità autonome di La Rioja e di Valencia e le province di Albacete, Cuenca e Guadalajara della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
- (4) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, le Comunità autonome di La Rioja e di Valencia e le province di Albacete, Cuenca e Guadalajara della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna nell'allegato II della decisione 93/52/CEE.
- (6) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi o ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

<sup>(1)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.


<sup>(4)</sup> Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).



- (7) La decisione 2003/467/CE della Commissione <sup>(1)</sup> prevede che gli Stati membri e le loro regioni elencati, rispettivamente, nell'allegato II, capitoli 1 e 2, della medesima decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La decisione 2003/467/CE prevede inoltre che gli Stati membri e le loro regioni elencati, rispettivamente, nell'allegato III, capitoli 1 e 2, della medesima decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (8) Cipro ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (9) In esito alla valutazione della documentazione presentata da Cipro, questo Stato membro dovrebbe essere riconosciuto come Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e inserito di conseguenza nell'elenco dell'allegato II, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE.
- (10) La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le Comunità autonome di Catalogna, Castilla-La Mancha e Galizia e la provincia di Zamora della Comunità autonoma di Castilla y León soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (11) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, le Comunità autonome di Catalogna, Castilla-La Mancha e Galizia e la provincia di Zamora della Comunità autonoma di Castilla y León dovrebbero essere dichiarate regioni ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e inserite di conseguenza nell'elenco dell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE.
- (12) Alcune regioni italiane figurano attualmente nell'allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE quali regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. L'Italia ha ora presentato alla Commissione la documentazione attestante che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (13) In esito alla valutazione della documentazione presentata dall'Italia, questo Stato membro dovrebbe essere dichiarato Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini e inserito di conseguenza nell'elenco dell'allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE; i riferimenti ad alcune regioni di questo Stato membro nel capitolo 2 di tale allegato dovrebbero essere soppressi.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE.
- (15) La decisione 2005/779/CE della Commissione <sup>(2)</sup> è stata adottata a seguito dell'insorgere di focolai della malattia vescicolare dei suini in Italia. Essa stabilisce le norme sanitarie relative alla malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute indenni da tale malattia e che sono elencate nell'allegato I di tale decisione nonché per le regioni di questo Stato membro che non sono riconosciute indenni da tale malattia e che sono elencate nell'allegato II di tale decisione.
- (16) Un programma di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini è attuato in Italia da diversi anni nell'intento di arrivare a far riconoscere indenni da tale malattia tutte le regioni italiane. L'Italia ha fornito alla Commissione nuove informazioni concernenti la qualifica di regione indenne dalla malattia vescicolare dei suini attribuita alla Campania dimostrando che in questa regione la malattia è stata eradicata.
- (17) In esito all'esame delle informazioni presentate dall'Italia, la regione Campania dovrebbe essere riconosciuta come indenne dalla malattia vescicolare dei suini; questa regione dovrebbe essere soppressa dall'elenco dell'allegato II della decisione 2005/779/CE e inserita invece nell'allegato I di tale decisione.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2005/779/CE.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

<sup>(2)</sup> Decisione 2005/779/CE della Commissione, dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 28).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*


Gli allegati I e II della decisione 2005/779/CE sono modificati conformemente all'allegato III della presente decisione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*




## ALLEGATO I

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

- Comunità autonoma delle Asturie,
- Comunità autonoma delle Isole Baleari,
- Comunità autonoma delle Isole Canarie,
- Comunità autonoma di Cantabria,
- Comunità autonoma di Castilla-La Mancha: province di Albacete, Cuenca e Guadalajara,
- Comunità autonoma di Castilla y León,
- Comunità autonoma di Estremadura,
- Comunità autonoma di Galizia,
- Comunità autonoma di La Rioja,
- Comunità autonoma di Navarra,
- Comunità autonoma dei Paesi Baschi,
- Comunità autonoma di Valencia.»



## ALLEGATO II

Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

## «CAPITOLO 1


## Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
IE	Irlanda
FR	Francia
CY	Cipro
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia»

b) al capitolo 2 la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

- Comunità autonoma delle Asturie,
- Comunità autonoma delle Isole Baleari,
- Comunità autonoma delle Isole Canarie,
- Comunità autonoma di Castilla-La Mancha,
- Comunità autonoma di Castilla y León: province di Burgos, Soria, Valladolid e Zamora,
- Comunità autonoma di Catalogna,
- Comunità autonoma di Galizia,
- Comunità autonoma di La Rioja,
- Comunità autonoma di Murcia,
- Comunità autonoma di Navarra,
- Comunità autonoma dei Paesi Baschi.»;



2) l'allegato III è così modificato:


a) il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

**«CAPITOLO 1**

**Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica**

<b>Codice ISO</b>	<b>Stato membro</b>
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
IE	Irlanda
ES	Spagna
IT	Italia
CY	Cipro
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito»

b) al capitolo 2 la voce relativa all'Italia è soppressa.




## ALLEGATO III

Gli allegati I e II della decisione 2005/779/CE sono così modificati:

- 1) nell'allegato I la voce seguente è inserita fra la voce relativa alla Basilicata e la voce relativa all'Emilia-Romagna:  
«— Campania»;
- 2) nell'allegato II la voce relativa alla Campania è soppressa.

17CE2535



## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 081/17/COL

del 26 aprile 2017

**che chiude l'indagine formale in merito ai presunti aiuti di Stato concessi sotto forma di locazione di un terreno e di un bene immobile nella zona di Gufunes (Islanda) [2017/1911]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

visto:

l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61 e il protocollo 26;

l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte), in particolare l'articolo 24;

il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («protocollo 3»), in particolare l'articolo 1 della parte I e gli articoli 7, paragrafi 2 e 13 della parte II; e

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente a dette disposizioni <sup>(1)</sup>, e tenuto conto di tali osservazioni;

considerando quanto segue:


**I. FATTI****1. PROCEDIMENTO**

- (1) Con messaggio di posta elettronica del 2 aprile 2014, Gámaþjónustan hf. («la denunciante») ha presentato una denuncia all'Autorità in merito a presunti aiuti di Stato illegittimi concessi dal comune di Reykjavík («il comune») sotto forma di locazione di un terreno e di beni immobili nella zona di Gufunes a Reykjavík, in Islanda, a Íslenska Gámafélagið («ÍG»), a un canone locativo che sarebbe inferiore al prezzo di mercato <sup>(2)</sup>.
- (2) A seguito di un esame preliminare, il 30 giugno 2015 l'Autorità ha adottato la decisione n. 261/15/COL che avvia un'indagine formale in merito al presunto aiuto. Con lettera del 1º ottobre 2015 <sup>(3)</sup>, le autorità islandesi hanno risposto alla decisione dell'Autorità.

<sup>(1)</sup> Decisione n. 261/15/COL relativa all'avvio del procedimento di indagine formale in materia di possibili aiuti di Stato concessi sotto forma di locazione di un terreno e di un bene immobile nella zona di Gufunes, pubblicata nella GU C 316 del 24.9.2015, pag. 22 e sul Supplemento SEE n. 57 del 24.9.2015, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Documenti nn. 704341-704343.

<sup>(3)</sup> Documento n. 774957.



- (3) Il 24 settembre 2015 la decisione dell'Autorità di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel suo Supplemento SEE, concedendo alle parti interessate un mese di tempo per presentare le loro osservazioni in merito alle constatazioni preliminari dell'Autorità <sup>(1)</sup>.
- (4) Dopo aver ottenuto una proroga di una settimana, ÍG ha presentato le sue osservazioni con lettera del 29 ottobre 2015 <sup>(2)</sup>. L'Autorità non ha ricevuto altre osservazioni. In seguito alla scadenza del termine di un mese per la presentazione di osservazioni, l'Autorità ha ricevuto informazioni sul mercato dalla denunciante tramite messaggio di posta elettronica del 25 novembre 2015 <sup>(3)</sup>. Con lettera del 26 novembre 2015 <sup>(4)</sup> l'Autorità ha inoltrato le osservazioni e le informazioni sul mercato alle autorità islandesi alle quali è stata concessa la possibilità di replicare. Le autorità islandesi hanno risposto con lettera del 5 gennaio 2016 <sup>(5)</sup>. La questione è stata inoltre discussa tra i rappresentanti delle autorità islandesi e dell'Autorità in occasione di una riunione a Reykjavík tenutasi il 12 febbraio 2016.
- (5) Infine, l'Autorità ha ricevuto dalla denunciante ulteriori informazioni riguardanti gli sviluppi nella zona di Gufunes tramite messaggio di posta elettronica del 21 maggio 2016 <sup>(6)</sup>, 27 maggio 2016 <sup>(7)</sup> e 15 dicembre 2016 <sup>(8)</sup>.

## 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

### 2.1. LA ZONA DI GUFUNES

- (6) La zona di Gufunes è ubicata nel distretto Grafarvogur di Reykjavík, Islanda. Fino al 2001, nella zona era attivo lo stabilimento di produzione di fertilizzanti Áburðarverksmiðjan. Nel 2002, il fondo di sviluppo di Reykjavík (*Skipulagssjóður Reykjavíkur*, «SR») ha acquistato lo stabilimento e l'area circostante dagli azionisti di Áburðarverksmiðjan («il contratto d'acquisto»). Secondo le autorità islandesi, all'epoca il piano prevedeva la rimozione di tutti gli edifici e di tutte le infrastrutture della zona. Nel 2007 il fondo SR venne sciolto e venne fondato un fondo nuovo, Eignasjóður, il quale assunse il controllo degli attivi di SR e si fece carico dei compiti assunti dallo stesso.
- (7) Secondo il piano regolatore comunale di Reykjavík per il periodo 2001-2024, la zona di Gufunes è destinata a uso residenziale e non ad attività industriali <sup>(9)</sup>. Inoltre, questa zona è destinata alla costruzione dell'autostrada Sundabraut, che collega Laugarnes e Gufunes. In aggiunta, secondo il piano regolatore comunale di Reykjavík per il periodo 2010-2030, la zona industriale di Gufunes sta regredendo e in futuro si prevede lo sviluppo di una zona urbana mista di unità residenziali e di attività commerciali pulite <sup>(10)</sup>. Nessun piano prevede che le attività industriali continueranno a essere ubicate in questa zona in futuro.

### 2.2. ACCORDI STIPULATI TRA IL COMUNE DI REYKJAVÍK E ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIÐ PER LA LOCAZIONE DI UN TERRENO E DI BENI IMMOBILI NELLA ZONA DI GUFUNES

- (8) Nel febbraio del 2002 quando SR ha acquistato il terreno e i beni immobili ubicati nella zona di Gufunes, questi ultimi erano occupati da diversi locatari (principalmente imprenditori e promotori immobiliari). All'epoca ÍG aveva un contratto di locazione in essere con Áburðarverksmiðjan, stipulato il 29 ottobre 1999 («il contratto del 1999»). Il contratto del 1999 prevedeva un canone mensile di locazione di 159 240 ISK, basato su un prezzo per metro quadrato <sup>(11)</sup>. ÍG ha utilizzato il terreno per la sua attività di gestione dei rifiuti. In base al contratto d'acquisto, SR ha assunto tutti i diritti e le obbligazioni da Áburðarverksmiðjan relativi ai contratti di locazione esistenti, ivi incluso il contratto del 1999 stipulato con ÍG.
- (9) Secondo il parere del comune, la zona di Gufunes è sempre stata una zona movimentata e difficile da gestire. Inoltre, gli edifici e le infrastrutture erano in cattive condizioni, taluni locatari non pagavano l'affitto e si erano accumulati rottami metallici, in particolare autovetture. Apparve quindi chiaro al comune che per poter adempiere al proprio ruolo di proprietario terriero avrebbe dovuto assumere del personale per controllare la zona giorno e notte.

<sup>(1)</sup> Decisione n. 261/15/COL relativa all'avvio del procedimento di indagine formale in materia di possibili aiuti di Stato concessi sotto forma di locazione di un terreno e di un bene immobile nella zona di Gufunes, pubblicata nella GU C 316 del 24.9.2015, pag. 22 e sul Supplemento SEE n. 57 del 24.9.2015, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Documento n. 778453.

<sup>(3)</sup> Documento n. 781877.

<sup>(4)</sup> Documento n. 781927.

<sup>(5)</sup> Documento n. 786716.

<sup>(6)</sup> Documento n. 805588.


<sup>(7)</sup> Documento n. 806264.

<sup>(8)</sup> Documento n. 831665.

<sup>(9)</sup> Disponibile online alla pagina: <http://skipulagssja.skipbygg.is/skipulagssja/>. Cfr. Anche [http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/08\\_grafarvogur.pdf](http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/08_grafarvogur.pdf).

<sup>(10)</sup> Ibid.

<sup>(11)</sup> Documento n. 716986, pag. 17.



- (10) Alla luce di tale situazione, non venne ritenuto realistico offrire l'area a scopo di locazione. Venne deciso pertanto di non rinnovare i contratti di locazione in essere e di stipulare invece un contratto con un'unica controparte. Di conseguenza SR decise di negoziare i termini per quanto riguardava la locazione, la pulizia e il controllo dell'area con ÍG, che era il principale locatario all'epoca e che pagava regolarmente nei termini i canoni <sup>(1)</sup>. Si riporta qui in appresso una panoramica dei contratti stipulati tra SR e ÍG:
- i) **22 febbraio 2005**: SR e ÍG hanno concluso un contratto di locazione relativo a taluni dei beni immobili nella zona, che ha sostituito il contratto del 1999. Il canone di locazione mensile totale venne fissato a 960 000 ISK per un totale di 4 676 metri quadrati (comprensivi di un lotto di 500 metri quadrati) <sup>(2)</sup>;
  - ii) **14 ottobre 2005**: SR e ÍG hanno concluso un contratto (il «contratto di locazione generale del 2005»), sostitutivo del precedente contratto del 22 febbraio 2005 e relativo alla locazione, alla pulizia e al controllo di terreni nell'area di Gufunes. In base all'accordo, ÍG aveva l'obbligo di svolgere tutti i lavori di manutenzione e i miglioramenti necessari in relazione a detti beni. Il contratto di locazione generale del 2005 era valido fino al 31 dicembre 2009 e non indicava i metri quadrati di proprietà oggetto della locazione di ÍG. Tuttavia, una stampa di una vista aerea allegata al contratto di locazione generale del 2005 mostrava le parti della zona concesse in locazione a ÍG <sup>(3)</sup>. Le autorità islandesi hanno spiegato che tale contratto riguardava un'area di circa 130 000 metri quadrati. Il contratto di locazione generale del 2005 non indicava il prezzo pagato per metro quadrato né il valore delle obbligazioni di ÍG. Il canone di locazione mensile totale era fissato a 2 000 000 ISK, ricalcolato mensilmente in base all'indice dei prezzi al consumo <sup>(4)</sup>;
  - iii) **29 dicembre 2006**: la validità del contratto di locazione generale del 2005 venne prorogata fino al 31 dicembre 2011, tramite una modifica al contratto stesso. ÍG si impegnò altresì a demolire taluni beni immobili specificati e a rimuovere attrezzature presenti a terra. A ÍG venne consentito di conservare dispositivi e strutture rimossi dal suolo a proprie spese <sup>(5)</sup>;
  - iv) **21 dicembre 2007**: la validità del contratto di locazione generale del 2005 venne prorogata fino al 31 dicembre 2015, tramite una modifica al contratto stesso. Il proprietario poteva in qualsiasi momento assumere il controllo di parte o dell'intero terreno locato qualora ciò si fosse reso necessario a fronte di modifiche al piano regolatore. ÍG si impegnò inoltre a ricollegare le tubazioni per l'energia elettrica, l'acqua e il riscaldamento che erano diventate inutilizzabili. Inoltre, ÍG ritirò un'azione per fatto illecito avviata nei confronti del comune <sup>(6)</sup>;
  - v) **15 giugno 2009**: la validità del contratto di locazione generale del 2005 venne prorogata fino al 31 dicembre 2018, tramite una modifica al contratto stesso. ÍG si impegnò a gestire la manutenzione della zona e a erigere un argine; inoltre, venne prorogata una locazione esistente di un deposito di imbarcazioni di proprietà del Reykjavík Yacht Club. ÍG si impegnò altresì a ritirare un'azione avviata nei confronti del comune in relazione ai costi di manutenzione <sup>(7)</sup>.
- (11) Secondo il comune, sebbene la dimensione del terreno affittato da ÍG fosse pari a 130 000 m<sup>2</sup>, soltanto 110 000 m<sup>2</sup> erano utilizzabili per gli scopi di quest'ultima. La dimensione totale registrata degli edifici è pari a 24 722 m<sup>2</sup>. Secondo il catasto islandese, il valore del terreno precedentemente di proprietà di Áburðarverksmiðjan è pari a 211 000 000 ISK. Il valore del terreno locato da ÍG non è stato valutato, tuttavia il comune stima che il valore dell'intero terreno precedentemente posseduto da Áburðarverksmiðjan ammonti a circa 137 000 000 ISK. Il valore totale registrato degli edifici locati da ÍG è pari a 850 323 512 ISK <sup>(8)</sup>.
- (12) Ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge islandese sul reddito comunale n. 4/1995, il proprietario di un immobile è tenuto a pagare l'imposta sulla proprietà, fatta eccezione nel caso in cui siano coinvolte aziende agricole locate, lotti locati o altri utilizzi contrattuali del terreno, nel qual caso detta imposta deve essere versata dal residente o dall'utilizzatore. I terreni, gli edifici e le infrastrutture in esame si trovano su una zona portuale definita che appartiene a Faxaflóahafnir sf. ed è concessa in locazione al comune. Di conseguenza il comune versa l'imposta sulla proprietà relativa al terreno locato e ai beni immobili locati a ÍG.
- (13) Sebbene nessuno dei contratti includa informazioni in merito al valore dei servizi forniti da ÍG, il comune ha fornito una tabella che riporta una stima dei costi di ÍG stipulati nel contratto di locazione generale del 2005 e nelle successive modifiche (qui in appresso congiuntamente denominati «i contratti di locazione») dal momento della stipula del contratto di locazione generale del 2005 fino alla fine del periodo di locazione nel 2018 <sup>(9)</sup>. La

<sup>(1)</sup> Documenti n. 716985 e 742948.

<sup>(2)</sup> Documento n. 716986, pag. 21.

<sup>(3)</sup> Cfr. documento n. 716985.

<sup>(4)</sup> Documento n. 716986, pag. 25.

<sup>(5)</sup> Documento n. 716986, pag. 29.

<sup>(6)</sup> Documento n. 716986, pag. 31.

<sup>(7)</sup> Documento n. 716986, pag. 33.

<sup>(8)</sup> Documento n. 716985.


<sup>(9)</sup> Documento n. 742948.




stima è stata realizzata dagli analisti esperti del comune. Inoltre, le informazioni fornite includono il costo tanto dei progetti di demolizione completati quanto di quelli non ancora completati. Secondo le informazioni fornite, il costo medio mensile sostenuto da ÍG è pari a 10 815 624 ISK, canone di locazione incluso. Il canone di locazione mensile incide quindi per circa il 25 % del costo totale mensile sostenuto da ÍG.

- (14) Al momento della stipula del contratto di locazione del 22 febbraio 2005, SR non ha imposto alcuna obbligazione a ÍG. Le obbligazioni di ÍG sono state introdotte con il contratto di locazione generale del 2005 del 14 ottobre 2005 e sono state determinate alla luce delle demolizioni proposte e dei costi stimati di pulizia, smaltimento e controllo della zona. Le obbligazioni in termini di pulizia e smaltimento sono state considerate avere un'ampia portata alla luce delle condizioni della zona. Si riporta qui in appresso una valutazione dei costi sostenuti da ÍG in conformità con le sue obbligazioni stipulate nel contratto di locazione generale del 2005 <sup>(1)</sup>:

<sup>(1)</sup> Tutti i dati sono espressi in ISK.




Anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Canone di locazione</b>	32 370 315	32 370 315	32 370 315	32 370 315	32 370 315	32 370 315	32 370 315	32 370 315	32 370 315	32 370 315	32 370 315	32 370 315	32 370 315
<b>Dipendenti</b>	11 520 000	11 520 000	11 520 000	11 520 000	11 520 000	11 520 000	11 520 000	11 520 000	11 520 000	11 520 000	11 520 000	11 520 000	11 520 000
<b>Amministrazione</b>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Manutenzione</b>	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Spese legali</b>	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Costi di energia di altri</b>	5 000 000	5 000 000											
<b>Demolizione non compl.</b>	21 538 462	21 538 462	21 538 462	21 538 462	21 538 462	21 538 462	21 538 462	21 538 462	21 538 462	21 538 462	21 538 462	21 538 462	21 538 462
<b>Demolizione compl.</b>	8 835 222	8 835 222	8 835 222	8 835 222	8 835 222	8 835 222	8 835 222	8 835 222	8 835 222	8 835 222	8 835 222	8 835 222	8 835 222
<b>Riparazioni</b>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Cancelli/recinzioni</b>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	600	600	600	600	600	600	600	600	600
<b>Pulizia</b>	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Verniciatura</b>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Ripristini</b>	30 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>Cablaggio ecc.</b>	7 500 000	8 000 000	9 000 000	12 000 000	9 500 000	7 200 000	6 500 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Fognature</b>									10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	
<b>Frangiflutti</b>						6 000 000	6 000 000						
<b>Smaltimento</b>	500 000	500 000	500 000	7 200 000	6 500 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Asfalto</b>	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000



Anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Terreno</b>	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Allarme antincendio</b>	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Obbligazioni totali</b>	138 393 684	109 393 684	104 893 684	112 593 684	95 394 284	91 594 284	89 394 284	81 894 284	91 494 284	90 494 284	90 494 284	90 494 284	79 894 284
<b>Totale ISK</b>	170 763 999	141 763 999	137 263 999	144 963 999	127 764 599	123 964 599	121 764 599	114 264 599	123 864 599	122 864 599	122 864 599	122 864 599	112 264 599
<b>MEDIA mensile</b>	14 230 333	11 813 667	11 438 667	12 080 333	10 647 050	10 330 383	10 147 050	9 522 050	10 322 050	10 238 717	10 238 717	10 238 717	9 355 383
<b>MEDIA</b>	<b>10 815 624</b>												

Fonte: comune di Reykjavik



## 2.3. SVILUPPI RECENTI NELLA ZONA DI GUFUNES

- (15) All'inizio del 2014 il consiglio comunale di Reykjavík ha acconsentito all'istituzione di un comitato direttivo incaricato di presentare un progetto per la zona di Gufunes<sup>(1)</sup>. Tale comitato ha proposto un concorso aperto per la presentazione di idee sulla futura pianificazione della zona di Gufunes. In occasione di una riunione del consiglio comunale di Reykjavík tenutasi nel mese di giugno del 2015 è stato deciso di pubblicare un annuncio per un concorso nel contesto del quale le parti interessate sono state invitate a presentare idee sulla futura organizzazione della zona di Gufunes<sup>(2)</sup>. Il comune ha ricevuto quattro idee in seguito alla pubblicazione dell'annuncio. Una di queste presentazioni è stata ricevuta da RVK Studios, società di produzione cinematografica, che ha espresso il proprio interesse nell'acquistare parte degli edifici nella zona di Gufunes con l'obiettivo di creare un'industria cinematografica nella zona. Gli edifici per i quali RVK Studios ha espresso il proprio interesse di acquisto sono taluni vecchi beni immobili di Áburðarverksmiðjan che erano locati a ÍG tramite contratti di locazione.
- (16) Successivamente il comune e RVK Studios hanno incaricato due agenti immobiliari indipendenti di effettuare la valutazione della parte della zona di Gufunes in questione<sup>(3)</sup>. In occasione di una riunione del consiglio comunale del 18 novembre 2015, il consiglio ha deciso di incaricare l'Ufficio di gestione dei beni immobili e dell'economato di avviare i negoziati con RVK Studios sulla base delle valutazioni realizzate<sup>(4)</sup>. Inoltre, il consiglio ha incaricato detto Ufficio di avviare i negoziati con ÍG per l'evacuazione e l'eventuale trasferimento in conformità con le disposizioni del contratto di locazione generale del 2005.
- (17) Il 19 maggio 2016 il consiglio comunale di Reykjavík ha accettato di stipulare un accordo con RVK Studios per l'acquisto di talune proprietà nella zona di Gufunes<sup>(5)</sup>. Successivamente il comune ha annunciato che ÍG sarebbe stata intenzionata a spostare le proprie attività nella nuova zona industriale della città, ossia Esjumelar<sup>(6)</sup>. Il 20 maggio 2016 il sindaco di Reykjavík e l'amministratore delegato di ÍG hanno firmato accordi relativi alla cessazione dei contratti di locazione e al trasferimento di ÍG, e hanno inaugurato i nuovi locali di ÍG a Esjumelar. Il 27 maggio 2016 il comune ha firmato un accordo con RVK Studios riguardante la vendita di talune delle vecchie proprietà di Áburðarverksmiðjan<sup>(7)</sup>. La dimensione delle proprietà vendute a RVK Studios è pari a 8 400 m<sup>2</sup> e il prezzo di acquisto è stato di 301 650 000 ISK. Il comune ha altresì concesso a RVK Studios un'opzione per l'acquisto di un'area a est degli edifici, per un totale di 19 200 m<sup>2</sup>. RVK Studios pagherà 1 000 ISK per m<sup>2</sup> ogni anno per tale opzione.

## 3. LA DENUNCIA

- (18) Secondo il parere della denunciante, il comune ha concesso aiuti di Stato illegali a ÍG sotto forma di locazione di un terreno e di beni immobili nella zona di Gufunes a prezzi che sarebbero inferiori a quelli di mercato. Nella denuncia presentata all'Autorità la denunciante afferma che, sebbene sia difficile stabilire l'importo esatto dell'aiuto, il prezzo si attesta ben al di sotto del prezzo ragionevole di mercato. ÍG godrebbe quindi di un vantaggio competitivo dal momento che non pagherebbe un prezzo di mercato normale. Inoltre, secondo la denunciante, il terreno a Gufunes è di interesse per molte imprese che necessitano di terreni spaziosi per le loro operazioni, come ad esempio i terminali per il trasporto e le società di immagazzinamento.
- (19) La denunciante ha rilevato che il prezzo di locazione era fissato a 2 milioni di ISK nel contratto di locazione generale del 2005, con aumenti annui in conformità con l'indice dei prezzi al consumo (l'imposta sulla proprietà, che non viene pagata da ÍG, ma dal proprietario dei beni immobili, ossia dal comune, è pari al 41 % dell'importo annuo di locazione). Inoltre, ÍG è soggetta a determinate obbligazioni di manutenzione che sono considerate parte del prezzo di locazione, nonostante i costi approssimativi di tali obbligazioni non siano riscontrabili nei contratti. Inoltre, i contratti di locazione non vietano a ÍG di sublocare il terreno a terzi. La denunciante ha sottolineato che non esistono valutazioni nei contratti di locazione riguardanti i possibili proventi derivanti dalla sublocazione di parti dei beni immobiliari e non è dato sapere se ciò abbia influito sul prezzo di locazione.
- (20) La denunciante osserva inoltre che non è chiaro quale sia il prezzo per metro quadrato e come sia stato determinato il prezzo di locazione. Secondo la denunciante, il prezzo di mercato per la locazione dei beni immobiliari dovrebbe essere compreso tra 12 e 41 milioni di ISK al mese, sulla base di differenti metodologie riconosciute di calcolo dei prezzi. La denunciante sostiene che la locazione dei beni immobiliari a ÍG a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato sia contraria alle norme SEE in materia di aiuti di Stato.

(1) Documento n. 716985.

(2) Annuncio disponibile online su: <http://www.hugmyndasamkeppni.is/samkeppnir/gufunes-framtidharskipulag>.


(3) Documento n. 786718.

(4) Il verbale della riunione del consiglio comunale è disponibile online alla pagina: <http://reykjavik.is/fundargerdfundur-nr-5386>.

(5) Il verbale della riunione del consiglio comunale è disponibile online alla pagina: <http://reykjavik.is/fundargerdfundur-nr-5407>.

(6) Annuncio disponibile online alla pagina: <http://reykjavik.is/frettir/islenska-gamafelagid-flytur-esjumela>.

(7) Annuncio disponibile online alla pagina: <http://reykjavik.is/frettir/gengid-fra-kaupum-rvk-studios-fasteignum-undir-kvikmyndaver>.




## 4. RAGIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (21) Nella decisione n. 261/15/COL l'Autorità ha valutato in via preliminare se gli accordi conclusi tra il comune e ÍG in merito alla locazione della zona di Gufunes costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e, in caso affermativo, se tali aiuti di Stato possano essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.
- (22) Dopo aver valutato le informazioni presentate dalle autorità islandesi, l'Autorità è giunta alla conclusione preliminare che non era possibile escludere che gli accordi tra il comune e ÍG non costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nella decisione n. 261/15/COL sono stati individuati i seguenti aspetti:
- i) ai fini dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, il termine Stato include tutti gli organi dell'amministrazione statale, dal governo centrale fino al livello comunale. Dato che il terreno e i beni immobili locati a ÍG appartenevano al comune, qualsiasi sconto sul prezzo di locazione costituirebbe quindi un trasferimento di risorse statali;
  - ii) l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che il comune, nel momento di stipulare gli accordi con ÍG, abbia agito come un locatore privato trovandosi in una situazione di fatto e di diritto comparabile. La valutazione preliminare dell'Autorità ha stabilito che non era possibile escludere l'esistenza di un vantaggio economico a favore di ÍG;
  - iii) dal momento che nessun'altra impresa ha avuto l'opportunità di negoziare con il comune la locazione di terreni e beni immobili, secondo il parere preliminare dell'Autorità le misure sono sembrate essere selettive;
  - iv) infine, l'Autorità ha osservato che qualsiasi aiuto concesso a ÍG, sotto forma di un canone di locazione scontato, avrebbe in teoria consentito all'impresa di aumentare o quanto meno di conservare le proprie attività a seguito dell'aiuto. Di conseguenza l'aiuto può limitare le opportunità per le imprese stabilite in altre parti contraenti che avrebbero potuto voler competere con ÍG sul mercato islandese della raccolta dei rifiuti. L'aiuto avrebbe pertanto potuto falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno del SEE.
- (23) Secondo l'Autorità erano necessarie ulteriori prove per determinare se i termini dei contratti di locazione potessero essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.
- (24) Di conseguenza, l'Autorità nutreva dei dubbi sul fatto che i contratti di locazione tra il comune e ÍG costituissero aiuti di Stato e, in caso affermativo, sul fatto che questi ultimi potessero essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

## 5. OSSERVAZIONI DEL COMUNE IN MERITO ALLA DECISIONE DI AVVIO

- (25) Secondo il comune, gli accordi con ÍG non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, in quanto ÍG non ha ricevuto alcun vantaggio.
- (26) Secondo il parere del comune, i contratti del 22 febbraio 2005 e del 14 ottobre 2005 sono stati stipulati alle normali condizioni di mercato, dal momento che il canone di locazione era stato determinato sulla base del canone di locazione stabilito in seguito a una procedura aperta di pubblicità verso la fine dell'anno 2003 ed era in linea con le analisi svolte/le stime calcolate dagli esperti del comune.
- (27) Il comune respinge il fatto che le metodologie presentate dalla denunciante siano idonee a determinare il prezzo di locazione di mercato. Piuttosto, il comune ha effettuato un confronto con la locazione di un altro bene immobile, ossia la vecchia fabbrica di cemento statale a Sævarhöfði 31, ubicata in una zona industriale simile a Gufunes.
- (28) Il comune ha acquistato tale bene immobile sito a Sævarhöfði 31 nel 2014. Nel 2013 il dipartimento centrale per gli appalti pubblici (*Ríkiskaup*), ha pubblicizzato la locazione del bene immobile per conto dello Stato islandese. Quando il comune ha acquistato il bene immobile si è impegnato ad accettare l'offerta più elevata in base alla pubblicità. Il dipartimento centrale per gli appalti pubblici ha ricevuto quattro offerte, la più elevata delle quali ammontava a 420 000 ISK al mese, senza che fossero previsti servizi speciali od obbligazioni particolari per il locatario. La valutazione immobiliare del bene immobile sito in Sævarhöfði 31 ammontava a 293 028 000 ISK, di conseguenza, l'offerta di locazione più elevata espressa come percentuale della valutazione del bene immobile era pari allo 0,147 %. In confronto, il prezzo di locazione secondo il contratto di locazione generale del 2005 con ÍG rappresenta lo 0,320 % della valutazione del bene immobile sito a Gufunes. Il comune sottolinea che il prezzo di locazione di Sævarhöfði 31 è stato stabilito in seguito a una procedura aperta di pubblicità e rispecchia equamente il valore di mercato delle zone industriali presenti nel comune in normali condizioni di mercato. Questo confronto dimostra che il prezzo di locazione pagato da ÍG non può in alcun modo essere considerato inferiore al valore di mercato delle zone industriali presenti nel comune, in particolare se si considera che il prezzo di locazione per il bene immobile di Sævarhöfði 31 non teneva conto dei fattori che hanno influenzato il prezzo di locazione per la zona di Gufunes.



- (29) Secondo il comune, il fatto che altre parti fossero successivamente interessate alla zona è poco rilevante nel contesto della valutazione della domanda per la zona nel momento in cui il contratto di locazione generale del 2005 è stato stipulato, ossia nel mese di ottobre del 2005. In quel momento non venne ritenuto realistico offrire l'area a scopo di locazione. ÍG ha sostenuto tutti i costi per la pulizia della zona e per ripristinare condizioni adeguate per gli edifici. Inoltre le altre parti non hanno mostrato interesse quando la locazione della zona è stata oggetto di pubblicità nel 2003. Di conseguenza si deve presumere che gli interessi tardivi siano correlati alle condizioni della zona dopo che ÍG si è fatta carico della gestione della stessa.
- (30) Secondo il comune, il prezzo più elevato non è l'unico fattore di cui l'Autorità deve tener conto nell'applicare il test dell'operatore in economia di mercato. Piuttosto, la questione pertinente è se un operatore in economia di mercato avrebbe effettuato l'operazione in questione alle stesse condizioni <sup>(1)</sup>. Inoltre, il paragone tra il comportamento dell'investitore pubblico e privato deve essere fatto con riferimento all'atteggiamento che un investitore privato avrebbe avuto al momento dell'operazione in questione, tenendo conto delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili in quel momento.
- (31) Nel momento in cui sono stati conclusi i contratti tra il comune e ÍG, le condizioni del mercato non erano normali in quanto non esisteva un mercato attivo per un bene immobile industriale del tipo e nelle condizioni in esame. Di conseguenza secondo il comune, le normali condizioni di mercato devono essere valutate secondo una prospettiva oggettiva e verificabile, esistente in quel momento. Con riferimento a quanto sopra, il comune ritiene che tali informazioni si trovino nei documenti che Reykjavík ha presentato nel caso di specie. Inoltre, se si potessero dimostrare le condizioni di mercato normali per zone industriali di questo tipo, l'esempio del prezzo di locazione ottenuto nell'anno 2014 per l'ex fabbrica di cemento statale di Sævarhöfði 31 dimostrerebbe il valore di mercato per zone industriali quali Gufunes.
- (32) Secondo il comune, le obbligazioni imposte a ÍG dai contratti di locazione non possono essere paragonate alle obbligazioni in discussione nel caso *Haslemoen Leir* <sup>(2)</sup>. L'obbligazione di riduzione del prezzo contestato in tale caso riguardava una possibile perdita per Haslemoen AS risultante dal fatto di non essere in grado di affittare un determinato edificio. Tuttavia, le obbligazioni imposte a ÍG riguardavano lavori di manutenzione e miglioramenti ai beni immobili, opere di demolizione, ricollegamento di tubazioni per l'elettricità, l'acqua e il riscaldamento e altre costruzioni nella zona. I costi di tali obbligazioni sono stati stimati dagli analisti esperti del comune sulla base dei risultati di recenti gare d'appalto per progetti simili. Nonostante la mancanza di documentazione a sostegno delle precise ripercussioni economiche dei servizi affidati a ÍG e l'incertezza della suddivisione in zone, l'Autorità deve accettare che queste obbligazioni abbiano avuto l'effetto di ridurre il prezzo di locazione. Secondo il comune, sarebbe irragionevole non considerare le ripercussioni delle obbligazioni, in particolare dal momento che i costi effettivi sostenuti da ÍG a causa delle obbligazioni sono conformi alla stima.
- (33) Secondo il comune, lo stesso ha agito come un operatore in economia di mercato e ha tenuto conto delle considerazioni di suddivisione in zone all'atto della stipula dei contratti di locazione con ÍG. Il comune ha incluso clausole di risoluzione molto onerose e con breve preavviso al fine di poter liberare l'area in breve tempo, se e nel momento in cui lo Stato avesse acconsentito all'avvio della costruzione dell'autostrada Sundabraut. SR disponeva di una buona familiarità nei confronti dei beni immobili e della zona e si trovava in una buona posizione per effettuare una valutazione oggettiva al fine di stabilire se le condizioni della zona fossero sufficientemente adeguate per consentirne la locazione sul mercato. Un investitore privato presterebbe sempre attenzione ai piani di suddivisione in zone funzionali nel prendere decisioni in merito all'utilizzo di terreni e beni immobili.
- (34) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il comune sostiene che i contratti di locazione con ÍG sono conformi al test dell'operatore in economia di mercato.

#### 6. OSSERVAZIONI DI ÍG

- (35) Secondo ÍG le ampie dimensioni del terreno presentano un vantaggio alquanto limitato per l'impresa in qualità di locatario e rendono soltanto più onerose e costose le obbligazioni di manutenzione e di controllo. Inoltre, nonostante gli edifici siano voluminosi in termini di metri quadrati, gli stessi presentano condizioni pessime. ÍG evidenzia che gli edifici furono effettivamente acquistati per essere demoliti. Era prevista una demolizione totale e si prevedeva che presso il sito ci sarebbe stata una zona residenziale e un'autostrada. Di conseguenza, tutti i calcoli basati sui metri quadrati o sulla dimensione del terreno sono irrilevanti ai fini della determinazione del valore di locazione di mercato della zona.
- (36) Nel 2003 SR aveva utilizzato la zona e gli edifici a Gufunes per fornire soluzioni di immagazzinamento per varie persone fisiche e imprese che erano state tenute a evacuare altre zone del comune per ordine di SR. Questa soluzione divenne presto problematica per SR dal punto di vista logistico e, quindi, SR ha offerto a ÍG di affittare l'intera zona con lo scopo di ottenere la pulizia della zona. Inizialmente ÍG era molto riluttante ad assumersi questo compito dato che la zona presentava diversi problemi, come locatari difficili e un accumulo di auto rottamate e rifiuti industriali.

<sup>(1)</sup> Sentenza nelle cause riunite *Westdeutsche Landesbank Girozentrale* contro *Commissione*, T-228/99 e T-233/99, EU:T.2003:57.

<sup>(2)</sup> Cfr. decisione dell'Autorità n. 90/12/COL del 15.3.2012 relativa alla vendita di alcuni fabbricati del campo interno della base di Haslemoen Leir, disponibile alla pagina: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E:2012C0090=IT>, punto 81.



- (37) Nel corso degli ultimi 10 anni, ÍG ha speso in media 16,5 milioni di ISK al mese in manutenzione e altri costi che solitamente dovrebbero essere sostenuti dal locatore. Questi costi devono essere presi in considerazione all'atto della valutazione del valore di mercato della locazione.
- (38) Secondo ÍG le condizioni degli edifici nella zona di Gufunes sono disastrose, nonostante le risorse spese in lavori di ristrutturazione. Quasi ogni edificio presenta delle perdite e la maggior parte dei tetti degli edifici sono danneggiati e inutili. Inoltre, quasi tutte le finestre, fatta eccezione per l'edificio dirigenziale, sono danneggiate e inutili; molti piani degli edifici sono in condizioni pericolose e vi sono fori in taluni punti e nelle scale che non soddisfano le condizioni normative. Inoltre, la maggior parte degli edifici non dispone di acqua, di servizi igienici e di elettricità, situazione che non rispetta le misure normative.
- (39) In aggiunta, per la maggior parte del periodo di locazione ÍG ha dovuto affrontare il fatto che il comune avrebbe potuto chiedere indietro il terreno con un breve preavviso. La clausola di risoluzione che prevedeva un breve preavviso di 18 mesi e l'obbligo di restituire una parte del terreno, a fronte di richiesta, con un preavviso di soli 12 mesi hanno costituito uno svantaggio nella gestione di un'attività come lo smaltimento dei rifiuti che prevede l'utilizzo di macchine e attrezzature pesanti.
- (40) Secondo ÍG, l'interesse tardivo della denunciante presenta una rilevanza limitata nel valutare la domanda per la zona al momento della stipula del contratto di locazione generale del 2005. Nel 2005 la situazione era tale che in quel momento non venne ritenuto realistico offrire l'area a scopo di locazione. Da allora ÍG ha speso notevoli risorse per ristrutturare, pulire ed effettuare la manutenzione della zona. Di conseguenza si deve presumere che gli interessi tardivi siano correlati alle condizioni della zona dopo che ÍG si è fatta carico della gestione della stessa.
- (41) Infine, ÍG ha presentato una valutazione indipendente della locazione, datata 15 ottobre 2015, realizzata da 101 Reykjavík Fasteignasala <sup>(1)</sup>. La valutazione della locazione fornisce una stima del valore del contratto di locazione generale del 2005 nel mese di ottobre 2005, sulla base del valore e delle condizioni dei singoli beni immobili. La conclusione del valutatore è stata che il valore del canone di locazione mensile totale dei beni immobili e della zona era pari a 1 870 000 ISK.

## II. VALUTAZIONE

### 1. PRESENZA DI AIUTI DI STATO

- (42) L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita:

«salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

- (43) Ciò implica che una misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: la misura: i) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) conferisce un vantaggio economico selettivo al beneficiario; iii) può incidere sugli scambi tra le parti contraenti e falsare la concorrenza.


#### 1.1. NESSUN VANTAGGIO

##### 1.1.1. Generalità

- (44) In appresso l'Autorità descrive il suo ragionamento per spiegare le ragioni che l'hanno portata a concludere che i contratti di locazione non concedono a ÍG un vantaggio ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (45) Un vantaggio, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, è un qualsiasi beneficio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, ossia in assenza di interventi statali, che la metterebbe quindi in una posizione più favorevole rispetto ai concorrenti <sup>(2)</sup>. Se l'operazione fosse stata effettuata a condizioni favorevoli, ossia se ÍG avesse pagato un affitto inferiore al prezzo di mercato, l'impresa avrebbe ricevuto un vantaggio ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

<sup>(1)</sup> Documento n. 778453.

<sup>(2)</sup> Sentenza nella causa *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; e sentenza nella causa *Spagna contro Commissione*, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.



- (46) Per esaminare questo aspetto l'Autorità applica il test dell'«operatore in economia di mercato» tramite il quale il comportamento degli Stati o delle autorità pubbliche in caso di vendita o locazione di beni viene confrontato con quello di operatori economici privati <sup>(1)</sup>.
- (47) Lo scopo del test dell'operatore in economia di mercato consiste nel valutare se lo Stato abbia concesso un vantaggio a un'impresa non agendo come un operatore privato in economia di mercato per quanto riguarda una determinata transazione, ad esempio la vendita o la locazione di beni <sup>(2)</sup>. L'autorità pubblica deve ignorare gli obiettivi di politica pubblica e concentrarsi piuttosto sul singolo obiettivo di ottenere un tasso di rendimento di mercato o un profitto dai suoi investimenti e un prezzo di mercato per la vendita o la locazione di beni <sup>(3)</sup>. L'Autorità rileva tuttavia che questa valutazione deve normalmente tenere conto di qualsiasi diritto od obbligazione speciali connessi in relazione al bene in questione, in particolare quelli che potrebbero influenzare il valore di mercato.
- (48) La conformità rispetto alle condizioni di mercato e la corrispondenza al prezzo di mercato del prezzo concordato nel contesto di un'operazione possono essere realizzate attuando determinati accorgimenti. L'organizzazione di una procedura di offerta aperta, trasparente e incondizionata costituisce generalmente un mezzo adeguato per garantire che la vendita o la locazione di beni da parte delle autorità nazionali siano coerenti con il test dell'operatore in economia di mercato e che per i beni e servizi in questione siano stati pagati secondo un valore equo di mercato. Tuttavia, ciò non significa automaticamente che l'assenza di una regolare procedura di offerta o un eventuale vizio in tale procedura giustifichi una presunzione di aiuti di Stato. L'Autorità può contare altresì su altri strumenti, tra i quali le valutazioni di esperti.

#### 1.1.2. L'assenza di una procedura di gara concorrenziale

- (49) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'Autorità deve innanzitutto esaminare se il comune ha organizzato una procedura di gara adeguata e idonea per stabilire un prezzo di mercato <sup>(4)</sup>. Tuttavia, in questo caso è stato confermato che non è stata avviata alcuna gara pubblica per quanto concerne la zona in questione. Inoltre, non è stata effettuata una valutazione indipendente prima della stipula del contratto di locazione generale del 2005.
- (50) Ciò nonostante il comune ha sottolineato che i vari contratti di locazione esistenti nella zona, che sono stati conclusi a seguito di pubblicità aperte nei mezzi di comunicazione islandesi nel 2003, sono stati presi in considerazione al momento della determinazione dell'affitto nel quadro del contratto di locazione generale del 2005 stipulato con ÍG. Tuttavia, l'Autorità ritiene che queste pubblicità siano da considerarsi dei semplici inviti a manifestare interesse e non costituirebbero una procedura di gara aperta e concorrenziale. Inoltre, tali pubblicità non riguardavano la zona nel suo complesso, offerta in locazione a un unico locatario, bensì piuttosto singoli beni immobili siti all'interno di quella zona.
- (51) L'Autorità conclude pertanto che tale procedura di pubblicità non soddisfa i requisiti del test dell'operatore in economia di mercato. Di conseguenza, la procedura adottata non può fornire un'indicazione affidabile per stabilire il prezzo di mercato del diritto di locazione in questione.

#### 1.1.3. Valutazione del valore locativo da parte di esperti

- (52) Come menzionato in precedenza, l'assenza di una procedura di gara adeguata non esclude la possibilità che l'Autorità possa applicare il test dell'operatore in economia di mercato. Tuttavia, l'Autorità deve esaminare la sostanza dell'operazione in questione e, in particolare, confrontare il prezzo concordato con il prezzo di mercato. A tal fine, solitamente l'Autorità si affida a uno studio di valutazione svolto da esperti indipendenti come indicazione del prezzo di mercato. Idealmente tale studio dovrebbe essere preparato al momento dell'operazione. Tuttavia, l'Autorità può ricorrere altresì a uno studio di valutazione ex post per la sua valutazione <sup>(5)</sup>.
- (53) Il comune ha dichiarato che vi sono diverse questioni che incidono sul prezzo di locazione di mercato per la zona di Gufunes. Innanzitutto gli edifici e le infrastrutture erano in cattive condizioni, taluni locatari non pagavano l'affitto e si erano accumulati rottami metallici che dovevano essere rimossi. In secondo luogo


<sup>(1)</sup> Per l'applicazione del test dell'operatore in economia di mercato, cfr. la causa E-12/11 *Asker Brygge* [2012] Raccolta Corte EFTA 536 e la sentenza nella causa *Land Burgenland e altri contro Commissione*, C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, EU:C:2013:682. Queste cause riguardano la vendita di un diritto di proprietà assoluto su un terreno. Tuttavia, forniscono altresì indicazioni per la vendita di altri diritti sul terreno, incluso il diritto di locazione nel caso di specie.

<sup>(2)</sup> Cfr. il punto 133 del documento *Guidelines on the notion of State aid as referred to in Article 61(1) of the EEA Agreement* (in inglese) dell'Autorità. Disponibile su: <http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/EFTA-Surveillance-Auhtority-Guidelines-on-the-notion-of-State-aid.pdf>.

<sup>(3)</sup> Sentenza nella causa *Land Burgenland e altri contro Commissione*, C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, EU:C:2013:682.

<sup>(4)</sup> Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 61/16/COL di chiusura dell'indagine formale relativa ai possibili aiuti concessi sotto forma di locazione di una fibra ottica precedentemente gestita per conto della NATO, non ancora pubblicata, disponibile online alla pagina: <http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/061-16-COL.pdf>, punto 80.

<sup>(5)</sup> Caso E-12/11 *Asker Brygge* [2012] Raccolta Corte EFTA 536, punto 81 e decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 61/16/COL di chiusura dell'indagine formale relativa ai possibili aiuti concessi sotto forma di locazione di una fibra ottica precedentemente gestita per conto della NATO, non ancora pubblicata, punto 88.



l'incertezza ha dominato i piani di suddivisione in zone funzionali per la zona di Gufunes. La superficie occupata dall'attività industriale sta regredendo nella zona secondo i piani municipali precedenti e attuali e il comune non è quindi in grado di concludere un contratto di locazione a lungo termine per i beni immobili. In terzo luogo, ÍG ha l'obbligo di restituire una parte del terreno a fronte di richiesta con un preavviso di 12 mesi e il periodo di preavviso per l'intera zona, ivi compresi gli edifici, era di soli 18 mesi.

- (54) Come già accennato, il comune aveva fatto valutare il valore dei beni immobili e dei diritti di locazione da due agenti immobiliari indipendenti quando ha condotto i negoziati con RVK Studios per la vendita degli edifici nella zona di Gufunes. Sebbene queste valutazioni indipendenti non riguardassero direttamente il prezzo di locazione di mercato per i beni immobili, esse confermano il cattivo stato dei beni immobili e il loro valore di mercato. Entrambi i valutatori indipendenti hanno sottolineato che gli edifici presentano perdite, sono isolati in maniera insufficiente, contengono una quantità notevole di rifiuti industriali risalenti al periodo in cui il terreno era occupato da un'impresa produttrice di fertilizzanti e sono caratterizzati, in linea generale, da uno stato di degrado. Inoltre, alcuni degli edifici contengono amianto e altri devono essere demoliti.
- (55) Come già osservato, il comune ha fornito altresì un confronto con una proprietà industriale simile ubicata a Sævarhöfði 31. La locazione di tale proprietà è stata pubblicizzata dal dipartimento centrale per gli appalti pubblici ed è stata accettata l'offerta più alta tra le quattro ricevute, per un valore di 420 000 ISK al mese. Il contratto di locazione non includeva servizi od obbligazioni speciali a carico del locatario. L'offerta di locazione più elevata espressa come percentuale della valutazione immobiliare è pari allo 0,147 %, mentre il prezzo di locazione ai sensi del contratto di locazione generale del 2005 stipulato con ÍG è pari allo 0,320 % della valutazione immobiliare della zona di Gufunes.
- (56) Inoltre, 101 Reykjavík Fasteignasala ha condotto una valutazione indipendente del contratto di locazione generale del 2005 <sup>(1)</sup>. Tale valutazione è datata 15 ottobre 2015 e si basa sul valore e sullo stato dei singoli beni immobili che sono stati valutati ed esaminati individualmente. La valutazione prende in esame le condizioni dei beni immobili al momento della stipula del contratto di locazione generale nel 2005, nonché le condizioni di mercato esistenti all'epoca. La conclusione del valutatore è che il valore del canone di locazione mensile totale per i beni immobili era pari a 1 870 000 ISK a ottobre del 2005. Tuttavia, ai sensi del contratto di locazione generale del 2005 il canone di locazione mensile per ÍG era fissato a 2 000 000 ISK, ricalcolato mensilmente in base all'indice dei prezzi al consumo <sup>(2)</sup>. Di conseguenza, secondo la valutazione dell'esperto, il canone pagato mensilmente da ÍG risulta essere superiore al prezzo di locazione di mercato.
- (57) Tenuto conto di quanto sopra, l'Autorità ritiene che il contratto di locazione generale del 2005 non sia stato stipulato a un prezzo inferiore a quello di mercato.
- (58) Infine, l'Autorità osserva che né il confronto con il bene immobile ubicato a Sævarhöfði 31 né la valutazione predisposta da 101 Reykjavík Fasteignasala tengono conto delle obbligazioni speciali contenute nei contratti di locazione, in particolare del breve periodo di preavviso (che è stato menzionato in questa sede) e delle varie obbligazioni di manutenzione. L'impatto finanziario di tali obbligazioni sul prezzo di locazione è difficile da quantificare. Tuttavia, esse favoriscono intrinsecamente il comune a detrimento di ÍG, corroborando ulteriormente la conclusione dell'Autorità secondo la quale il contratto di locazione generale del 2005 è stato concluso alle condizioni di mercato.
- (59) Alla luce di quanto sopra, l'Autorità conclude che ÍG non ha ricevuto alcun vantaggio economico dai contratti di locazione.

## 2. CONCLUSIONE

- (60) Sulla base della valutazione che precede l'Autorità ritiene che i contratti di locazione stipulati tra il comune e ÍG relativi alla locazione della zona di Gufunes non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

I contratti di locazione conclusi tra il comune di Reykjavík e Íslenska Gámafélagið relativi alla locazione della zona di Gufunes non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'indagine formale è chiusa.

<sup>(1)</sup> Documento n. 778453.

<sup>(2)</sup> Documento n. 716986, pag. 25.



*Articolo 2*

L'Islanda è destinataria della presente decisione.

*Articolo 3*

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2017

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Sven Erik SVEDMAN

*Presidente*

Frank J. BÜCHEL

*Membro del collegio*

17CE2536



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica del regolamento (UE) n. 696/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico negli oli e nei grassi vegetali nonché nei prodotti alimentari contenenti oli e grassi vegetali**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 184 del 25 giugno 2014)

Pagina 2, articolo 1, parte 8 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 come modificato, tabella, punto 8.1.2, seconda colonna:

*anziché:* «Alimenti con aggiunta di oli o grassi, ad eccezione degli alimenti di cui al paragrafo 8.1.3»

*leggasi:* «Alimenti con aggiunta di oli o grassi vegetali, ad eccezione degli alimenti di cui al paragrafo 8.1.3».

17CE2537


---

ADELE VERDE, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2017-GUE-097) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 2 1 1 \*

€ 14,00

